730

MODELLO 730/2025

Periodo d'imposta 2024

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. INTRODUZIONE **2**

1. Perché conviene il Modello 730 2
2. Modello 730 precompilato 2
3. Modello 730 ordinario (non precompilato) 5
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 5
5. Chi può presentare il Modello 730 6
6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche 7
7. La dichiarazione congiunta 7
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti 8

II. ASPETTI GENERALI **9**

1. Come è composto il modello 9
2. Cosa c'è di nuovo 10
3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 11
4. Informativa sul trattamento dei dati personali 12
5. Rettifica del Modello 730 14
6. Redditi o contributi da dichiarare con il Modello REDDITI Persone fisiche 15
7. Altre informazioni utili 15

III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE **16**

1. Informazioni relative al contribuente 16
2. Familiari a carico 18
3. Dati del sostituto d'imposta 21
4. Firma della dichiarazione 21
5. Quadro A - Redditi dei terreni 21
6. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati 24
7. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati 33
8. Quadro D - Altri redditi 47
9. Quadro E - Oneri e spese 53
10. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 95
11. Quadro G - Crediti d'imposta 101
12. Quadro I - Imposte da compensare 109
13. Quadro L - Ulteriori dati 110
14. Quadro W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale 110
15. Quadro M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni 112
16. Quadro T - Plusvalenze di natura finanziaria 119
17. Quadro K - Comunicazione dell'amministratore di condominio 125

IV. APPENDICE **127**

Codici catastali comunali I-XV

Agenzia Entrate

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Modello 730 precompilato

Per chi viene predisposto

A partire dal 30 aprile, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell'area dedicata del proprio sito web www.agenziaentrate.gov.it.

Nell'area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, una modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata. Con tale modalità di compilazione, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono proposte con un linguaggio semplificato al contribuente, che può direttamente confermarle o modificarle attraverso un percorso guidato. I dati così confermati, modificati o integrati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730.

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell'Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l'istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di "sistemazione a verde", spese e relativi rimborsi per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica, Comunicazione da GSE
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica
QUADRO M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni	Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica

Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un'apposita sezione del sito web dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

- un'identità SPID – Sistema pubblico d'identità digitale;
- CIE - Carta di identità elettronica;
- una Carta Nazionale dei Servizi.

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l'Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali "proprietarie" (ossia rilasciate direttamente dall'Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".

Nella sezione del sito web dell'Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell'anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l'intero periodo d'imposta;
- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta o dall'Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d'uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l'integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d'imposta.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta

- ***Presentazione diretta***

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio. Il modello 730 può essere presentato con la modalità senza sostituto, per scelta del contribuente, sia in assenza del sostituto d'imposta, sia in presenza del sostituto. Se non è indicato il sostituto, in caso di credito, l'Agenzia delle entrate provvederà a rimborsarlo, in caso di debito il pagamento potrà avvenire tramite la stessa applicazione online, indicando l'Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito. In alternativa, sarà possibile stampare il modello F24 già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate.

Tutte le funzionalità sopra descritte, sono disponibili anche tramite la nuova modalità di compilazione semplificata, accessibile sempre nell'area web dedicata.

La ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione trasmessa è disponibile, previa autenticazione, nel sito web dell'Agenzia delle entrate, all'interno dell'area dedicata alla dichiarazione precompilata e nella sezione "Ricevute e comunicazioni".

Se, dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

Le persone fisiche giuridicamente incapaci possono presentare la dichiarazione per il tramite dei loro rappresentanti legali (per es. tutori, amministratori di sostegno, genitori di minorenni). I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati a utilizzare in autonomia il suddetto servizio possono richiedere a una persona di fiducia di operare nel loro interesse.

Le modalità di abilitazione della persona di fiducia sono descritte nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

- ***Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato***

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:
- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, esperto contabile, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
In caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate. Al contrario, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:
- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2030**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli. Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare, nei casi previsti, che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'art. 36-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni in-

tervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlli
Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate oppure al sostituto d'imposta:
- senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica. Le agevolazioni sui controlli, nel caso di presentazione diretta del 730, si applicano anche se il contribuente si avvale della modalità di compilazione semplificata, disponibile nell'area web dedicata.

Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista:
- senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).
L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

3. Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).
Il contribuente per cui l'Agenzia delle entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato.
Il contribuente per cui l'Agenzia delle entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso di alcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

Reperibilità del modello
Il modello 730/2025 e le relative istruzioni sono reperibili esclusivamente sul sito web dell'Agenzia delle entrate *www.agenziaentrate.gov.it*.

A chi si presenta
Il Mod. 730 ordinario può essere presentato al **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Quando e come si presenta
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d'imposta.
Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2024 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2024). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.
La dichiarazione **deve comunque essere presentata** se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
La dichiarazione **deve essere presentata** anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
La dichiarazione **può essere presentata**, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2024.

5. Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2025 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
  - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
  - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2024 al mese di giugno dell'anno 2025;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap e Iva;
- persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
- persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall'avere o meno, nel corso del 2025, un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella *"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"*. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i **contribuenti che nel 2024 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:**
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostituiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro M e le plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro T.

Inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W.
Chi presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci**, compresi i **minori**, o per il **contribuente deceduto** può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Coloro che nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia possono utilizzare il solo modello REDDITI PF (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo e/o il bonus tredicesima.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. *Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*	
Redditi esenti. Esempi: *rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali*	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: *interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico*	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: *interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili*	

(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo e/o il bonus tredicesima.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.500	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.500	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) *È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli*	8.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: *compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale*	5.500	
Compensi derivanti esclusivamente da attività in bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche	30.658,28	
Compensi da attività sportive	15.000	a) Derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo b) Derivanti esclusivamente da attività nel settore del professionismo

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	–
detrazioni per carichi di famiglia	–
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	–
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2025 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2024 hanno percepito:
  - redditi derivanti da produzione di "agroenergie" che non si considerano produttive di reddito agrario;
  - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d'imposta);
- utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24;
- coloro che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti.

7. La dichiarazione congiunta

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo "Chi può presentare il modello 730" e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta negli altri casi.
In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.
Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) a partire dal mese di dicembre entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A **novembre** viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **10 ottobre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d'imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
  - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
  - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche.

  Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, il rimborso relativo all'Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l'apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest'ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un'altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019).
A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (rigo C16), nonché redditi indicati nei quadri M, T e/o W:

- se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
  - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;

– o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

- se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un **credito,** la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall'Amministrazione finanziaria. L'erogazione del rimborso avviene in capo al soggetto dichiarante, anche nel caso di dichiarazione congiunta. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l'apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest'ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un'altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.;
- per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, nonché di quelle relative ai redditi indicati nei quadri M, T e W il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca. In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta l'utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 in caso di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive avviene separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge.

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

- **Frontespizio**
  Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- **Firma della dichiarazione**
- **Quadro A (redditi dei terreni)**
  Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
- **Quadro B (redditi dei fabbricati)**
  Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.
- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**
  Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale, le ritenute relative all'imposta sostitutiva sulla R.I.T.A, i dati relativi al trattamento integrativo, al bonus tredicesima e alla detrazione per il comparto sicurezza e difesa.
- **Quadro D (altri redditi)**
  Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero, redditi da sublocazioni brevi).
- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**
  Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**
  Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
- **Quadro G (crediti d'imposta)**
  Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per l'acquisto prima casa *under* 36, per art bonus, per negoziazione e arbitrato, per le mediazioni, per il contributo unificato, per lo sport bonus, per la videosorveglianza, per la bonifica ambientale, social bonus, per spese per l'attività fisica adattata, per spese per l'accumulo di energia da fonti rinnovabili, erogazioni a favore delle fondazioni ITS Academy e a quelle che operano in zone ad alto tasso di disoccupazione.
- **Quadro I (Imposte da compensare)**
  Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2025 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2025 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
- **Quadro L (Ulteriori dati)**
  Informazioni in merito ai redditi prodotti dai residenti a Campione d'Italia.

- **Quadro W (Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale)**
  Informazioni relative agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, comprensive delle relative imposte sostitutive (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).
- **Quadro M (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni)**
  Informazioni relative a redditi a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all'opzione per l'imposta sostitutiva pensionati esteri. Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ai premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.
- **Quadro T (Plusvalenze di natura finanziaria)**
  Informazioni relative a plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20 per cento e/o del 26 per cento. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di cripto-attività del 26%. Minusvalenze non compensate nell'anno. Partecipazioni rivalutate.
- **Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)**
  Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2025 sono le seguenti:

- **Ampliamento platea 730:** è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
  – redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
  – plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);
- **Redditi a tassazione separata:** da quest'anno i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024);
- **Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF:** è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- **Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.:** per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- **Locazioni brevi:** i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- **Codice Identificativo Nazionale (CIN):** per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo;
- **Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera:** dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente:** per il solo periodo d'imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- **Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico:** il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- **Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa:** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- **Bonus tredicesima:** per l'anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- **Trattamento Integrativo:** per l'anno 2024, l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- **Lavoratori impatriati:** ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (limitatamente al 40 per cento del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni;

- **Rimodulazione delle detrazioni per oneri:** per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024;
- **Detrazione Superbonus:** per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale;
- **Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche:** per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- **Opzione Superbonus 2023:** per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- **Detrazione bonus mobili:** per l'anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- **IVIE e IVAFE:** l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata all'1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l'aliquota è del 4 per mille annuo;
- **Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri**: dall'anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.
Il contribuente può destinare:
- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.
Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.
Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2025 o al modello REDDITI Persone fisiche 2025 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef
Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario**.** Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta indicando una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali, prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
- all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016, n.130, nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente;

- all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" (per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri).

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.
La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef
Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, nonché sostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all'Anagrafe delle ONLUS. L'articolo 9, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 9, comma 4, del Decreto-legge n.198 del 29 dicembre 2022, stabilisce, infatti, che fino al 31 dicembre 2023, le ONLUS iscritte all'Anagrafe, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille dell'Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
f) sostegno alle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.
La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici
Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef" in Appendice (dopo l'elenco dei codici catastali comunali).

4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento
I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

Base giuridica
La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Categorie di destinatari dei dati
I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Trasferimento dati all'estero
Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione 106 - 00147 nonché gli intermediari, per la sola attività di trasmissione.

Responsabile del trattamento
L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, designata per questo Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: *entrate.dpo@agenziaentrate.it* per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato
L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area *Consultazioni* del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate.
I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:
- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate;
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza;
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma;
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento (UE) e al D.Lgs. 196/2003 ha diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE). Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito *web* del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo *www.garanteprivacy.it*.

Consenso
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la de-

trazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

Modifiche
L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

5. Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".

Modello 730 integrativo
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2025, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2025 può essere presentato:
  – entro il 31 ottobre (correttiva nei termini);
  – oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2025 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
  – oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l'importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2025.
Il modello REDDITI Persone fisiche 2025 può essere presentato:

- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

6. Redditi o contributi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2025 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025** se hanno percepito nel 2024 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- **il quadro RU** e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d'imposta utilizzato, anche **il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2025** da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2024 hanno usufruito di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

I quadri RM, RU e RS devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2025.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2025.

7. Altre informazioni utili

Locazioni brevi
A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa (cd. Contratto locazione breve).
Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.
Dall'anno d'imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, se nel corso del 2024 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF. Il Comune di Venezia può autonomamente individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.

Unioni civili
In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Imu, Imi, Imis e Ilia
La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto, nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.
La legge di bilancio 2023 dispone che dal 1° gennaio 2023 si applicano anche all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della Regione Friuli Venezia Giulia le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto, nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'ILIA.

Certificazione Unica 2025
Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.
Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2024 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2025, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 16 marzo 2025, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento
Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo:
https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html.

Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta nel riquadro "Firma dichiarazione" della prima facciata del Modello base compilato.
Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di tre interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.".

Infine, nella casella "N. modelli compilati" va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.
I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4, comma 1, lett. b) del Tuir.

Usufrutto legale
I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. REDDITI Persone fisiche 2025 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.
Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Dichiarazione presentata dagli eredi
Per le persone decedute dal 1° gennaio 2024 al 30 settembre 2025, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024 può essere presentata utilizzando il modello 730/2025.
In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d'imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d'imposta dell'erede.
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2025, la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2024 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF entro i termini indicati nel paragrafo "Termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi" del capitolo "Informazioni preliminari" del modello REDDITI PF 2025.
Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2024 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.
Per le informazioni sulle modalità di compilazione, vedere le istruzioni fornite al capitolo "Informazioni relative al contribuente".

Termini di versamento da parte degli eredi
Per le persone decedute nel 2024 o i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2025 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 31 dicembre 2025.

III - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente

La casella **"Dichiarante"** deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.
Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "**Dichiarazione congiunta"**, mentre il coniuge deve barrare solo la casella **"Coniuge dichiarante"**.
Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella **"Rappresentante o tutore o erede"** e indicare il proprio codice fiscale nella casella "**Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede**". In tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.
L'erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto barra la casella **"Rappresentante o tutore o erede"** e indica il proprio codice fiscale nella casella "**Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede**". In tal caso, non occorre barrare la casella "Dichiarante". Nel campo **"Data carica erede"** l'erede indica la data del decesso del soggetto per cui presenta la dichiarazione.
Nella casella **"Codice fiscale"** deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella **"Soggetto fiscalmente a carico di altri"** deve essere compilata con il codice '1' dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore **a 2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili, con il codice '2' dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore **a 4.000 euro** al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo "Familiari a carico"); per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta. La casella va compilata dal figlio con meno di 21 anni anche se il genitore o i genitori di cui è a carico non fruiscono delle detrazioni per figli a carico.
La casella **"730 integrativo"** deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo "Rettifica del modello 730") indicando:

- il codice '**1**' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario;
- il codice '**2**' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '**3**' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio o nel caso di 730 presentato per conto del contribuente deceduto (vedi nella Parte I il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730") o nel caso di contribuente che non vuole avvalersi dell'intermediazione del sostituto d'imposta, va indicata la lettera **"A"** nella casella **"730 senza sostituto**".
Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella **"Situazioni particolari"**. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Dati del contribuente
Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.
In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente".
Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica
La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2024 alla data in cui presenta la dichiarazione.
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".
L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** consente di ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale
Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.
Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2024
Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2024" va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2024.
Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2024.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2023 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2023 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2024 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2020 fino al 1° gennaio 2024 compreso e se tale comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti, compilare **la casella "Fusione comuni" indicando l'apposito codice identificativo dell'ex comune** riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2024" presente in Appendice.
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2025
Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2025" va compilato solo se il comune è diverso da quello al 1° gennaio 2024.
Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2025.
Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2024 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2024 indicare il nuovo domicilio.
Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.
Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2021 al 2025 e se tale comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella **casella "Fusione comuni" va indicato l'apposito codice identificativo dell'ex comune** riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2025" presente in Appendice.
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Casi particolari

Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate
Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2024 è diverso da quello di residenza al 1/1/2025, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2024, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex Comune nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2025, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex Comune nel quale si risiede a tale data.

Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere
Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2024, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2025, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2025 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".

Casi particolari addizionale regionale

La casella '**Casi particolari addizionale regionale**' va compilata con il codice "1" esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto o nelle Marche e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto richiedono l'agevolazione per se stessi indicano il codice 2.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730").
Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due moduli del frontespizio riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (deceduto o minore o tutelato o rappresentato o beneficiario) e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codice fiscale dell'erede o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo modulo del frontespizio del 730:
- barrare la casella **"Dichiarante"**;
- barrare la casella:
  - **'Tutelato/Rappresentato'** - nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
  - **'Minore'** - nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
  - **'Deceduto'** - nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede del contribuente deceduto. In tal caso occorre compilare con la lettera "A" anche la casella "730 senza sostituto" presente nel frontespizio del modello 730 e barrare la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" presente nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo modulo del frontespizio del 730 è necessario:
- barrare nel rigo "Contribuente", la casella **"Rappresentante o tutore o erede"**. Per l'erede è necessario compilare anche la casella **"Data carica erede"**;
- compilare soltanto i riquadri **"Dati anagrafici"** e **"Residenza anagrafica"**, incluso il rigo "Telefono e posta elettronica", riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno o erede. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2024 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2024 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.** Sono considerati fiscalmente a carico **i figli di età non superiore a 24 anni** che nel 2024 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite di reddito di **2.840,51 euro (o 4.000 euro)** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2024 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito,quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del Tuir.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito.
Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l'ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.
Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall'assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.
Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2024, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.
Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico.
I nonni che hanno a carico i nipoti a seguito di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184) non possono beneficiare delle detrazioni previste per i figli e per gli altri familiari a carico.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022.

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel **rigo 1** indicare i dati relativi al coniuge.
Colonna 1: barrare la **casella 'C'**.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il **codice fiscale** del coniuge.
Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2024. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2024, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2024, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5
Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare la **casella 'F1'** se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1").

Colonna 2: barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, **tranne di quelli in affido preadottivo**, e degli altri familiari a carico.
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo ***status*** di familiare che può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2024). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2024, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto indicare '5'.
Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, **in mancanza di accordo tra le parti**, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo diverso accordo tra i genitori o salvo diverse disposizioni del giudice, la detrazione spettante per il figlio maggiorenne può continuare ad essere ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.
Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio con 21 anni o più alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.
In particolare nella casella di colonna 7 indicare:
- **per ogni figlio a carico**:
  – **'100'** se la detrazione è richiesta per intero;
  – **'50'** se la detrazione è ripartita tra i genitori;
  – **'0'** se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
  – la lettera **'C'** nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
- **per ogni altro familiare a carico**:
  – **'100'** se l'onere grava per intero;
  – la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Colonna 10 (n. mesi detrazione figli 21 anni o più): indicare 12 **se il figlio con 21 anni o più** è stato a carico per tutto il 2024. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2003 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2024, indicare '5'. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2024, questa colonna non va compilata.
Casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F', 'F1' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO

Si consideri il caso di un contribuente con quattro figli a carico:

- un figlio nato a febbraio 2002 che ha più di 21 anni per tutto il 2024 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per tutto l'anno;
- un figlio nato a giugno 2003 che compie 21 anni a giugno 2024 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per 7 mesi;
- un altro figlio nato a gennaio 2021 che compie tre anni a gennaio 2024 e per cui non ha diritto alla detrazione per figli a carico per tutto il 2024;
- un ultimo figlio nato a marzo 2024 per cui non spetta alcuna detrazione per figli a carico.

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio con disabilità

		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	mesi a carico	%	detrazione 100% affidamento figli	n. mesi detrazione figli 21 anni o più
1	☒ CONIUGE	4 XXXXXXXXXXXXXXXX	5			
2	☒ PRIMO FIGLIO 3 D	YYYYYYYYYYYYYYYY	12	7 50	8	10 12
3	☒ 2 A D	ZZZZZZZZZZZZZZZZ	12	50		7
4	☒ A D	HHHHHHHHHHHHHHHH	12	50		
5	☒ A D	KKKKKKKKKKKKKKKK	10	50		

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

3. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).
Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". **Nella casella "codice sede" va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica – Sezione Dati Anagrafici se la stessa casella risulta compilata.**
Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato o del rappresentato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto del contribuente deceduto i dati del sostituto non sono mai presenti, neanche nel modello dell'erede.

La casella **"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"** deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate.

La casella **"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"** va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2024 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo *"Chi può presentare il Mod. 730".*

4. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo "Modelli aggiuntivi";
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

5. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Il proprietario del terreno o il titolare di altro diritto reale è tenuto a dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale deve essere dichiarato, comunque, dal proprietario, mentre il reddito agrario deve essere dichiarato da chi svolge l'attività agricola.
Al riguardo, si ricorda che il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 del Tuir; mentre il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile (artt. 27 e 32 del Tuir).

Deve utilizzare questo quadro:
- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito agrario ed il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento (art. 28, comma 4-ter e art. 34, comma 4-bis, del Tuir). Il reddito dominicale determinato ai sensi del citato decreto, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 28 del Tuir, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis). Conseguentemente, qualora la rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) risultasse più alta del reddito dominicale delle colture, in colonna 1 dovrà essere indicata la rendita catastale del predetto immobile.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano **produttive di reddito agrario** (articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall'articolo 1 comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del Mod. 730 va presentato il **modello REDDITI Persone fisiche 2025**, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Ad esempio sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni Imu si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Per gli anni 2024 e 2025, è stato previsto un regime agevolato per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In particolare, i suddetti redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

La descritta agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".
I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.
Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.
Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo "Rivalutazione dei redditi dei terreni".

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.
Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:
'1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
'2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
'3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
'4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
'5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
'6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
'7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
'10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
'11' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società che fruisce del regime agevolato previsto per imprenditori agricoli professionali. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso e non va barrata la colonna 10.
Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.
Colonna 4: indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Colonna 5: indicare la **percentuale di possesso** espressa in percentuale (100 se per intero).
Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.
Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:
'2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
'3' terreno in conduzione associata;
'4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
'6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.
Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2024 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.
Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti Imu". In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.
Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.
Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi, barrando la casella "Continuazione"e la casella "Coltivatore diretto o IAP"; quest'ultima solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.
Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.
Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola a cui partecipa attivamente.
Colonna 11 (Produzione vegetali): barrare la casella qualora il rigo sia compilato per l'attività agricola diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, così come previsto dall'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir.

6. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:
- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-*bis* del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1, comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004); gli immobili che non sono oggetto di locazione utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 28, commi 4-ter e 4-quater del Tuir (art. 36, comma 3.1, del Tuir).

Abitazione principale
In generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2024 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati
In generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B5), i quali vanno comunque indicati nel quadro B.
Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella colonna 2 dei righi da B1 a B5).
Sono previste le seguenti **eccezioni**:
- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'Imu. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1. Dal 2016, per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell'IMU invece dell'esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca
Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito **"cedolare secca"** sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.
L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locati per finalità abitative**.
Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati **nell'anno** 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella **categoria catastale C/1** e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della cedolare secca le unità immobiliari devono avere una superfice fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superfice delle pertinenze.
Per i contratti stipulati o prorogati nel 2019 e che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l'opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni successivi.
Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.
Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).
Si ricorda che al fine di fruire dell'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre acquisire l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale.
L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per il 2020 essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. L'agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere compilata la casella di colonna 13 "Altri dati".

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la relativa opzione.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.
In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va inserito nella casella di colonna 11 "**Cedolare secca**" il relativo codice.
Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012 e decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, la risoluzione n. 115/E del 1 settembre 2017 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 e la circ. n. 13 del 31 maggio 2019.

Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche
A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Questa disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, *wi-fi*, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

Dal 2021 l'attività di locazione breve si intende svolta nell'esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito non può essere dichiarato utilizzando il modello 730, ma va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche. In caso di locazione nel corso del 2024 di più di 4 appartamenti non può essere utilizzato il modello 730.
Il Comune di Venezia può autonomamente individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni previste per il regime della "cedolare secca sugli affitti", in caso di opzione per tale tipo di tassazione, con l'aliquota del 26 per cento, ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Il medesimo regime fiscale si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso, stipulati nelle medesime forme descritte, conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

In conseguenza dell'introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

La disciplina delle locazioni brevi, inoltre, prevede che se i relativi contratti sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% a titolo d'acconto se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell'importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:
- le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
- l'importo della provvigione dovuta all'intermediario se è trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2024 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2023 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2024. Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2024 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2025, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell'anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.
Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017, la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 10/E del 10 maggio 2024.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie
I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero
I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato
Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario. In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.

Contratti di locazione di tipo "transitorio" e cedolare secca
L'aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Per fruire dell'aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei righi da B1 a B5 il codice '8'. In caso di tassazione ordinaria non spetta l'abbattimento del 30% e va utilizzato il codice '3'.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B5) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I - Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B5). Se nel corso del 2024 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8.
In questa sezione devono essere indicati:
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).
- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca.

Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B5
Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.
Colonna 1 (**Rendita catastale**): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.
Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.
I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del Tuir) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

Colonna 2 (**Utilizzo**): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.
Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:
- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

'2' immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione** oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

'3' immobile **locato in regime di libero mercato,** anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva.
Il codice 3 va indicato anche se l'immobile, nel corso del periodo d'imposta, in parte è tenuto a disposizione e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca";

'4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**). Nel caso di opzione per il regime della cedolare va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva.
Il **codice 4** va indicato anche se l'immobile, nel corso del periodo d'imposta, in parte è **tenuto a disposizione** e in parte concesso in locazione in regime legale di determinazione del canone o "equo canone". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva.

'5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;

'8'
- immobile situato in un **comune ad alta densità abitativa** concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
- immobile, dato in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, se l'immobile è situato nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. Dal 2020 se situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi vanno compilate le caselle di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 13 "Altri dati" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

'9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
- abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;

'10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

'11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga".
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva;

'12' se:
- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" è situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa**.
  In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
  Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei **comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016** (vedi istruzioni al codice '8').
  In questo caso devono essere compilate le caselle di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 13 "Altri dati". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

'14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito.
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva.
Il **codice 14** dovrà essere utilizzato anche qualora l'immobile, nel corso del periodo d'imposta, in parte è **tenuto a disposizione** e in parte concesso in locazione ai soggetti sopra indicati;

'15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

'16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

'17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Se l'immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.

ESEMPIO

Sono stipulati più contratti di locazione breve di porzioni di unità abitative:
porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2024
porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2024
Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2024.

ESEMPIO

Il 30 ottobre 2024 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025.
Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2024.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.
Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

'1' **95%** del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;

'2' **75%** del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di **Venezia** centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

'3' **100%** del canone nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;

'4' **65%** del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico,** in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.
Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.

Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l'ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo, pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.
La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.
Se si è in possesso della Certificazione Unica 2025 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2024, riportare l'importo del corrispettivo indicato nel punto 19 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 qualora nella casella 4 è indicato l'anno "2024" e non risulta barrata la casella del punto 21 (*locatore non proprietario*). Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l'anno "2025", l'importo indicato al punto 19, non deve essere riportato nella presente dichiarazione, ma in quella relativa ai redditi 2025 da presentarsi nel 2026. Se invece risulta barrata la casella di col. 21, l'importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il codice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione.
Per le locazioni avvenute nel 2024, l'importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2024 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025.
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 o dal 28 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024), riportare solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2024.

ESEMPIO

Il 30 ottobre 2024 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.
Giorni totali di locazione: 14
Giorni di locazione nel 2024: 8
Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x 8 = 560.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto "*importo corrispettivo*" della CU (punti 19, 119, 219, 319 e 419) per i quali le relative caselle "*locatore non proprietario*" (punti 21, 121, 221, 321 e 421) non risultano barrate e nella casella "*Anno*" (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l'anno "2024". In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".
Se l'importo del canone di locazione è stato rinegoziato, nella colonna 7 "Casi particolari" va indicato il codice 8.
Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se la mancata percezione è comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.
Se il **canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze** (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\textbf{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

ESEMPIO

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	50
Canone di locazione totale:	10.000
Quota del canone relativo all'abitazione:	$\frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$
Quota del canone relativo alla pertinenza:	$\frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$

Colonna 7 (**Casi particolari**), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

'1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'4' se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Se l'importo del canone di locazione è stato rinegoziato in diminuzione, nella colonna 7 "Casi particolari" va indicato il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

'5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;

'6' se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate;

'7' se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

'8' se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate e l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco 'Codici catastali comunali' posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): compilare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere compilata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca" e nel paragrafo *"Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche*". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Indicare uno dei seguenti codici:

'1' nel caso di locazione ordinaria "Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca" e non rientrante nella classificazione delle locazioni brevi;

'2' nel caso di contratto di locazione a canone libero non superiore a 30 giorni o di immobile destinato alla locazione breve (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178), con tassazione al 21 per cento (aliquota agevolata che il contribuente può applicare su un solo immobile a sua scelta);

'3' nel caso di contratto di locazione a canone libero non superiore a 30 giorni o di immobile destinato alla locazione breve (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178), con tassazione al 26 per cento.

Se è stato indicato il codice 1, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21 per cento o del 10 per cento.

Si ricorda che l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

La casella può risultare compilata con i codici 2 e 3 solo in presenza dei codici 3 e 11 nella colonna 2 (Utilizzo) del rigo**.**

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

'1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2024, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;

'2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2024, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;

'3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative ad-

dizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.

Colonna 13 (Altri dati): indicare il **codice '1'** nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, relativi ad immobili ubicati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, questo codice va utilizzato solo se l'immobile si trova nei suddetti comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Inoltre, dal 2020 esso va utilizzato per gli immobili ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B5).

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B5).

Rigo B11

Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione): vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI);
'3A' e **'3B'** codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici;
'3X' registrazione telematica del comodato/preliminare tramite l'applicazione RAP (Registrazione di Atto Privato).

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito *www.agenziaentrate.gov.it* nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di **contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

SEZIONE III - Codice CIN

L'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l'unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Rigo B12

Colonna 1 (N. di rigo): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne 3 (Codice CIN): riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.

7. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2024.
I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2025 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).
Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2025, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2024 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2025 entro il 16 marzo 2025. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2025.
Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.

Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.
La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- **Sezione I**: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- **Sezione III**: ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (trattamento integrativo e bonus tredicesima);
- **Sezione VI:** detrazione per comparto sicurezza e difesa;
- **Sezione VII**: tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione;
- **Sezione VIII**: erogazioni in natura.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2025 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.
Si tratta in particolare di:
- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell'eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
  - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
  - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
  - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
  - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
  - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
  - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
  - dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
  - dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
  - dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:
- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni;
- redditi percepiti dai lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- redditi percepiti da coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale in favore di società e associazioni dilettantistiche, sia sotto forma di lavoro subordinato che attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);

b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

L'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto, a decorrere dal 29 dicembre 2023, un nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati, ovvero per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

La disposizione citata prevede che i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, concorrono, entro il limite di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo **nella misura del 50 per cento del loro ammontare**.

I predetti redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo **nella misura del 40 per cento del loro ammontare**:

a) se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso l'ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione. Si fa presente che la maggiore agevolazione da ultimo descritta si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi.

I regimi agevolativi descritti richiedono che i lavoratori:

a) si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;

b) non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento;

c) prestino l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;

d) siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il nuovo regime degli impatriati, conseguentemente, abroga, a far data dal 29 dicembre 2023, la disciplina dei lavoratori impatriati come previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Tuttavia, tali ultime disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro **residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023** ovvero, **per i rapporti di lavoro sportivo, abbiano stipulato il relativo contratto entro la medesima data**.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria **residenza anagrafica** nell'anno 2024 il beneficio fiscale si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo **nella misura del 50 per cento del loro ammontare**.

Casella "Casi particolari"

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

'2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell'anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei cinque anni successivi o nei maggiori termini normativamente previsti, sempreché la residenza permanga in Italia;

'4' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che sono rientrati in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura **del 50%**;

'6' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30%** del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 13-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

'8' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** (art. 16, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale agevolazione consente loro di far concorrere il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 13-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

'9' se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-*quater* dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (nella versione vigente fino al 20 maggio 2022), poiché si possiede la qualifica di **sportivo professionista**. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50%** del loro ammontare. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021. Questa disciplina continua ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere al 20 maggio 2022 e fino alla loro naturale scadenza. Per i contratti sportivi stipulati a partire dal 21 maggio 2022 e non oltre il 31 dicembre 2023 non è possibile fruire di alcuna delle agevolazioni di cui al menzionato art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, salvo i seguenti casi:

- i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a euro 1.000.000;
- i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.

In questi due casi i redditi di cui al comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al già menzionato art. 16, D.Lgs. n. 147 del 2015, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-*quater* dell'art. 16, D.Lgs. n. 147 del 2015, con riferimento al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui al comma 3 dello stesso art. 16.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da "2" a "9" è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2025, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento. L'ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

- BC per docenti e ricercatori;
- BD per i lavoratori impatriati;
- CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 70 per cento (codice 6);
- CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 90 per cento (codice 8);
- CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.

Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

'10' se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;

'11' se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi da C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l'importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l'importo della ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX;

'12' se il beneficio di cui al codice '9' è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2025 è compilato con il codice '9';

'13' se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'*errata corrige* del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 50%;

'14' se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'*errata corrige* del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%;

'15' se si è già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 si risulta beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%.

'16' se si fruisce in dichiarazione del **nuovo regime** agevolativo previsto per i **lavoratori impatriati** (art. 5, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209), che consente di far concorrere, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, alla formazione del reddito complessivo, il reddito da lavoro dipendente, ovvero il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente prodotto in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro **limitatamente al 50% del loro ammontare.**

'17' se si fruisce in dichiarazione del **nuovo regime** agevolativo previsto per i **lavoratori impatriati** (art. 5, commi 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209), che consente di far concorrere, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, alla formazione del reddito complessivo, il reddito di lavoro dipendente, ovvero il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente prodotto in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro **limitatamente al 40% del loro ammontare**.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da 13 a 17 è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2025, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento. L'ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

- CT per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l'opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d'imposta (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l'*errata corrige* del 24 giugno 2021);
- CU per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l'opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% per ulteriori 5 periodi d'imposta (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l'*errata corrige* del 24 giugno 2021);
- CV per i docenti e ricercatori rientrati prima del 2020, che hanno effettuato l'opzione per la proroga del periodo di fruizione della riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022);
- GA per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2024 e intendono fruire della riduzione del reddito di lavoro dipendente e assimilati nella misura del 50 per cento (codice 16);
- GB per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2024 e intendono fruire della riduzione del reddito di lavoro dipendente e assimilati nella misura del 60 per cento (codice 17).

Casella "Stato estero"

Se è stata compilata la casella "Casi particolari" con i codici da 2 a 9, e da 12 a 17 occorre indicare in questa casella il codice dello Stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice.

Coloro che fruiscono in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, possono indicare Stati appartenenti all'Unione Europea e Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipo): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

'1' redditi di **pensione;**

'2' redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);

'3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2025 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:
– nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
– nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
– nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.
Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2025 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.
In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.
Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a **9.296,22 euro,** i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

'4' redditi di **lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero **in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;

'7' redditi di **pensione** in favore dei superstiti corrisposti agli orfani;

'8' redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo;

'9' redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni. Per gli atleti che praticano sport di squadra questo codice va utilizzato se i compensi sono corrisposti da società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro e se è compilato il relativo punto 782 o 785 della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2. Nel caso di reddito di lavoro sportivo (codice '8' o '9' in colonna 1) riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 781 a 783, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 784 a 786.

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), nel punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato) o nel punto 3 (pensione)** della Certificazione Unica 2025.

- Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (**compensi per lavori socialmente utili**) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".
- Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (**redditi prodotti in zone di frontiera**), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.
  In particolare:
  – se è compilato il **punto 455** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455;
  – se è compilato il **punto 456** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456.
  Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 10.000 euro.
- Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (**redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani**) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 457.** Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.
- Se nella colonna 1 è stato indicato il codice '8' (**redditi degli sportivi dilettanti**), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.
  In particolare:
  – se è compilato il **punto 781** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 781;
  – se è compilato il **punto 784** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 784.
  Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro.
- Se nella colonna 1 è stato indicato il codice '9' (**redditi degli sportivi professionisti *under* 23**), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.
  In particolare:
  – se è compilato il **punto 782** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 782;
  – se è compilato il **punto 785** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 785.
  Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro.
- Se nella colonna 1 è stato indicato il codice '8' (**redditi degli sportivi dilettanti**), e nella Certificazione Unica **è stato compilato anche il punto 783 e/o il punto 786** occorre compilare distinti righi. In particolare, nel primo rigo:
  – se è compilato il **punto 781** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 781;
  – se è compilato il **punto 784** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 784.
  Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro. Nella verifica del limite di 15.000 euro occorre tenere conto anche dei compensi indicati nel rigo D3 con il codice '5'.

Nel secondo rigo, indicare in colonna 1 il codice '2' e:
– se è compilato il **punto 783** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice '1' (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto **783**;
– se è compilato il **punto 786** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice '2' (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 786.

- Se nella colonna 1 è stato indicato il codice '9' (**redditi degli sportivi professionisti *under* 23**), e nella Certificazione Unica **è stato compilato anche il punto 783 e/o il punto 786** occorre compilare due distinti righi, in particolare, nel primo rigo:
  – se è compilato il **punto 782** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 782;
  – se è compilato il **punto 785** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 785.

  Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro.
  Nel secondo rigo, indicare in colonna 1 il codice '2' e:
  – se è compilato il **punto 783** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice '1 '(tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 783;
  – se è compilato il **punto 786** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice '2' (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 786.

  Se oltre al punto 783 e/o 786 sono compilati anche i punti da 761 a 765 (Campione d'Italia) e/o i punti da 455 a 456 (Frontalieri), occorre preliminarmente compilare distinti righi per fruire delle agevolazioni previste per i residenti a Campione d'Italia, per i frontalieri e per le agevolazioni previste per gli sportivi, avendo l'accortezza di indicare nella colonna 3 dei righi in cui sono indicati il codice '8' o il codice '9' l'importo indicato al punto 761 o 762 o 765 (ovvero indicare l'importo del reddito al lordo della quota esente prevista per i residenti a Campione d'Italia e della quota esente prevista per i lavoratori sportivi), in colonna 4 indicare il codice 5.

  Se alla formazione dell'importo indicato nel punto 1 e/o 2 della CU concorrono anche altri redditi da lavoro dipendente per cui in colonna 1 va indicato il codice '2' seguire le istruzioni sopra fornite, avendo cura di indicare in colonna 3 l'ammontare del reddito per cui non si ha diritto ad alcuna agevolazione.

Se nella Certificazione Unica 2025 sono compilati uno o più punti da 761 a 764 (**Compenso lordo Campione d'Italia**), le colonne da 1 a 3 vanno compilate nel seguente modo:
- se nella CU 2025 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 763;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice '7' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 764.

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.
In presenza di una Certificazione Unica 2025 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2025.
In presenza di una Certificazione Unica 2025 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2025.
In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2025 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2025.

In presenza di una Certificazione Unica 2025 che certifichi un reddito di **lavoro dipendente e un reddito di pensione** per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2025. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2025 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2025.

In presenza di una Certificazione Unica 2025 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a **Campione d'Italia e redditi per cui non è possibile fruire dell'agevolazione** prevista per i residenti a Campione d'Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:
- se nella CU 2025 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 763;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice '7' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 764;

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.
- se nella CU 2025 è compilato il punto 771 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 771;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 772 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 772;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 773 indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 773.

In tali casi nella colonna 4 **non va** indicato il codice '5'.

Colonna 4 (Altri dati): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"):

'1' redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;

'2' pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;

'5' redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4;

'6' redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e **determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali** definite annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 51, comma 8-*bis*, del Tuir, v. punto 2 della voce d'Appendice "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero").

Rigo C4 - Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato per fruire della tassazione agevolata prevista per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale.

Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2023 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2025). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **dopo il 24 aprile 2017.**

Se l'azienda nel corso del 2024 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2025) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **fino al 24 aprile 2017** e ancora vigenti, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 5 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;
- o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Tuir, **è assoggettato a imposizione ordinaria**, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2025 e i punti 576 e/o 596 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 597 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

1) il contribuente **ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica** tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo da assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti).
   Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593,598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 591) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.
   Al fine di consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente;
2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2025, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 602 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2023 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2025 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza

fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;

b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2025 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2023 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 5 per cento.

Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2025 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2025 risultano compilati anche i punti da 591 a 602 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 591 a 602.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel **punto 571 (o 591)** della Certificazione Unica 2025.
Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
- il **codice 2** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 e sono ancora vigenti.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2025.
Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2025.
Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2025.
Colonna 5 (Benefit): indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2025.
Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2025.
Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):
Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.
È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla. Se risultano compilate le sole colonne 1, 5 e/o 6, le colonne 7 e 8 possono non essere compilate.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- **colonna 7**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 578 (e/o 598) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
- **colonna 8**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **colonna 7**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- **colonna 8**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 (Assenza requisiti)
Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2025, riportare il numero dei giorni indicato nel **punto 6 della Certificazione Unica 2025**;
- se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX**;**
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2025 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Pe il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel **punto 7 della Certificazione Unica 2025**;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex coniuge (c.d. "contributo casa"). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;

b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del Tuir), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);

d) compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;

e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;

f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;

g) compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir).

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 2 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato:

- nel **punto 4** (altri redditi assimilati) **della Certificazione Unica 2025** o nel punto 765 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia;
- nel **punto 5 (**assegni periodici corrisposti al coniuge) **della Certificazione Unica 2025** o nel punto 766 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia**.** In tali casi va anche barrata la casella di **Colonna 1** "Assegno del coniuge".

In colonna 3 (Altri dati) indicare:

- il **codice '1'** per i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, se nei punti 741, 743 o 745 della sezione "Particolari tipologie reddituali" della Certificazione Unica è indicato il codice 7;

- il **codice '5'**, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, se nella CU 2025 sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

In presenza di una Certificazione Unica 2025 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia e redditi per cui non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:
- se nella CU 2025 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1.

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.
- se nella CU 2025 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1.

In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice '5'.

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9
Colonna 1 (Ritenute Irpef): indicare il totale delle **ritenute Irpef** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 21 della Certificazione Unica 2025.**
Colonna 2 (Ritenute Imposta sostitutiva RITA): indicare il totale delle **ritenute dell'imposta sostitutiva** sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX**.** Questa colonna va compilata solo se nella casella "Casi particolari" del quadro C è indicato il codice '11'.

Rigo C10: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 22 della Certificazione Unica 2025**. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di **acconto 2024 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.
L'importo è indicato nel **punto 26 della Certificazione Unica 2025**.

Rigo C12: indicare le ritenute del **saldo 2024 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II.
L'importo è indicato nel **punto 27 della Certificazione Unica 2025**.

Rigo C13: indicare le ritenute di **acconto 2025 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L'importo è indicato nel **punto 29 della Certificazione Unica 2025**.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute** Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (trattamento integrativo e bonus tredicesima)

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata "**trattamento integrativo**", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Per l'anno 2024 esso è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta lorda, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, diminuite dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno e il cui reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito complessivo determinato considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell'agevolazione prevista dai regimi speciali per i docenti e ricercatori e i cd. "impatriati", aumentato dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva e al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell'imposta lorda di cui al rigo 16 del 730-3. Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l'imposta lorda.

Le detrazioni di cui occorre tener conto sono le seguenti:
a) detrazioni per carichi di famiglia;
b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro, per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità e spese per l'acquisto di cani guida, tutte sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:
   a. interventi ammessi al c.d. Sisma *bonus*;
   b. interventi ammessi al c.d. *Bonus* verde;
   c. interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus facciate;
   d. interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
   e. spese per l'arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili;
   f. spese per l'arredo degli immobili giovani coppie;
   g. spese per acquisto abitazione classe energetica A o B;
   h. spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus;
   i. superbonus;
   j. spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l'importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.

Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.
Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.
Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la presente dichiarazione.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4, 8 o 9 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Indennità tredicesima mensilità (cd. Bonus tredicesima)
Per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti è riconosciuta, nel rispetto di determinate condizioni, un'indennità per un importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 2-bis decreto legge 9 agosto 2024, n. 113).
Al fine del riconoscimento del beneficio economico:
- il lavoratore dipendente deve essere titolare di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore dipendente deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Tuir;
- l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir.

Si precisa che ai fini della determinazione del limite del reddito complessivo di euro 28.000, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati percepiti dai docenti e ricercatori e i cd. "impatriati", nonché dei redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca e delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva. Infine, si precisa altresì che il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
L'indennità è riconosciuta, unitamente alla tredicesima mensilità, dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.
L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore beneficiario ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora il beneficio economico erogato dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alle Circolari n. 19/E del 10 ottobre 2024 e n. 22/E del 19 novembre 2024.

Rigo C14 - Riduzione pressione fiscale (trattamento integrativo e bonus tredicesima)
Colonna 1: (Codice)
Riportare il codice indicato nel **punto 390 della Certificazione Unica 2025.**
Nella Certificazione Unica è riportato:
- il **codice 1** se il datore di lavoro **ha riconosciuto** il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2025);

- il **codice 2** se il datore di lavoro **non ha riconosciuto** il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Colonna 2 (Trattamento erogato)
Riportare l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 391 della Certificazione Unica 2025**. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 392 della Certificazione Unica**.

Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)
Riportare l'importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '2' o '15'. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC o CV per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Colonna 4 (Esenzione Impatriati)
Riportare l'importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 o 17. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per gli **impatriati**, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice **BD o CQ o CR o CS o CT o CU o GA o GB.** Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Presenza di più Certificazioni

1) In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:
   – nella **colonna 1** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
   – nella **colonna 2** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
   – nella **colonna 3** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '2' o '15';
   – nella **colonna 4** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '4' o '6' o '8' o '9' o '13' o '14' o '16' o '17'.
2) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463).
   Nelle colonne 3 e 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.
3) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

Colonna 5 (Redditi di lavoro dipendente)
Riportare l'importo indicato nel punto 721 della Certificazione Unica 2025 ove è riportato il reddito di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo.

Colonna 6 (Bonus erogato)
Riportare l'importo indicato nel punto 723 della Certificazione Unica 2025 ove è riportato l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha erogato al dipendente.

Colonna 7 (Restituzione bonus per assenza dei requisiti)
Barrare la casella in caso di restituzione del bonus erogato dal sostituto d'imposta e non spettante per assenza dei requisiti.

Colonna 8 (Giorni bonus)
Riportare il numero di giorni di lavoro dipendente indicati nel punto 726 per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del Tuir.

Presenza di più Certificazioni

1) In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati** indicare:
   – nella **colonna 5 (Redditi di lavoro dipendente)** la somma degli importi indicati nel punto 721 di ciascuna Certificazione Unica;
   – nella **colonna 6 (Bonus erogato)** la somma degli importi indicati nel punto 723 di ciascuna Certificazione Unica. In nessun caso, invece, deve essere riportato l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 724 della Certificazione Unica.

   Nella **colonna 8 (Giorni Bonus)**, in presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati, riportare la somma dei giorni indicati nel punto 726 delle singole CU.

Se sono state indicate più indennità, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

2) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne 5, 6 e 8 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 721, 723 e 726).
3) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne 5, 6 e 8 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

Se non risulta compilato il punto 723 della CU 2025 e non si intende fruire del bonus, le colonne del rigo C14 inerenti il bonus tredicesima non vanno compilate.

SEZIONE VI - Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2024, per il quale è prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro. La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2025).

Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza nell'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11 del Tuir, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2024 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del Tuir.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 è presente il codice BO.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l'anno d'imposta 2024 essa è pari a 610,50 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2024, pubblicato in G.U. n. 184 del 7 agosto 2024).

Rigo C15

Nella **colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria)** riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2025 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche.
Nella **colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria)** riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2025 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.
Nella **colonna 3 (Fruita tassazione separata)** riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2025 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.
Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.

SEZIONE VII - Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione

Questa sezione va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate

Rigo C16 - Tassazione agevolata mance

Il rigo C16 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2024 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell'anno d'imposta 2023 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d'imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.
Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652 "Mance assoggettate ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2025 e il punto 653 "Imposta sostitutiva" o il punto 654 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2025 compilato). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;
b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2025 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2023 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del presente rigo di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 5 per cento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 26/E del 29 agosto 2023.

L'importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

L'indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l'importo indicato nel punto 651 della Certificazione Unica.
Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica.
Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica.
Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica.
Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):
Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.
È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato queste somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.
- **colonna 5**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
- **colonna 6**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:
- **colonna 5**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- **colonna 6**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell'anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella.

SEZIONE VIII - Erogazioni in natura

Rigo C17

La legge di Bilancio 2024, in deroga all'art. 51 del Tuir, stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, non concorre al reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di **euro 1.000** (o di **euro 2.000** per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico).
In relazione alle spese rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste, quali, ad esempio, la detrazione, per l'abitazione principale, per gli interessi passivi dei mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate rimaste a carico del lavoratore.
Il superamento dei limiti sopra indicati comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti.
Colonna 1 (Benefit base): indicare l'importo riportato nel punto 474 della CU 2025.
Colonna 2 (Con figli fiscalmente a carico): indicare l'importo riportato nel punto 475 della CU 2025.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 5/E del 7 marzo 2024

8. QUADRO D - Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)

Nel **quadro D** vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi.

Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.
I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna "3" il codice 10, tranne nel caso in cui nel corso del 2024 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso il comodatario non può utilizzare il modello 730.
Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2025

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7 (o D4 codice 11 per i residenti a Campione d'Italia)	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche
N2	D3 codice 4	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, erogati fino al 30 luglio 2024
N3	D3 codice 5	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30 luglio 2024
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Redditi di capitale

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 1003 a 1006), ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l'effettuazione di una ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.
Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente anche se l'effettiva distribuzione avviene successivamente al 31 dicembre 2022.
A seguito di tale modifica normativa, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formatisi dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.
Sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta anche gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, relativi a partecipazioni non qualificate i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. Per la definizione di mercato regolamentato si rinvia alla circolare n. 32 del 23 dicembre 2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'art. 32-*quater* del D.L. n. 124 del 2019 ha modificato la tassazione degli utili distribuiti alle società semplici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del Tuir, dalle società e dagli enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b, c) e d), del medesimo testo unico. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice

si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 89 o art. 59 del Tuir). Detti utili, per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del Tuir, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.

I righi D1 e D2 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2024 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:
- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:
- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, tranne quelli derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in imprese i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
I contribuenti, che presentano il Mod. 730, devono compilare il quadro se hanno percepito nel 2024 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero.

Rigo D1 - Utili ed altri proventi equiparati
Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.
In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:
- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:
'1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
'2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
'3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura **non qualificata** provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale **privilegiato**, i cui titoli **non sono negoziati in mercati regolamentati**. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello probatorio (proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47-*bis* del Tuir), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nel rigo M31 della sezione II A del quadro M;
'4' per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello probatorio (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);
'5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
'6' per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello probatorio (proposto ai sensi del

comma 3 del medesimo articolo), prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

'7' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-*bis* del Tuir, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

'8' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-*bis* del Tuir, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

'9' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

'10' per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello probatorio proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

'11' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-*bis* del Tuir, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4 o 7**, riportare il **40 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2024, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5 o 6 o 8**, riportare il **49,72 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2024, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 9 o 10 o 11** riportare il **58,14** per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2024 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il **100 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2024, desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Nella **colonna 4 (ritenute)** riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 41 della certificazione degli utili.

Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D2 - Altri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2024, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

'1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

'2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);

'3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;

'4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

'5' in caso di:
- altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
- ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
- altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- interessi di mora;
- interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

'6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

'7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del Tuir, se dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);

'8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2024 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo M2 della sezione I del quadro M, indicando il codice 4 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella **colonna 2 (redditi)** riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subìte.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna (Altri dati)** indicare il codice '5' che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo;

'2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo;

'3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "C" o "D" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo;

'4' per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, erogati fino al 30 luglio 2024. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "N2" nel punto 1 della "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo;

'5' per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30 luglio 2024. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "N3" nel punto 1 della "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare l'importo del reddito percepito nel 2024 al lordo della relativa riduzione forfetaria e della franchigia che saranno applicate da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna **1** è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Se nella colonna **1** è stato indicato il codice 5 spetta un'esenzione di 15.000 euro che sarà riconosciuta da chi presta l'assistenza fiscale. Questi compensi vanno indicati anche se di importo inferiore a **15.000 euro** e se nel corso del 2024 sono stati percepiti redditi derivanti da attività sportiva svolta nel settore professionistico e/o dilettantistico da indicare nei righi da C1 a C3.

Nella **colonna 3 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Redditi diversi – Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Dal 2021 l'attività di locazione breve si intende svolta nell'esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito non può essere dichiarato utilizzando il modello 730, ma va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche. In caso di locazione nel corso del 2024 di più di 4 appartamenti non può essere utilizzato il modello 730.

La disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.
Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
Il regime fiscale prevede la possibilità di optare per l'applicazione della cedolare secca anche per i percettori di redditi diversi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato.
Inoltre, se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21 per cento a titolo d'acconto se essi intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Il reddito derivante dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare le istruzioni al quadro B o, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017, la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 10/E del 10 maggio 2024.

Compilare la **colonna 2 (cedolare secca)** nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178), inserendo il codice "1" nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve, tassazione al 21 per cento, o il codice "2" nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve, tassazione al 26 per cento;
La casella può essere compilata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10.
L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.
Nella **colonna 3 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;

'2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;

'3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili ricevuti in comodato indicare il codice 10;

'4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

'5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);

'6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;

'7' per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ex Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine – UNIRE). Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 - Lavoro autonomo.
Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **10.000 euro**. Vanno sempre riportati se sono indicati redditi in questo rigo con il codice 11;

'8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

'9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi *on line*;

'10' per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata;

'11' per i redditi di cui al codice '7' che sono stati prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia;

'14' indicare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo (art. 67, comma 1 lett. b-bis del Tuir).

Nella **colonna 4 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2024.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

- per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 3 di questo rigo D4):
  - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  - se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2024 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7 o 11, riportare le somme percepite al lordo della quota esente.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, indicare l'importo riportato al punto 19 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 21 (*locatore non proprietario*).

Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2024. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – Locazioni brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto "*importo corrispettivo*" della Certificazione Unica (punti 19, 119, 219, 319 e 419) per i quali la relativa casella "*locatore non proprietario"* (punti 21, 121, 221, 321 e 421) risulta barrata.

Nella **colonna 5 (spese)** indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 10 e 14. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Se in colonna 3 è indicato il codice 14, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è indicato il codice 10 ed è stata compilata la colonna 2.

Nella **colonna 6 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7 o 11, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F.
Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, non bisogna indicare l'importo delle relative ritenute in quanto le stesse devono essere riportate nello specifico rigo F8 della Sezione VII del quadro F.
Nella **colonna 7 (codice CIN)** riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).
Nella **colonna (Altri dati)** indicare il codice '5' che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se in colonna 1 sono indicati i codici 1, 2 e 3.
Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "V1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d'affari;

'2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" o "M2" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo;

Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1" od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2024.
Nella **colonna 3 (spese)** riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subìte.

Le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che sono stati portati in detrazione in anni precedenti, che fino allo scorso anno andavano indicati nel soppresso rigo D7, da quest'anno vanno riportate nel rigo M3.

9. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2024 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro) e l'ulteriore detrazione per figli a carico (rigo 23 del modello 730-3), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione
Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.
In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico
Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli con disturbi specifici dell'apprendimento - DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 *"Familiari a carico"*). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero) o perché il figlio ha

meno di 21 anni. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse dei familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch'esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per persone con disabilità e spese per la frequenza di asili nido.
Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico con patologie esenti
Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, con patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici
I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Il quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I - (righi da E1 a E14):** spese per le quali spetta la **detrazione d'imposta del 19 per cento** (per esempio spese sanitarie) **o del 26 per cento o del 30 per cento** (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) **o del 35 per cento** (erogazioni liberali alle OV) **o del 90 per cento** (premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del sismabonus al 110 per cento ad un'impresa di assicurazione);
- **Sezione II - (righi da E21 a E36):** spese e oneri per i quali spetta la **deduzione** dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- **Sezione III A - (righi da E41 a E43):** spese per le quali spetta la **detrazione** d'imposta per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche**;
  Sezione III B - (righi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
  Sezione III C - (righi da E56 a E59): detrazione d'imposta del **50 per cento** per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, l'installazione delle infrastrutture di ricarica, l'acquisto di mobili per **l'arredo di immobili e IVA** per acquisto abitazione classe A o B e le detrazioni d'imposta al **110 per cento, al 90 per cento e al 70 per cento** per l'installazione delle infrastrutture di ricarica eseguite congiuntamente ad alcuni interventi superbonus;
- **Sezione IV - (righi da E61 a E62):** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- **Sezione V - (righi da E71 a E72):** dati per fruire delle **detrazioni d'imposta per canoni di locazione**;
- **Sezione VI - (righi da E81 a E83):** dati per fruire di **altre detrazioni d'imposta** (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento, del 26 per cento del 30 per cento, del 35 per cento o del 90 per cento (quest'ultima aliquota si applica ai premi relativi ad assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente alla cessione all'impresa assicurativa della detrazione Superbonus).

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei righi da E1 a E10.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
	Spese sanitarie	E1	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	da E8 a E10
	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	29	Spese veterinarie	"
	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati fino al 31 dicembre 2021	"	33	Spese per asili nido	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
14	Spese funebri	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	46	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	47	Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022	"
22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	"	99	Altre spese detraibili	"

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	da E8 a E10	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS, APS e ETS	da E8 a E10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV) e degli ETS	da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	da E8 a E10

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione d'imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva per la tassazione delle mance nel settore turistico-alberghiero e di ricezione.

SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da E8 a E10	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	da E8 a E10
13	Spese universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	E14
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"			

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 e come sopra determinata, è diminuito di un importo pari ad euro 260.
In particolare, tale riduzione riguarda gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento (ad esclusione delle spese sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della Certificazione Unica 2025.

Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300 euro. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.

Le spese sanitarie sostenute nel 2024 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell'importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l'intero importo, salvo poi indicare l'importo ricevuto nel rigo M3 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si percepirà il rimborso.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate
Se le spese sanitarie indicate nei **righi E1**, **E2** ed **E3** superano complessivamente i **15.493,71** euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie
Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.
Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.
Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.
L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.
Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.
Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.
Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.
Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.
Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico con patologie esenti: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico con patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.
La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del Mod. 730-3 o dal quadro RN del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025 di quest'ultimo.
L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.
La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:
- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".
L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:
- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di ciechi, sordi, persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone con pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in

seguito a un mutamento della disabilità che comporta per la persona la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2021, nel 2022 o nel 2023 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:
- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2021, 2022 o 2023);
- il numero della rata che si utilizza per il 2024 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".
L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai ciechi per l'acquisto del cane guida.
La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.
L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2021 e/o 2022 e/o 2023 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.
Nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.
Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.
In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il Mod. 730:
- per le spese sostenute nel 2023 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2024, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2021 e/o nel 2022 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2024.

Se, invece, nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche:
- per le spese sostenute nel 2023 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo RN47, colonna 55, del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2024 mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2021 e/o nel 2022 l'importo da indicare nella colonna 2 è pari all'importo indicato nel rigo RP6 del quadro RP del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2024 moltiplicato per quattro.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E10
In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2024 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.
Il rigo E7 e il codice 8 nei righi da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. **Nella colonna 1** indicare gli importi corrisposti nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021. L'importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere "**7**". Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 7. Nella **colonna 2** indicare gli importi pagati nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l'importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo. L'importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere "**48**". Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 48.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un **importo massimo di 4.000,00 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 120-*quater*, comma 8, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E10 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 48 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento, le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento, le spese contraddistinte dal codice 71, per le quali spetta la detrazione del 30 per cento, le spese contraddistinte dal codice 76, per le quali spetta la detrazione del 35 per cento, le spese contraddistinte dal codice 81, per le quali spetta la detrazione del 90 per cento.

Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento"; "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", "Spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento", "Spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento", Spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:
- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 19 per cento** sono i seguenti:

'8' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).
Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

'9' per gli **interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.**
La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.
In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.
L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 9;

'10' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale** per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021**.** La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione

per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 e fino al 31 dicembre 2021 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Gli importi corrisposti per mutui ipotecari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 vanno indicati con il codice '**46**'. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.
La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.
La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.
L'importo indicato con il codice '10' deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 10. L'importo indicato con il codice '46' deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere '46'. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 46.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale".

'11' per gli **interessi relativi a prestiti o mutui agrari** stipulati fino al 31 dicembre 2021**.** Gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 vanno indicati con il codice '**47'**. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.
La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
L'importo indicato con il codice '11' deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere '11'. L'importo indicato con il codice '47' deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere '47';

'12' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.
Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:
– le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola;
– le spese per le gite scolastiche e per l'assicurazione della scuola;
– le spese per il servizio di trasporto scolastico;
– i contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli organi d'istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza)."

Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

'13' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13;

'14' per le **spese funebri** sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.550,00 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14;

'15' per le **spese** sostenute **per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.
Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 *"Familiari a carico"*).
Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.
Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15;

'16' per **le spese per attività sportive praticate dai ragazzi.**
La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2024 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.
La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16.
Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:
- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento;

'17' per i **compensi**, comunque denominati, **pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17;

'18' per le **spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18;

'20' per le **erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari**, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '61' nei righi da E8 a E10.
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 20;

'21' per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.** L'importo da indicare non può essere superiore a **1.500,00 euro**.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 21;

'22' per i **contributi associativi alle società di mutuo soccorso**. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.300 euro**. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 22.

Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le **erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia**". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 24;

'25' per le **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico.** Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per la cultura (ex Ministero per i beni e le attività culturali), relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 25.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

Questa detrazione non è cumulabile con la fruizione del Credito di imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'art. 65-*bis*, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

'26' per le **erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche.** Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministero per la cultura (ex Ministro per i Beni e le Attività Culturali), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scien-

tifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per la cultura (ex Ministro per i Beni e le Attività Culturali). Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per la cultura (ex Ministero per i beni e le attività culturali) e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 26.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'27' per le **erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo.** Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 27.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'28' per le **erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale.** Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 28.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art-bonus", da indicare nel rigo G9.

'29' per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 550 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, nel rigo andranno indicati 550 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 421 euro.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29;

'30' per le **spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.** Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30;

'31' per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, delle università e degli ITS Academy, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 31;

'32' per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32;

'33' per le **spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido,** pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.
Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido;

'35' per le **erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.**
La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 35;

'36' per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.** La detrazione riguarda:
- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36;

'38' per **premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L'importo per i premi non deve complessivamente superare **750,00 euro** al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo **deve** comprendere anche i premi **relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni** indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36;

'39' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.** La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro,** al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39;

'40' per **le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40;

'43' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43;

'44' per **le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**. La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 44;

'45' per **le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun ragazzo.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45;

'99' per le **altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento**.
L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 26 per cento** sono i seguenti:

61' per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle** organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle **iniziative umanitarie, religiose o laiche**, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E10.
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 61.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, comma 1.1. del Tuir, delle agevolazioni previste per il cod. 71, il cod. 76, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.

'62' per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 30 per cento** è il seguente:

'71' **per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere '71'.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

A decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la detrazione è riconosciuta anche per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel medesimo Registro (RUNTS).

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, primo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 76, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 35 per cento** è il seguente:

'76' per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere '76'.

A decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la detrazione è riconosciuta anche per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel medesimo Registro (RUNTS).

Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta. È possibile fruire delle detrazioni a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell'attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 71, il rigo E36 e il rigo E26 cod. 7.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 90 per cento** è il seguente:

'81' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento. Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione III A, dedicata alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, per il bonus facciate, per il superbonus e bonus verde, e alle voci d'Appendice "Superbonus". L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere '81'.

Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall'imposta.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2020 indicare il numero 5.

Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2024. L'importo dei canoni di leasing non può superare:

- il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**;
- il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva **un'età uguale o superiore a 35 anni**.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2024 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

- il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**;
- il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva **un'età uguale o superiore a 35 anni**.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati ai punti 411 e seguenti della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E30.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali
Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano tra queste spese anche:
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione *ex* Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Academy (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge
Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.
L'importo massimo deducibile è di **1.549,37 euro**.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
- Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016, n. 130;
- Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità di deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro**, deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare e può essere documentata conservando le ricevute di versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce la carta. È necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del versamento.
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono risultare anche dall'attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati che devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la relativa causale. Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese devono ri-

tenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell' Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di versamento e di documentazione delle erogazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate e nella risoluzione 19 giugno 2017, n. 72.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità. Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.
Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli, compresi quelli adottivi
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne.

Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti.
Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;
Colonna 2: indicare l'importo pagato.
I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:

'6' per **i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**.
Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** (art. 10, comma 1, lettera e-*ter* del Tuir). Per tali contributi la deduzione spetta **anche** se la spesa è stata sostenuta **per le persone fiscalmente a carico** (v. paragrafo "Familiari a carico" del capitolo "Guida alla compilazione della dichiarazione") per la parte non dedotta da queste ultime.
Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '13' e anche quello riportato nel punto 441 della Certificazione Unica 2025, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di **3.615,20 euro**, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9
Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

"7' per **i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.**
Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.
Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito *www.esteri.it*.

Il contribuente che fruisce di tale deduzione non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lett. g) del Tuir, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E36.

'8' per **le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.**

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 9 ottobre 2023 (G.U. n. 209 del 17 novembre 2023).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge;

'9' per **le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.**

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali.

I soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire sia per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l'articolo 10, comma 1, lett. l- *quater*) del Tuir, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

'12' per **le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.**

Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

'13' per **i contributi versati** direttamente **dai lavoratori in quiescenza**, anche per i familiari non a carico**, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali** (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro.** Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '6';

'21' per **gli altri oneri deducibili.**

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2024 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri").

Righi da E27 a E30 - **Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali e ai sottoconti PEPP**: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi, e ai sottoconti di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).

Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2025.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e i contributi versati ai sottoconti italiani di PEPP, inclusi quelli esteri, sono deducibili dal reddito complessivo per un **importo complessivo non superiore a 5.164,57 euro.**
Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.
Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione o anche a sottoconti di PEPP, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di **5.164,57 euro,** le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali e le somme versati ai sottoconti PEPP; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali e ai sottoconti PEPP tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.
Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione, inclusi i fondi negoziali a essi riservati, e i contributi ai sottoconti PEPP.
In particolare:
- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
  – contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
  – somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro.** Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari o di apertura di sottoconti italiani di PEPP hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e di apertura dei sottoconti italiani di PEPP e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari e quelli versati ai sottoconti italiani di PEPP. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2025 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2025.

In particolare:
- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2025;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2025, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali e ai sottoconti italiani di PEPP, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2025 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2025.
In particolare:
- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2025;

- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2025.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Sono considerati a carico anche i figli di età non superiore a 24 anni che possiedono un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.
Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2025, indicare:
- nella **colonna 1,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2025;
- nella **colonna 2,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2025.

Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione
Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.
L'agevolazione riguarda:
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.
Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.
La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".
Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.
Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.
Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.
Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione
A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell'erogazione. Non è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

Colonna 1 (Somme restituite nell'anno): indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2024 al soggetto erogatore. Non vanno indicate le somme restituite al netto della ritenuta subita.
Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2023. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2024 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2024.

Rigo E36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli enti del terzo settore (ETS)

A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Dal 2022 la stessa agevolazione è prevista anche per le erogazioni in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico del terzo settore (RUNTS).

È possibile fruire della deduzione a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell'attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Colonna 1 (Importo): riportare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2024.

Colonna 2 (Residuo 2023): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 4 (8 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 38, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 3 (Residuo 2022): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 3 (7 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 4 (Residuo 2021): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 2 (6 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 43, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 5 (Residuo 2020): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 1 (5 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 47, del Mod. REDDITI PF 2024

Il contribuente che fruisce della deduzione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 2, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E26, cod. 7.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2024 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l'installazione avviene congiuntamente con l'effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del Superbonus;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- per la sistemazione del verde (bonus verde);
- per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);
- per l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;
- per l'installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini;

Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2024 che sono state indicate con i codici da 13 a 20 e 26, 27, 28 e 32 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici. Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe e fatte salve le spese per barriere architettoniche per cui era possibile fruire dello sconto o cedere la relativa detrazione fino al 31 dicembre 2023. A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) non è più possibile fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito anche per le spese sostenute per barriere architettoniche, fatte salve le specifiche deroghe (per maggiori dettagli si veda la voce d'appendice "Superbonus – Deroghe al divieto di cessione o sconto").

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2025

INTERVENTI	ARTICOLI DECRETO-LEGGE N. 34/2020	CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO	CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Righi da E41 a E43)
Interventi antisismici	Art. 119 - Comma 4 e 4-bis	13	5
		14	6 e 8
		15	7 e 9
Impianti solari fotovoltaici, bonus facciate e altri interventi	Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter	16	18 (quota spesa fino a 20 Kw)
			19 (quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)
	Art. 121	17	Righi da E41 ad E43 senza compilazione colonna 2
		18	15
	Art. 119 - Comma 5	19	16
	Art. 119 - Comma 6	20	17
Acquisto di unità immobiliari antisismiche	Art. 119 - Comma 4	26	10
		27	11
Abbattimento barriere architettoniche	Art. 119 - Commi 2 e 4	28	20
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche	Art.119-ter	32	21 e 22

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate).

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall'imposta lorda, da ripartire in 5 rate (10 rate dal 1° gennaio 2024), nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto. Per usufruire dell'agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Dal 30 dicembre 2023 il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Fino al 29 dicembre 2023, salvo che ricorrano le condizioni elencate più avanti, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Qualora le spese sostenute nel 2023, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l'applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2022 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.

Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, salvo che entro il 29 dicembre 2023:

– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

– per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente *more uxorio* del possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

Condizioni per fruire della detrazione
- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
  – causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 va indicato l'art. 16-*bis* del Tuir);
  – codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  – codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
  – dati catastali identificativi dell'immobile;
  – estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
  – altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Documenti da trasmettere
La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).
Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonusfiscali.enea.it/. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1°aprile 2022, giorno di messa on line del sito medesimo. Per gli interventi terminati nel 2023 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito di cui sopra. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023, il termine di 90 giorni decorre dal 1° febbraio 2023, giorno di messa on line del sito in questione. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2024, il termine di 90 giorni decorre dal 26 gennaio 2024, data di messa *on line* del menzionato sito. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida, denominata "Detrazioni ristrutturazioni", in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.
Il decreto-legge n. 39/2024, ha introdotto l'obbligo, per gli interventi agevolati con il Superbonus, di comunicare le spese sostenute nel 2024 e nel 2025.
La comunicazione deve contenere:
- i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore deldecreto-legge n. 39/2024);
- l'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- la percentuale delle detrazioni spettanti riferite alle spese di cui ai due punti precedenti.

La comunicazione deve essere trasmessa al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), nel caso di interventi antisismici e all' ENEA, nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico.
Per maggiori dettagli sulle modalità ed i termini di invio dei dati si veda il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024, pubblicato sul sito del Governo il 26 settembre 2024.

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.
Per gli acquisti effettuati fino al 2017, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso dell'agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al **50 per cento** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2024, per alcuni interventi (antisismici e di recupero e restauro delle facciate) è possibile fruire di una maggiore detrazione.
La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024.
Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.
In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.
Conserva il diritto alla detrazione anche **il familiare convivente** del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.
In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31 dicembre 2016
Per le spese sostenute dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i, del Tuir), le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero, dal 1° gennaio 2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio
Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i, del Tuir) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02/02/2021, prot. n. 1156).

Dal 30 dicembre 2023 per i lavori oggetto della disciplina del Superbonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, i beneficiari sono tenuti a stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto delle suddette agevolazioni, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno stabilite le modalità di attuazione del menzionato obbligo.

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:
- **50 per cento**;
- **70 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **80 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita fino al 31 dicembre 2023 in **5 rate di pari importo** e dal 1° gennaio 2024 in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni dall'imposta che verranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:
- **75 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita fino al 31 dicembre 2023 in **5 rate di pari importo** e dal 1° gennaio 2024 in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dai condomini, trova applicazione la disciplina del Superbonus (descritta nei paragrafi successivi a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti), non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02/02/2021, prot. n. 1156).

Qualora gli interventi siano realizzati **nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **75 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita fino al 31 dicembre 2023 in **5 rate di pari importo** e dal 1° gennaio 2024 in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero, dal 1° gennaio 2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio e le spese sono state sostenute dal 1° luglio 2020.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al **110 per cento**.

Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-*bis* a 1-*sexies* dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 - codici da 5 a 9 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43).
L'aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-*septies* dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 - codici 10 e 11 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43).
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi antisismici (commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013) nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.
I limiti di spesa ammessi al Superbonus sono i medesimi di quelli indicati per interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale se le spese sono state sostenute fino al 31/12/2021; per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la detrazione viene ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Dal 1° gennaio 2024, la detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo**.
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e **contestualmente viene stipulata una polizza** che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista **nella misura del 19 per cento è elevata al 90 per cento**.
Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta. In sostanza, l'impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al Sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.
Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è inoltre necessario ai fini del Superbonus, acquisire l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Dal 1° gennaio 2021, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi fiscali sisma bonus e quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per altre informazioni sull'agevolazione, vedere in appendice le voci "Superbonus" e la tabella 13.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.
Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.
È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall'anno d'imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.
Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte
Per gli anni dal 2018 al 2024 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al **36 per cento** delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Bonus facciate
Per le spese documentate, sostenute negli anni **2020 e 2021** relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **90 per cento** dell'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Per le spese **sostenute nel 2022,** la detrazione compete nella misura **del 60 per cento.**
Resta fermo il potere dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.
Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione degli impianti fotovoltaici si applica la percentuale di detrazione Superbonus nei seguenti casi:
- per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero, dal 1° gennaio 2021, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

L'applicazione della percentuale maggiore è subordinata alla:
- installazione degli impianti eseguita **congiuntamente** ad uno degli interventi "**trainanti**" di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus (interventi indicati con i codici da 5 a 11 nella presente sezione del quadro E);
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Per altre informazioni sull'agevolazione, vedere in appendice le voci "Superbonus" e la tabella 13.

Maggiorazione limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2024, sono aumentate del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), nonché, a partire dal 1° gennaio 2021, dai fabbricati situati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Per altre informazioni sull'agevolazione, vedere in appendice le voci "Superbonus" e la tabella 13.

Righi da E41 a E43: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.
Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".
Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2015 al 2024) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito.
Colonna 2 (Tipologia): compilare questa colonna solo nei seguenti casi: spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche dal 2015 al 2024 e spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2024 e dal 2020 spese per bonus facciate, per installazione di impianti fotovoltaici e altri interventi riguardanti il Superbonus.
Indicare uno dei seguenti codici:

'4' spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);

'5' spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7;

'6' spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 70%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7;

'7' spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'80%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7;

'8' spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7;

'9' spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7;

'10' spese sostenute dal 2020 al 2024 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7. In tal caso, sussistendo le condizioni di cui all'art. 119, comma 4, terzo periodo, D.L. n. 34 del 2020, l'atto di compravendita poteva essere concluso entro il 31 dicembre 2022;

'11' spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7. In tal caso, sussistendo le condizioni di cui all'art. 119, comma 4, terzo periodo, D.L. n. 34 del 2020, l'atto di compravendita poteva essere concluso entro il 31 dicembre 2022;

'12' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024 per le spese di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

'13' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024 per spese di "**sistemazione a verde**" sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali;

'**15**' spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna** degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (detrazione del **90%**), per le spese sostenute nel **2022**, la detrazione compete nella misura del **60%**;

'**16**' spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto alla percentuale di detrazione del Superbonus (codici da 5 a 11);

'**17**' spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;

'**18**' quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

'**19**' quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

'20' spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, per interventi Sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

'21' spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti**.** La detrazione spetta nella misura del **75 %** delle spese sostenute nel limite di euro **50.000** per gli interventi effettuati su **edifici unifamiliari** o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;

'22' spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti**.** La detrazione spetta nella misura del **75 %** delle spese sostenute nel limite di euro **40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, **per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure** euro **30.000**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli **edifici composti da più di 8 unità immobiliari.**

Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

- *Lavori su parti comuni condominiali*
  Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K o AC della propria dichiarazione dei redditi.
  Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
  In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
- *Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir*
  Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.
- *Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati*
  Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

'1' nel caso in cui le **spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni**. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

'4' nel caso di spese sostenute per **l'acquisto o assegnazione di immobili** che fanno parte di edifici **ristrutturati**. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione): indicare il codice:

'4' se il contribuente nell'anno 2024 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti.

Colonna 6 (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 9 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50 per cento.

Colonna 7 (Percentuale): la casella va compilata se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 9, 16, 17, 18 e 20 e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione del Superbonus, in particolare indicare:

'**1**' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 110 per cento;

'**2**' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 70 per cento; se in colonna 1 (anno) è stato indicato 2023 sarà applicata la percentuale di detrazione del 90 per cento.

Se in colonna 2 sono indicati i codici 10 e 11, se le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici 10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice '1'.

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2024. Per le spese sostenute nel 2024 va indicato il numero '1'.

Su opzione del contribuente, per le spese relative al Superbonus, sostenute nel **2022**, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023. L'opzione si intende esercitata con l'indicazione del numero '2' in questa colonna e dell'anno '2022' nella colonna '1'.

Colonna 8A (Opzione 2023)

Barrare la casella in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tale facoltà può essere esercitata – su opzione irrevocabile del contribuente – tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto di immobili ricostruiti (codice '10' o codice '11' in colonna 2), l'importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2024 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2024 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.
Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2023: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2024, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.
L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2022: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2023, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2024, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, **l'importo da indicare** in **colonna 9 è di 56.000,00 euro,** dato dalla seguente operazione:
96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2022 e 2023).

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.
La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2024. Per le spese sostenute dal 2015 al 2023 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.
Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.
Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile
Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto "condominio minimo" per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il Mod. REDDITI 2025) della propria dichiarazione dei redditi.
Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".
Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).
Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio.
Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).
Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.
Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:
'1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);
'3A' e **'3B'** codici di serie in uso in passato presso gli uffici;
"3X" registrazione telematica del comodato/preliminare tramite l'applicazione RAP (Registrazione di Atto Privato).
Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.
Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.
Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Domanda di accatastamento
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
Colonna 8 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 9 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%, del 70%, del 90% e del 110%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, del 70 per cento, del 90 per cento e del 110 per cento, in particolare:
- le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
- l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica
Indicare le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e quelle per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Indicare:
- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3** la spesa sostenuta;
- nella **colonna 4,** se in colonna 2 è indicato l'anno 2023 e in colonna 1 è stato indicato il codice '3', '4' o '5', indicare il codice '1' se si applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, indicare il codice '2', se si applica la percentuale di detrazione del 90 per cento. Se in colonna 2 è indicato l'anno 2024 e in colonna 1 è stato indicato il codice '3' '4' o '5', indicare il codice '1' se si applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, indicare il codice '3', se si applica la percentuale di detrazione del 70 per cento;
- nella **colonna 5,** se in colonna 2 è indicato l'anno 2022 e in colonna 1 è stato indicato il codice '3' o il codice '4' o il codice '5', indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2024.

Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel **2022**, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023. L'opzione si intende esercitata con l'indicazione del numero '2' in questa colonna e dell'anno '2022' nella colonna '2'.
- **colonna 5A,** barrare la casella in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e indicate con i codici '3', '4' o '5'.

Tale facoltà può essere esercitata – su opzione irrevocabile del contribuente –- tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.
Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.
I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:
'1' per il **riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva")**. Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per conto dell'assicurato

stesso. La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo. Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2024 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 582 e/o 602 della Certificazione Unica 2025.
Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21);

'2' per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del Superbonus sono i seguenti:

'3' per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus**. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 **congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV. In tal caso la detrazione è ripartita in **5 quote annuali**. Questo codice va utilizzato anche per le spese sostenute nel 2024 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti negli anni successivi. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 la detrazione va ripartita in **4 quote annuali**. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione va ripartita in **10 quote annuali**. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e le voci d'appendice "Superbonus";

'4' per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus**. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal **1° gennaio 2021 congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. In tal caso la detrazione è ripartita in **5 quote annuali** e il limite di spesa è pari a 2.000 euro. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e le voci d'appendice "Superbonus". Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 la detrazione va ripartita in **4 quote annuali**. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione va ripartita in **10 quote annuali**;

'5' per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus**. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 **congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini. In tal caso la detrazione è ripartita in **5 quote annuali** e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e le voci d'appendice "Superbonus". Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 la detrazione va ripartita in **4 quote annuali**. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione va ripartita in **10 quote annuali**.

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Per le spese sostenute dal 2022 si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.
Qualora l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.
La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.
È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012.
A partire dall'anno d'imposta 2017 e fino al 31 dicembre 2020, la detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000** euro per le spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell'anno precedente. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione ovvero iniziati nell'anno precedente e proseguiti nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nell'anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione.
Ad esempio, la detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000** euro per le spese di arredo sostenute nel 2020 se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 ovvero iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a **16.000** euro.
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a **10.000** euro.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a **8.000** euro.
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a **5.000** euro.
La detrazione è ripartita in **10 rate** di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.
Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 11/E del 21 maggio 2014, n. 12/E dell'8 aprile 2016 e n. 28/E del 25 luglio 2022.

Documenti da trasmettere

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).
Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonusfiscali.enea.it/. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1°aprile 2022, giorno di messa on line del sito medesimo. Per gli interventi terminati nel 2023 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito di cui sopra. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023, il termine di 90 giorni decorre dal 1° febbraio 2023, giorno di messa on line del sito in questione. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2024, il termine di 90 giorni decorre dal 26 gennaio 2024, data di messa *on line* del menzionato sito. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
Sul sito internet *www.acs.enea.it* è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

Il Decreto-legge n. 39/2024, ha introdotto l'obbligo, per gli interventi agevolati con il Superbonus, di comunicare le spese sostenute nel 2024 e nel 2025.
La comunicazione deve contenere:
- i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Decreto.legge. n. 39/2024);
- l'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- la percentuale delle detrazioni spettanti riferite alle spese di cui ai due punti precedenti.

La comunicazione deve essere trasmessa al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), nel caso di interventi antisismici e all' ENEA, nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico.
Per maggiori dettagli sulle modalità ed i termini di invio dei dati si veda il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024, pubblicato sul sito del Governo il 26 settembre 2024.
Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata.
Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024, 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023, 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.
Ad esempio, se nel 2015 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '10' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".
In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)
Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel **2016** per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. **La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici**.

La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell'agevolazione era necessario:
- essere una coppia coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione doveva essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- almeno uno dei due componenti la coppia doveva -avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi ha effettuato l'acquisto non aveva superato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L'acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano verificati nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia stata destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2017 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata doveva sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 7/E del 31 marzo 2017.
Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016.
Colonna 2 (Spesa sostenuta nel 2016): indicare la spesa sostenuta nel 2016 per l'arredo dell'immobile entro il limite di 16.000 euro.

Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)
Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.
Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1, e alla circolare n. 7/E del 31 marzo 2017.
La detrazione spetta anche per gli acquisiti di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, effettuati nel 2023.
Colonna 1 (Numero rata): indicare il numero di rata che per gli acquisti effettuati nel 2016 sarà pari a 9 e per quelli effettuati nel 2017 sarà pari a 8. Per gli acquisti effettuati nel 2023 il numero di rata sarà pari a 2.
Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2024 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2024 che sono state indicate con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici. Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe. A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) è stata definitivamente abolita la possibilità di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito fatte salve le specifiche deroghe (per maggiori dettagli si veda la voce d'appendice 'Superbonus - Deroghe al divieto di cessione o sconto").

Per le spese sostenute dal 2015 al 2024 la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.
Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal 2015 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto la spesa.
Per le **spese Superbonus** sostenute fino al 2021 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali. Dal 2022 e fino al 31 dicembre 2023 la detrazione è ripartita in 4 rate annuali. A partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Per le spese sostenute nel 2022 è possibile optare per la rateizzazione in dieci rate annuali purché le spese non siano state indicate nel modello 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023. Per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024 senza applicazione di sanzioni o interessi.

In appendice sono disponibili delle tabelle contenenti l'elenco delle spese per cui spetta la detrazione suddivise in base alle varie percentuali di detrazione:
- **Tabella 14: Interventi Superbonus (110% - 70% - 90%) - Risparmio energetico;**
- **Tabella 15: Interventi per i quali spetta la detrazione del 65 per cento;**
- **Tabella 16: Interventi per i quali spetta la detrazione del 70 e del 75 per cento;**
- **Tabella 17: Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici per i quali spetta la detrazione dell'80 e dell'85 per cento;**
- **Tabella 18: Interventi per i quali spetta la detrazione del 50 per cento.**

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.
Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.
In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.
Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.
L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.
Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.
In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.
Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.
Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione
Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:
- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori anche nei seguenti casi: caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali. Inoltre, l'asseverazione può essere:
  – sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
  – esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009. Dal 6 giugno 2013 l'attestato di certificazione energetica (ACE) è stato soppresso ed è stato introdotto, in sua sostituzione, l'attestato di prestazione energetica (APE), che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente.
  Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di prestazione energetica.
  Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
  L'attestato di prestazione energetica non è richiesto:
  – per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  – per l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili se le detrazioni sono richieste ai sensi del comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  – per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali;
- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. Per gli interventi terminati nell'anno 2018 e successivi deve essere compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in precedenza. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la sezione "dati da APE" della scheda descrittiva.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione/prestazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica o di prestazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile 2022, giorno di messa *on line* del sito https://bonusfiscali.enea.it. Per gli interventi

terminati nel 2023 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonusfiscali.enea.it. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1°gennaio e il 31 gennaio 2023, il termine di 90 giorni decorre dal 1° febbraio 2023, giorno di messa on line del sito https://bonusfiscali.enea.it. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2024, il termine di 90 giorni decorre dal 26 gennaio 2024, data di messa *on line* del menzionato sito.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".
Il Decreto-legge n. 39/2024, ha introdotto l'obbligo, **per gli interventi Superbonus** finalizzati al risparmio energetico ed antisismici, di comunicare le spese sostenute nel 2024 e nel 2025.
La comunicazione deve essere trasmessa al **Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS)**, nel caso di interventi antisismici e all' **ENEA**, nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico.
la comunicazione deve contenere:
- i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Decreto.legge. n. 39/2024);
- l'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- la percentuale delle detrazioni spettanti riferite alle spese di cui ai due punti precedenti.

Per maggiori dettagli sulle modalità ed i termini di invio dei dati si veda il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024, pubblicato il 26 settembre 2024 sul sito del Governo.

Documenti da conservare
Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 7/E del 4 aprile 2017, n. 7/E del 27 aprile 2018 e n. 13/E del 31 maggio 2019.

Bonus facciate influente dal punto di vista termico
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
- i "requisiti minimi" previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto "*requisiti minimi*") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (tabella 2 dell'allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015. La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2022, nella misura del 60%, si ricorda che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 la detrazione spettava nella misura del 90%.

Superbonus
È riconosciuta una detrazione sull'ammontare delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 nella misura del **110 per cento (o del 90 per cento o del 70 per cento** a seconda dell'anno di sostenimento della spesa) per i seguenti interventi di efficienza energetica:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto

unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed **è riconosciuta anche** per **le spese** relative allo **smaltimento e alla bonifica** dell'impianto sostituito. Nel caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro **30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione Superbonus è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico (indicati con i codici tra 2 e 7 e tra 12 e 14 e 16 della presente sezione), nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all'applicazione della detrazione Superbonus (interventi indicati con i codici 30, 31, 32 e 33 nella presente sezione).

Con riferimento alla condizione richiesta che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli altri interventi di riqualificazione energetica ("trainati") siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Super bonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 la detrazione è ripartita **in 5 rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale. A partire dall'anno d'imposta 2022 sino al 31 dicembre 2023 la detrazione è ripartita **in 4 rate annuali** di pari importo. Dal 1° gennaio 2024 la detrazione è ripartita **in 10 rate annuali** di pari importo.

Per altre informazioni sull'agevolazione Superbonus, vedere in appendice le voci "Superbonus".

Maggiorazione limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2024, sono aumentate del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), nonché, a partire dal 1° gennaio 2021, dai fabbricati situati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Dal 1° gennaio 2023 la detrazione Superbonus spetta nella percentuale del **90 per cento** per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023** dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. La detrazione si applica anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e di ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (T.U. edilizia). La detrazione spetta ai medesimi soggetti nella misura del **70 per cento** per le spese sostenute **nell'anno 2024** e **del 65 per cento** per quelle sostenute **nell'anno 2025.**

Si applica nella misura del **90 per cento** anche alle spese sostenute entro il **31 dicembre 2023** relative agli interventi avviati dal **1° gennaio 2023**, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (per la determinazione del reddito di riferimento v. la voce d'appendice "Superbonus – reddito di riferimento")

La detrazione del **110 per cento** continua ad applicarsi fino al **31 dicembre 2023** nei seguenti casi:

- interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
- interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 18 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore di condominio, ovvero dal condomino che ha presieduto l'assemblea, nel caso dei c.d. mini condomìni nei quali non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto;
- interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore di condominio, ovvero dal condomino che ha presieduto l'assemblea, nel caso dei c.d. mini condomìni nei quali non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto;
- interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

La mancata presentazione della CILA nei termini sopra indicati preclude di poter fruire della detrazione secondo le disposizioni previgenti con percentuale del 110 per cento sino al 31 dicembre 2023. Le ipotesi di deroga sopra elencate sono tassative ed escludono pertanto casi non riconducibili a quelli elencati.

Il Superbonus continua ad applicarsi nella misura del **110 per cento** per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023** per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa arti e professioni, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, a condizione che alla data del **30 settembre 2022** siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Si continua ad applicare la percentuale di detrazione del **110 per cento** delle spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per altre informazioni sull'agevolazione, vedere in appendice le voci "Superbonus".

Righi da E61 a E62
Per indicare più di due codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle presenti in Appendice.

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato:

'1' **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.** Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;

'2' **Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.** Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dall'anno d'imposta 2018 gli interventi relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12;

'3' **Installazione di pannelli solari.** Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;

'4' **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dall'anno d'imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Dall'anno d'imposta 2018 non è più possibile fruire dell'agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;

'5' **Acquisto e posa in opera di schermature solari.** Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;

'6' **Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.** Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;

'7' **Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.** Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020, ha previsto che per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'importo della detrazione per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto non può essere superiore a 15.000 euro. Tali spese vanno indicate con il codice 16;

'8' Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

'9' Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;

'10' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);

'11' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore(la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);

'12' Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

'13' Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;

'14' Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento;

'**15**' **Bonus facciate.** Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

'**16**' **Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa.** Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche di cui al codice '7' a cui si applica il limite di spesa di 23.077 e di detrazione di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020;

'30' Interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

'**31**' **Interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.** Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio;

'32' Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti **con impianti centralizzati** per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza **almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, **anche abbinati** all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, **esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure** europee di **infrazione** n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Con questo codice vanno indicate anche le spese sostenute per l'installazione di sonde geotermiche utilizzati per impianti geotermici;

'33' Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono gli interventi sugli edifici **unifamiliari** o sulle **unità immobiliari** situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per **la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie

a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Con questo codice vanno indicate anche le spese sostenute per l'installazione di sonde geotermiche utilizzati per impianti geotermici.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

'1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2023 e ancora in corso nel 2024;

'2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2024 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2024;

'3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione).

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2015 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.

Colonna 6 (Percentuale): la casella va compilata, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi c.d. trainati individuati dai codici: da '2' a '6', e '7'(per gli interventi con data d'inizio di lavori antecedente al 6 ottobre 2020) e da '12' a '14' e '16' e sempreché tali interventi siano stati eseguiti **congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti, individuati dai codici '30', '31', '32' e '33', in particolare indicare:

'**1**' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 110 per cento;

'**2**' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 70 per cento; se in colonna 1 (anno) è stato indicato 2023 sarà applicata la percentuale di detrazione del 90 per cento.

Se l'anno in cui sono state sostenute le spese è il **2023** o il **2024** la casella 'percentuale' va compilata anche per gli interventi trainanti individuati dai codici '30', '31', '32' e '33'.

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2024.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2022, 2 per le spese del 2023 e 1 per le spese del 2024;

Per le spese sostenute nel periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022**, è possibile, su opzione del contribuente e a condizione che la spesa relativa al **periodo d'imposta 2022** non sia già stata indicata nella dichiarazione 2023, ripartire la spesa in 10 quote annuali di pari importo. In tal caso indicare '2' in questa colonna e '2022' nella colonna '2' relativa all'anno.

Colonna 7A (Opzione 2023): Barrare la casella in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tale facoltà può essere esercitata – su opzione irrevocabile del contribuente – tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare delle spese sostenute che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7" e "15", dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle presenti in Appendice. Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:

- sull'involucro degli edifici esistenti **(codice "2")** e di installazione degli infissi **(codice 12)** l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **(codice "4")** e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A **(codice 13)** l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

Colonna 9 (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 1 sono indicati i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50 per cento.

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). Dal 2022 ai giovani fino ai 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione per i primi 4 anni di locazione di immobili o parti di essi da adibire a residenza. Le detrazioni saranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi indicati nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione", riportata dopo l'Appendice.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

In relazione alle spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 97, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

'1' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).

'2' **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre verificare la necessità dell'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate.
In virtù della modifica introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 73 del 2022, l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell'immobile locato (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione atteso che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il limite stabilito dall'accordo territoriale indicato nell'attestazione stessa (confronta Circolare n. 15/E del 19 giugno 2023);

'4' **Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione destinata a propria residenza.** Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l'unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2024, per il 2024 la detrazione non spetta. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2024 la detrazione può essere fruita fino al 2027. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.
Colonna 4 (canone): indicare l'ammontare del canone di locazione. La colonna va compilata se in colonna 1 è indicato il codice '4'.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2022, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di **1.000 euro**. La detrazione spetta esclusivamente al cieco (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Dall'anno d'imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;

- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

10. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:
- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2024, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. eccedenze relative al versamento di imposte sostitutive);
- le ritenute del 21 per cento, applicate sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di locazione breve conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line,* se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2024

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2024, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.

***Dichiarazione congiunta:* i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.**
Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2025 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2024)
Se nell'anno 2024 è stato presentato il modello 730/2024, riportare l'importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazione Unica 2025 (acconto trattenuto con il modello 730/2024).
Se nell'anno 2024 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello REDDITI PF 2024, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2024.

Casi particolari
- Se nell'anno 2024 è stato presentato un modello 730/2024 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730-3/2024 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2024.
  Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024, il versamento effettuato con il Mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2024)
Se nell'anno 2024 è stato presentato il modello 730/2024 riportare l'importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2025 (acconto trattenuto con il modello 730/2024).
Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2024 è stato presentato un modello 730/2024 senza sostituto o è stato presentato un modello REDDITI PF 2024, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2024 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2024)
Se nell'anno 2024 è stato presentato il modello 730/2024 riportare l'importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2025 (acconto trattenuto con il modello 730/2024).
Se nell'anno 2024 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello REDDITI PF 2024, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2024.

Casi particolari
- Se nell'anno 2024 è stato presentato un modello 730/2024 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2024 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2024.
  Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024, l'eventuale versamento effettuato con il Mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.
  Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2024)
Se nell'anno 2024 è stato presentato il modello 730/2024 riportare l'importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica 2025 (acconto trattenuto con il modello 730/2024).
Se nell'anno 2024 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello REDDITI PF 2023, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2024.

Casi particolari
- Se nell'anno 2024 è stato presentato un modello 730/2024 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2024 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2024.
  Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024, l'eventuale versamento effettuato con il Mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2024)
Se nell'anno 2024 è stato presentato il modello 730/2024 riportare l'importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2025 (acconto trattenuto con il modello 730/2024).
Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2024 è stato presentato un modello 730/2024 senza sostituto o è stato presentato un modello REDDITI PF 2024, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2024.
Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.
Colonna 1: indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:
- il codice 1 per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail;
- il codice 2 per quelle relative ai contributi erogati dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ex Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex UNIRE) agli allevatori come incentivi all'allevamento e altro.

Colonne 2, 3 e 4: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2025.
Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più righi F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute.
Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche, per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 o 11 nella colonna 3 del rigo D4 o il codice 4 o 5 nella colonna 1 del rigo D3.
Colonna 6: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche, per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 o 11 nella colonna 3 del rigo D4 o il codice 4 o 5 nella colonna 1 del rigo D3.
Colonna 7: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 498 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 per il codice 3.
Colonna 8: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 499 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione
Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 5 del rigo RX1 del Mod. REDDITI PF 2024 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2025 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2023.
In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI PF 2024 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2024 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2024.
Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.
Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. REDDITI PF 2024), riportato nella colonna 5 del rigo RX20 del Mod. REDDITI PF 2024.
Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.
Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. REDDITI PF 2024 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2025 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2024 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2024.
Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.
Colonna 7: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2023. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".
Colonna 8: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicata nella colonna 5 del rigo RX2 del Mod. REDDITI PF 2024 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2025 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il Mod. 730/2024 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 8 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2024.
Inoltre, nella colonna 9 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Colonna 9: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.
Colonna 10: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2023. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".
Colonna 11: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicata nella colonna 5 del rigo RX3 del Mod. REDDITI PF 2024 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2025 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto).
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2024 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 11 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2024.
Inoltre, nella colonna 12 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Colonna 12: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.
Colonna 13: riportare le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.
Colonna 14: riportare l'importo delle eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo
Il rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2024, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2024 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2019 utilizzando il modello REDDITI Persone fisiche 2020. L'eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel modello 730/2025 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2025.
Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.

L'eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2024 per l'anno d'imposta 2023 va indicata nel rigo F3.

Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 va indicato solo l'importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

Colonna 1: indicare l'anno d'imposta (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) per cui nel corso del 2024 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Colonna 2: riportare l'eventuale **eccedenza a credito Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 3: riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 4: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di cedolare secca** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 5: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".
Colonna 6: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale regionale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 7: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".
Colonna 8: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 9: riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sulla produttività** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.
Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2025 (punto 331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge) e 500 per i redditi da lavori socialmente utili.
Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2025 e 501 per i redditi da lavori socialmente utili.
Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 33, 34 e 132 della Certificazione Unica 2025 (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso del coniuge).
Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante ai punti 577 e 597 della Certificazione Unica 2025.
Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2025 (punto 333 per il coniuge).
Colonna 7: riportare l'imposta sostitutiva per R.I.T.A sospesa, indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2025 e rateazione del saldo 2024

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2025. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre, se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2024 deve compilare la colonna 7.
Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2025.
Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).
Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2025.
Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).
Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2025.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).
Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 6 (massimo 5 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:
- per il 2024: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2025: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Per effetto delle modifiche recate dal decreto legislativo n. 1 del 2024, il pagamento rateale delle suddette somme di saldo e acconto deve concludersi entro il 16 del mese di dicembre. Di conseguenza, il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio dovrà adeguare il numero di rate eseguibili affinché sia rispettato il suddetto termine, con l'effetto che l'ultima trattenuta potrà essere effettuata insieme alle ritenute operate nel mese di novembre, da versare entro il 16 dicembre, e provvederà a calcolare gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.
Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. Redditi Persone fisiche 2025).
Colonna 8: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'imposta cripto-attività per il 2025.
Colonna 9: indicare la minore somma che si intende versare con il modello F24 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'imposta cripto-attività per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 8).
Colonna 10: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'IVIE per il 2025.
Colonna 11: indicare la minore somma che si intende versare con il modello F24 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'IVIE per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 10).
Colonna 12: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'IVAFE per il 2025.
Colonna 13: indicare la minore somma che si intende versare con il modello F24 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'IVAFE per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 12).
Colonna 14: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni per il 2025.
Colonna 15: indicare la minore somma che si intende versare con il modello F24 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 14).

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei **comuni che hanno stabilito**, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2024 e per l'acconto relativo al 2025, **una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione** (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.
Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscalità locale, addizionale comunale all'IRPEF").
Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2024. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.
Indicare nella **colonna 3** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2025. Nella **colonna 4** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Locazioni brevi

Rigo F8: indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 al punto 20 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro B e D per il quale nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2024". Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 20, 120, 220, 320 e 420 per i quali nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2024") indicare la somma delle ritenute.
Se nella CU 2025 nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno 2023, riportare le ritenute indicate nel punto 20, salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023.
Se nella CU 2025 nella casella del punto 4 è indicato l'anno 2025, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2025.
Se in possesso di una CU 2024 in cui nella casella del punto 4 è indicato l'anno 2024, indicare le ritenute indicate al punto 20 e relative ai redditi indicati nel quadro B.

SEZIONE VIII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2025 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Rigo F9 - Crediti rimborsati
Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2025 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3/2025. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma

congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3/2025.
Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2025 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3/2025. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3/2025.
Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2025 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2025. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3/2025.
Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2025 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3/2025. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3/2025.

Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)
Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3/2025 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.
Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 5: indicare uno dei seguenti codici corrispondenti ai crediti derivanti da imposta sostitutiva:
'1' credito di imposta sostitutiva cripto-attività;
'2' credito di imposta sostitutiva IVIE;
'3' credito di imposta sostitutiva IVAFE;
'4' credito di imposta sostitutiva redditi capitale fonte estera;
'5' credito di imposta sostitutiva mance settore turistico alberghiero;
'8' credito di imposta sostitutiva su bonus e stock option;
'9' credito di imposta sostitutiva da attività di noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto;
'10' credito di imposta sostitutiva redditi da beni sequestrati;
'11' credito di imposta sostitutiva sulle lezioni private;
'13' credito di imposta sostitutiva da plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva.
Colonna 6: indicare l'ammontare del credito di imposta sostitutiva che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte, corrispondente al codice indicato in colonna 5:
'1' credito di imposta sostitutiva cripto-attività riportato nella colonna 7 del rigo 301 (o nella colonna 7 del rigo 351 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
'2' credito di imposta sostitutiva IVIE riportato nella colonna 7 del rigo 304 (o nella colonna 7 del rigo 354 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
'3' credito di imposta sostitutiva IVAFE riportato nella colonna 7 del rigo 307 (o nella colonna 7 del rigo 357 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
'4' credito di imposta sostitutiva redditi capitale fonte estera riportato nella colonna 7 del rigo 310 (o nella colonna 7 del rigo 360 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
'5' credito di imposta sostitutiva mance settore turistico alberghiero riportato nella colonna 7 del rigo 311 (o nella colonna 7 del rigo 361 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
'8' credito di imposta sostitutiva su bonus e stock option riportato nella colonna 7 del rigo 314 (o nella colonna 7 del rigo 364 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
'9' credito di imposta sostitutiva da attività di noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto riportato nella colonna 7 del rigo 315 (o nella colonna 7 del rigo 365 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
'10' credito di imposta sostitutiva redditi da beni sequestrati riportato nella colonna 7 del rigo 316 (o nella colonna 7 del rigo 366 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
'11' credito di imposta sostitutiva sulle lezioni private riportato nella colonna 7 del rigo 317 (o nella colonna 7 del rigo 367 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
'13' credito di imposta sostitutiva da plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva riportato nella colonna 7 del rigo 321 (o nella colonna 7 del rigo 371 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario.

SEZIONE IX - Altri Dati

Rigo F11 - (Detrazioni incapienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2024 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.
Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 371 della Certificazione Unica 2025 (*"Credito riconosciuto per canoni di locazione"*).

Rigo F14 - Eccedenza versamento imposte sostitutive
Nella **colonna 1 (codice imposta)**: indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alle eccedenze di versamento da imposta sostitutiva:
'1' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva su cripto-attività;
'2' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva IVIE;
'3' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva IVAFE;
'4' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva redditi capitale fonte estera;
'5' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva da mance settore turistico alberghiero;
'6' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva su proventi delle obbligazioni non assoggettabili a imposta sostitutiva
'7' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva da proventi derivanti da depositi in garanzia;
'8' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva su bonus e stock option;
'9' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva da attività di noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto;
'10' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva redditi da beni sequestrati;
'11' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva sulle lezioni private;
'12' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva pensionati esteri;
'13' eccedenza di imposta sostitutiva da plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva;
'14' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva da plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva cripto-attività;
'15' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere.
Nella **colonna 2 (importo)**: indicare l'ammontare dell'eccedenze da versamento di imposta sostitutiva corrispondente al codice indicato in colonna 1.

11. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:
- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per l'acquisto della prima casa *under* 36;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;
- il credito d'imposta per la videosorveglianza;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta per il contributo unificato
- il credito d'imposta per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE);
- il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e per la realizzazione di nuove strutture sportive - Sport bonus;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale;
- il credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
- il credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica;
- il credito d'imposta social bonus;
- il credito d'imposta per attività fisica adattata;
- il credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili;
- il credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy;
- il credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy che operano in zone con alta disoccupazione.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del mod. 730/2024, o nel rigo RN47, col. 11, del Mod. REDDITI PF 2024.

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2024): indicare il credito d'imposta maturato nel 2024. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:
- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa. È stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio 'prima casa' e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della 'prima casa'. I predetti termini sospesi hanno iniziato a decorrere o hanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023. Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.
Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2025.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e sottoconti di PEPP

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari e che sono titolari di sottoconti di PEPP possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007, e la risposta ad interpello n. 193 del 14 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate.

Rigo G3
Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.
Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:
- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2024 per reintegrare l'anticipazione percepita.
Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024 o nel rigo RN47, col. 13, del Mod. REDDITI PF 2024.
Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.
Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2024 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2025, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.
Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

Rigo G4
Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.
Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2024 indicare "2024". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione.
Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2024 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2025 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 379 della stessa certificazione.
Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2024 e fino alla data di presentazione del 730/2025 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel **2021** nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 dicembre 2023 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2024) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2024, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2024. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 380 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2023 l'importo è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del Mod. 730-3/2024 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2024.
Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2023 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2024 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2024.
Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2023 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2024 o nel rigo 50 del Mod. 730-3/2024.
Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2024 o del Mod. 730/2023 o quadro RU o quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2024 o del Mod. REDDITI PF 2023).

- **Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023**
  I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2024 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2024.
  I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2024 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2024. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.
L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.
La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

			Imposta estera		
Stato estero	**Anno di produzione del reddito**	**Reddito prodotto all'estero**	**Imposta pagata all'estero**	**di cui resasi definitiva nel corso del 2023**	**di cui resasi definitiva nel corso del 2024**
A	2023	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2023 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel Mod. 730/2024
Se nella dichiarazione Mod. 730/2024 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del Mod. 730-3/2024, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in diminuzione dell'IRPEF e ripartito in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.
Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.
Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.
Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2024.
Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.
Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2024. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.
Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2024 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del Mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.
Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.
Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.
Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.
Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2024.
Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.
Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.
Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2024 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE VI - Credito d'imposta per l'acquisto della prima casa *under* 36

Rigo G8 - Credito d'imposta per l'acquisto della prima casa *under* 36: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito dell'acquisto nel corso del 2024 della prima casa assoggettata ad IVA.
L'agevolazione "prima casa under 36" può trovare applicazione in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Principio di diritto n. 5/E del 2024), a condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al comma 9 del citato articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024).
Si precisa che per gli atti definitivi di acquisto della casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, il credito d'imposta è attribuito in misura pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi dell'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Il credito d'imposta non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti. La fruizione del credito presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'atto di trasferimento, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali "prima casa under 36" e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge.
Per poter fruire del beneficio è necessario che gli acquirenti non abbiano compiuto 36 anni nel corso dell'anno in cui hanno acquistato la prima casa e abbiano un valore dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

Il relativo credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 6928, ovvero in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 156 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o indicato nel rigo RN47, col. 44, del Mod. REDDITI PF 2024.
Colonna 2 (Credito anno 2024): indicare il credito d'imposta maturato nel 2024 e che non è stato indicato nella precedente dichiarazione. L'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa.
Colonna 3 (di cui compensato nel Mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2025.
Colonna 4 (di cui compensato in atto): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all'acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Rigo G9
Colonna 1 (Spesa 2024): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2024:
- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Dal 19 maggio 2020 anche per quelle a sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

  Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

  Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
  – del Ministero della Cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
  – dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Colonna 2 (Residuo 2023): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2024.
Colonna 3 (Rata credito 2023): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 2 (colonna 4 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2024.
Colonna 4 (Rata credito 2022): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 1 (colonna 3 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o l'ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2024.
Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.
Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da E8 a E10 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

SEZIONE XIII - Altri crediti d'imposta

Nel **rigo G15** vanno indicati i crediti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.
Per indicare più crediti d'imposta, occorre compilare più moduli, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.
Nella **colonna 1 (codice)** indicare i seguenti codici:
'2' credito d'imposta **Ape**. È il credito d'imposta che l'Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall'Inps un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione;

'3' credito d'imposta **sport bonus**. Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 12 agosto 2020 e al decreto del 15 dicembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate fino all'anno 2020 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;

'4' credito d'imposta per **bonifica ambientale**. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e comunque dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2022), per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021;

'**6**' credito d'imposta per **l'incremento dell'occupazione**. Credito d'imposta istituito dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. È possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente;

'**7**' credito d'imposta **per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus).** Il credito d'imposta spettava a chi effettuava erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
In particolare, veniva riconosciuto per queste tipologie di investimenti:
- realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- manutenzione e potenziamento di quelle esistenti;
- interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Dall'anno d'imposta 2020 è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente;

'**8**' credito d'imposta **per videosorveglianza**. Credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta era pari all'importo delle spese indicate nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. È possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente;

'9' credito d'imposta **per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione.** Alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al **30 per cento** delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d'imposta è pari al 100%. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. A partire dall'anno d'imposta 2022 è possibile indicare in dichiarazione il solo importo portato a nuovo dalla dichiarazione dell'anno precedente;

'10' credito d'imposta **per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica.** Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, spetta un credito d'imposta nella misura del **50 per cento** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Se si fruisce del credito d'imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 marzo 2024 è stabilita la misura del credito effettivamente spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2023. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA;

'11' credito d'imposta per **social bonus**. Alle persone fisiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore e comunque nel limite del 15% del reddito imponibile. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento del credito. Le erogazioni liberali vanno effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclu-

sivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Per le suddette erogazioni non è possibile fruire delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 71, il cod. 76 da indicare nei righi da E8 a E10, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7;

'12' credito d'imposta **per attività fisica adattata**. Per l'anno di imposta 2022 è stato riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo. Il credito d'imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 24 marzo 2023 è stata stabilita la misura del credito d'imposta spettante;

'13' credito d'imposta per **installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili**. Per l'anno di imposta 2022 è stato riconosciuto, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Il credito d'imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 5 aprile 2023 è stabilita la misura del credito d'imposta spettante. L'utilizzo del credito non consente la fruizione di altre agevolazioni previste per la medesima tipologia di spesa;

'**14'** credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle **fondazioni ITS Academy**. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy e per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio delle stesse fondazioni, spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate;

'**15**' credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle **fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione**. Qualora le erogazioni, le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio delle stesse fondazioni, sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta è pari al 60 per cento del valore delle menzionate liberalità.

I crediti d'imposta di cui ai codici **'14'** e **'15'** sono riconosciuti a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

'16' credito d'imposta **mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali.** Alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione.

Nei casi in cui si è tenuti preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d' imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi.

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di seicento euro per procedura e comunque fino ad un importo massimo annuale di duemilaquattrocento euro. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta conciliazione e mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive**.

Il Ministero, **entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione** dei crediti d'imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d' imposta spettante.

I crediti di imposta non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili anche in compensazione con il modello F24 a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia. Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate, pena di rifiuto dell'operazione di versamento.

'17' credito d'imposta **per negoziazione e arbitrato.** Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso e comunque fino a 250 euro.

A decorrere dal 7 agosto 2023 la domanda di attribuzione dei crediti di imposta negoziazione e arbitrato deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive**.

Il Ministero, **entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione** dei crediti d' imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d' imposta spettante.

I crediti di imposta non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili anche in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

'18' credito d'imposta **contributo unificato**. Quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d' imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di cinquecentodiciotto euro.

La domanda di attribuzione del credito di imposta contributo unificato deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive**.

Il Ministero, **entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione** dei crediti d' imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d' imposta spettante.

Il credito di imposta non dà luogo a rimborso ed è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Nella **colonna 2 (Importo)**:

- se in colonna 1 è stato indicato il codice '2' (**Ape**), indicare l'importo indicato nel punto 381 del modello di Certificazione Unica 2025;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '4' (**bonifica ambientale**), se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '11' (**social bonus**) indicare l'importo dell'erogazioni liberali effettuate;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '14' (**fondazioni ITS Academy**) o '15' (**fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione**), indicare l'importo dell'erogazioni liberali effettuate;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '16' (**mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali)** o '17' (**per negoziazione e arbitrato**) o '18' (**contributo unificato**), indicare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2025.

Colonna 3 (Residuo 2023): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 1 (colonna 2 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 39, del Mod. REDDITI PF 2024, se in colonna 1 è indicato il codice '**3**' **(sport bonus)**.

Se in colonna 1 è indicato il codice **'4'** (**bonifica ambientale**), riportare l'importo che è esposto nel rigo 157, colonna 3 (colonna 4 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, col. 40, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è indicato il codice **'6'** (**incremento dell'occupazione**), riportare l'importo che è esposto nel rigo 157, colonna 5 (colonna 6 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è indicato il codice '**7**' (**school bonus**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 7 (colonna 8 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è indicato il codice '**8**' (**videosorveglianza**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 9 (colonna 10 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '**9**' (**sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 11 (colonna 12 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 45, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '**10**' (**depuratori acqua e riduzione consumo di plastica**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 13 (colonna 14 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 46, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '**12**' (**attività fisica adattata**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 17 (colonna 18 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 51, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '**13**' (**installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 19 (colonna 20 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 52, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '**14**' (**fondazioni ITS Academy**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 21 (colonna 22 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 53, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '**15**' (**fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 23 (colonna 24 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 54, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice **'16'** (**mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**) indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 25 (colonna 26 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 14, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice **'17'** (**per negoziazione e arbitrato**) indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 27 (colonna 28 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice **'18'** (**contributo unificato**) indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 29 (colonna 30 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 56, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 4 (Rata/Spesa 2022): indicare l'importo della rata del **credito d'imposta per bonifica ambientale (codice 4)** riportato nel rigo 159, colonna 1 (colonna 3 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o l'ammontare indicato nel rigo RN32, colonna 6, del Mod. REDDITI PF 2023, se in colonna 1 è indicato il codice **4** (**bonifica ambientale**). Se in colonna 1 è indicato il codice '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022.

Colonna 5 (Rata/Spesa 2023): indicare l'importo della rata del **credito d'imposta per bonifica ambientale (codice 4)** riportato nel rigo 159, colonna 2 (colonna 4 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o l'ammontare indicato nel rigo

RN32 colonna 6 del Mod. REDDITI PF 2024. Se in colonna 1 è indicato il codice '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2023.
Colonna 6 (di cui compensato in F24**)**: se in colonna 1 è stato indicato il codice **'6'** (incremento dell'occupazione)**, '8'** (videosorveglianza)**, '9'** (sanificazione e acquisto dispositivi di protezione)**, '10'** (depuratori acqua e riduzione consumo di plastica)**, '14'** (fondazioni ITS Academy), **'15'** (fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione), '**16**' mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali), '**17**' (negoziazione e arbitrato) e '**18**' (contributo unificato) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

12. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2025 **per pagare, mediante compensazione nel Mod. F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il Mod. F24**.
In conseguenza di questa scelta il contribuente non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.
Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei termini di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.
Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1
Nella **casella 1** indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal modello 730 con riferimento alle imposte principali (Irpef, Addizionali regionali e comunali, Cedolare secca).
Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta (per la parte che eccede il debito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, nonché di quelle relative ai redditi indicati nei quadri M, T e W); se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il Mod. F24).
In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la **casella 2** se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.
L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello **730-3/2025** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 501 a 506 (da 551 a 556 per il coniuge).
In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.
In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.
In caso di presentazione del **modello 730 integrativo**, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione.
Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

Rigo I2
Nella **casella 1** indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, nonché di quelle relative ai redditi indicati nei quadri M, T e W.
Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dall'Amministrazione finanziaria (per la parte che eccede il debito derivante dalle medesime imposte sostitutive); se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il Mod. F24).
In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la **casella 2** se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, nonché di quelle relative ai redditi indicati nei quadri M, T e W per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dall'Amministrazione finanziaria.
L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello **730-3/2025** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 507 a 529 (da 557a 579 per il coniuge).
In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo e all'anno di riferimento, da utilizzare per la compilazione del modello F24.
In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

13. QUADRO L - Ulteriori dati

In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il legislatore ha innovato le agevolazioni già previste per Campione d'Italia. A seguito di tale modifica, a decorrere dall'anno d'imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
Al fine di godere dell'agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2025 nel modo usuale e successivamente indicherà nel quadro L l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, D e M, per i quali intende usufruire dell'agevolazione.
Dall'anno d'imposta 2020 l'imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.
L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Pertanto, i soggetti per cui l'agevolazione costituisce aiuto di Stato, ai fini della legittimazione della sua fruizione, sono tenuti all'indicazione dell'aiuto nel prospetto degli "Aiuti di Stato" presente nel modello REDDITI PF3 e quindi non possono utilizzare il modello 730.

Rigo L1 - Redditi prodotti in euro Campione d'Italia
Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro;
'1' redditi dominicali;
'2' redditi agrari;
'3' redditi da fabbricati;
'6' redditi diversi di cui al quadro D e redditi di cui al quadro M.
Colonna 2 (Importo): indicare l'ammontare dei redditi prodotti in euro.

Rigo L2 - Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d'Italia
Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri;
'1' redditi dominicali;
'2' redditi agrari;
'3' redditi da fabbricati;
'4' redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12 Certificazione Unica 2025);
'5' redditi diversi di cui al quadro D e redditi di cui al quadro M.
Colonna 2 (Importo): indicare l'ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

14. QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

SEZIONE I - Dati relativi agli investimenti e alle attività

Il quadro W deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (cd "monitoraggio fiscale") ed anche per le cripto-attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione.
Il quadro W va compilato anche per determinare le seguenti imposte correlate al possesso degli investimenti e attività estere:
- Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE);
- Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE);
- Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

IL MONITORAGGIO FISCALE
L'**obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale** prevede che nel quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.
L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro, ma il quadro W va compilato anche in tali casi qualora sia dovuta l'IVAFE.
Il quadro W non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l'obbligo di compilazione del quadro W è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (come, ad esempio, la delega al prelievo su un conto corrente estero).
Inoltre, sono tenute all'obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" come definito dalla normativa antiriciclaggio.

GLI INVESTIMENTI

Gli **investimenti** sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
Questi beni vanno sempre indicati nel presente quadro indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta (ad esempio, gli immobili esteri, gli oggetti preziosi all'estero anche se custoditi in cassette di sicurezza, oppure le imbarcazioni iscritte nei pubblici registri esteri).
Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".
Sono considerati "detenuti all'estero", ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.

LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Le **attività estere di natura finanziaria** sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere, gli investimenti e i metalli preziosi detenuti all'estero).

MODALITÀ DICHIARATIVE

Per ulteriori informazioni relative ai dati da inserire nel presente quadro, si rinvia alle istruzioni concernenti il quadro RW del Modello REDDITI PF 2025.

Il contribuente dovrà compilare il quadro W per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle imposte dovute (IVIE, IVAFE e imposta sul valore delle cripto-attività). In caso sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio, va barrata la colonna 16 e le caselle relative alla liquidazione delle imposte non dovranno essere compilate.
Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta, occorre compilare il quadro anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta (ad esempio nel caso di un conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2024).
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.
Gli obblighi dichiarativi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti dovuti relativi all'IVIE. Ai soli fini della corretta determinazione dell'IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati.

Nei **righi da W1 a W5**:

- nella **colonna 1 (Codice titolo possesso)** indicare il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
  '1' proprietà
  '2' usufrutto
  '3' nuda proprietà
  '4' altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
- nella **colonna 2 (Tipo contribuente)** va indicato il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
- nella **colonna 3 (Codice individuazione bene)** indicare il codice di individuazione del bene, rilevato dalla tabella 19 e denominata "Codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria" posta in Appendice.
- nella **colonna 4 (Codice Stato estero)** indicare il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella 10 "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in Appendice; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare "valute virtuali";
- nella **colonna 5 (Quota di possesso)** indicare la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento;
- nella **colonna 6 (Criterio determin. valore)** indicare il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
  '1'valore di mercato;
  '2' valore nominale;
  '3' valore di rimborso;
  '4' costo d'acquisto;
  '5' valore catastale;
  '6' valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
- nella **colonna 7 (Valore iniziale)** indicare il valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività;
- nella **colonna 8 (Valore finale)** indicare il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza;
- nella **colonna 9 (Valore massimo c/c paesi non collaborativi)** indicare l'ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborative;
- nella **colonna 10 (Giorni IVAFE - Cripto-attività)** indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'IVAFE o l'imposta sulle cripto-attività (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVAFE ovvero l'imposta sulle cripto-attività);
- nella **colonna 11 (Mesi IVIE)** indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l'IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE);
- nella **colonna 12 (Credito d'imposta)** riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o prodotto finanziario nonché cripto attività. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta;

- nella **colonna 13 (Detrazioni IVIE)** riportare la detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE);
- nella **colonna 14 (Codice)** va indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
  '1' compilazione quadro D, rigo D4 codici 5 e 8;
  '2' compilazione quadro M, rigo M31;
  '3' compilazione quadro T;
  '4' compilazione contemporanea di due o tre ipotesi descritte con i codici precedenti;
  '5' nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;
- nella **colonna 15 (Quota partecipazione - IVAFE)** indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
- barrare la **colonna 16 (Solo monitoraggio)** nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE, dell'IVAFE ovvero dell'imposta sul valore delle cripto-attività;
- nella **colonna 17 (Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo - IVAFE)** inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 15 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);
- nelle **colonne 18 e 19 (Codice fiscale altri contestatari)** inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Barrare la **colonna 20 (Presenza più cointestatari)** nel caso in cui i cointestatari siano più di due;
- nella **colonna 21 (Regime fiscalità privilegiata)** deve essere barrata nel caso di prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato.

SEZIONE II - Versamenti e residui IVAFE

Il **rigo W6** va compilato dal contribuente come di seguito indicato:
- in **colonna 2 (Eccedenza dichiarazione precedente)** riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 7 del rigo 307 (o nella colonna 7 del rigo 357 per il coniuge dichiarante) del modello 730-3 2024 o nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF 2024;
- in **colonna 3**, **(Eccedenza compensata modello F24)**, indicare l'importo dell'eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in **colonna 4**, **(Acconti versati)**, indicare l'ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 4047 (primo acconto) e 4048 (secondo acconto) e l'anno 2024.

SEZIONE III - Versamenti e residui IVIE

Il **rigo W7** deve essere compilato dal contribuente per indicare:
- in **colonna 2**, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 7 del rigo 304 (o nella colonna 7 del rigo 354 per il coniuge dichiarante) del modello 730-3 2024 o nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. REDDITI PF 2024;
- in **colonna 3**, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l'importo sul valore degli immobili posseduti all'estero eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in **colonna 4**, (Acconti versati), indicare l'ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto) e l'anno 2024.

SEZIONE IV - Versamenti e residui Imposta cripto-attività

Il **rigo W8** deve essere compilato dal contribuente per indicare:
- in **colonna 2**, (Eccedenza dichiarazione precedente cripto-attività) riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle cripto-attività possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023;
- in **colonna 3**, (Eccedenza compensata modello F24 cripto-attività), indicare l'importo dell'eccedenza dell'imposta sulle cripto-attività eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in **colonna 4**, (Acconti versati), indicare l'ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 1728 (primo acconto) e 1729 (secondo acconto) e l'anno 2024.

15. QUADRO M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

In questo quadro devono essere indicati alcuni redditi soggetti a tassazione separata, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 18 del Tuir, i redditi di capitale sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva, i valori dei terreni rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, e successive modificazioni, i valori dei beni sequestrati da parte del curatore giudiziario, i compensi da lezioni private e ripetizioni sui quali è applicata l'imposta sostitutiva e i redditi per i quali è possibile esercitare l'opzione prevista dall'art. 24-*ter* del Tuir.

In caso di plusvalenza da "*exit tax*" (applicata in alcune ipotesi di trasferimento all'estero della residenza fiscale) l'opzione per la tassazione separata va esercitata nel quadro TR del Modello Redditi PF.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi si riferiscono.

Si rammenta, altresì, che sui redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 17 del Tuir) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento.
Il quadro si articola in tre sezioni.
Nella prima sezione indicare tutti i redditi soggetti a tassazione separata.
Nella seconda sezione indicare i redditi soggetti a imposizione sostitutiva, i redditi per i quali il contribuente può esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva prevista sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (art. 24-*ter* del Tuir) e i redditi derivanti da imprese estere partecipate.
Nella terza sezione indicare altri dati (premi per assicurazione sulla vita in caso di riscatto del contratto, rivalutazione dei terreni e redditi derivanti da procedure di pignoramento).

SEZIONE I - Redditi a tassazione separata

Rigo M1 - Indennità e anticipazioni
Nel rigo M1 indicare:
A) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
B) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
C) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 17, comma 1, lett. a) del Tuir.

Ciò premesso, indicare:
- nella **colonna 1 (Tipo)**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2 (Anno)**, l'anno di insorgenza del diritto a percepire i redditi ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2024;
- nella **colonna 3 (Reddito nell'anno)**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4 (Reddito totale)**, la somma degli importi percepiti nel 2024 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5 (Ritenute nell'anno)**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2024 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6 (Ritenute totali)**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 7 (Opzione tassazione ordinaria)**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

Rigo M2 - Indennità plusvalenze e redditi
Nel rigo M2 indicare i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (si ricorda che per i seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria):
1) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
2) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni (per maggiori chiarimenti vedere in Appendice, voce "Calcolo delle plusvalenze da cessione di terreni");
3) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che tale fattispecie interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;
4) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f), g) e g-bis) comma 1, dell'art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
5) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.

Ciò premesso, indicare:
- nella **colonna 1 (Tipo)**, il codice corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2 (Anno)**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli;
- nella **colonna 3 (Reddito)**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4 (Ritenute)**, l'importo delle ritenute subite nel 2024 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5 (Opzione tassazione ordinaria)**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Rigo M3 - Rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta
Nel rigo M3 indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2024 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Vanno indicati anche i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2024.
Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel rigo M3 indicare:
- nella **colonna 1 (Tipo)**:
  - il **codice 1** per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto ad una detrazione. Tra questi ad esempio:
    a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
    b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;
    c) le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali spetta la detrazione d'imposta o che sono deducibili dal suo reddito complessivo o dai redditi che concorrono a formarlo;
    d) i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2024;

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari".

  - il **codice 2** per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute.
- nella **colonna 2 (Anno)**, l'anno d'imposta in cui si è fruito della detrazione o, nel caso di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3 (Reddito)**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nella **colonna 4 (Opzione tassazione ordinaria)**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Rigo M4 - Rimborsi di oneri dedotti dal reddito complessivo

Nel rigo M4 indicare:
- nella **colonna 1** (**Reddito**), le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 2 (Opzione tassazione ordinaria)**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo del CSSN, dedotto in anni precedenti e restituito nel 2024.

Rigo M5 - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

Nel rigo M5 vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2024 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, di impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni. I redditi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare il rigo M5, indicando:
- nella **colonna 1 (Tipo)**:
  - il **codice '1'**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  - il **codice '2'**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato;
  - il **codice '3'**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  - il **codice '4'**, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello probatorio;
  - il **codice '5**', per gli altri redditi di capitale;
  - il **codice '6'**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  - il **codice '7'**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
  - il **codice '8'**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2024 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, *know-how*, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
  - il **codice '9'**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
  - il **codice '10**', per gli altri redditi percepiti nel 2024, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;

– il **codice '11**', per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
– il **codice '12'**, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-*bis* del Tuir per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello probatorio, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
– il **codice '13'** in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
– il **codice '14**' per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello probatorio, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
– il **codice '15'** in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-*bis* del Tuir per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;

- nella **colonna 2 (Anno)**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 3 (Reddito)**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 4 (Quota imposta sulle successioni)**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 5 (Ritenute)**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 6 (Opzione tassazione ordinaria)**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Per quanto riguarda l'esposizione dei redditi derivanti da utili di partecipazioni, si fa riferimento alle istruzioni del rigo D1.
Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che gli eredi devono indicare nella presente sezione, l'Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Rigo M6 - Emolumenti arretrati di lavoro dipendente anni precedenti
Nel rigo M6 indicare nella **colonna 1 (Reddito)** l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
Si ricorda che per i redditi indicati in questa sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a richiedere l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.
Si ricorda che l'imposta risultante va versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.
L'acconto non va versato nel caso di emolumenti arretrati di lavoro dipendente soggetti a pignoramento presso terzi per i quali sono state già operate le ritenute da parte del terzo erogatore. In tal caso, nel rigo M81 in colonna 1 va indicato il riferimento al rigo M6, in colonna 2 il numero del modulo progressivo compilato ed in colonna 4 l'ammontare delle ritenute da scomputare dall'acconto dovuto.

Rigo M7 - Indennità e anticipazioni per cessazione rapporti
Nel rigo M7, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1 (Anno)**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2024;
- nella **colonna 2 (Reddito nell'anno)**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3 (Reddito totale)**, l'ammontare complessivo dell'importo maturato.

Si ricorda che l'imposta risultante va versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

SEZIONE II A - Redditi soggetti a imposta sostitutiva

Rigo M31 - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva
Nel rigo M31 indicare i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro D), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del Tuir).
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro D.
Inoltre, nel rigo M31 vanno indicati i proventi di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 percepiti, senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale; in tal caso, tali proventi sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. In questa sezione vanno altresì indicati i proventi di cui alla lett.

g) dell'art. 44, comma 1, del Tuir derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) ai quali non sia stata applicata la ritenuta del 20 per cento.

Ciò premesso, nel rigo M31, indicare:
- nella **colonna 1 (Tipo)**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva". Nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia (diversi dagli OICR immobiliari) e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, indicare la lettera J "proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta";
- nella **colonna 2 (Codice Stato estero)**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri"). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna;
- nella **colonna 3 (Ammontare reddito)**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4 (Aliquota %)**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5 (Credito IVCA)**, il credito IVCA.

La **colonna 6 (Proventi particolari)** va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973
La **colonna 7 (Opzione tassazione ordinaria)**, va barrata in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Rigo M32 - Proventi delle obbligazioni non assoggettati a imposta sostitutiva
In tale rigo indicare gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Ciò premesso, indicare:
- nella **colonna 1 (Ammontare reddito)**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2 (Aliquota %)**, l'aliquota a cui assoggettare l'ammontare del reddito indicato nella colonna 1.

Rigo M33 - Proventi derivanti da depositi in garanzia
Nel rigo M33 va compilato per indicare i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti percepiti nell'anno 2024, maturati fino al 31 dicembre 2011 di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del decreto-legge n. 323 del 1996 anche se abrogati dal comma 25, lettera b), dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.
In questa sezione vanno quindi indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto.
Ciò premesso, nel rigo M33, indicare nella **colonna 1 (Ammontare reddito)**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia.

Rigo M34 - Bonus e stock option
Ai compensi percepiti a titolo di bonus e stock options da dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, per la parte eccedente l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, si applica un'aliquota addizionale del 10% (art. 33 Dl n. 78/2010).
Nel caso in cui l'addizionale non sia stata trattenuta in tutto o in parte (ad esempio per i dirigenti del settore finanziario residenti in Italia con datore di lavoro estero), il contribuente stesso compila questa sezione per determinare l'imposta addizionale del 10%.

In particolare, nel rigo M34 indicare:
- nella **colonna 1 (Importo totale Bonus)**, l'ammontare totale erogato del bonus e delle stock option;
- nella **colonna 2 (Imponibile)**, l'ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione;
- nella **colonna 3 (Importo trattenuto dal sostituto)**, la trattenuta operata dal sostituto d'imposta;

Rigo M35 - Proventi da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
Il rigo M35 va compilato dalle persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità e che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 49-*bis*, comma 5, del decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171.
Tale disposizione consente, a richiesta del percipiente, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, i proventi derivanti dall'attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La compilazione della presente sezione vale come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva.
In particolare, nel rigo M35 indicare:
- nella **colonna 1 (Importo totale proventi)**, l'ammontare dei proventi totali derivanti dall'attività di noleggio;

- nella **colonna 2 (Spese)**, le spese sostenute riferite ai proventi di colonna 1; si precisa che tale importo assume rilievo solo ai fini dell'acconto Irpef 2025.

Rigo M36 - Redditi da beni sequestrati
Il rigo M36 va compilato dal curatore giudiziario per dichiarare i beni percepiti a seguito di sequestro giudiziario dalle persone fisiche beneficiarie.
I beni sequestrati si configurano fiscalmente come un patrimonio separato assimilabile all'eredità giacente. Analogamente a quanto avviene per l'eredità, anche nel caso dei beni sequestrati, se il soggetto beneficiario è una persona fisica, i redditi sono in via preliminare tassati con aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (23%), salvo conguaglio dopo la definizione della titolarità delle quote.

Nel rigo M36 indicare in **colonna 1 (Imponibile)** l'imponibile;
Il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 4040.

Rigo M37 - Compensi lezioni private
Il rigo M37 è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva, con aliquota del 15 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai compensi dell'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.
Nella **colonna 1 (Importo totale compensi)** indicare il totale dei compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni.
Nella **colonna 2 (Eccedenza dichiarazione)** riportare l'eventuale credito di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni che risulta dal rigo RX18 colonna 5 del modello Redditi PF 2024.
Nella **colonna 3 (Eccedenza compensata mod. F24)** indicare l'importo dell'eccedenza di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni eventualmente compensata utilizzando il modello F24.
Nella **colonna 4 (Acconti versati)** indicare l'ammontare degli acconti di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni versati per l'anno 2024. Riportare in questa colonna l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con i codici tributo 1854 e 1855 e l'anno 2024.
Nella **colonna 5 (Acconti sospesi)** indicare l'importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
La **colonna 6 (Opzione tassazione ordinaria)** va barrata in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Si ricorda che i termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso indicare gli importi nella colonna 15 del rigo F6, quadro F.

Rigo M38 - Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere
Il rigo M38 va compilato dai frontalieri svizzeri residenti in Italia, a cui non si applica il regime transitorio che consente di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera, i quali possono optare per un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente. L'opzione è riservata ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani situati entro 20 km dal confine svizzero, in presenza di specifiche condizioni. La scelta per l'imposta sostitutiva esclude la possibilità di portare in detrazione dal proprio reddito le imposte pagate alla Confederazione Elvetica. Per i lavoratori che optano per la misura di tassazione sostitutiva rimangono valide le disposizioni della legge di bilancio per il 2024 relativamente al versamento di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale; i frontalieri, però, maturano una detrazione dall'imposta sostitutiva pari al 20% di quanto versato.
Nella **colonna 1 (Redditi da lavoro dipendente Svizzera)** indicare l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente percepito in Svizzera;
Nella **colonna 2 (Imposta assolta in Svizzera)** indicare l'ammontare dell'imposta assolta in Svizzera;
Nella **colonna 3 (Contributo detraibile)** indicare il contributo, di cui all'art.1, commi da 237 a 239 della leggen. 213 del 2023, detraibile dall'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento di quanto versato.

SEZIONE II B - Opzione per l'imposta sostitutiva pensionati esteri

Nella presente sezione devono essere riportati i dati generali relativi al regime opzionale introdotto dal 1°gennaio 2019 dall'art. 24-*ter* del Tuir per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
I soggetti in possesso dei requisiti sopra esposti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e che trasferiscano la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
L'opzione per l'imposta sostitutiva è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i primi nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Opzione imposta sostitutiva pensionati esteri".

Rigo M51
Nel rigo M51 barrare la **colonna 1 (Opzione)** se si intende esercitare l'opzione prevista dall'art. 24-*ter* del Tuir.
Nella **colonna 2 (1° anno di esercizio dell'opzione)** va indicato l'anno di primo esercizio dell'opzione, ossia l'anno in cui il contribuente ha stabilito la residenza in Italia in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata,

Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Nella **colonna 3 (Codice comune)** indicare il codice del Comune dove si è trasferita la residenza.
Nelle **colonne 4 e 5 (Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del Tuir per cinque periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione)** barrare la casella SÌ per attestare l'assenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei cinque periodi di imposta precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione, ovvero la casella NO nel caso contrario.
La **colonna 6 (Revoca dell'opzione)** va barrata se è esercitata la revoca da parte del soggetto. La revoca sarà efficace a partire dall'anno d'imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.

Rigo M52 - Altra cittadinanza
Nel rigo M52**,** nella **colonna 1 (Codice Stato estero)** e nella **colonna 2 (Codice Stato estero)**, indicare il possesso di altra cittadinanza, indicando il codice (o i codici) del relativo Stato estero (vedere la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri"). In caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi Stati di cittadinanza.

Rigo M53
Nel rigo M53 **(sezione denominata "Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale"),** in **colonna 1(Codice Stato estero)** e in **colonna 2 (Codice Stato estero)**, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale. Nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto delle regole di determinazione della residenza tra i vari Paesi, possa, nel periodo antecedente l'esercizio dell'opzione non avere la residenza in alcuno Stato o territorio, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale.
L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in alcuni Stati o territori esteri, indica, nella sezione denominata "**Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione"**, in **colonna 3 (Codice Stato estero)** e in **colonna 4 (Codice Stato estero),** il codice dello Stato estero delle giurisdizioni per cui non esercita l'opzione.
La facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione. Gli Stati o territori esteri per i quali il contribuente ha esercitato la facoltà di non avvalersi dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva possono essere integrati da ulteriori Stati o territori nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello della presente dichiarazione.
Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l'opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, se spettante. Si precisa, tuttavia, che tale credito d'imposta non è in alcun modo compensabile con l'imposta sostitutiva forfettaria.

Rigo M54
Nel rigo M54 va indicato nella **colonna 1 (Stato soggetto estero erogante)** lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a, del Tuir.
Nella **colonna 2 (Redditi da pensione estera)** l'ammontare dei redditi da pensione estera e nella **colonna 3 (Redditi prodotti all'estero)** l'ammontare dei redditi prodotti all'estero. Tali redditi non vanno assoggettati ad imposta ordinaria, pertanto, non vanno indicati in altri quadri della presente dichiarazione dei redditi.

SEZIONE III A - Altri dati - Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto

Nella **Sezione III A** va indicato l'ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di imposta relativi a contratti di assicurazione sulla vita del contribuente stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e successivamente integrati senza che ciò configuri una novazione oggettiva (cfr. Ris. n. 378/E del 2002) nell'ipotesi di riscatto nel corso dei cinque anni successivi alla data della predetta integrazione del contratto. Ciò premesso, nel rigo **M71 (Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta**) indicare:
- nella **colonna 1 (Anno)**, l'anno d'imposta relativo all'ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha usufruito della detrazione;
- nella **colonna 2 (Reddito)**, l'ammontare dei premi integrativi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3 (Ritenute)**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2024 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

SEZIONE III B - Altri dati - Rivalutazione del valore dei terreni

Nella **Sezione III B** vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

Nei **righi M76 e M77** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2024, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto deve essere rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 30 novembre 2024 e per i quali l'imposta sostitutiva o la prima rata, nella misura del 16 per cento, è stata versata entro il 30 novembre 2024. Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato entro i termini di cui sopra, in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree va distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
- nella **colonna 1 (Valore rivalutato)**, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta)**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3 (Imposta versata)**, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 4 (Imposta da versare)**, l'imposta residua da versare è pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 5 (Rateizzazione)**, va barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella **colonna 6 (Versamento cumulativo)**, va barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

SEZIONE III C - Altri dati - Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi

Nella presente sezione devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi. Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite possono essere scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C). Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione IV del quadro RM della dichiarazione Modello Redditi.
Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo M81 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l'eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.
Se il reddito percepito nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento), ovvero non è possibile esporlo nella sezione IV del quadro RM del Modello Redditi PF (ad es. indennità di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale) compilare il rigo RM82 del Modello Redditi PF (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell'imposta dovuta.

In particolare, nel rigo **M81** (redditi presenti in dichiarazione), indicare:
- nella **colonna 1 (Quadro - Rigo)** il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 2 (Numero modello)**, se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 3 (Ritenute a tassazione ordinaria)** l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria;
- nella **colonna 4 (Altre ritenute)** l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

16. QUADRO T - Plusvalenze di natura finanziaria

Questo quadro va compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c)-*bis* a c)-*quinquies* del Tuir, nonché le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir.
In particolare, le sezioni I, II, III, IV e V, vanno utilizzate dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva utilizzare il codice tributo "1100" sia per le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-*bis*) a c-*quinquies*) del Tuir, sia per le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir realizzate dal 1° gennaio 2024.
Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.

SEZIONE I - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%

Questa sezione va compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del Tuir, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
In questa sezione vanno, altresì, dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento; in tal caso, nei righi T1 e T2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.
Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti".
Per la determinazione della base imponibile l'art. 68, comma 6, del Tuir, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di

ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi (vedere voce di Appendice "Criteri di determinazione della base imponibile").

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Plusvalenze: criteri di determinazione della base imponibile (art. 68 Tuir)".

I **righi** da **T1** a **T6** devono essere utilizzati dal contribuente per indicare i dati utili al calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino al 30 giugno 2014.
Nel **rigo T1**, **colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi, ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel **rigo T1**, **colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto),** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nella colonna 1.
La casella di **colonna 1 (Costo rideterminato)** del **rigo T2** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni. La casella di **colonna 2 (Costo affrancato)** del rigo T2 va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011.
Nel **rigo T2**, **colonna 3 (Corrispettivo)**, indicare l'importo del corrispettivo derivante dalla singola cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi e nel **rigo T2**, **colonna 4 (Costo o valore di acquisto rideterminato o affrancato)**, indicare il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, va compilato un rigo per ogni singola cessione.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate, effettuata con perizia giurata di stima, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo T3 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)**, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT92 e nel rigo RT93 del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II.
Nel **rigo T4 (Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari)**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari (indicate in **colonna 2**) anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto, che vengono indicate in **colonna 1 (di cui anni precedenti)**.
Nel **rigo T5 (Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata)**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo della plusvalenza risultante dalla Sez. II, che non è stata utilizzata in compensazione. A tal fine si tiene conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel rigo RX20, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato, utilizzando il modello F24.
Nel **rigo T6 (Plusvalenze da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato)** indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-*bis*) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-*bis* del Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-*bis* del Tuir (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

SEZIONE II - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%

Questa Sezione va compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del Tuir, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

La presente sezione va utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Per quanto concerne l'individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della sezione I e della sezione III (vedere voce di appendice "Criteri di determinazione della base imponibile").

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Plusvalenze: criteri di determinazione della base imponibile (art. 68 Tuir)".

I **righi** da **T11** a **T16** devono essere utilizzati dal contribuente per indicare i dati utili al calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e dal 1 gennaio 2018 dalle partecipazioni e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Nel **rigo T11**, **colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi, ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel **rigo T11**, **colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto),** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nella colonna 1 (per queste operazioni, poste in essere dal 1 gennaio 2024, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione di cui alla colonna 1).
La casella di **colonna 1 (Costo rideterminato)** del **rigo T12** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nella casella di **colonna 2 (Costo affrancato)** del **rigo T12** va indicato:
– il **codice 1,** nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011;
– il **codice 2**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 3, comma 15, del decreto legge n. 66 del 2014;
– il **codice 3**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di entrambe le suddette opzione.
Nel **rigo T12**, **colonna 3 (Corrispettivo)**, indicare l'importo del corrispettivo derivante dalla singola cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi e nel **rigo T12**, **colonna 4 (Costo o valore di acquisto rideterminato o affrancato)**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, deve essere compilato un rigo per ogni singola cessione.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate, effettuata con perizia giurata di stima, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo T13 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)**, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT93 e nel rigo RT92, queste ultime per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione I, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.
Nel **rigo T14 (Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari)**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari, indicate in **colonna 2,** anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto indicate in **colonna 1 (di cui anni precedenti)**. Si precisa che qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono deducibili per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un regime di tassazione al 20 per cento, le stesse sono deducibili per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare.
Nel **rigo T15 (Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata)**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo dell'imposta sostitutiva che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione I. A tal fine si tiene conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel rigo RX20, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato, utilizzando il modello F24.
Nel **rigo T16 (Plusvalenze da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato)** indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-*bis*) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-*bis* del Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-*bis* del Tuir (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

SEZIONE III - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

La presente Sezione va compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero, superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione è stata effettuata; infatti quelle poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare, mentre le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2017 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare. Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare.
Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 vanno indicate nella sezione II in quanto assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
Qualora la sezione non fosse sufficiente per indicare tutte le plusvalenze, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate".

I righi da **T21** a **T30** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta, distinguendo tra quelli derivanti dalle cessioni antecedenti al 1° gennaio 2009, da quelli posti in essere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 ed infine da quelli posti in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

CESSIONI ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2009
Nel rigo **T21 colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009 ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni, e in **colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto)** il relativo costo di acquisto.
Nel **rigo T22**, **colonna 1 (Corrispettivo)**, indicare l'importo del corrispettivo derivante dalla singola cessione di partecipazioni qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni e nel **rigo T22**, **colonna 2 (Costo o valore di acquisto rideterminato)**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
Nel **rigo T23 colonna 1 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)** possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
Nel rigo **T23 colonna 2 (Imposta sostitutiva versata)** indicare l'imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, va compilato un rigo per ogni singola cessione.

CESSIONI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2017
Nel rigo **T24 colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate poste in essere tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2017 ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni, e in **colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto)** il relativo costo di acquisto.
Nel rigo **T25**, **colonna 1 (Corrispettivo)**, indicare l'importo del corrispettivo derivante dalla singola cessione di partecipazioni qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni e nel **rigo T25**, **colonna 2 (Costo o valore di acquisto rideterminato)**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
Nel rigo **T26 colonna 1 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)** possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
Nel rigo **T26 colonna 2 (Imposta sostitutiva versata)** indicare l'imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, va compilato un rigo per ogni singola cessione.

CESSIONI DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018
Nel rigo **T27 colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate poste in essere tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2018 ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni, e in **colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto)** il relativo costo di acquisto.

Nel **rigo T28**, **colonna 1 (Corrispettivo)**, indicare l'importo del corrispettivo derivante dalla singola cessione di partecipazioni qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni e nel **rigo T28**, **colonna 2 (Costo o valore di acquisto rideterminato)**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
Nel **rigo T29 colonna 1 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)** possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
Nel rigo **T29 colonna 2 (Imposta sostitutiva versata)** indicare l'imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, va compilato un rigo per ogni singola cessione.

L'importo indicato nel rigo RT95 del Modello REDDITI 2024 Persone fisiche non può essere superiore alla somma dei righi T23 colonna 1, T26 colonna 1 e T29 colonna 1.

Nel **rigo T30 (Plusvalenze da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato)** indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-*bis* del Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-*bis* del Tuir (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

SEZIONE IV - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri

La sezione va compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c) e c) bis, del Tuir derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-*bis* del Tuir, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti finanziari similari alle azioni stipulati o emessi da tali imprese o enti.
In questa sezione non vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Tale esclusione vale anche per le partecipazioni qualificate negoziate nei mercati regolamentati realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante.
La presente sezione, inoltre, va compilata per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero (OICR) non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, realizzate dai partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 44 del 2014). Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella sezione III.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri".

I righi da **T31** a **T35** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e/o quote, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta.
Nel **rigo T31 colonna 1 (Totale corrispettivi cessioni in Paesi a regime fiscale privilegiato)**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni in imprese o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non negoziate nei mercati regolamentati, ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni ed in **colonna 2 (Totale costi o valori di acquisto in Paesi a regime fiscale privilegiato)** il relativo costo di acquisto.

Nel **rigo T32, colonna 1 (Corrispettivo acquisto in Paesi a regime fiscale privilegiato)**, indicare l'importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso della rideterminazione e in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.

Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, va compilato un rigo per ogni singola cessione.

Nel **rigo T33 colonna 1 (Totale corrispettivi cessioni da OICR immobiliari non conformi)** indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza ed in **colonna 2 (Totale costi o valori acquisto cessioni da OICR immobiliari non conformi)** il relativo costo di acquisto.
Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuata con perizia giurata di stima, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel **rigo T34 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT96 del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente sezione.
Nel **rigo T35 (Imposta sostitutiva versata)**, indicare l'imposta sostitutiva pagata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata

SEZIONE V - Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%

Questa sezione va compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000 nel periodo d'imposta sulle cessioni di cripto-attività, intese come rappresentazioni digitali di valore o di diritti, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
Le plusvalenze di cui alla lett. c-*sexies)* del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
In caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lett. c-*sexies)* del comma 1 dell'art. 67 del Tuir, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir.

Nel **rigo T41 colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate e in **colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto)** il relativo costo di acquisto.
Nel **rigo T42, colonna 1 (Corrispettivo acquisto)**, indicare l'importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso dell'opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 e in **colonna 2 (Costo o valore di acquisto rideterminato)** il relativo costo di acquisto.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto delle cripto-attività, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo o del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-*bis* dell'articolo 68 del Tuir.

Nel **rigo T43 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)**, vanno indicate le minusvalenze degli anni precedenti indicate nel rigo RT94 del quadro RT del Modello Redditi 2024 PF da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.
Nel **rigo T44 (Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari)**, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in **colonna 1**).
Nel **rigo T45 (Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata)**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'imposta sostitutiva.

SEZIONE VII - Minusvalenze non compensate nell'anno

In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente quadro. In particolare, indicare:

- nel **rigo T101 (Sezione I)**, colonne da 1 a 4 suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione I delle dichiarazioni Modello Redditi PF relative ai periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023.
- nel **rigo T102 (Sezione II)** colonne da 1 a 4, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione II delle dichiarazioni Modello Redditi PF relative ai periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023.
- nel **rigo T103 (Sezione III)**, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni Modello Redditi PF relative ai periodi d'imposta, 2020, 2021, 2022, 2023.
- nel **rigo T104 (Sezione IV)**, colonne da 1 a 4, l'eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalle dichiarazioni Modello Redditi PF relative ai periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023.
- nel **rigo T105 (Sezione V),** le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni Modello Redditi PF relative ai periodi d'imposta 2023.

Nei righi T101 e T102 non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

SEZIONE VIII - Riepilogo importi a credito

Rigo T111 - Imposta a credito Sez. I e II

Nel **rigo T111**, indicare:

- in **colonna 1 (Eccedenza precedente)**, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione e riportate nel rigo RX20, colonna 5, del Modello Redditi 2024;
- in **colonna 2 (Compensata nel Mod. F24)**, la parte dell'eccedenza compensata utilizzando il modello F24;

Rigo T112 - Imposta a credito Sez. V

Nel **rigo T112**, indicare:

- in **colonna 1 (Eccedenza precedente)**, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 2 (Compensata nel Mod. F24)**, la parte dell'eccedenza compensata utilizzando il modello F24;

SEZIONE IX - Partecipazioni rivalutate

Nei **righi T116** e **T117** vanno indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti negoziate o non negoziate nei mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall'art. 5, legge n. 448 del 2001.

Possono essere oggetto di rivalutazione i valori delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati ovvero delle partecipazioni quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2024, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato con perizia giurata di stima redatta entro il 30 novembre 2024.

Il versamento dell'imposta sostitutiva, del 16 per cento per le partecipazioni qualificate e per le partecipazioni non qualificate, andava effettuato entro il 30 novembre 2024 in un'unica soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a), del Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva prevista per le partecipazioni non negoziate.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore delle partecipazioni possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata è determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti va distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati ulteriori moduli del quadro T. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1 (Valore della produzione)**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima o, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale;
- nella **colonna 2 (Imposta dovuta)**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3 (Imposta versata)** l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 4 (Imposta da versare)**, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 5 (Rateizzazione)**, va barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella **colonna 6 (Versamento cumulativo)**, va barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicata nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.

17. QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2024, per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;
2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC che deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

SEZIONE I - Dati identificativi del condominio

Nel **rigo K1** devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione.

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio al fine di fruire della detrazione d'imposta prevista per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo K2 - Dati catastali del condominio
Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".
Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo K3 - Domanda di accatastamento
Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.
Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annue, a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati i dati relativi:
- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte, le quali somme e ritenute operate sugli stessi devono essere esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare nel periodo di imposta di rifermento.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.
Nei righi da **K4** a **K9**, devono essere indicati:
- nel **campo 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **campo 2,** il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi** da **3** a **7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8,** deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel **campo 9**, deve essere indicato il codice stato estero.

La presente sezione può non essere compilata da parte dell'amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).

IV. APPENDICE

▣ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
CU	Certificazione unica
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Imu	Imposta municipale unica
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
IVAFE	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero
IVIE	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero
Lett.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

▣ Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.
Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.
La deduzione, spetta a condizione che:

a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
g) accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.

▣ Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.
L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nelle istruzioni della sezione II del quadro E.

▣ Addizionale regionale casi particolari

La **Regione Veneto** ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- persone con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2024 non superiore ad euro 50.000. In tal caso, per usufruire dell'agevolazione, occorre indicare il codice '2' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2024 non superiore ad euro 50.000. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 50.000. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dell'0,9, occorre indicare il codice '1' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

La **Regione Marche** ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,23% per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dell'1,23% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro. L'aliquota agevolata dell'1,23% si applica alle condizioni previste e a prescindere

dall'età dei figli portatori di handicap, fermo restando il limite di reddito che considera a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840, 51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata, indicando il codice '1', la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

▣ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

▣ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che individua, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, e disciplina le modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento;

b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile;

c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b), b-bis) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.
Se le attività menzionate alla lettera b-ter) eccedono i limiti stabiliti, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.
Se il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile non può essere rispettato a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'imprenditore mantiene la qualifica di "imprenditore agricolo" fino alla ripresa dell'attività agricola e comunque per un periodo non superiore a tre anni purché si approvvigioni di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui opera e che questi prodotti siano acquistati in prevalenza da altri imprenditori agricoli.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

▣ Calcolo delle plusvalenze da cessione di terreni

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.
A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2023 è pari al 16%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

▣ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche, e indennità di trasferta, ecc.

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ex Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che aveva assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE)).
In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Fino al 30 giugno 2023 queste particolari modalità di tassazione si applicano anche:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Alle menzionate somme percepite **dal 1 luglio 2023**, invece, si applica la disciplina prevista dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , secondo la quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.

In ogni caso, nel corso del 2023, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

▣ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

▣ Condizioni per essere considerati residenti

Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

- hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
- hanno il domicilio, nella definizione resa dal medesimo articolo 2, comma 2, del TUIR, nel territorio dello Stato, secondo la quale per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
- sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
- sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente, condizione, quest'ultima, che non riveste più carattere di "presunzione assoluta" bensì di "presunzione relativa" che ammette la prova contraria.

La residenza fiscale delle persone fisiche si considera in Italia al ricorrere, per la maggior parte del periodo d'imposta, di uno dei quattro criteri tra loro alternativi di collegamento indicati dall'articolo 2 del TUIR.
Ai fini del computo della maggior parte del periodo d'imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell'anno, sommandoli, quindi, tra loro. Pertanto, ai fini della residenza fiscale in Italia, non è necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183 – o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.
La circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 chiarisce che i criteri per essere considerati fiscalmente residenti in Italia restano quelli previsti dall'articolo 2 del TUIR (come illustrati nel precedente paragrafo) e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un'attività lavorativa in smart working.
In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4 maggio 1999.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024.

▣ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: *l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell'ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare secca".*
Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2014, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2024.

▣ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

▣ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

99 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.

▣ Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole. Pertanto, se per il figlio non spettano le detrazioni per i figli a carico (ad esempio perché nato a maggio 2024), la casella F1 non va compilata.
Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. *Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo, con 21 anni o più, abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2024 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.*
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, se ha 21 anni o più, esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".
Se il secondo figlio ha meno di 21 anni, considerato che dal 1° marzo 2022 per questi figli non spettano più le detrazioni per figli a carico, occorrerà compilare una sola casella F1 e, pertanto, verrà compilato un solo prospetto del modello.
In particolare, **nel rigo 2** del prospetto dei familiari a carico, oltre a barrare la casella F1 e indicare la lettera C nella colonna 7, nella colonna 4 oc-

correrà indicare il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio. Nella colonna 5 andrà indicato il numero dei mesi per cui è stato a carico (7) e nella colonna 10 il numero 5.
Nel rigo 3 andrà barrata la casella F e nella colonna 7 andrà indicata la percentuale di detrazione spettante. Nella colonna 4 andrà indicato il codice fiscale del secondo figlio; nella colonna 5 il numero dei mesi per cui è stato a carico (12). La colonna 10 non andrà compilata poiché da marzo in poi, per lui, non spettano più le detrazioni per figli a carico.

2. *Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.*
Qualora nel corso dell'anno 2024 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%). Se il figlio ha avuto 21 anni o più per tutto il 2024, in entrambi i prospetti occorre compilare anche la colonna 10.

3. *Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2024.*
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio, se a luglio risulta aver compiuto 21 anni o più, possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".
Per il primo figlio (con 21 anni o più) occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2024.

▣ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2024 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

▣ Imposte ed oneri rimborsati - Casi particolari

Se l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro.
Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6 del quadro E, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato. Se l'onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per risparmio energetico, va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

▣ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze da cessione di terreni".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

▣ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

▣ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Tuir prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti re-

sidenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: *la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.*

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: *la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione I "Redditi a tassazione separata" del quadro M.*

▣ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:
- nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri:
  - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
  - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di altri immobili;
  - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
  - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
  - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
  - erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
  - costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.300 euro;
  - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale;
- nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
- nella misura del 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde);
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali è prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 50, 65, 70, 75, 80, 85 e 110 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura dell'80 e dell'85 per cento per le spese sostenute per gli interventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
- nella misura del 50, 55, 65, 70, 75 e 110 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- nella misura del 90 e 60 per cento le spese sostenute fino al 2022 e riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- nella misura del 50 e 110 per cento per le spese sostenute per acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- nella misura del 75 e del 110 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.

▣ Opzione imposta sostitutiva pensionati esteri

Per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno è prevista un'opzione per l'imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria (art. 24-ter del Tuir), fruibile a determinate condizioni.
Una di queste riguarda il numero di abitanti dei Comuni in cui è trasferita la residenza, che non deve essere superiore a 20.000.
A tal fine, si considera il dato riferito al Comune in questione come risultante dalla "Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione" pubblicata sul sito dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione.
L'opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione, il contribuente trasferisca la residenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Tuir, in un altro Comune delle regioni su citate. Per detto Comune, ai fini della individuazione del dato della popolazione, si fa riferimento al criterio sopra indicato riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.
Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione purché non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e che trasferiscano la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa, ossia i Paesi europei e, più in generale, quelli con cui l'Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA (Tax Information Exchange Agreement), ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale - (https://www.finanze.gov.it/opencms /it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/).
Detta imposta sostitutiva si applica ai redditi prodotti all'estero individuati dall'articolo 165, comma 2, del medesimo Tuir.
Le persone fisiche che intendono esercitare l'opzione indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
Tale opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i primi nove periodi d'imposta successivi.
Le persone fisiche che possono optare per l'imposta sostitutiva possono manifestare la facoltà di non avvalersene, dandone specifica indicazione in dichiarazione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per detti redditi si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
Il contribuente che ha esercitato l'opzione può revocarla in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione, anche nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all'estero o in un Comune italiano diverso da quelli per cui è valida l'opzione, anche qualora abbia già versato l'imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d'imposta.
In tale ipotesi, l'imposta già versata, ma non dovuta, potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.
Il soggetto che esercita l'opzione decade dal regime nei seguenti casi:
a) se vengono meno i requisiti di cui all'articolo 24-ter, commi 1 e 2;
b) in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce;
c) in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli previsti dall'art. 24-ter comma 1, con effetto dal periodo d'imposta in cui varia la residenza;
d) in caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero.
La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi i nove anni successivi al periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione.

▣ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.
In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi.
In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

▣ Plusvalenze: criteri di determinazione della base imponibile (art. 68 Tuir)

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Per i titoli esenti da tale imposta si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si assume come costo quello sostenuto dal *de cuius*. Nel caso di acquisto per donazione il contribuente assume il costo del donante cioè quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria in suo possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso. Il costo di acquisto dei titoli partecipativi è comprensivo anche dei conferimenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale e della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio, scomputando gli utili distribuiti al socio fino a concorrenza dei redditi già imputati. In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, il contribuente può utilizzare quest'ultimo in luogo del costo o del valore di acquisto.
Per le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato secondo il criterio "L.I.F.O.", costo che va documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si fa riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
In caso di cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi, la base imponibile è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato secondo il criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti.
In caso di cessione derivante dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo va, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM, possedute al 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
Per quanto riguarda gli OICR, si ricorda che non essendo più prevista, dal 1° luglio 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di diritto italiano, in caso di risultato di gestione negativo, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenza. Pertanto, nel caso in cui si determini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal risultato di gestione dell'OICR e non da negoziazione, la stessa rappresenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto art. 68 del Tuir, con le eventuali plusvalenze realizzate (circolare 15 luglio 2011, n. 33/E).
In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del Tuir, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti al 31 dicembre 2011.
In seguito alla modifica dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui

all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, sono computati nella misura del 62,50 per cento dell'ammontare realizzato (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall'art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014).
Le perdite derivanti dalla partecipazione a OOICR che si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del Tuir realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare, e/o realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.
Per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, la base imponibile è determinata scomputando dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi (sia quelli a maturazione periodica quali gli interessi, che quelli a maturazione non periodica, quali i proventi degli OICR). Tale principio non si applica agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione (per queste operazioni, se poste in essere dal 1° gennaio 2024, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione).
I redditi da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dalla somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che la società ha percepito o sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 67, lett. c-quater). Per i contratti derivati di tipo traslativo che comportano la consegna dell'attività sottostante, eseguiti mediante tale consegna e non mediante il pagamento del differenziale, la base imponibile va determinata secondo le disposizioni previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-*quinquies*), del Tuir, la base imponibile è costituita dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%
Per tali plusvalenze, la base imponibile è determinata con gli stessi criteri indicati alla voce "plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%", salvo le seguenti eccezioni.
Per le plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, la base imponibile si determina deducendo da esse le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) del Tuir, con le seguenti modalità (fermi restando i limiti temporali di cui all'art. 68, comma 5, del Tuir e dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461):
a) per una quota pari al 48,08 per cento, se realizzati fino al 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92 per cento, se realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.
Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, realizzate a partire dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato secondo quanto disposto dall'art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'art. 2, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 30 giugno 2014.
In seguito alla modifica dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
Per i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir derivanti dalla partecipazione ad OICR, l'aliquota del 26 per cento, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.
Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute nell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44).

▣ Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri

Per tali plusvalenze, da indicare nella sezione IV del quadro T, a norma del comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente o localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del Tuir, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir va segnalata negli appositi righi delle sezioni precedenti.
La condizione indicata nell'art. 47-bis, comma 2, lett. b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d'imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.

▣ Plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall'articolo 68. Tuttavia, concorre alla formazione del reddito complessivo il 49,72 per cento (il 40 per cento in caso di cessioni poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009) della differenza tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo e quelle ad esse assimilate, e le relative minusvalenze. Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (come stabilito dal comma 4 dell'articolo 68 del Tuir).
Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa. Tali minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26% realizzate dal 1° gennaio 2024. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

▣ Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Per i soggetti non residenti costituiscono plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (presunzione assoluta di territorialità - art. 23 del TUIR). Per i titoli diversi da quelli rappresentativi di una partecipazione in società residenti, ai fini di individuarne il regime impositivo, occorre verificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato. La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis), comma 1, dell'art. 67 del TUIR, in società italiane se le stesse sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni sono detenute in Italia. Detta non imponibilità riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati. Non sono imponibili per carenza del presupposto territoriale neanche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 67 del TUIR derivanti dalla cessione

a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché dalla cessione o dal prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti. L'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e cquinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati. L'irrilevanza delle predette operazioni riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione dalle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR realizzate da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da soggetti che risiedono in detti Paesi: si tratta degli Stati elencati nella cosiddetta "white list" di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche (da ultimo il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 marzo 2017). In ogni caso, qualora più favorevoli al contribuente, possono trovare applicazione le disposizioni in materia, contenute nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

▣ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione I "Redditi a tassazione separata" del **quadro M**.

▣ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi vengono assoggettati ad un'imposizione sostituiva nella misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del Tuir).
Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria. Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:

A. gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria;
B. i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento;
C. i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
D. i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
E. i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 44, comma 1, lettere g-*quater*) e g-*quinquies*) del TUIR;
F. i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
G. gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
H. gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni di cui alla lettera c e c-bis) dell'art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria;
I. altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
J. proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta.

▣ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI;
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
- gli assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero (art. 38-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122);
- bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 357, legge 30 dicembre 2021, n. 234);
- somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- somme per sostegno ai nuclei monoparentali con figli a carico con disabilità (art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale (art. 1, comma 1016, legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- per l'intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali - Settore Controllo - Ufficio Analisi e controllo, tramite PEC all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, una certificazione rilasciata dallo Stato estero o, ove non se ne disponga, un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale certificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta. Anche coloro che hanno già adempiuto a tale onere informativo con le vecchie modalità, dovranno reiterare l'invio della documentazione richiesta, una sola volta, secondo le modalità sopra descritte.

▣ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

▣ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.
Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. REDDITI Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

▣ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- sistemazione a verde;
- recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.
Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

▣ Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d'ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

▣ Spese sanitarie detraibili

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istruzioni del **rigo E25**);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare
Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.
Ad esempio:
- per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:
  – relative all'acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
  – relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l'apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute, intestate alla persona con disabilità o al familiare, a cui la persona disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto con certificazione d'invalidità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la disabilità della persona, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata. Nonché una certificazione attestante la disabilità fisica,

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;

- per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l'autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 e la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

▣ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per persone disabili.

  Attenzione: *si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 50 o del 75 o del 90 o del 110 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)*
- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione delle persone disabili riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori, devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d'invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contrassegno di parcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli e, dal 17 luglio 2020, per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità. Essi sono rilasciati in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis" e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449 del 1997, art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, art. 6 della legge n. 488/1999 e art. 50 della legge n. 342/2000).
Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.
Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

1) ai soggetti con disabilità psichica o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti con pluriamputazioni.

Il requisito per fruire della detrazione è una disabilità grave, così come definita dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.
Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la disabilità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso nell'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura della disabilità i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai

sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Si precisa che per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto di veicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna dei veicoli, per consentire alla persona disabile di guidare. Invece, per le persone disabili con impedite o ridotte capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento del disabile.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Le persone non vedenti e i sordi non possono fruire della detrazione per l'acquisto di motoveicoli.
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a);
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c);
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f);
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m).

▣ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del nuovo comma 8-*bis* dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2024, si fa riferimento al decreto interministeriale del 6 marzo 2024 pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19 marzo 2024.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2024 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 10.000 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- *Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela* - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Belgio - Germania* - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Francia* - Le *pensioni pubbliche* di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le *pensioni private* francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- *Australia* - Sia le *pensioni pubbliche* sia le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Canada* - Sia le *pensioni pubbliche* sia quelle *private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- *Svizzera* - Le *pensioni pubbliche* sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall'istituto italiano che le ha erogate. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi

comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario che le ha erogate.

4. *Borse di studio*

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

▣ Superbonus

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (ulteriormente prorogato dalla legge di bilancio 2023 - legge 29 dicembre 2022, n. 197 e modificato dal decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n.6 e dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38), spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. La detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per interventi avviati dal 1° gennaio dello stesso anno e nella misura del 110 per cento nel caso ricorrano determinate condizioni.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati").

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 la detrazione Superbonus spetta nella percentuale del 90 per cento per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. La detrazione si applica anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e di ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (T.U. edilizia).La detrazione spetta ai medesimi soggetti nella misura del 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

La detrazione si applica nella misura del 90 per cento anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per interventi avviati dal 1° gennaio 2023, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 (per la determinazione del reddito di riferimento v. la voce d'appendice "Superbonus – reddito di riferimento").

L'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021 e 2022, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847, 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, 30 marzo 2021, prot. n. 83933, 20 luglio 2021, prot. n. 196548, 12 novembre 2021, prot. n. 312528, 1° dicembre 2021, prot. n. 340450, 3 febbraio 2022 prot. n. 35873 e 10 giugno 2022, prot. n. 202205.

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe disposte dal D.L. 11/2023, come modificato dal D.L. n. 212/2023 e dal D.L. n. 39/2024 (vedi la successiva voce 'Superbonus - Deroghe al divieto di cessione o sconto).

Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come "trainanti o principali" i seguenti interventi:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Gli interventi "trainati", invece, comprendono:

- le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Rientrano tra gli interventi "trainati" (art. 1, comma 66, lettera d), legge 30 dicembre 2020, n. 178) anche le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche se sostenute congiuntamente alle spese di:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;

Le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono considerati interventi "trainati" anche se sostenute congiuntamente alle spese per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus) (art. 33, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Come precisato nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. È possibile fruire della

corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla citata circolare n. 24/E del 2020, alla circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, alla risoluzione n. 60/E del 2020, alla circolare n. 16/E 2021, alla risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022, alle circolari n. 19/E del 27 maggio 2022, n. 23/E del 23 giugno 2022 e n. 28/E del 25 luglio 2022, alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, alla risoluzione n. 77/E del 15 dicembre 2022, alle circolari n. 13/E del 13 giugno 2023 e n. 27/E del 7 settembre 2023 e alle informazioni rese disponibili nell'apposita area tematica del sito web dell'agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

▣ Superbonus - Deroghe al divieto di cessione o sconto

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe disposte dal D.L. n. 11 del 2023 come modificato dal D.L. n. 212/2023 e dal D.L. n. 39/2024.
Di seguito sono elencate le deroghe per le quali è stato possibile, nel corso del 2024, continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti d'imposta:

1. spese relative al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui ai codici 21 e 22 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 a E43 per le quali, prima dell'entrata in vigore del D.L. 212/2023 (29 dicembre 2023) e fino al 29 marzo 2024: sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
   Fino al 29 marzo 2024 potevano usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito i seguenti soggetti:
   a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
   b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi sella L. n. 104/1992).
   Le suddette eccezioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a tale data (art. 1, c. 4, D.L. n. 39/2024):
   a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
   b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;
2. interventi Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
   - presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
   - adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA nei casi di interventi effettuati dai condomini.
     Per entrambi questi interventi edilizi, iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILA, ai fini dell'applicazione della deroga in commento, la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente;
   - presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Per tali interventi la possibilità di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus è stata prorogata ulteriormente per i casi in cui l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo sia stata presentata fino al 29 dicembre 2023. La deroga è circoscritta agli interventi per i quali siano state sostenute spese alla data del 29/03/2024, documentate da fattura, per lavori già effettuati;
3. interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulti già presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le spese relative agli interventi già rientranti nelle agevolazioni Superbonus di cui al precedente numero 2, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali, al 17 febbraio 2023, risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati. La deroga è circoscritta agli interventi per i quali siano state sostenute spese alla data del 29/03/2024, documentate da fattura, per lavori già effettuati;
4. spese sostenute per gli interventi diversi da quelli Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
   - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario;
   - siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, l'attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data sia avvenuta la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, devono essere forniti dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   - risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi rientranti negli interventi agevolabili di seguito elencati:
     – realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, del TUIR);
     – restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (articolo 16-bis, comma 3, del TUIR);
     – interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013).
     La deroga è circoscritta agli interventi per i quali siano state sostenute spese alla data del 29/03/2024, documentate da fattura, per lavori già effettuati;
5. interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche. La deroga è circoscritta ai soli procedimenti edilizi avviati entro il 29 marzo 2024 e per i quali (entro la stessa data) siano stati avviati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e (per gli interventi che non necessitano di autorizzazione) sia stato versato un acconto.

Il D.L. n. 39/2024 ha abrogato la disposizione che consentiva a istituti autonomi case popolari (IACP), a cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle Onlus, alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (Aps) di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per i nuovi interventi. Per questi soggetti le opzioni successive al 29 marzo 2024 sono circoscritte ai soli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro la predetta data e per i quali siano stati avviati i lavori entro la stessa data, oppure, qualora i lavori non siano iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ovvero, per gli interventi che non necessitano di autorizzazione, sia stato versato un acconto. Il D.L. n. 39 ha inoltre abrogato la disposizione che consentiva di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per l'effettuazione di nuovi interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici.
Entro determinati limiti di stanziamento è possibile utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del D.L. n. 34/2020, effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 06/04/2009 e a far data dal 24/08/2016, per i quali le istanze o le dichiarazioni siano state presentate a partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024).
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, al D.L. n. 212/2023 e al D.L. n. 39/2024.

▣ Superbonus – Reddito di riferimento

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lett. b). dell'articolo 119, del decreto legge n.34 del 2020, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1 dell'articolo 119, non superiore a 15.000 euro. Sulla base di tale disposizione normativa il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal sog-

getto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del Tuir, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del citato articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la tabelle 1-*bis*, allegata al decreto n. 34 del 2020. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n.13/E del 13 giugno 2023.

▣ Tabella Codici Regione

Regione	*Codice*
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

▣ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.
A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la legge di bilancio 2018, che ha previsto un periodo transitorio durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i redditi di fonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono gli utili e gli altri proventi derivanti da partecipazioni qualificate e prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se formatisi dopo il 31 dicembre 2017, i redditi derivanti da:

- partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- partecipazioni qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

L'importo da inserire è quello al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2024.
Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.
Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.
La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

▣ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)				ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI			
		fino a euro	28.000,00	23	23% sull'intero importo			
oltre euro	28.000,00	e fino a euro	50.000,00	35	6.440,00	+	35% parte eccedente	28.000,00
		oltre a euro	50.000,00	43	14.140,00	+	43% parte eccedente	50.000,00

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	▪ **300,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ▪ **150,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	▪ **495,80 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ▪ **247,90 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	4 (colonna 1)	▪ **20 per cento** del canone di locazione se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. L'importo della detrazione non può essere inferiore a **991.60 euro** e non può essere maggiore di **2.000 euro**.
E72		▪ **991,60 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ▪ **495,80 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:
a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
c) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.
Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.
La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{110 \times \text{reddito complessivo}}{15.000}$ (2) (3)
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

Dal mese di marzo 2022 la detrazione di 950 euro spetta soltanto per i figli a carico con 21 anni o più.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.
Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

Figli fino a 21 anni	0
Figli con 21 anni o più	950

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

$$750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000} \quad (1)$$

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (4)
non superiore a euro 15.000	1.955 (3)
compreso tra euro 15.001 e 28.000	$1.910 + \frac{1.190 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{13.000}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$1.910 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
(4) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (4)
non superiore a euro 8.500	1.955 (3)
compreso tra euro 8.501 e 28.000	$700 + \frac{1.255\ (28.000 - \text{reddito complessivo})}{19.500}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 713 euro.
(4) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 29.000 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)
non superiore a euro 5.500	1.265
compreso tra euro 5.501 e 28.000	$500 + \frac{765 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{22.500}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 euro e 17.000 euro.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Kuwait	5%	Georgia, Siria, Arabia Saudita	5 - 10% (7)
Albania, Arzebaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Hong Kong, Jugoslavia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Armenia	5 - 10% (8)
		Oman	5 - 10% (9)
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Türkiye, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Ghana, Lettonia	5 - 15% (10)
		Islanda, Libano	5 - 15% (11)
		Bielorussia, Slovenia	5 - 15% (12)
		Thailandia	15 - 20% (13)
		Qatar San Marino e Stati Uniti	5 - 15% (14)
		India, Pakistan	15 - 25% (15)
Egitto	20% (1)	Trinidad e Tobago	10 - 20% (16)
Costa d'Avorio	15 - 18% (2)	Giappone	10 - 15% (17)
Emirati Arabi, Moldova	5 - 15% (3)	Colombia	5 - 15% (18)
Grecia	15 - 35% (4)	Giamaica	5 - 10% (19)
Malta	0 - 15% (5)	Panama	5 - 10% (20)
Mauritius	15 - 40% (6)		

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi".

(1) Se i dividendi sono pagati da una società che è residente in Egitto per un residente in Italia, tali dividendi sono soggetti alle imposte vigenti in Egitto. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta prelevata sul reddito complessivo può essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento.

(2) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(3) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(4) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

(5) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.

(6) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(7) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

(8) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.

(9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.

(10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.

(11) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

(12) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(13) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

(14) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

(15) India: il 15 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Pakistan: il 15 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

(16) Il 10 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

(17) Il 10 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili; il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

(18) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

(19) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

(20) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALAND ISOLE	292
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTARTIDE	180
ANTIGUA E BARBUDA	197
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
CURACAO	296
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KOSOVO	291
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTENEGRO	290
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAKISTAN	036
PALAU	216
PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279
PANAMA	051
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SALOMONE ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAINT BARTHELEMY	293
SAN MARINO	037
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA	289
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SINT MAARTEN	294
SIRIA	065
SLOVACCA REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUD SUDAN	297
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TIMOR EST	287
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TÜRKIYE	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2024"

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI DAL 2020 AL 1° GENNAIO 2024 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2024	UGGIATE con RONAGO	M435	CO	Ex comune di RONAGO	H521
				UGGIATE-TREVANO	L487

TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2025"

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI DAL 2020 AL 2024 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2024	UGGIATE CON RONAGO	M435	CO	Ex comune di RONAGO	H521
				UGGIATE-TREVANO	L487
22/01/2024	SANTA CATERINA d'ESTE	M438	PD	Carceri	B749
				VIGHIOZZOLO d'ESTE	L878

TABELLA 13 - INTERVENTI SUPERBONUS (110% - 70%) - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - NUMERO RATE 10 (DAL 1/1/2024)

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA[1]	LIMITE DI SPESA[1] 110%	LIMITE DI SPESA[1] CON COLONNA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA 110%
5	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3	**96.000**	**96.000**	**144.000**
6	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio aduna classe di rischio inferiore			
7	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore			
8	Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore	**Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)**	**Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)**	**Quota parte di (euro 144.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)**
9	Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore	**Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)**	**Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)**	**Quota parte di (euro 144.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)**
10	Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore	**96.000**	**96.000**	**144.000**
11	Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore			
16	Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache (codici 30 e 31 della sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all'applicazione dell'aliquota del 110% (codici da 5 a 11)		**48.000**	
17	Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16		**48.000**	
18	Quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8		**48.000**	
20	Interventi di eliminazione delle barriere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11) o agli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico), salvo che l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali	**96.000**	**96.000**	

[1] Il limite di spesa è annuale (salvo che si tratti di lavori che sono la prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti) e riguarda il singolo immobile. In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa (ad esempio manutenzione straordinaria e sismabonus), il limite di spesa è unico in quanto riferito all'immobile.

TABELLA 14 - INTERVENTI SUPERBONUS (110% - 70%) - RISPARMIO ENERGETICO - NUMERO RATE 10 (DAL 1/1/2024)

INTERVENTI TRAINANTI				
CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE (in euro)	LIMITE DI SPESA (in euro)	
			SUPERBONUS	CASELLA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA
30	Interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari		**50.000**	**75.000**
31	Interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini		**Quota parte di (euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)**	**Quota parte di (euro 60.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 45.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)**
32	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti		**Quota parte di (euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)**	**Quota parte di (euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 22.500 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)**
33	Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti		**30.000**	**45.000**

INTERVENTI TRAINATI				
CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE (in euro)	LIMITE DI SPESA (in euro)	
			SUPERBONUS	CASELLA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	**60.000** (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	• 70%: **85.714** • 110%: **54.545**	• 70%: **128.571** • 110%: **81.817**
3	Intervento di installazione di pannelli solari – collettori solari	**60.000**	• 70%: **85.714** • 110%: **54.545**	• 70%: **128.571** • 110%: **81.817**
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	**30.000** (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	• 70%: **42.857** • 110%: **27.273**	• 70%: **64.286** • 110%: **40.909**
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	**60.000**	• 70%: **85.714** • 110%: **54.545**	• 70%: **128.571** • 110%: **81.817**
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	**30.000**	• 70%: **42.857** • 110%: **27.273**	• 70%: **64.286** • 110%: **40.909**
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	**60.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	• 70%: **85.714** • 110%: **54.545**	• 70%: **128.571** • 110%: **81.817**
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	**30.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	• 70%: **42.857** • 110%: **27.273**	• 70%: **64.286** • 110%: **40.909**
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	**100.000**	• 70%: **142.257** • 110%: **90.909**	• 70%: **214.286** • 110%: **153.846**
16	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa	**15.000**	• 70%: **21.429** • 110%: **13.636**	• 70%: **32.144** • 110%: **20.454**

TABELLA 15 - INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	**100.000**	**153.846,15** (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2024
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	**60.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	**92.307,69** (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2024
3	Intervento di istallazione di pannelli solari - collettori solari	**60.000**	**92.307,69** (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2024
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	**30.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	**46.153,84** (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2024
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	**60.000**	**92.307,69**	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	**30.000**	**46.153,84**	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 5 ottobre 2020
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	**100.000**	**153.846,15**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
16	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto	**15.000**	**23.077**	Dal 6 ottobre 2020 al 31 dicembre 2024

TABELLA 16 - INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2024
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2024

TABELLA 17 - INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di **una classe** del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di **due classi** del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024

TABELLA 18 - INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024

TABELLA 19 - CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI....1
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI....2
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI....3
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI....4
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI....5
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO....6
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI....7
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE....8
CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO....9
METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO....10
PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ....11
FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI....12
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA....13
ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA....14
BENI IMMOBILI....15
BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso)....16
OPERE D'ARTE E GIOIELLI....17
ALTRI BENI PATRIMONIALI....18
IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE....19
CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO....20
CRIPTO-ATTIVITÀ....21

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD
A004	ABBADIA CERRETO	LO
A005	ABBADIA LARIANA	LC
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI
A007	ABBASANTA	OR
A008	ABBATEGGIO	PE
A010	ABBIATEGRASSO	MI
A013	ABRIOLA	PZ
A014	ACATE	RG
A015	ACCADIA	FG
A016	ACCEGLIO	CN
A017	ACCETTURA	MT
A018	ACCIANO	AQ
A019	ACCUMOLI	RI
A020	ACERENZA	PZ
A022	CERMES .TSCHERMS.	BZ
A023	ACERNO	SA
A024	ACERRA	NA
A025	ACI BONACCORSI	CT
A026	ACI CASTELLO	CT
A027	ACI CATENA	CT
A028	ACIREALE	CT
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT
A032	ACQUAFONDATA	FR
A033	ACQUAFORMOSA	CS
A034	ACQUAFREDDA	BS
A035	ACQUALAGNA	PU
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR
A040	ACQUAPENDENTE	VT
A041	ACQUAPPESA	CS
A043	ACQUARO	VV
A044	ACQUASANTA TERME	AP
A045	ACQUASPARTA	TR
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS
A052	ACQUI TERME	AL
A053	ACRI	CS
A054	ACUTO	FR
A055	ADELFIA	BA
A056	ADRANO	CT
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG
A059	ADRIA	RO
A060	ADRO	BS
A061	AFFI	VR
A062	AFFILE	RM
A064	AFRAGOLA	NA
A065	AFRICO	RC
A067	AGAZZANO	PC
A068	AGEROLA	NA
A069	AGGIUS	SS
A070	AGIRA	EN
A071	AGLIANA	PT
A072	AGLIANO TERME	AT
A074	AGLIE'	TO
A075	AGNA	PD
A076	AGNADELLO	CR
A077	AGNANA CALABRA	RC
A080	AGNONE	IS
A081	VILLA LATINA	FR
A082	AGNOSINE	BS
A083	AGORDO	BL
A084	AGOSTA	RM
A085	AGRA	VA
A087	AGRATE BRIANZA	MB
A088	AGRATE CONTURBIA	NO
A089	AGRIGENTO	AG
A091	AGROPOLI	SA
A092	AGUGLIANO	AN
A093	AGUGLIARO	VI
A094	AYAS	AO
A096	AICURZIO	MB
A097	AIDOMAGGIORE	OR
A098	AIDONE	EN
A100	AIELLI	AQ
A101	AIELLO DEL SABATO	AV
A102	AIELLO CALABRO	CS
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD
A105	AIETA	CS
A106	AILANO	CE
A107	AILOCHE	BI
A108	AYMAVILLES	AO
A109	AIRASCA	TO
A110	AIROLA	BN
A111	AIROLE	IM
A112	AIRUNO	LC
A113	AISONE	CN
A115	ALA' DEI SARDI	SS
A116	ALA	TN
A117	ALA DI STURA	TO
A118	ALAGNA	PV
A119	ALAGNA VALSESIA	VC
A120	ALANNO	PE
A122	ALASSIO	SV
A123	ALATRI	FR
A124	ALBA	CN
A125	ALBA ADRIATICA	TE
A126	ALBAGIARA	OR
A127	ALBAIRATE	MI
A128	ALBANELLA	SA
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG
A130	ALBANO VERCELLESE	VC
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ
A132	ALBANO LAZIALE	RM
A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR
A138	ALBARETO	PR
A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN
A143	ALBAVILLA	CO
A145	ALBENGA	SV
A146	ALBERA LIGURE	AL
A149	ALBEROBELLO	BA
A150	ALBERONA	FG
A153	ALBESE CON CASSANO	CO
A154	ALBETTONE	VI
A155	ALBI	CZ
A157	ALBIANO D'IVREA	TO
A158	ALBIANO	TN
A159	ALBIATE	MB
A160	ALBIDONA	CS
A161	ALBIGNASEGO	PD
A162	ALBINEA	RE
A163	ALBINO	BG
A164	ALBIOLO	CO
A165	ALBISSOLA MARINA	SV
A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV
A167	ALBIZZATE	VA
A171	ALBONESE	PV
A172	ALBOSAGGIA	SO
A173	ALBUGNANO	AT
A175	ALBUZZANO	PV
A176	ALCAMO	TP
A177	ALCARA LI FUSI	ME
A178	ALDENO	TN
A179	ALDINO .ALDEIN.	BZ
A180	ALES	OR
A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG
A182	ALESSANDRIA	AL
A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS
A184	ALESSANO	LE
A185	ALEZIO	LE
A186	ALFANO	SA
A187	ALFEDENA	AQ
A188	ALFIANELLO	BS
A189	ALFIANO NATTA	AL
A191	ALFONSINE	RA
A192	ALGHERO	SS
A193	ALGUA	BG
A194	ALI'	ME
A195	ALIA	PA
A196	ALIANO	MT
A197	ALICE BEL COLLE	AL
A198	ALICE CASTELLO	VC
A200	ALIFE	CE
A201	ALI' TERME	ME
A202	ALIMENA	PA
A203	ALIMINUSA	PA
A204	ALLAI	OR
A205	ALLEIN	AO
A206	ALLEGHE	BL
A207	ALLERONA	TR
A208	ALLISTE	LE
A210	ALLUMIERE	RM
A214	ALME'	BG
A215	VILLA D'ALME'	BG
A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG
A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG
A218	ALMESE	TO
A220	ALONTE	VI
A221	ALPETTE	TO
A222	ALPIGNANO	TO
A223	ALSENO	PC
A224	ALSERIO	CO
A225	ALTAMURA	BA
A226	ALTARE	SV
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL
A228	ALTAVILLA IRPINA	AV
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA
A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA
A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI
A233	ALTIDONA	FM
A234	ALTILIA	CS
A235	ALTINO	CH
A236	ALTISSIMO	VI
A237	ALTIVOLE	TV
A238	ALTO	CN
A239	ALTOFONTE	PA
A240	ALTOMONTE	CS
A241	ALTOPASCIO	LU
A242	ALVIANO	TR
A243	ALVIGNANO	CE
A244	ALVITO	FR
A245	ALZANO SCRIVIA	AL
A246	ALZANO LOMBARDO	BG
A249	ALZATE BRIANZA	CO
A251	AMALFI	SA
A252	AMANDOLA	FM
A253	AMANTEA	CS
A254	AMARO	UD
A255	AMARONI	CZ
A256	AMASENO	FR
A257	AMATO	CZ
A258	AMATRICE	RI
A259	AMBIVERE	BG
A261	AMEGLIA	SP
A262	AMELIA	TR
A263	AMENDOLARA	CS
A264	AMENO	NO
A265	AMOROSI	BN
A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL
A267	AMPEZZO	UD
A268	ANACAPRI	NA
A269	ANAGNI	FR
A270	ANCARANO	TE
A271	ANCONA	AN
A272	ANDALI	CZ
A273	ANDALO VALTELLINO	SO
A274	ANDALO	TN
A275	ANDEZENO	TO
A278	ANDORA	SV
A280	ANDORNO MICCA	BI
A281	ANDRANO	LE
A282	ANDRATE	TO
A283	ANDREIS	PN
A284	ANDRETTA	AV
A285	ANDRIA	BT
A286	ANDRIANO .ANDRIAN.	BZ
A287	ANELA	SS
A288	ANFO	BS
A290	ANGERA	VA
A291	ANGHIARI	AR
A292	ANGIARI	VR
A293	ANGOLO TERME	BS
A294	ANGRI	SA
A295	ANGROGNA	TO
A296	ANGUILLARA VENETA	PD
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM
A299	ANNICCO	CR
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC
A302	ANNONE VENETO	VE
A303	ANOIA	RC
A304	ANTEGNATE	BG
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO
A306	ANTERIVO .ALTREI.	BZ
A308	LA MAGDELEINE	AO
A309	ANTICOLI CORRADO	RM
A310	FIUGGI	FR
A312	ANTIGNANO	AT
A313	ANTILLO	ME
A314	ANTONIMINA	RC
A315	ANTRODOCO	RI
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ
A319	ANZANO DEL PARCO	CO
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG
A321	ANZI	PZ
A323	ANZIO	RM
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB
A326	AOSTA	AO
A327	APECCHIO	PU
A328	APICE	BN
A329	APIRO	MC
A330	APOLLOSA	BN
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN	
AN DER.		BZ
A333	APPIANO GENTILE	CO
A334	APPIGNANO	MC
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP
A337	APRICA	SO
A338	APRICALE	IM
A339	APRICENA	FG
A340	APRIGLIANO	CS
A341	APRILIA	LT
A343	AQUARA	SA
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM
A345	L'AQUILA	AQ
A346	AQUILEIA	UD
A347	AQUILONIA	AV
A348	AQUINO	FR
A350	ARADEO	LE
A351	ARAGONA	AG
A352	ARAMENGO	AT
A354	ARBA	PN
A355	TORTOLI'	NU
A357	ARBOREA	OR
A358	ARBORIO	VC
A359	ARBUS	SU
A360	ARCADE	TV
A363	ARCE	FR
A365	ARCENE	BG
A366	ARCEVIA	AN
A367	ARCHI	CH
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR
A369	ARCIDOSSO	GR
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM
A371	ARCISATE	VA
A372	ARCO	TN
A373	ARCOLA	SP
A374	ARCOLE	VR
A375	ARCONATE	MI
A376	ARCORE	MB
A377	ARCUGNANO	VI
A379	ARDARA	SS
A380	ARDAULI	OR
A382	ARDENNO	SO
A383	ARDESIO	BG
A385	ARDORE	RC
A386	ARENA	VV
A387	ARENA PO	PV
A388	ARENZANO	GE
A389	ARESE	MI
A390	AREZZO	AR
A391	ARGEGNO	CO
A392	ARGELATO	BO
A393	ARGENTA	FE
A394	ARGENTERA	CN
A396	ARGUELLO	CN
A397	ARGUSTO	CZ
A398	ARI	CH
A399	ARIANO IRPINO	AV
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO
A401	ARICCIA	RM
A402	ARIELLI	CH
A403	ARIENZO	CE
A405	ARIGNANO	TO
A407	ARITZO	NU
A409	ARIZZANO	VB
A412	ARLENA DI CASTRO	VT
A413	ARLUNO	MI
A414	ARMENO	NO
A415	ARMENTO	PZ
A418	ARMO	IM
A419	ARMUNGIA	SU
A421	ARNARA	FR
A422	ARNASCO	SV
A424	ARNAD	AO
A425	ARNESANO	LE
A427	AROLA	VB
A429	ARONA	NO
A430	AROSIO	CO
A431	ARPAIA	BN
A432	ARPAISE	BN
A433	ARPINO	FR
A434	ARQUA' PETRARCA	PD
A435	ARQUA' POLESINE	RO
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP
A438	ARRE	PD
A439	ARRONE	TR
A440	ARZAGO D'ADDA	BG
A441	ARSAGO SEPRIO	VA
A443	ARSIE'	BL
A444	ARSIERO	VI
A445	ARSITA	TE
A446	ARSOLI	RM
A447	ARTA TERME	UD
A448	ARTEGNA	UD
A449	ARTENA	RM
A451	ARTOGNE	BS
A452	ARVIER	AO
A453	ARZACHENA	SS
A454	ARZANA	NU
A455	ARZANO	NA
A458	ARZERGRANDE	PD
A459	ARZIGNANO	VI
A460	ASCEA	SA
A461	ASCIANO	SI
A462	ASCOLI PICENO	AP
A463	ASCOLI SATRIANO	FG
A464	ASCREA	RI
A465	ASIAGO	VI
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC
A467	ASIGLIANO VENETO	VI
A468	SINALUNGA	SI
A470	ASOLA	MN
A471	ASOLO	TV
A472	CASPERIA	RI
A473	ASSAGO	MI
A474	ASSEMINI	CA
A475	ASSISI	PG
A476	ASSO	CO
A477	ASSOLO	OR
A478	ASSORO	EN
A479	ASTI	AT
A480	ASUNI	OR
A481	ATELETA	AQ
A482	ATELLA	PZ
A484	ATENA LUCANA	SA
A485	ATESSA	CH
A486	ATINA	FR
A487	ATRANI	SA
A488	ATRI	TE
A489	ATRIPALDA	AV
A490	ATTIGLIANO	TR
A491	ATTIMIS	UD
A492	ATZARA	NU
A494	AUGUSTA	SR
A495	AULETTA	SA
A496	AULLA	MS
A497	AURANO	VB
A499	AURIGO	IM
A501	AURONZO DI CADORE	BL
A502	AUSONIA	FR
A503	AUSTIS	NU
A506	AVEGNO	GE
A507	AVELENGO .HAFLING.	BZ
A508	AVELLA	AV
A509	AVELLINO	AV
A511	AVERARA	BG
A512	AVERSA	CE
A514	AVETRANA	TA
A515	AVEZZANO	AQ
A516	AVIANO	PN
A517	AVIATICO	BG
A518	AVIGLIANA	TO
A519	AVIGLIANO	PZ
A520	AVIO	TN
A521	AVISE	AO
A522	AVOLA	SR
A523	AVOLASCA	AL
A525	AZEGLIO	TO
A526	AZZANELLO	CR
A527	AZZANO D'ASTI	AT
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG
A529	AZZANO MELLA	BS
A530	AZZANO DECIMO	PN
A531	AZZATE	VA
A532	AZZIO	VA
A533	AZZONE	BG
A534	BACENO	VB
A535	BACOLI	NA
A536	BADALUCCO	IM
A537	BADIA .ABTEI.	BZ
A538	BADIA PAVESE	PV
A539	BADIA POLESINE	RO
A540	BADIA CALAVENA	VR
A541	BADIA TEDALDA	AR
A542	BADOLATO	CZ
A544	BAGALADI	RC
A546	BAGHERIA	PA
A547	BAGNACAVALLO	RA
A550	BAGNARIA	PV
A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA
A552	BAGNARA CALABRA	RC
A553	BAGNARIA ARSA	UD
A555	BAGNASCO	CN
A557	BAGNATICA	BG
A560	BAGNI DI LUCCA	LU
A561	MONTECATINI-TERME	PT
A562	SAN GIULIANO TERME	PI
A564	BAGNO A RIPOLI	FI
A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC
A566	BAGNOLI IRPINO	AV
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS
A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD
A569	BAGNOLO MELLA	BS
A570	BAGNOLO CREMASCO	CR
A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN
A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE
A573	BAGNOLO IN PIANO	RE
A574	BAGNOLO DI PO	RO
A575	BAGNOLO SAN VITO	MN
A576	BAGNONE	MS
A577	BAGNOREGIO	VT
A578	BAGOLINO	BS
A579	BAIA E LATINA	CE
A580	BAIANO	AV
A581	BAIARDO	IM
A584	BAIRO	TO
A586	BAISO	RE
A587	BALANGERO	TO
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO
A591	BALDISSERO TORINESE	TO
A592	BALESTRATE	PA
A593	BALESTRINO	SV
A594	BALLABIO	LC
A597	BALLAO	SU
A599	BALME	TO
A600	BALMUCCIA	VC
A601	BALOCCO	VC
A603	BALSORANO	AQ
A604	BALVANO	PZ
A605	BALZOLA	AL
A606	BANARI	SS
A607	BANCHETTE	TO
A609	VILLA VERDE	OR
A610	BANNIO ANZINO	VB
A612	BANZI	PZ
A613	BAONE	PD
A614	BARADILI	OR
A615	BARAGIANO	PZ
A616	BARANELLO	CB
A617	BARANO D'ISCHIA	NA
A618	BARANZATE	MI
A619	BARASSO	VA
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR
A625	BARBANIA	TO
A626	BARBARA	AN
A628	BARBARANO ROMANO	VT
A629	BARBARESCO	CN
A630	BARBARIGA	BS
A631	BARBATA	BG
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI
A634	BARBIANELLO	PV
A635	BARBIANO .BARBIAN.	BZ
A637	BARBONA	PD
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME
A640	BARCIS	PN
A643	BARD	AO
A645	BARDELLO	VA
A646	BARDI	PR
A647	BARDINETO	SV
A650	BARDOLINO	VR
A651	BARDONECCHIA	TO
A652	BAREGGIO	MI
A653	BARENGO	NO
A655	BARESSA	OR
A656	BARETE	AQ
A657	BARGA	LU
A658	BARGAGLI	GE
A660	BARGE	CN
A661	BARGHE	BS
A662	BARI	BA
A663	BARI SARDO	NU
A664	BARIANO	BG
A665	BARICELLA	BO
A666	BARILE	PZ
A667	BARISCIANO	AQ
A668	BARLASSINA	MB
A669	BARLETTA	BT
A670	BARNI	CO
A671	BAROLO	CN
A673	BARONE CANAVESE	TO
A674	BARONISSI	SA
A676	BARRAFRANCA	EN
A677	BARRALI	SU
A678	BARREA	AQ

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A681	BARUMINI	SU
A683	BARZAGO	LC
A684	BARZANA	BG
A686	BARZANO'	LC
A687	BARZIO	LC
A689	BASALUZZO	AL
A690	BASCAPE'	PV
A691	BASCHI	TR
A692	BASCIANO	TE
A694	BASELGA DI PINE'	TN
A696	BASELICE	BN
A697	BASIANO	MI
A698	BASICO'	ME
A699	BASIGLIO	MI
A700	BASILIANO	UD
A701	VASANELLO	VT
A702	BASSANO BRESCIANO	BS
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI
A704	BASSANO ROMANO	VT
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT
A707	BASSIANO	LT
A708	BASSIGNANA	AL
A709	BASTIA MONDOVI'	CN
A710	BASTIA UMBRA	PG
A712	BASTIDA PANCARANA	PV
A713	BASTIGLIA	MO
A714	BATTAGLIA TERME	PD
A716	BATTIFOLLO	CN
A717	BATTIPAGLIA	SA
A718	BATTUDA	PV
A719	BAUCINA	PA
A720	BOVILLE ERNICA	FR
A721	BAULADU	OR
A722	BAUNEI	NU
A725	BAVENO	VB
A728	BEDERO VALCUVIA	VA
A729	BEDIZZOLE	BS
A730	BEDOLLO	TN
A731	BEDONIA	PR
A732	BEDULITA	BG
A733	BEE	VB
A734	BEINASCO	TO
A735	BEINETTE	CN
A736	BELCASTRO	CZ
A737	BELFIORE	VR
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU
A741	BELGIOIOSO	PV
A742	BELGIRATE	VB
A743	BELLA	PZ
A745	BELLANO	LC
A746	BELLANTE	TE
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN
A749	BELLEGRA	RM
A750	BELLINO	CN
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO
A755	BELLONA	CE
A756	BELLOSGUARDO	SA
A757	BELLUNO	BL
A759	BELLUSCO	MB
A760	BELMONTE PICENO	FM
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS
A762	BELMONTE CALABRO	CS
A763	BELMONTE CASTELLO	FR
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA
A765	BELMONTE IN SABINA	RI
A766	BELPASSO	CT
A768	BELSITO	CS
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN
A770	BELVEGLIO	AT
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS
A774	BELVEDERE LANGHE	CN
A776	BELVI'	NU
A777	BEMA	SO
A778	BENE LARIO	CO
A779	BENE VAGIENNA	CN
A780	BENESTARE	RC
A781	BENETUTTI	SS
A782	BENEVELLO	CN
A783	BENEVENTO	BN
A784	BENNA	BI
A785	BENTIVOGLIO	BO
A786	BERBENNO	BG
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO
A788	BERCETO	PR
A789	BERCHIDDA	SS
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO
A792	BEREGUARDO	PV
A793	BERGAMASCO	AL
A794	BERGAMO	BG
A795	BERGANTINO	RO
A796	BERGEGGI	SV
A798	BERGOLO	CN
A799	BERLINGO	BS
A801	BERNALDA	MT
A802	BERNAREGGIO	MB
A804	BERNATE TICINO	MI
A805	BERNEZZO	CN
A809	BERTINORO	FC
A810	BERTIOLO	UD
A811	BERTONICO	LO
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT
A813	BERZANO DI TORTONA	AL
A815	BERZO SAN FERMO	BG
A816	BERZO DEMO	BS
A817	BERZO INFERIORE	BS
A818	BESANA IN BRIANZA	MB
A819	BESANO	VA
A820	BESATE	MI
A821	BESENELLO	TN
A823	BESENZONE	PC
A825	BESNATE	VA
A826	BESOZZO	VA
A827	BESSUDE	SS
A831	BETTOLA	PC
A832	BETTONA	PG
A834	BEURA-CARDEZZA	VB
A835	BEVAGNA	PG
A836	BEVERINO	SP
A837	BEVILACQUA	VR
A841	BIANCAVILLA	CT
A842	BIANCHI	CS
A843	BIANCO	RC
A844	BIANDRATE	NO
A845	BIANDRONNO	VA
A846	BIANZANO	BG
A847	BIANZE'	VC
A848	BIANZONE	SO
A849	BIASSONO	MB
A850	BIBBIANO	RE
A851	BIBBIENA	AR
A852	BIBBONA	LI
A853	BIBIANA	TO
A854	BICCARI	FG
A855	BICINICCO	UD
A856	BIDONI'	OR
A857	BLERA	VT
A859	BIELLA	BI
A861	BIENNO	BS
A863	BIENO	TN
A864	BIENTINA	PI
A870	BINAGO	CO
A872	BINASCO	MI
A874	BINETTO	BA
A876	BIOGLIO	BI
A877	BIONAZ	AO
A878	BIONE	BS
A880	BIRORI	NU
A881	BISACCIA	AV
A882	BISACQUINO	PA
A883	BISCEGLIE	BT
A884	BISEGNA	AQ
A885	BISENTI	TE
A887	BISIGNANO	CS
A889	BISTAGNO	AL
A891	BISUSCHIO	VA
A892	BITETTO	BA
A893	BITONTO	BA
A894	BITRITTO	BA
A895	BITTI	NU
A896	BIVONA	AG
A897	BIVONGI	RC
A898	BIZZARONE	CO
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN
A903	BLELLO	BG
A904	BLESSAGNO	CO
A905	BLEVIO	CO
A906	BOARA PISANI	PD
A909	BOBBIO	PC
A910	BOBBIO PELLICE	TO
A911	BOCA	NO
A912	BOCCHIGLIERO	CS
A914	BOCCIOLETO	VC
A916	BOCENAGO	TN
A918	BODIO LOMNAGO	VA
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI
A922	BOGLIASCO	GE
A925	BOGNANCO	VB
A929	BOGOGNO	NO
A930	BOJANO	CB
A931	BOISSANO	SV
A932	BOLANO	SP
A937	BOLGARE	BG
A940	BOLLATE	MI
A941	BOLLENGO	TO
A942	NOVA SIRI	MT
A944	BOLOGNA	BO
A945	BOLOGNANO	PE
A946	BOLOGNETTA	PA
A947	BOLOGNOLA	MC
A948	BOLOTANA	NU
A949	BOLSENA	VT
A950	BOLTIERE	BG
A952	BOLZANO .BOZEN.	BZ
A953	BOLZANO NOVARESE	NO
A954	BOLZANO VICENTINO	VI
A955	BOMARZO	VT
A956	BOMBA	CH
A957	BOMPENSIERE	CL
A958	BOMPIETRO	PA
A959	BOMPORTO	MO
A960	BONARCADO	OR
A961	BONASSOLA	SP
A962	BONATE SOTTO	BG
A963	BONATE SOPRA	BG
A964	BONAVIGO	VR
A965	BONDENO	FE
A968	BONDONE	TN
A970	BONEA	BN
A971	BONEFRO	CB
A972	BONEMERSE	CR
A973	BONIFATI	CS
A975	BONITO	AV
A976	BONNANARO	SS
A977	BONO	SS
A978	BONORVA	SS
A979	BONVICINO	CN
A981	BORBONA	RI
A982	BORCA DI CADORE	BL
A983	BORDANO	UD
A984	BORDIGHERA	IM
A986	BORDOLANO	CR
A987	BORE	PR
A988	BORETTO	RE
A989	BORGARELLO	PV
A990	BORGARO TORINESE	TO
A991	BORGETTO	PA
A992	BORGHETTO DI VARA	SP
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO
A996	BORGO VELINO	RI
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV
B001	BORGHI	FC
B002	BORGIA	CZ
B003	BORGIALLO	TO
B005	BORGIO VEREZZI	SV
B006	BORGO VALSUGANA	TN
B007	BORGO A MOZZANO	LU
B008	BORGOROSE	RI
B009	BORGO D'ALE	VC
B010	BORGO DI TERZO	BG
B012	MOTTEGGIANA	MN
B014	SUARDI	PV
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO
B016	BORGOLAVEZZARO	NO
B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO
B018	BORGOMALE	CN
B019	BORGOMANERO	NO
B020	BORGOMARO	IM
B021	BORGOMASINO	TO
B024	BORGONE SUSA	TO
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC
B026	BORGO PACE	PU
B028	BORGO PRIOLO	PV
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL
B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV
B031	BORGORICCO	PD
B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN
B034	FIDENZA	PR
B035	BORGO SAN GIACOMO	BS
B036	BORGO SAN LORENZO	FI
B037	BORGO SAN MARTINO	AL
B038	BORGO SAN SIRO	PV
B040	BORGOSATOLLO	BS
B041	BORGOSESIA	VC
B042	BORGO VAL DI TARO	PR
B043	BORGO TICINO	NO
B044	BORGO TOSSIGNANO	BO
B046	BORGO VERCELLI	VC
B048	BORMIDA	SV
B049	BORMIO	SO
B051	BORNASCO	PV
B054	BORNO	BS
B055	BORONEDDU	OR
B056	BORORE	NU
B057	BORRELLO	CH
B058	BORRIANA	BI
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV
B062	BORTIGALI	NU
B063	BORTIGIADAS	SS
B064	BORUTTA	SS
B067	BORZONASCA	GE
B068	BOSA	OR
B069	BOSARO	RO
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR
B071	BOSCO MARENGO	AL
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR
B075	BOSCONERO	TO
B076	BOSCOREALE	NA
B077	BOSCOTRECASE	NA
B079	BOSIA	CN
B080	BOSIO	AL
B081	BOSISIO PARINI	LC
B082	BOSNASCO	PV
B083	BOSSICO	BG
B084	BOSSOLASCO	CN
B085	BOTRICELLO	CZ
B086	BOTRUGNO	LE
B088	BOTTANUCO	BG
B091	BOTTICINO	BS
B094	BOTTIDDA	SS
B097	BOVA	RC
B098	BOVALINO	RC
B099	BOVA MARINA	RC
B100	BOVEGNO	BS
B101	BOVES	CN
B102	BOVEZZO	BS
B104	BOVINO	FG
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB
B106	BOVOLENTA	PD
B107	BOVOLONE	VR
B109	BOZZOLE	AL
B110	BOZZOLO	MN
B111	BRA	CN
B112	BRACCA	BG
B114	BRACCIANO	RM
B115	BRACIGLIANO	SA
B116	BRAIES .PRAGS.	BZ
B117	BRALLO DI PREGOLA	PV
B118	BRANCALEONE	RC
B120	BRANDICO	BS
B121	BRANDIZZO	TO
B123	BRANZI	BG
B124	BRAONE	BS
B126	BREBBIA	VA
B128	BREDA DI PIAVE	TV
B129	CASTELVERDE	CR
B131	BREGANO	VA
B132	BREGANZE	VI
B134	BREGNANO	CO
B137	BREMBATE	BG
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG
B141	BREMBIO	LO
B142	BREME	PV
B143	BRENDOLA	VI
B144	BRENNA	CO
B145	BRENNERO .BRENNER.	BZ
B149	BRENO	BS
B150	BRENTA	VA
B152	BRENTINO BELLUNO	VR
B153	BRENTONICO	TN
B154	BRENZONE SUL GARDA	VR
B156	BRESCELLO	RE
B157	BRESCIA	BS
B158	BRESIMO	TN
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV
B160	BRESSANONE .BRIXEN.	BZ
B161	BRESSANVIDO	VI
B162	BRESSO	MI
B166	BREZZO DI BEDERO	VA
B167	BRIAGLIA	CN
B169	BRIATICO	VV
B171	BRICHERASIO	TO
B172	BRIENNO	CO
B173	BRIENZA	PZ
B175	BRIGA ALTA	CN
B176	BRIGA NOVARESE	NO
B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG
B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL
B180	BRINDISI	BR
B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ
B182	BRINZIO	VA
B183	BRIONA	NO
B184	BRIONE	BS
B187	BRIOSCO	MB
B188	BRISIGHELLA	RA
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA
B192	BRISSOGNE	AO
B193	BRITTOLI	PE
B194	BRIVIO	LC
B195	BROCCOSTELLA	FR
B196	BROGLIANO	VI
B197	BROGNATURO	VV
B198	BROLO	ME
B200	BRONDELLO	CN
B201	BRONI	PV
B202	BRONTE	CT
B203	BRONZOLO .BRANZOLL.	BZ
B204	BROSSASCO	CN
B205	BROSSO	TO
B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB
B209	BROZOLO	TO
B212	BRUGHERIO	MB
B213	BRUGINE	PD
B214	BRUGNATO	SP
B215	BRUGNERA	PN
B216	BRUINO	TO
B217	BRUMANO	BG
B218	BRUNATE	CO
B219	BRUNELLO	VA
B220	BRUNICO .BRUNECK.	BZ
B221	BRUNO	AT
B223	BRUSAPORTO	BG
B225	BRUSASCO	TO
B227	BRUSCIANO	NA
B228	BRUSIMPIANO	VA
B229	BRUSNENGO	BI
B230	BRUSSON	AO
B232	BRUZOLO	TO
B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC
B235	BUBBIANO	MI
B236	BUBBIO	AT
B237	BUCCHERI	SR
B238	BUCCHIANICO	CH
B239	BUCCIANO	BN
B240	BUCCINASCO	MI
B242	BUCCINO	SA
B243	BUCINE	AR
B246	BUDDUSO'	SS
B247	BUDOIA	PN
B248	BUDONI	SS
B249	BUDRIO	BO
B250	BUGGERRU	SU
B251	BUGGIANO	PT
B255	BUGLIO IN MONTE	SO
B256	BUGNARA	AQ
B258	BUGUGGIATE	VA
B259	BUJA	UD
B261	BULCIAGO	LC
B262	BULGAROGRASSO	CO
B264	BULTEI	SS
B265	BULZI	SS
B266	BUONABITACOLO	SA
B267	BUONALBERGO	BN
B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH
B269	BUONCONVENTO	SI
B270	BUONVICINO	CS
B272	BURAGO DI MOLGORA	MB
B274	BURCEI	SU
B275	BURGIO	AG
B276	BURGOS	SS
B278	BURIASCO	TO
B279	BUROLO	TO
B280	BURONZO	VC
B281	BUSACHI	OR
B282	BUSALLA	GE
B284	BUSANO	TO
B285	BUSCA	CN
B286	BUSCATE	MI
B287	BUSCEMI	SR
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP
B289	BUSNAGO	MB
B292	BUSSERO	MI
B293	BUSSETO	PR
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE
B295	BUSSO	CB
B296	BUSSOLENGO	VR
B297	BUSSOLENO	TO
B300	BUSTO ARSIZIO	VA
B301	BUSTO GAROLFO	MI
B302	BUTERA	CL
B303	BUTI	PI
B304	BUTTAPIETRA	VR
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT
B309	BUTTRIO	UD
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG
B311	CABELLA LIGURE	AL
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA
B313	CABIATE	CO
B314	CABRAS	OR
B315	CACCAMO	PA
B317	POGGIO SANNITA	IS
B319	CACCURI	KR
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE
B332	CADEO	PC
B335	CADERZONE TERME	TN
B345	CADONEGHE	PD
B346	CADORAGO	CO
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV
B350	CAFASSE	TO
B351	CAGGIANO	SA
B352	CAGLI	PU
B354	CAGLIARI	CA
B355	CAGLIO	CO
B357	CAGNANO VARANO	FG
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ
B361	CAIANELLO	CE
B362	CAIAZZO	CE
B364	CAINES .KUENS.	BZ
B365	CAINO	BS
B366	CAIOLO	SO
B367	CAIRANO	AV
B368	CAIRATE	VA
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV
B371	CAIVANO	NA
B374	CALABRITTO	AV
B375	CALALZO DI CADORE	BL
B376	CALAMANDRANA	AT
B377	CALAMONACI	AG
B378	CALANGIANUS	SS
B379	CALANNA	RC
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB
B381	CALASCIBETTA	EN
B382	CALASCIO	AQ
B383	CALASETTA	SU
B384	CALATABIANO	CT
B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP
B387	LUNGAVILLA	PV
B388	CALCATA	VT
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN
B390	CALCI	PI
B391	CALCIANO	MT
B392	CALCINAIA	PI
B393	CALCINATE	BG
B394	CALCINATO	BS
B395	CALCIO	BG
B396	CALCO	LC
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO .KALTERN AN DE.	BZ
B398	CALDAROLA	MC
B399	CALDERARA DI RENO	BO
B400	CALDES	TN
B402	CALDIERO	VR
B403	CALDOGNO	VI
B404	CALDONAZZO	TN
B405	CALENDASCO	PC
B406	CALENZANO	FI
B408	CALESTANO	PR
B409	CALICE LIGURE	SV
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP
B413	CALIMERA	LE
B415	CALITRI	AV
B416	CALIZZANO	SV
B417	CALLABIANA	BI
B418	CALLIANO	AT
B419	CALLIANO	TN
B423	CALOLZIOCORTE	LC
B424	CALOPEZZATI	CS
B425	CALOSSO	AT
B426	CALOVETO	CS
B427	CALTABELLOTTA	AG
B428	CALTAGIRONE	CT
B429	CALTANISSETTA	CL
B430	CALTAVUTURO	PA
B431	CALTIGNAGA	NO
B432	CALTO	RO
B433	CALTRANO	VI
B434	CALUSCO D'ADDA	BG
B435	CALUSO	TO
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS
B437	CALVANICO	SA

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B439	CALVATONE	CR
B440	CALVELLO	PZ
B441	CALVENE	VI
B442	CALVENZANO	BG
B443	CALVERA	PZ
B444	CALVI	BN
B445	CALVI RISORTA	CE
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR
B447	CALVIGNANO	PV
B448	CALVIGNASCO	MI
B450	CALVISANO	BS
B452	CALVIZZANO	NA
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL
B455	CAMAIORE	LU
B457	CAMANDONA	BI
B460	CAMASTRA	AG
B461	CAMBIAGO	MI
B462	CAMBIANO	TO
B463	CAMBIASCA	VB
B465	CAMBURZANO	BI
B466	SANT'ELENA SANNITA	IS
B467	CAMERANA	CN
B468	CAMERANO	AN
B469	CAMERANO CASASCO	AT
B470	CAMERATA PICENA	AN
B471	CAMERATA CORNELLO	BG
B472	CAMERATA NUOVA	RM
B473	CAMERI	NO
B474	CAMERINO	MC
B476	CAMEROTA	SA
B477	CAMIGLIANO	CE
B481	CAMINI	RC
B482	CAMINO	AL
B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD
B484	CAMISANO	CR
B485	CAMISANO VICENTINO	VI
B486	CAMMARATA	AG
B490	CAMOGLI	GE
B491	CHAMOIS	AO
B492	CAMPAGNA	SA
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM
B497	CAMPAGNATICO	GR
B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR
B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE
B500	CAMPANA	CS
B501	CAMPARADA	MB
B502	CAMPEGINE	RE
B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG
B505	CAMPERTOGNO	VC
B506	CAMPI SALENTINA	LE
B507	CAMPI BISENZIO	FI
B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI
B510	VALPRATO SOANA	TO
B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI
B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO
B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO
B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN
B515	CAMPLI	TE
B516	CAMPO CALABRO	RC
B519	CAMPOBASSO	CB
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP
B522	CAMPOCHIARO	CB
B524	CAMPODARSEGO	PD
B525	CAMPODENNO	TN
B526	CAMPO DI GIOVE	AQ
B527	CAMPODIMELE	LT
B528	CAMPODIPIETRA	CB
B529	CAMPO DI TRENS .FREIENFELD.	BZ
B530	CAMPODOLCINO	SO
B531	CAMPODORO	PD
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA
B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA
B534	CAMPOFILONE	FM
B535	CAMPOFIORITO	PA
B536	CAMPOFORMIDO	UD
B537	CAMPOFRANCO	CL
B538	CAMPO LIGURE	GE
B539	CAMPOGALLIANO	MO
B540	CHAMPORCHER	AO
B541	CAMPOLATTARO	BN
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR
B544	CAMPOLIETO	CB
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ
B550	CAMPOMARINO	CB
B551	CAMPOMORONE	GE
B553	CAMPO NELL'ELBA	LI
B554	CAMPONOGARA	VE
B555	CAMPORA	SA
B556	CAMPOREALE	PA
B557	CAMPORGIANO	LU
B559	CAMPOROSSO	IM
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT
B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC
B563	CAMPOSAMPIERO	PD
B564	CAMPO SAN MARTINO	PD
B565	CAMPOSANO	NA
B566	CAMPOSANTO	MO
B567	CAMPOSPINOSO ALBAREDO	PV
B569	CAMPOTOSTO	AQ
B570	CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS.	BZ
B572	CAMUGNANO	BO
B573	CANALE	CN
B574	CANALE D'AGORDO	BL
B576	CANALE MONTERANO	RM
B577	CANAL SAN BOVO	TN
B578	CANARO	RO
B579	CANAZEI	TN
B580	CANCELLARA	PZ
B581	CANCELLO ED ARNONE	CE
B582	CANDA	RO
B584	CANDELA	FG
B586	CANDELO	BI
B587	CANDIA LOMELLINA	PV
B588	CANDIA CANAVESE	TO
B589	CANDIANA	PD
B590	CANDIDA	AV
B591	CANDIDONI	RC
B592	CANDIOLO	TO
B593	CANEGRATE	MI
B594	CANELLI	AT
B595	ORVINIO	RI
B597	CANEPINA	VT
B598	CANEVA	PN
B602	CANICATTI'	AG
B603	CANICATTINI BAGNI	SR
B604	CANINO	VT
B605	CANISCHIO	TO
B606	CANISTRO	AQ
B607	CANNA	CS
B608	CANNALONGA	SA
B609	CANNARA	PG
B610	CANNERO RIVIERA	VB
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN
B613	CANNETO PAVESE	PV
B615	CANNOBIO	VB
B616	CANNOLE	LE
B617	CANOLO	RC
B618	CANONICA D'ADDA	BG
B619	CANOSA DI PUGLIA	BT
B620	CANOSA SANNITA	CH
B621	CANOSIO	CN
B624	CANSANO	AQ
B626	CANTAGALLO	PO
B627	CANTALICE	RI
B628	CANTALUPA	TO
B629	CANTALUPO LIGURE	AL
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI
B632	MANDELA	RM
B633	CANTARANA	AT
B634	CANTELLO	VA
B635	CANTERANO	RM
B636	CANTIANO	PU
B637	CANTOIRA	TO
B639	CANTU'	CO
B640	CANZANO	TE
B641	CANZO	CO
B642	CAORLE	VE
B643	CAORSO	PC
B644	CAPACCIO PAESTUM	SA
B645	CAPACI	PA
B646	CAPALBIO	GR
B647	CAPANNOLI	PI
B648	CAPANNORI	LU
B649	CAPENA	RM
B650	CAPERGNANICA	CR
B651	CAPESTRANO	AQ
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO
B655	CAPISTRANO	VV
B656	CAPISTRELLO	AQ
B658	CAPITIGNANO	AQ
B660	CAPIZZI	ME
B661	CAPIZZONE	BG
B662	PONTE NELLE ALPI	BL
B663	CAPODIMONTE	VT
B664	CAPO DI PONTE	BS
B666	CAPO D'ORLANDO	ME
B667	CAPODRISE	CE
B669	CAPOLIVERI	LI
B670	CAPOLONA	AR
B671	CAPONAGO	MB
B672	CAPORCIANO	AQ
B674	CAPOSELE	AV
B675	CAPOTERRA	CA
B676	CAPOVALLE	BS
B677	CAPPADOCIA	AQ
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV
B679	CAPPELLA CANTONE	CR
B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE
B682	CAPRACOTTA	IS
B684	CAPRAIA E LIMITE	FI
B685	CAPRAIA ISOLA	LI
B686	CAPRALBA	CR
B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM
B688	CAPRANICA	VT
B689	MARZABOTTO	BO
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE
B691	CAPRAROLA	VT
B692	CAPRAUNA	CN
B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR
B694	CAPREZZO	VB
B695	CAPRI LEONE	ME
B696	CAPRI	NA
B697	CAPRIANA	TN
B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS
B701	CAPRIATA D'ORBA	AL
B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG
B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE
B705	CAPRIE	TO
B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV
B707	CAPRIGLIO	AT
B708	CAPRILE	BI
B709	CAPRINO VERONESE	VR
B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG
B711	CAPRIOLO	BS
B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO
B715	CAPUA	CE
B716	CAPURSO	BA
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ
B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC
B719	CARAGLIO	CN
B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN
B722	CARAMANICO TERME	PE
B724	CARAPELLE	FG
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ
B726	CARASCO	GE
B727	CARASSAI	AP
B729	CARATE BRIANZA	MB
B730	CARATE URIO	CO
B731	CARAVAGGIO	BG
B732	CARAVATE	VA
B733	CARAVINO	TO
B734	CARAVONICA	IM
B735	CARBOGNANO	VT
B736	CARBONARA SCRIVIA	AL
B738	VILLASIMIUS	SU
B740	CARBONARA DI NOLA	NA
B741	CARBONARA AL TICINO	PV
B742	CARBONATE	CO
B743	CARBONE	PZ
B744	CARBONERA	TV
B745	CARBONIA	SU
B748	CARCARE	SV
B752	CARCOFORO	VC
B754	CARDANO AL CAMPO	VA
B755	CARDE'	CN
B756	CARDETO	RC
B758	CARDINALE	CZ
B759	CARDITO	NA
B760	CAREGGINE	LU
B762	CAREMA	TO
B763	CARENNO	LC
B765	CARENTINO	AL
B766	CARERI	RC
B767	CARESANA	VC
B768	CARESANABLOT	VC
B769	CAREZZANO	AL
B771	CARFIZZI	KR
B772	CARGEGHE	SS
B774	CARIATI	CS
B776	CARIFE	AV
B777	CARIGNANO	TO
B778	CARIMATE	CO
B779	CARINARO	CE
B780	CARINI	PA
B781	CARINOLA	CE
B782	CARISIO	VC
B783	CARISOLO	TN
B784	CARLANTINO	FG
B785	CARLAZZO	CO
B787	CARLENTINI	SR
B788	CARLINO	UD
B789	CARLOFORTE	SU
B790	CARLOPOLI	CZ
B791	CARMAGNOLA	TO
B792	CARMIANO	LE
B794	CARMIGNANO	PO
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD
B796	CARNAGO	VA
B798	CARNATE	MB
B799	CORNEDO ALL'ISARCO .KARNEID.	BZ
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG
B802	CAROLEI	CS
B803	CARONA	BG
B804	CARONIA	ME
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA
B807	CARONNO VARESINO	VA
B808	CAROSINO	TA
B809	CAROVIGNO	BR
B810	CAROVILLI	IS
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC
B813	CARPANZANO	CS
B816	CARPEGNA	PU
B817	CARPENEDOLO	BS
B818	CARPENETO	AL
B819	CARPI	MO
B820	CARPIANO	MI
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE
B823	CARPIGNANO SESIA	NO
B824	CURA CARPIGNANO	PV
B825	CARPINETI	RE
B826	CARPINETO SINELLO	CH
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE
B828	CARPINETO ROMANO	RM
B829	CARPINO	FG
B830	CARPINONE	IS
B832	CARRARA	MS
B835	CARRE'	VI
B836	CARREGA LIGURE	AL
B838	CARRO	SP
B839	CARRODANO	SP
B840	CARROSIO	AL
B841	CARRU'	CN
B842	CARSOLI	AQ
B844	CARTIGLIANO	VI
B845	CARTIGNANO	CN
B846	CARTOCETO	PU
B847	CARTOSIO	AL
B848	CARTURA	PD
B850	CARUGATE	MI
B851	CARUGO	CO
B853	CARUNCHIO	CH
B854	CARVICO	BG
B856	CARZANO	TN
B857	CASABONA	KR
B858	CASACALENDA	CB
B859	CASACANDITELLA	CH
B860	CASAGIOVE	CE
B861	CASALANGUIDA	CH
B862	CASALATTICO	FR
B864	CASALBELTRAME	NO
B865	CASALBORDINO	CH
B866	CASALBORE	AV
B867	CASALBORGONE	TO
B868	CASALBUONO	SA
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR
B870	CASAL CERMELLI	AL
B871	CASALCIPRANO	CB
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE
B873	CASALDUNI	BN
B875	CASALE LITTA	VA
B876	CASALE CORTE CERRO	VB
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD
B878	CASALE MARITTIMO	PI
B879	CASALE SUL SILE	TV
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO
B885	CASALE MONFERRATO	AL
B886	CASALEONE	VR
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO
B888	CASALETTO SPARTANO	SA
B889	CASALETTO CEREDANO	CR
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR
B891	CASALETTO VAPRIO	CR
B892	CASALFIUMANESE	BO
B893	CASALGRANDE	RE
B894	CASALGRASSO	CN
B895	CASAL VELINO	SA
B896	CASALINCONTRADA	CH
B897	CASALINO	NO
B898	CASALMAGGIORE	CR
B899	CASALMAIOCCO	LO
B900	CASALMORANO	CR
B901	CASALMORO	MN
B902	CASALNOCETO	AL
B903	VILLAPIANA	CS
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ
B907	CASALOLDO	MN
B910	CASALPUSTERLENGO	LO
B911	CASALROMANO	MN
B912	CASALSERUGO	PD
B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR
B915	TRINITAPOLI	BT
B916	CASALUCE	CE
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME
B919	CASALVIERI	FR
B920	CASALVOLONE	NO
B921	CASALZUIGNO	VA
B922	CASAMARCIANO	NA
B923	CASAMASSIMA	BA
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA
B925	CASANDRINO	NA
B927	CASANOVA LERRONE	SV
B928	CASANOVA ELVO	VC
B929	CASANOVA LONATI	PV
B932	CASAPE	RM
B933	CASAPINTA	BI
B934	CASAPROTA	RI
B935	CASAPULLA	CE
B936	CASARANO	LE
B937	CASARGO	LC
B938	CASARILE	MI
B939	CASARZA LIGURE	GE
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN
B941	CASASCO	AL
B943	CASATENOVO	LC
B945	CASATISMA	PV
B946	CASAVATORE	NA
B947	CASAZZA	BG
B948	CASCIA	PG
B949	CASCIAGO	VA
B950	CASCINA	PI
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO
B954	CASEI GEROLA	PV
B955	CASELETTE	TO
B956	CASELLA	GE
B958	CASELLE LURANI	LO
B959	CASELLE IN PITTARI	SA
B960	CASELLE TORINESE	TO
B961	CASELLE LANDI	LO
B962	SCANDICCI	FI
B963	CASERTA	CE
B965	CASIER	TV
B966	CASIGNANA	RC
B967	CASINA	RE
B968	CASTELSILANO	KR
B969	CASTEL DI CASIO	BO
B971	CASIRATE D'ADDA	BG
B974	CASLINO D'ERBA	CO
B977	CASNATE CON BERNATE	CO
B978	CASNIGO	BG
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA
B982	CASOLA VALSENIO	RA
B984	CASOLE D'ELSA	SI
B985	CASOLI	CH
B987	CASORATE SEMPIONE	VA
B988	CASORATE PRIMO	PV
B989	CASOREZZO	MI
B990	CASORIA	NA
B991	CASORZO	AT
B993	CASPOGGIO	SO
B994	CASSACCO	UD
B996	CASSAGO BRIANZA	LC
B997	CASSANO IRPINO	AV
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA
B999	CASSANO VALCUVIA	VA
C002	CASSANO ALL'IONIO	CS
C003	CASSANO D'ADDA	MI
C004	CASSANO MAGNAGO	VA
C006	CASSARO	SR
C007	CASSIGLIO	BG
C013	PERO	MI
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI
C020	CASSINA RIZZARDI	CO
C022	CASSINASCO	AT
C024	CASSINA VALSASSINA	LC
C027	CASSINE	AL
C030	CASSINELLE	AL
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI
C034	CASSINO	FR
C037	CASSOLA	VI
C038	CASSOLNOVO	PV
C040	CASTEL CASTAGNA	TE
C041	CASTAGNARO	VR
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI
C045	CASTAGNETO PO	TO
C046	CASTAGNITO	CN
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT
C050	CASTANA	PV
C051	CASTELL'UMBERTO	ME
C052	CASTANO PRIMO	MI
C053	CASTEGGIO	PV
C055	CASTEGNATO	BS
C056	CASTEGNERO	VI
C057	CASTELBALDO	PD
C058	CASTEL BARONIA	AV
C059	CASTELBELFORTE	MN
C060	CASTELBELLINO	AN
C062	CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL TSCHARS.	BZ
C063	CASTELBIANCO	SV
C064	CASTEL BOGLIONE	AT
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA
C066	CASTELBOTTACCIO	CB
C067	CASTELBUONO	PA
C069	CASTELCIVITA	SA
C070	SERVIGLIANO	FM
C072	CASTELCOVATI	BS
C073	CASTELCUCCO	TV
C074	CASTELDACCIA	PA
C075	CASTEL D'AIANO	BO
C076	CASTEL D'ARIO	MN
C078	CASTEL D'AZZANO	VR
C079	CASTELLI CALEPIO	BG
C080	CASTELDELCI	RN
C081	CASTELDELFINO	CN
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ
C085	CASTEL DEL PIANO	GR
C086	CASTEL DEL RIO	BO
C089	CASTELDIDONE	CR
C090	CASTEL DI IERI	AQ
C091	CASTEL DI IUDICA	CT
C093	CASTEL DI LAMA	AP
C094	CASTEL DI LUCIO	ME
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ
C097	CASTEL DI SASSO	CE
C098	CASTEL DI TORA	RI
C100	CASTELFIDARDO	AN
C101	CASTELFIORENTINO	FI
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR
C104	CASTELFORTE	LT
C105	CASTELFRANCI	AV
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO
C108	CASTROLIBERO	CS
C110	CASTEL VITTORIO	IM
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI
C114	CASTEL FRENTANO	CH
C115	CASTEL GABBIANO	CR
C116	CASTEL GANDOLFO	RM
C117	CASTEL GIORGIO	TR
C118	CASTEL GOFFREDO	MN
C119	CASTELGOMBERTO	VI
C120	CASTELGRANDE	PZ
C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO
C122	CASTELGUGLIELMO	RO
C123	CASTELGUIDONE	CH
C125	CASTELLABATE	SA
C126	CASTELLAFIUME	AQ
C127	CASTELL'ALFERO	AT
C128	CASTELLALTO	TE
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP
C133	CASTELLAMONTE	TO
C134	CASTELLANA GROTTE	BA
C135	CASTELLANA SICULA	PA
C136	CASTELLANETA	TA
C137	CASTELLANIA COPPI	AL
C139	CASTELLANZA	VA
C141	CASTELLARANO	RE
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL
C143	CASTELLARO	IM
C145	CASTELL'ARQUATO	PC

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C147	CASTELL'AZZARA	GR
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN
C153	CASTELLEONE	CR
C154	CASTELLERO	AT
C155	CASTELLETTO CERVO	BI
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL
C160	CASTELLETTO MERLI	AL
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL
C165	CASTELLETTO STURA	CN
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN
C169	CASTELLI	TE
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI
C173	CASTELLINALDO D'ALBA	CN
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB
C176	CASTELLINO TANARO	CN
C177	CASTELLIRI	FR
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE
C181	CASTELVECCANA	VA
C183	CASTEL CONDINO	TN
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV
C194	CASTELLO TESINO	TN
C195	CASTELLUCCHIO	MN
C197	CASTELMAURO	CB
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ
C200	CASTELVERRINO	IS
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG
C203	CASTEL MADAMA	RM
C204	CASTEL MAGGIORE	BO
C205	CASTELMAGNO	CN
C206	CASTELMARTE	CO
C207	CASTELMASSA	RO
C208	CASTEL MELLA	BS
C209	CASTELMEZZANO	PZ
C210	CASTELMOLA	ME
C211	CASTEL MORRONE	CE
C213	CASTELNOVETTO	PV
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN
C215	CASTELNOVO BARIANO	RO
C216	CASTELNUOVO	TN
C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN
C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE
C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI
C245	CASTELPAGANO	BN
C246	CASTELPETROSO	IS
C247	CASTELPIZZUTO	IS
C248	CASTELPLANIO	AN
C250	CASTELPOTO	BN
C251	CASTELRAIMONDO	MC
C252	CASTEL RITALDI	PG
C253	CASTEL ROCCHERO	AT
C254	CASTELROTTO .KASTELRUTH.	BZ
C255	CASTEL ROZZONE	BG
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS
C271	CASTELSARACENO	PZ
C272	CASTELSARDO	SS
C273	CASTELSEPRIO	VA
C274	CASTELSPINA	AL
C275	CASTELTERMINI	AG
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ
C280	CASTELVENERE	BN
C282	VERRES	AO
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN
C285	CAULONIA	RC
C286	CASTELVETRANO	TP
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC
C289	CASTEL VISCARDO	TR
C290	CASTELVISCONTI	CR
C291	CASTEL VOLTURNO	CE
C292	CASTENASO	BO
C293	CASTENEDOLO	BS
C294	CHATILLON	AO
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR
C311	COLLEDARA	TE
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR
C321	CASTIGNANO	AP
C322	CASTILENTI	TE
C323	CASTINO	CN
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO
C327	CASTIONS DI STRADA	UD
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO
C330	CASTO	BS
C331	CASTORANO	AP
C332	CASTREZZATO	BS
C334	CASTRI DI LECCE	LE
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE
C337	CASTRO	BG
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC
C340	CASTROCIELO	FR
C341	CASTROFILIPPO	AG
C342	ENNA	EN
C343	CASTRONNO	VA
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ
C346	CASTROPIGNANO	CB
C347	CASTROREALE	ME
C348	CASTROREGIO	CS
C349	CASTROVILLARI	CS
C351	CATANIA	CT
C352	CATANZARO	CZ
C353	CATENANUOVA	EN
C354	CATIGNANO	PE
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG
C357	CATTOLICA	RN
C359	CAUTANO	BN
C360	CAVA MANARA	PV
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA
C363	CAVAGLIA'	BI
C364	CAVAGLIETTO	NO
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO
C369	CAVAGNOLO	TO
C370	CAVAION VERONESE	VR
C372	CAVALESE	TN
C375	CAVALLERLEONE	CN
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN
C377	CAVALLINO	LE
C378	CAVALLIRIO	NO
C380	CAVARENO	TN
C381	CAVARGNA	CO
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA
C383	CAVARZERE	VE
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV
C385	CAVASSO NUOVO	PN
C387	CAVATORE	AL
C388	JESOLO	VE
C389	CAVAZZO CARNICO	UD
C390	CAVE	RM
C392	CAVEDAGO	TN
C393	CAVEDINE	TN
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB
C396	CAVERNAGO	BG
C398	CAVEZZO	MO
C400	CAVIZZANA	TN
C404	CAVOUR	TO
C405	CAVRIAGO	RE
C406	CAVRIANA	MN
C407	CAVRIGLIA	AR
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS
C409	CAZZAGO BRABBIA	VA
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR
C413	CECCANO	FR
C414	CECIMA	PV
C415	CECINA	LI
C417	CEDEGOLO	BS
C418	CEDRASCO	SO
C420	CEFALA' DIANA	PA
C421	CEFALU'	PA
C422	CEGGIA	VE
C424	CEGLIE MESSAPICA	BR
C426	CELANO	AQ
C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH
C429	CELENZA VALFORTORE	FG
C430	CELICO	CS
C432	CELLA MONTE	AL
C435	CELLA DATI	CR
C436	CELLAMARE	BA
C437	CELLARA	CS
C438	CELLARENGO	AT
C439	CELLATICA	BS
C440	CELLE ENOMONDO	AT
C441	CELLE DI MACRA	CN
C442	CELLE DI SAN VITO	FG
C443	CELLE LIGURE	SV
C444	CELLE DI BULGHERIA	SA
C446	CELLENO	VT
C447	CELLERE	VT
C448	CELLINO SAN MARCO	BR
C449	CELLINO ATTANASIO	TE
C453	CENADI	CZ
C456	CENATE SOPRA	BG
C457	CENATE SOTTO	BG
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL
C459	CENE	BG
C461	CENESELLI	RO
C463	CENGIO	SV
C466	CENTALLO	CN
C469	CENTO	FE
C470	CENTOLA	SA
C471	CENTURIPE	EN
C472	CENTRACHE	CZ
C474	CEPAGATTI	PE
C476	CEPPALONI	BN
C478	CEPPO MORELLI	VB
C479	CEPRANO	FR
C480	CERAMI	EN
C481	CERANESI	GE
C482	CERANO D'INTELVI	CO
C483	CERANO	NO
C484	CERANOVA	PV
C485	CERASO	SA
C486	CERCEMAGGIORE	CB
C487	CERCENASCO	TO
C488	CERCEPICCOLA	CB
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS
C492	CERCHIO	AQ
C493	CERCINO	SO
C494	CERCIVENTO	UD
C495	CERCOLA	NA
C496	CERDA	PA
C497	CERES	TO
C498	CEREA	VR
C500	CEREGNANO	RO
C501	CERENZIA	KR
C502	CERESARA	MN
C503	CERESETO	AL
C504	CERESOLE ALBA	CN
C505	CERESOLE REALE	TO
C506	CERETE	BG
C507	CERRETO GRUE	AL
C508	CERETTO LOMELLINA	PV
C509	CERGNAGO	PV
C510	CERIALE	SV
C511	CERIANA	IM
C512	CERIANO LAGHETTO	MB
C513	CERIGNALE	PC
C514	CERIGNOLA	FG
C515	CERISANO	CS
C516	CERMENATE	CO
C517	CERMIGNANO	TE
C518	CERRETO LAZIALE	RM
C520	CERNOBBIO	CO
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
C524	CERRETO D'ESI	AN
C525	CERRETO SANNITA	BN
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG
C528	CERRETO D'ASTI	AT
C529	CERRETO GUIDI	FI
C530	CERRETTO LANGHE	CN
C531	CERRINA MONFERRATO	AL
C532	CERRIONE	BI
C533	CERRO TANARO	AT
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS
C536	CERRO AL LAMBRO	MI
C537	CERRO MAGGIORE	MI
C538	CERRO VERONESE	VR
C539	CERSOSIMO	PZ
C540	CERTALDO	FI
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV
C542	CERVA	CZ
C543	CERVARA DI ROMA	RM
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD
C545	CERVARO	FR
C547	CERVASCA	CN
C548	CERVATTO	VC
C549	CERVENO	BS
C550	CERVERE	CN
C551	CERVESINA	PV
C552	CERVETERI	RM
C553	CERVIA	RA
C554	CERVICATI	CS
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
C557	CERVINARA	AV
C558	CERVINO	CE
C559	CERVO	IM
C560	CERZETO	CS
C561	CESA	CE
C563	CESANA BRIANZA	LC
C564	CESANA TORINESE	TO
C565	CESANO BOSCONE	MI
C566	CESANO MADERNO	MB
C567	CESARA	VB
C568	CESARO'	ME
C569	CESATE	MI
C573	CESENA	FC
C574	CESENATICO	FC
C576	CESINALI	AV
C577	CESIOMAGGIORE	BL
C578	CESIO	IM
C580	CESSALTO	TV
C581	CESSANITI	VV
C582	CESSAPALOMBO	MC
C583	CESSOLE	AT
C584	CETARA	SA
C585	CETO	BS
C587	CETONA	SI
C588	CETRARO	CS
C589	CEVA	CN
C591	CEVO	BS
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO
C595	CHAMBAVE	AO
C596	CHAMPDEPRAZ	AO
C598	CHARVENSOD	AO
C599	CHERASCO	CN
C600	CHEREMULE	SS
C604	CHIALAMBERTO	TO
C605	CHIAMPO	VI
C606	CHIANCHE	AV
C608	CHIANCIANO TERME	SI
C609	CHIANNI	PI
C610	CHIANOCCO	TO
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG
C613	CHIARAMONTI	SS
C614	CHIARANO	TV
C615	CHIARAVALLE	AN
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ
C618	CHIARI	BS
C619	CHIAROMONTE	PZ
C620	CHIAUCI	IS
C621	CHIAVARI	GE
C623	CHIAVENNA	SO
C624	CHIAVERANO	TO
C625	CHIENES .KIENS.	BZ
C627	CHIERI	TO
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO
C629	CHIESANUOVA	TO
C630	CHIES D'ALPAGO	BL
C631	CHIESINA UZZANESE	PT
C632	CHIETI	CH
C633	CHIEUTI	FG
C634	CHIEVE	CR
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG
C637	CHIGNOLO PO	PV
C638	CHIOGGIA	VE
C639	CHIOMONTE	TO
C640	CHIONS	PN
C641	CHIOPRIS VISCONE	UD
C648	CHITIGNANO	AR
C649	CHIUDUNO	BG
C650	CHIUPPANO	VI
C651	CHIURO	SO
C652	CHIUSA .KLAUSEN.	BZ
C653	CHIUSA DI PESIO	CN
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO
C656	CHIUSAFORTE	UD
C657	CHIUSANICO	IM
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV
C660	CHIUSAVECCHIA	IM
C661	CHIUSDINO	SI
C662	CHIUSI	SI
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR
C665	CHIVASSO	TO
C668	CIANCIANA	AG
C669	CANOSSA	RE
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV
C672	CIBIANA DI CADORE	BL
C673	CICAGNA	GE
C674	CICALA	CZ
C675	CICCIANO	NA
C676	CICERALE	SA
C677	CICILIANO	RM
C678	CICOGNOLO	CR
C679	CICONIO	TO
C680	CIGLIANO	VC
C681	CIGLIE'	CN
C684	CIGOGNOLA	PV
C685	CIGOLE	BS
C686	CILAVEGNA	PV
C689	CIMADOLMO	TV
C691	CIMBERGO	BS
C695	CIMINA'	RC
C696	CIMINNA	PA
C697	CIMITILE	NA
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS
C699	CIMOLAIS	PN
C700	CIMONE	TN
C701	CINAGLIO	AT
C702	CINETO ROMANO	RM
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR
C704	CINGOLI	MC
C705	CINIGIANO	GR
C707	CINISELLO BALSAMO	MI
C708	CINISI	PA
C709	CINO	SO
C710	CINQUEFRONDI	RC
C711	CINTANO	TO
C712	CINTE TESINO	TN
C713	CINTO EUGANEO	PD
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE
C715	CINZANO	TO
C716	CIORLANO	CE
C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS
C718	CIPRESSA	IM
C719	CIRCELLO	BN
C722	CIRIE'	TO
C723	CIRIGLIANO	MT
C724	CIRIMIDO	CO
C725	CIRO'	KR
C726	CIRO' MARINA	KR
C727	CIS	TN
C728	CISANO BERGAMASCO	BG
C729	CISANO SUL NEVA	SV
C730	CISERANO	BG
C732	CISLAGO	VA
C733	CISLIANO	MI
C735	CISON DI VALMARINO	TV
C738	CISSONE	CN
C739	CISTERNA D'ASTI	AT
C740	CISTERNA DI LATINA	LT
C741	CISTERNINO	BR
C742	CITERNA	PG
C743	CITTADELLA	PD
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG
C746	CITTADUCALE	RI
C747	CITTANOVA	RC
C749	CITTAREALE	RI
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE
C751	CITTIGLIO	VA
C752	CIVATE	LC
C755	CIVEZZA	IM
C756	CIVEZZANO	TN
C757	CIVIASCO	VC
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS
C763	CIVITA	CS
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB
C765	CIVITA CASTELLANA	VT
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ
C767	LANUVIO	RM
C768	CIVITALUPARELLA	CH
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC
C771	CIVITAQUANA	PE
C772	DURONIA	CB
C773	CIVITAVECCHIA	RM
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM
C785	CIVO	SO
C787	CLAINO CON OSTENO	CO
C789	UBIALE CLANEZZO	BG
C790	CLAUT	PN
C791	CLAUZETTO	PN
C792	CLAVESANA	CN
C793	CLAVIERE	TO
C794	CLES	TN
C795	CLETO	CS
C796	CLIVIO	VA
C800	CLUSONE	BG
C801	COASSOLO TORINESE	TO
C803	COAZZE	TO
C804	COAZZOLO	AT
C806	COCCAGLIO	BS
C807	COCCONATO	AT
C810	COCQUIO-TREVISAGO	VA
C811	COCULLO	AQ
C812	CODEVIGO	PD
C813	CODEVILLA	PV
C814	CODIGORO	FE
C815	CODOGNE'	TV
C816	CODOGNO	LO
C817	CODROIPO	UD
C818	CODRONGIANOS	SS
C819	COGGIOLA	BI
C820	COGLIATE	MB
C821	COGNE	AO
C823	COGOLETO	GE
C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI
C826	COGORNO	GE
C829	COLAZZA	NO
C835	COLERE	BG
C836	COLFELICE	FR
C838	COLI	PC
C839	COLICO	LC
C841	COLLALTO SABINO	RI
C844	COLLARMELE	AQ
C845	COLLAZZONE	PG
C846	COLLE SANNITA	BN
C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI
C848	COLLE UMBERTO	TV
C850	COLLEBEATO	BS

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C851	COLLE BRIANZA	LC
C852	COLLECCHIO	PR
C853	COLLECORVINO	PE
C854	COLLE D'ANCHISE	CB
C855	COLLEDIMACINE	CH
C856	COLLEDIMEZZO	CH
C857	COLLE DI TORA	RI
C858	COLLEFERRO	RM
C859	COLLEGIOVE	RI
C860	COLLEGNO	TO
C862	COLLELONGO	AQ
C864	COLLEPARDO	FR
C865	COLLEPASSO	LE
C866	COLLEPIETRO	AQ
C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO
C868	COLLERETTO GIACOSA	TO
C869	COLLESALVETTI	LI
C870	COLLE SAN MAGNO	FR
C871	COLLESANO	PA
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL
C875	COLLETORTO	CB
C876	COLLEVECCHIO	RI
C877	COLLI DEL TRONTO	AP
C878	COLLI A VOLTURNO	IS
C879	COLLIANO	SA
C880	COLLI SUL VELINO	RI
C882	COLLINAS	SU
C883	COLLIO	BS
C884	COLLOBIANO	VC
C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
C886	COLMURANO	MC
C888	COLOBRARO	MT
C890	COLOGNA VENETA	VR
C893	COLOGNE	BS
C894	COLOGNO AL SERIO	BG
C895	COLOGNO MONZESE	MI
C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR
C900	COLONNA	RM
C901	COLONNELLA	TE
C902	COLONNO	CO
C903	COLORINA	SO
C904	COLORNO	PR
C905	COLOSIMI	CS
C908	COLTURANO	MI
C910	COLZATE	BG
C911	COMABBIO	VA
C912	COMACCHIO	FE
C914	COMANO	MS
C917	COMAZZO	LO
C918	COMEGLIANS	UD
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL
C920	COMELICO SUPERIORE	BL
C922	COMERIO	VA
C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS
C926	COMIGNAGO	NO
C927	COMISO	RG
C928	COMITINI	AG
C929	COMIZIANO	NA
C930	COMMESSAGGIO	MN
C931	COMMEZZADURA	TN
C933	COMO	CO
C934	COMPIANO	PR
C935	COMUNANZA	AP
C936	VALSOLDA	CO
C937	COMUN NUOVO	BG
C938	CONA	VE
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE
C940	CONCA DEI MARINI	SA
C941	CONCA CASALE	IS
C943	CONCAMARISE	VR
C946	CONCERVIANO	RI
C948	CONCESIO	BS
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
C952	CONCOREZZO	MB
C954	CONDOFURI	RC
C955	CONDOVE	TO
C956	CONDRO'	ME
C957	CONEGLIANO	TV
C958	CONFIENZA	PV
C959	CONFIGNI	RI
C960	CONFLENTI	CZ
C962	CONIOLO	AL
C963	CONSELICE	RA
C964	CONSELVE	PD
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA
C969	CONTIGLIANO	RI
C971	CONTRADA	AV
C972	CONTROGUERRA	TE
C973	CONTRONE	SA
C974	CONTURSI TERME	SA
C975	CONVERSANO	BA
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV
C977	CONZANO	AL
C978	COPERTINO	LE
C979	COPIANO	PV
C980	COPPARO	FE
C982	CORANA	PV
C983	CORATO	BA
C984	CORBARA	SA
C986	CORBETTA	MI
C987	CORBOLA	RO
C988	CORCHIANO	VT
C990	CORCIANO	PG
C991	CORDENONS	PN
C992	CORDIGNANO	TV
C993	CORDOVADO	PN
C995	COREGLIA LIGURE	GE
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU
C998	CORENO AUSONIO	FR

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C999	CORFINIO	AQ
D003	CORI	LT
D004	CORIANO	RN
D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE
D007	CORINALDO	AN
D008	CORIO	TO
D009	CORLEONE	PA
D010	CORLETO PERTICARA	PZ
D011	CORLETO MONFORTE	SA
D012	COURMAYEUR	AO
D013	CORMANO	MI
D014	CORMONS	GO
D015	CORNA IMAGNA	BG
D016	CORNALBA	BG
D018	CORNAREDO	MI
D019	CORNATE D'ADDA	MB
D020	CORNEDO VICENTINO	VI
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO
D022	CORNELIANO D'ALBA	CN
D024	TARQUINIA	VT
D026	CORNIGLIO	PR
D027	CORNO DI ROSAZZO	UD
D028	CORNO GIOVINE	LO
D029	CORNOVECCHIO	LO
D030	CORNUDA	TV
D033	MORIMONDO	MI
D037	CORREGGIO	RE
D038	CORREZZANA	MB
D040	CORREZZOLA	PD
D041	CORRIDO	CO
D042	CORRIDONIA	MC
D043	CORROPOLI	TE
D044	CORSANO	LE
D045	CORSICO	MI
D046	CORSIONE	AT
D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO	
	.KURTATSCH A.	BZ
D049	CORTALE	CZ
D050	CORTANDONE	AT
D051	CORTANZE	AT
D052	CORTAZZONE	AT
D054	CORTE BRUGNATELLA	PC
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR
D057	CORTE DE' FRATI	CR
D058	CORTE FRANCA	BS
D061	CORTEMAGGIORE	PC
D062	CORTEMILIA	CN
D064	CORTENO GOLGI	BS
D065	CORTENOVA	LC
D066	CORTENUOVA	BG
D068	CORTE PALASIO	LO
D072	CORTIGLIONE	AT
D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO	
	.KURTINIG AN D.	BZ
D076	CORTINO	TE
D077	CORTONA	AR
D078	CORVARA	PE
D079	CORVARA IN BADIA .CORVARA.	BZ
D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV
D082	CORZANO	BS
D085	COSEANO	UD
D086	COSENZA	CS
D087	COSIO D'ARROSCIA	IM
D088	COSIO VALTELLINO	SO
D089	COSOLETO	RC
D092	COSSANO CANAVESE	TO
D093	COSSANO BELBO	CN
D094	COSSATO	BI
D095	COSSERIA	SV
D096	COSSIGNANO	AP
D099	COSSOGNO	VB
D100	COSSOINE	SS
D101	COSSOMBRATO	AT
D102	COSTA VESCOVATO	AL
D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG
D105	COSTA DI ROVIGO	RO
D107	COSTABISSARA	VI
D108	COSTACCIARO	PG
D109	COSTA DE' NOBILI	PV
D110	COSTA DI MEZZATE	BG
D111	COSTA SERINA	BG
D112	COSTA MASNAGA	LC
D113	COSTANZANA	VC
D114	COSTARAINERA	IM
D117	COSTA VOLPINO	BG
D118	COSTERMANO SUL GARDA	VR
D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT
D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN
D121	COTIGNOLA	RA
D122	CROTONE	KR
D123	COTRONEI	KR
D124	COTTANELLO	RI
D126	COVO	BG
D127	COZZO	PV
D128	CRACO	MT
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC
D132	CRAVAGLIANA	VC
D133	CRAVANZANA	CN
D134	CRAVEGGIA	VB
D136	CREAZZO	VI
D137	CRECCHIO	CH
D139	CREDARO	BG
D141	CREDERA RUBBIANO	CR
D142	CREMA	CR
D143	CREMELLA	LC
D144	CREMENAGA	VA
D145	CREMENO	LC
D147	CREMIA	CO
D149	CREMOLINO	AL
D150	CREMONA	CR

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D151	CREMOSANO	CR
D154	CRESCENTINO	VC
D156	CRESPADORO	VI
D159	CRESPIATICA	LO
D161	CRESPINO	RO
D162	CRESSA	NO
D165	CREVACUORE	BI
D166	CREVALCORE	BO
D168	CREVOLADOSSOLA	VB
D170	CRISPANO	NA
D171	CRISPIANO	TA
D172	CRISSOLO	CN
D175	CROCEFIESCHI	GE
D177	CRODO	VB
D179	CROGNALETO	TE
D180	CROPALATI	CS
D181	CROPANI	CZ
D184	CROSIA	CS
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA
D186	CROTTA D'ADDA	CR
D187	CROVA	VC
D188	CROVIANA	TN
D189	CRUCOLI	KR
D192	CUASSO AL MONTE	VA
D193	VERONELLA	VR
D195	CUCCARO VETERE	SA
D196	CUCCIAGO	CO
D197	CUCEGLIO	TO
D198	CUGGIONO	MI
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA
D200	CUGLIERI	OR
D201	CUGNOLI	PE
D202	CUMIANA	TO
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR
D204	CUNARDO	VA
D205	CUNEO	CN
D207	CUNICO	AT
D208	CUORGNE'	TO
D209	CUPELLO	CH
D210	CUPRA MARITTIMA	AP
D211	CUPRAMONTANA	AN
D214	CURCURIS	OR
D216	CUREGGIO	NO
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA
D218	CURINGA	CZ
D219	CURINO	BI
D221	CURNO	BG
D222	CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU.	BZ
D223	CURSI	LE
D226	CURTAROLO	PD
D227	CURTATONE	MN
D228	CURTI	CE
D229	CUSAGO	MI
D230	CUSANO MUTRI	BN
D231	CUSANO MILANINO	MI
D232	CUSINO	CO
D233	CUSIO	BG
D234	CUSTONACI	TP
D236	CUTRO	KR
D237	CUTROFIANO	LE
D238	CUVEGLIO	VA
D239	CUVIO	VA
D244	DAIRAGO	MI
D245	DALMINE	BG
D246	DAMBEL	TN
D247	DANTA DI CADORE	BL
D251	DARFO BOARIO TERME	BS
D253	DASA'	VV
D255	DAVAGNA	GE
D256	DAVERIO	VA
D257	DAVOLI	CZ
D258	DAZIO	SO
D259	DECIMOMANNU	CA
D260	DECIMOPUTZU	SU
D261	DECOLLATURA	CZ
D264	DEGO	SV
D265	DEIVA MARINA	SP
D266	DELEBIO	SO
D267	DELIA	CL
D268	DELIANUOVA	RC
D269	DELICETO	FG
D270	DELLO	BS
D271	DEMONTE	CN
D272	DENICE	AL
D273	DENNO	TN
D277	DERNICE	AL
D278	DEROVERE	CR
D279	DERUTA	PG
D280	DERVIO	LC
D281	DESANA	VC
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS
D286	DESIO	MB
D287	DESULO	NU
D289	DIAMANTE	CS
D290	SCIGLIANO	CS
D291	DIANO D'ALBA	CN
D292	TEGGIANO	SA
D293	DIANO ARENTINO	IM
D296	DIANO CASTELLO	IM
D297	DIANO MARINA	IM
D298	DIANO SAN PIETRO	IM
D299	DICOMANO	FI
D300	DIGNANO	UD
D303	DINAMI	VV
D304	DIPIGNANO	CS
D305	DISO	LE
D309	DIVIGNANO	NO
D310	DIZZASCO	CO
D311	DOBBIACO .TOBLACH.	BZ
D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D314	DOGLIANI	CN
D315	DOGLIOLA	CH
D316	DOGNA	UD
D317	DOLCE'	VR
D318	DOLCEACQUA	IM
D319	DOLCEDO	IM
D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO
D323	DOLIANOVA	SU
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
D325	DOLO	VE
D327	DOLZAGO	LC
D328	DOMANICO	CS
D329	DOMASO	CO
D330	DOMEGGE DI CADORE	BL
D331	DOMICELLA	AV
D332	DOMODOSSOLA	VB
D333	DOMUS DE MARIA	SU
D334	DOMUSNOVAS	SU
D338	DONNAS	AO
D339	DONATO	BI
D341	DONGO	CO
D344	DONORI	SU
D345	DORGALI	NU
D346	DORIO	LC
D347	DORMELLETTO	NO
D348	DORNO	PV
D350	DORZANO	BI
D351	DOSOLO	MN
D352	DOSSENA	BG
D355	DOSSO DEL LIRO	CO
D356	DOUES	AO
D357	DOVADOLA	FC
D358	DOVERA	CR
D360	DOZZA	BO
D361	DRAGONI	CE
D364	DRAPIA	VV
D365	DRENA	TN
D366	DRENCHIA	UD
D367	DRESANO	MI
D371	DRO	TN
D372	DRONERO	CN
D373	DRUENTO	TO
D374	DRUOGNO	VB
D376	DUALCHI	NU
D377	DUBINO	SO
D379	DUEVILLE	VI
D380	DUGENTA	BN
D383	DUINO-AURISINA	TS
D384	DUMENZA	VA
D385	DUNO	VA
D386	DURAZZANO	BN
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT
D390	EBOLI	SA
D391	EDOLO	BS
D392	EGNA .NEUMARKT.	BZ
D394	ELICE	PE
D395	ELINI	NU
D398	ELLO	LC
D399	ELMAS	CA
D401	ELVA	CN
D402	EMARESE	AO
D403	EMPOLI	FI
D406	ENDINE GAIANO	BG
D407	ENEGO	VI
D408	ENEMONZO	UD
D410	ENTRACQUE	CN
D411	ENTRATICO	BG
D412	ENVIE	CN
D414	EPISCOPIA	PZ
D415	ERACLEA	VE
D416	ERBA	CO
D419	ERBE'	VR
D420	ERBEZZO	VR
D421	ERBUSCO	BS
D422	ERCHIE	BR
D423	ERICE	TP
D424	ERLI	SV
D426	ERTO E CASSO	PN
D428	ERVE	LC
D429	ESANATOGLIA	MC
D430	ESCALAPLANO	SU
D431	ESCOLCA	SU
D433	EXILLES	TO
D434	ESINE	BS
D436	ESINO LARIO	LC
D440	ESPERIA	FR
D441	ESPORLATU	SS
D442	ESTE	PD
D443	ESTERZILI	SU
D444	ETROUBLES	AO
D445	EUPILIO	CO
D447	FABBRICA CURONE	AL
D450	FABBRICO	RE
D451	FABRIANO	AN
D452	FABRICA DI ROMA	VT
D453	FABRIZIA	VV
D454	FABRO	TR
D455	FAEDIS	UD
D456	FAEDO VALTELLINO	SO
D458	FAENZA	RA
D459	FAETO	FG
D461	FAGAGNA	UD
D462	FAGGETO LARIO	CO
D463	FAGGIANO	TA
D464	FAGNANO CASTELLO	CS
D465	FAGNANO ALTO	AQ
D467	FAGNANO OLONA	VA
D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN
D469	FAICCHIO	BN
D470	FALCADE	BL

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN
D473	FALCONARA ALBANESE	CS
D474	FALCONE	ME
D475	FALERIA	VT
D476	FALERNA	CZ
D477	FALERONE	FM
D480	FALLO	CH
D482	FALOPPIO	CO
D483	FALVATERRA	FR
D484	FALZES .PFALZEN.	BZ
D486	FANANO	MO
D487	FANNA	PN
D488	FANO	PU
D489	FANO ADRIANO	TE
D490	FARA GERA D'ADDA	BG
D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG
D492	FARA NOVARESE	NO
D493	FARA IN SABINA	RI
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH
D495	FARA SAN MARTINO	CH
D496	FARA VICENTINO	VI
D497	FARDELLA	PZ
D499	FARIGLIANO	CN
D501	FARINDOLA	PE
D502	FARINI	PC
D503	FARNESE	VT
D504	FARRA D'ISONZO	GO
D505	FARRA DI SOLIGO	TV
D508	FASANO	BR
D509	FASCIA	GE
D510	FAUGLIA	PI
D511	FAULE	CN
D512	FAVALE DI MALVARO	GE
D513	VALSINNI	MT
D514	FAVARA	AG
D518	FAVIGNANA	TP
D520	FAVRIA	TO
D522	ORCO FEGLINO	SV
D523	FEISOGLIO	CN
D524	FELETTO	TO
D526	FELINO	PR
D527	FELITTO	SA
D528	FELIZZANO	AL
D530	FELTRE	BL
D531	FENEGRO'	CO
D532	FENESTRELLE	TO
D537	FENIS	AO
D538	FERENTILLO	TR
D539	FERENTINO	FR
D540	FERLA	SR
D541	FERMIGNANO	PU
D542	FERMO	FM
D543	FERNO	VA
D544	FEROLETO ANTICO	CZ
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC
D546	PIANOPOLI	CZ
D547	FERRANDINA	MT
D548	FERRARA	FE
D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR
D550	FERRAZZANO	CB
D551	FERRERA DI VARESE	VA
D552	FERRERA ERBOGNONE	PV
D553	MONCENISIO	TO
D554	FERRERE	AT
D555	FERRIERE	PC
D557	FERRUZZANO	RC
D559	FRACONALTO	AL
D560	FIAMIGNANO	RI
D561	FIANO ROMANO	RM
D562	FIANO	TO
D564	FIASTRA	MC
D565	FIAVE'	TN
D566	POGGIO SAN VICINO	MC
D567	FICARAZZI	PA
D568	FICAROLO	RO
D569	FICARRA	ME
D570	FICULLE	TR
D571	FIE' ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLERN.	BZ
D573	FIEROZZO	TN
D574	FIESCO	CR
D575	FIESOLE	FI
D576	FIESSE	BS
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO
D578	FIESSO D'ARTICO	VE
D579	FIGINO SERENZA	CO
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS
D585	GONNOSNO'	OR
D586	FILACCIANO	RM
D587	FILADELFIA	VV
D588	FILAGO	BG
D589	FILANDARI	VV
D590	FILATTIERA	MS
D591	FILETTINO	FR
D592	FILETTO	CH
D593	FILIANO	PZ
D594	FILIGHERA	PV
D595	FILIGNANO	IS
D596	FILOGASO	VV
D597	FILOTTRANO	AN
D599	FINALE EMILIA	MO
D600	FINALE LIGURE	SV
D604	FINO DEL MONTE	BG
D605	FINO MORNASCO	CO
D606	FIORANO AL SERIO	BG
D607	FIORANO MODENESE	MO
D608	FIORANO CANAVESE	TO
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC
D612	FIRENZE	FI
D613	FIRENZUOLA	FI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D614	FIRMO	CS
D615	FISCIANO	SA
D617	FIUMALBO	MO
D619	FIUMARA	RC
D621	FIUME VENETO	PN
D622	FIUMEDINISI	ME
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS
D628	FIUMINATA	MC
D629	FIVIZZANO	MS
D630	FLAIBANO	UD
D634	FLERO	BS
D635	FLORESTA	ME
D636	FLORIDIA	SR
D637	FLORINAS	SS
D638	FLUMERI	AV
D639	FLUMINIMAGGIORE	SU
D640	FLUSSIO	OR
D641	FOBELLO	VC
D643	FOGGIA	FG
D644	FOGLIANISE	BN
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO
D646	FOGLIZZO	TO
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN
D651	FOLGARIA	TN
D652	FOLIGNANO	AP
D653	FOLIGNO	PG
D654	FOLLINA	TV
D655	FOLLO	SP
D656	FOLLONICA	GR
D660	FOMBIO	LO
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME
D662	FONDI	LT
D665	FONNI	NU
D666	FONTAINEMORE	AO
D667	FONTANA LIRI	FR
D668	FONTANELICE	BO
D670	FONTANAFREDDA	PN
D671	FONTANAROSA	AV
D672	FONTANELLA	BG
D673	FONTANELLATO	PR
D674	FONTANELLE	TV
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO
D676	FONTANETTO PO	VC
D677	FONTANIGORDA	GE
D678	FONTANILE	AT
D679	FONTANIVA	PD
D680	FONTE	TV
D681	FONTECCHIO	AQ
D682	FONTECHIARI	FR
D683	FONTEGRECA	CE
D684	FONTENO	BG
D685	FONTEVIVO	PR
D686	FONZASO	BL
D688	FOPPOLO	BG
D689	FORANO	RI
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH
D691	FORCE	AP
D693	FORCHIA	BN
D694	FORCOLA	SO
D695	FORDONGIANUS	OR
D696	FORENZA	PZ
D697	FORESTO SPARSO	BG
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD
D701	FORINO	AV
D702	FORIO	NA
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS
D704	FORLI'	FC
D705	FORLIMPOPOLI	FC
D706	FORMAZZA	VB
D707	FORMELLO	RM
D708	FORMIA	LT
D709	FORMICOLA	CE
D710	FORMIGARA	CR
D711	FORMIGINE	MO
D712	FORMIGLIANA	VC
D714	FORNACE	TN
D715	FORNELLI	IS
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI
D718	FORNI AVOLTRI	UD
D719	FORNI DI SOPRA	UD
D720	FORNI DI SOTTO	UD
D725	FORNO CANAVESE	TO
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
D728	FORNOVO DI TARO	PR
D730	FORTE DEI MARMI	LU
D731	FORTEZZA .FRANZENSFESTE.	BZ
D732	FORTUNAGO	PV
D733	FORZA D'AGRO'	ME
D734	FOSCIANDORA	LU
D735	FOSDINOVO	MS
D736	FOSSA	AQ
D737	FOSSALTO	CB
D738	FOSSACESIA	CH
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE
D742	FOSSANO	CN
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ
D745	FOSSATO DI VICO	PG
D746	MONTEBELLO JONICO	RC
D748	FOSSO'	VE
D749	FOSSOMBRONE	PU
D750	FOZA	VI
D751	FRABOSA SOPRANA	CN
D752	FRABOSA SOTTANA	CN
D754	FRAGAGNANO	TA
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN
D757	FRAINE	CH
D758	FRAMURA	SP
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL
D760	FRANCAVILLA D'ETE	FM
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ
D767	FRANCICA	VV
D768	FRANCOFONTE	SR
D769	FRANCOLISE	CE
D770	FRASCARO	AL
D771	FRASCAROLO	PV
D773	FRASCATI	RM
D774	FRASCINETO	CS
D775	FRASSILONGO	TN
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL
D780	FRASSINETO PO	AL
D781	FRASSINETTO	TO
D782	FRASSINO	CN
D783	FRASSINORO	MO
D784	FRASSO TELESINO	BN
D785	FRASSO SABINO	RI
D786	UMBERTIDE	PG
D787	FRATTA TODINA	PG
D788	FRATTA POLESINE	RO
D789	FRATTAMAGGIORE	NA
D790	FRATTAMINORE	NA
D791	FRATTE ROSA	PU
D793	FRAZZANO'	ME
D794	FREGONA	TV
D796	FRESAGRANDINARIA	CH
D797	FRESONARA	AL
D798	FRIGENTO	AV
D799	FRIGNANO	CE
D801	VILLA DI BRIANO	CE
D802	FRINCO	AT
D803	FRISA	CH
D804	FRISANCO	PN
D805	FRONT	TO
D807	FRONTINO	PU
D808	FRONTONE	PU
D810	FROSINONE	FR
D811	FROSOLONE	IS
D812	FROSSASCO	TO
D813	FRUGAROLO	AL
D814	FUBINE MONFERRATO	AL
D815	FUCECCHIO	FI
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG
D818	FUMANE	VR
D819	FUMONE	FR
D821	FUNES .VILLNOESS.	BZ
D823	FURCI	CH
D824	FURCI SICULO	ME
D825	FURNARI	ME
D826	FURORE	SA
D827	FURTEI	SU
D828	FUSCALDO	CS
D829	FUSIGNANO	RA
D830	FUSINE	SO
D832	FUTANI	SA
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR
D835	GABIANO	AL
D836	GABICCE MARE	PU
D839	GABY	AO
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
D842	GADONI	NU
D843	GAETA	LT
D844	GAGGI	ME
D845	GAGGIANO	MI
D847	GAGGIO MONTANO	BO
D848	GAGLIANICO	BI
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE
D852	GAGLIATO	CZ
D853	GAGLIOLE	MC
D854	GAIARINE	TV
D855	GAIBA	RO
D856	GAIOLA	CN
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI
D859	GAIRO	NU
D860	GAIS .GAIS.	BZ
D861	GALATI MAMERTINO	ME
D862	GALATINA	LE
D863	GALATONE	LE
D864	GALATRO	RC
D865	GALBIATE	LC
D867	GALEATA	FC
D868	GALGAGNANO	LO
D869	GALLARATE	VA
D870	GALLESE	VT
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA
D872	GALLIATE	NO
D873	GALLIAVOLA	PV
D874	GALLICANO	LU
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM
D876	GALLICCHIO	PZ
D878	GALLIERA	BO
D879	GALLIERA VENETA	PD
D881	GALLINARO	FR
D882	GALLIO	VI
D883	GALLIPOLI	LE
D884	GALLO MATESE	CE
D885	GALLODORO	ME
D886	GALLUCCIO	CE
D888	GALTELLI'	NU
D889	GALZIGNANO TERME	PD
D890	GAMALERO	AL
D891	GAMBARA	BS
D892	GAMBARANA	PV
D894	GAMBASCA	CN
D895	GAMBASSI TERME	FI
D896	GAMBATESA	CB
D897	GAMBELLARA	VI
D898	GAMBERALE	CH
D899	GAMBETTOLA	FC
D901	GAMBOLO'	PV
D903	GANDELLINO	BG
D905	GANDINO	BG
D906	GANDOSSO	BG
D907	GANGI	PA
D909	GARAGUSO	MT
D910	GARBAGNA	AL
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC
D915	GARDA	VR
D917	GARDONE RIVIERA	BS
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS
D920	GARESSIO	CN
D921	GARGALLO	NO
D923	GARGAZZONE .GARGAZON.	BZ
D924	GARGNANO	BS
D925	GARLASCO	PV
D926	GARLATE	LC
D927	GARLENDA	SV
D928	GARNIGA TERME	TN
D930	GARZENO	CO
D931	GARZIGLIANA	TO
D932	GASPERINA	CZ
D933	GASSINO TORINESE	TO
D934	GATTATICO	RE
D935	GATTEO	FC
D938	GATTINARA	VC
D940	GAVARDO	BS
D942	GAVELLO	RO
D943	GAVERINA TERME	BG
D944	GAVI	AL
D945	GAVIGNANO	RM
D946	GAVIRATE	VA
D947	GAVOI	NU
D948	GAVORRANO	GR
D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA
D952	GAZZANIGA	BG
D956	GAZZO	PD
D957	GAZZO VERONESE	VR
D958	GAZZOLA	PC
D959	GAZZUOLO	MN
D960	GELA	CL
D961	GEMMANO	RN
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD
D963	GEMONIO	VA
D964	GENAZZANO	RM
D965	GENGA	AN
D966	GENIVOLTA	CR
D967	GENOLA	CN
D968	GENONI	SU
D969	GENOVA	GE
D970	GENURI	SU
D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ
D972	GENZANO DI ROMA	RM
D974	GERA LARIO	CO
D975	GERACE	RC
D976	LOCRI	RC
D977	GERACI SICULO	PA
D978	GERANO	RM
D980	GERENZAGO	PV
D981	GERENZANO	VA
D982	GERGEI	SU
D983	GERMAGNANO	TO
D984	GERMAGNO	VB
D987	GERMIGNAGA	VA
D988	GEROCARNE	VV
D990	GEROLA ALTA	SO
D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR
D994	GESICO	SU
D995	GESSATE	MI
D996	GESSOPALENA	CH
D997	GESTURI	SU
D998	GESUALDO	AV
D999	GHEDI	BS
E001	GHEMME	NO
E003	GHIFFA	VB
E004	GHILARZA	OR
E006	GHISALBA	BG
E007	GHISLARENGO	VC
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO
E009	GIAGLIONE	TO
E010	GIANICO	BS
E011	GIANO VETUSTO	CE
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG
E013	GIARDINELLO	PA
E014	GIARDINI-NAXOS	ME
E015	GIAROLE	AL
E016	GIARRATANA	RG
E017	GIARRE	CT
E019	GIAVE	SS
E020	GIAVENO	TO
E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV
E022	GIBA	SU
E023	GIBELLINA	TP
E024	GIFFLENGA	BI
E025	GIFFONE	RC
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA
E028	GIGNESE	VB
E029	GIGNOD	AO
E030	GILDONE	CB
E031	GIMIGLIANO	CZ
E033	GINESTRA	PZ
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN
E036	GINOSA	TA
E037	GIOI	SA
E038	GIOIA DEL COLLE	BA
E039	GIOIA SANNITICA	CE
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ
E041	GIOIA TAURO	RC
E043	GIOIOSA MAREA	ME
E044	GIOIOSA IONICA	RC
E045	GIOVE	TR
E047	GIOVINAZZO	BA
E048	GIOVO	TN
E049	GIRASOLE	NU
E050	GIRIFALCO	CZ
E052	GISSI	CH
E053	GIUGGIANELLO	LE
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA
E055	GIULIANA	PA
E056	GIULIANO TEATINO	CH
E057	GIULIANO DI ROMA	FR
E058	GIULIANOVA	TE
E060	GIUNGANO	SA
E061	GIURDIGNANO	LE
E062	GIUSSAGO	PV
E063	GIUSSANO	MB
E064	GIUSTENICE	SV
E065	GIUSTINO	TN
E066	GIUSVALLA	SV
E067	GIVOLETTO	TO
E068	GIZZERIA	CZ
E069	GLORENZA .GLURNS.	BZ
E070	SESTA GODANO	SP
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV
E072	GODIASCO SALICE TERME	PV
E074	GODRANO	PA
E078	GOITO	MN
E079	GOLASECCA	VA
E081	GOLFERENZO	PV
E082	GOMBITO	CR
E083	GONARS	UD
E084	GONI	SU
E085	GONNOSFANADIGA	SU
E086	GONNESA	SU
E087	GONNOSCODINA	OR
E088	GONNOSTRAMATZA	OR
E089	GONZAGA	MN
E090	GORDONA	SO
E091	GORGA	RM
E092	GORGO AL MONTICANO	TV
E093	GORGOGLIONE	MT
E094	GORGONZOLA	MI
E096	GORIANO SICOLI	AQ
E098	GORIZIA	GO
E100	GORLAGO	BG
E101	GORLA MAGGIORE	VA
E102	GORLA MINORE	VA
E103	GORLE	BG
E104	GORNATE-OLONA	VA
E106	GORNO	BG
E107	GORO	FE
E109	GORRETO	GE
E111	GORZEGNO	CN
E113	GOSALDO	BL
E114	GOSSOLENGO	PC
E115	GOTTASECCA	CN
E116	GOTTOLENGO	BS
E118	GOVONE	CN
E120	GOZZANO	NO
E122	GRADARA	PU
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO
E125	GRADO	GO
E126	GRADOLI	VT
E127	GRAFFIGNANA	LO
E128	GRAFFIGNANO	VT
E130	GRAGLIA	BI
E131	GRAGNANO	NA
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC
E133	GRAMMICHELE	CT
E134	GRANA	AT
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO
E139	GRANDATE	CO
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO
E142	GRANITI	ME
E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO
E144	GRANTOLA	VA
E145	GRANTORTO	PD
E146	GRANZE	PD
E147	GRASSANO	MT
E148	GRASSOBBIO	BG
E149	GRATTERI	PA
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV
E153	GRAVELLONA TOCE	VB
E154	GRAVERE	TO
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT
E158	GRAZZANISE	CE
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT
E160	GRECCIO	RI
E161	GRECI	AV
E163	GREGGIO	VC
E164	GREMIASCO	AL
E165	GRESSAN	AO
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO
E169	GREVE IN CHIANTI	FI
E170	GREZZAGO	MI
E171	GREZZANA	VR
E172	GRIANTE	CO
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE
E177	GRIGNASCO	NO
E178	GRIGNO	TN
E179	GRIMACCO	UD
E180	GRIMALDI	CS
E182	GRINZANE CAVOUR	CN
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI
E185	GRISOLIA	CS
E187	GRIZZANA MORANDI	BO
E188	GROGNARDO	AL
E189	GROMO	BG
E191	GRONDONA	AL
E192	GRONE	BG
E193	GRONTARDO	CR
E195	GROPELLO CAIROLI	PV
E196	GROPPARELLO	PC
E199	GROSCAVALLO	TO
E200	GROSIO	SO
E201	GROSOTTO	SO
E202	GROSSETO	GR
E203	GROSSO	TO
E204	GROTTAFERRATA	RM
E205	GROTTAGLIE	TA
E206	GROTTAMINARDA	AV
E207	GROTTAMMARE	AP
E208	GROTTAZZOLINA	FM
E209	GROTTE	AG
E210	GROTTE DI CASTRO	VT
E212	GROTTERIA	RC
E213	GROTTOLE	MT
E214	GROTTOLELLA	AV
E215	GRUARO	VE
E216	GRUGLIASCO	TO
E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR
E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG
E221	GRUMENTO NOVA	PZ
E223	GRUMO APPULA	BA
E224	GRUMO NEVANO	NA
E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
E227	GUAGNANO	LE
E228	GUALDO	MC
E229	GUALDO CATTANEO	PG
E230	GUALDO TADINO	PG
E232	GUALTIERI	RE
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME
E234	GUAMAGGIORE	SU
E235	GUANZATE	CO
E236	GUARCINO	FR
E237	GUARDABOSONE	VC
E238	GUARDAMIGLIO	LO
E239	GUARDAVALLE	CZ
E240	GUARDA VENETA	RO
E241	GUARDEA	TR
E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS
E243	GUARDIAGRELE	CH
E244	GUARDIALFIERA	CB
E245	GUARDIA LOMBARDI	AV
E246	GUARDIA PERTICARA	PZ
E248	GUARDIAREGIA	CB
E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN
E250	GUARDISTALLO	PI
E251	GUARENE	CN
E252	GUASILA	SU
E253	GUASTALLA	RE
E255	GUAZZORA	AL
E256	GUBBIO	PG
E258	GUDO VISCONTI	MI
E259	GUGLIONESI	CB
E261	GUIDIZZOLO	MN
E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM
E264	GUIGLIA	MO
E265	SIZIANO	PV
E266	GUILMI	CH
E269	GURRO	VB
E270	GUSPINI	SU
E271	GUSSAGO	BS
E272	GUSSOLA	CR
E273	HONE	AO
E274	JACURSO	CZ
E280	IDRO	BS
E281	IGLESIAS	SU
E282	IGLIANO	CN
E283	ILBONO	NU
E284	ILLASI	VR
E285	ILLORAI	SS
E287	IMBERSAGO	LC
E288	IMER	TN
E289	IMOLA	BO
E290	IMPERIA	IM
E291	IMPRUNETA	FI
E292	INARZO	VA
E295	INCISA SCAPACCINO	AT
E297	INCUDINE	BS
E299	INDUNO OLONA	VA
E301	INGRIA	TO
E304	INTRAGNA	VB
E305	INTROBIO	LC
E306	INTROD	AO
E307	INTRODACQUA	AQ
E309	INVERIGO	CO
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV
E311	INVERSO PINASCA	TO
E313	INVERUNO	MI
E314	INVORIO	NO
E317	INZAGO	MI
E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE
E321	IONADI	VV
E323	IRGOLI	NU

COD. COM.	COMUNE	PROV.
E325	IRMA	BS
E326	IRSINA	MT
E327	ISASCA	CN
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ
E329	ISCHIA	NA
E330	ISCHIA DI CASTRO	VT
E332	ISCHITELLA	FG
E333	ISEO	BS
E334	ISERA	TN
E335	ISERNIA	IS
E336	ISILI	SU
E337	ISNELLO	PA
E338	ISOLA D'ASTI	AT
E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR
E340	ISOLA DEL LIRI	FR
E341	ISOLA DEL CANTONE	GE
E342	MADESIMO	SO
E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE
E345	ISOLABELLA	TO
E346	ISOLABONA	IM
E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR
E349	ISOLA DELLA SCALA	VR
E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA
E351	ISOLA DEL PIANO	PU
E353	ISOLA DI FONDRA	BG
E354	ISOLA VICENTINA	VI
E356	ISOLA DOVARESE	CR
E358	ISOLA RIZZA	VR
E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL
E363	ISOLE TREMITI	FG
E364	ISORELLA	BS
E365	ISPANI	SA
E366	ISPICA	RG
E367	ISPRA	VA
E368	ISSIGLIO	TO
E369	ISSIME	AO
E370	ISSO	BG
E371	ISSOGNE	AO
E372	VASTO	CH
E373	ISTRANA	TV
E374	ITALA	ME
E375	ITRI	LT
E376	ITTIREDDU	SS
E377	ITTIRI	SS
E379	IVREA	TO
E380	IZANO	CR
E381	JELSI	CB
E382	JENNE	RM
E386	JERAGO CON ORAGO	VA
E387	JERZU	NU
E388	JESI	AN
E389	JOPPOLO	VV
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG
E391	JOVENCAN	AO
E392	LABICO	RM
E393	LABRO	RI
E394	LA CASSA	TO
E395	LACCHIARELLA	MI
E396	LACCO AMENO	NA
E397	LACEDONIA	AV
E398	LACES .LATSCH.	BZ
E400	LACONI	OR
E401	LAERRU	SS
E402	LAGANADI	RC
E403	LAGHI	VI
E405	LAGLIO	CO
E406	LAGNASCO	CN
E407	LAGO	CS
E409	LAGONEGRO	PZ
E410	LAGOSANTO	FE
E412	LAGUNDO .ALGUND.	BZ
E413	LAJATICO	PI
E414	LAIGUEGLIA	SV
E415	LAINATE	MI
E416	LAINO	CO
E417	LAINO BORGO	CS
E419	LAINO CASTELLO	CS
E420	LAION .LAJEN.	BZ
E421	LAIVES .LEIFERS.	BZ
E422	LALLIO	BG
E423	LA LOGGIA	TO
E424	LAMA DEI PELIGNI	CH
E425	LA MADDALENA	SS
E426	LAMA MOCOGNO	MO
E428	LAMBRUGO	CO
E429	LAMON	BL
E430	LA MORRA	CN
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG
E432	LAMPORECCHIO	PT
E433	LAMPORO	VC
E434	LANA .LANA.	BZ
E435	LANCIANO	CH
E436	LANDIONA	NO
E437	LANDRIANO	PV
E438	LANGHIRANO	PR
E439	LANGOSCO	PV
E441	LANUSEI	NU
E443	LANZADA	SO
E445	LANZO TORINESE	TO
E447	LAPEDONA	FM
E448	LAPIO	AV
E450	LAPPANO	CS
E451	LARCIANO	PT
E454	LARDIRAGO	PV
E456	LARINO	CB
E457	LASA .LAAS.	BZ
E458	LA SALLE	AO
E459	LASCARI	PA
E462	LASNIGO	CO
E463	LA SPEZIA	SP
E464	LAS PLASSAS	SU
E465	LASTEBASSE	VI
E466	LASTRA A SIGNA	FI
E467	LATERA	VT
E469	LATERZA	TA
E470	LA THUILE	AO
E471	LATIANO	BR
E472	LATINA	LT
E473	LATISANA	UD
E474	LATRONICO	PZ
E475	LATTARICO	CS
E476	LAUCO	UD
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC
E480	LAUREANA CILENTO	SA
E481	LAUREGNO .LAUREIN.	BZ
E482	LAURENZANA	PZ
E483	LAURIA	PZ
E484	LAURIANO	TO
E485	LAURINO	SA
E486	LAURITO	SA
E487	LAURO	AV
E488	LAVAGNA	GE
E489	LAVAGNO	VR
E490	LA VALLE AGORDINA	BL
E491	LA VALLE .WENGEN.	BZ
E492	LAVARONE	TN
E493	LAVELLO	PZ
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA
E497	LAVENONE	BS
E498	LAVIANO	SA
E500	LAVIS	TN
E502	LAZISE	VR
E504	LAZZATE	MB
E505	LECCE NEI MARSI	AQ
E506	LECCE	LE
E507	LECCO	LC
E509	LEFFE	BG
E510	LEGGIUNO	VA
E512	LEGNAGO	VR
E514	LEGNANO	MI
E515	LEGNARO	PD
E517	LEI	NU
E518	LEINI	TO
E519	LEIVI	GE
E520	LEMIE	TO
E522	LENDINARA	RO
E523	LENI	ME
E524	LENNA	BG
E526	LENO	BS
E527	LENOLA	LT
E528	LENTA	VC
E530	LENTATE SUL SEVESO	MB
E531	LENTELLA	CH
E532	LENTINI	SR
E535	LEONESSA	RI
E536	LEONFORTE	EN
E537	LEPORANO	TA
E538	LEQUILE	LE
E539	LEQUIO TANARO	CN
E540	LEQUIO BERRIA	CN
E541	LERCARA FRIDDI	PA
E542	LERICI	SP
E543	LERMA	AL
E544	LESA	NO
E546	LESEGNO	CN
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR
E548	TERENZO	PR
E549	LESINA	FG
E550	LESMO	MB
E551	LESSOLO	TO
E553	LESTIZZA	UD
E554	LETINO	CE
E555	LETOJANNI	ME
E557	LETTERE	NA
E558	LETTOMANOPPELLO	PE
E559	LETTOPALENA	CH
E560	LEVANTO	SP
E562	LEVATE	BG
E563	LEVERANO	LE
E564	LEVICE	CN
E565	LEVICO TERME	TN
E566	LEVONE	TO
E569	LEZZENO	CO
E570	LIBERI	CE
E571	LIBRIZZI	ME
E573	LICATA	AG
E574	LICCIANA NARDI	MS
E576	LICENZA	RM
E578	LICODIA EUBEA	CT
E581	LIERNA	LC
E583	LIGNANA	VC
E584	LIGNANO SABBIADORO	UD
E587	LILLIANES	AO
E588	LIMANA	BL
E589	LIMATOLA	BN
E590	LIMBADI	VV
E591	LIMBIATE	MB
E592	LIMENA	PD
E593	LIMIDO COMASCO	CO
E594	LIMINA	ME
E596	LIMONE SUL GARDA	BS
E597	LIMONE PIEMONTE	CN
E599	LIMOSANO	CB
E600	LINAROLO	PV
E602	LINGUAGLOSSA	CT
E605	LIONI	AV
E606	LIPARI	ME
E607	LIPOMO	CO
E608	LIRIO	PV
E610	LISCATE	MI
E611	LISCIA	CH
E613	LISCIANO NICCONE	PG
E615	LISIO	CN
E617	LISSONE	MB
E618	MILENA	CL
E620	LIVERI	NA
E621	LIVIGNO	SO
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL
E623	LIVO	CO
E624	LIVO	TN
E625	LIVORNO	LI
E626	LIVORNO FERRARIS	VC
E627	LIVRAGA	LO
E629	LIZZANELLO	LE
E630	LIZZANO	TA
E632	LOANO	SV
E633	LOAZZOLO	AT
E635	LOCANA	TO
E638	LOCATE VARESINO	CO
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI
E640	LOCATELLO	BG
E644	LOCERI	NU
E645	LOCOROTONDO	BA
E646	LOCULI	NU
E647	LODE'	NU
E648	LODI	LO
E649	LODINE	NU
E651	LODI VECCHIO	LO
E652	LODRINO	BS
E654	LOGRATO	BS
E655	LOIANO	BO
E656	LOMAGNA	LC
E659	LOMAZZO	CO
E660	LOMBARDORE	TO
E661	LOMBRIASCO	TO
E662	LOMELLO	PV
E664	LONA LASES	TN
E665	LONATE CEPPINO	VA
E666	LONATE POZZOLO	VA
E668	LONDA	FI
E669	LONGANO	IS
E671	LONGARE	VI
E673	LONGHENA	BS
E674	LONGI	ME
E675	LONGIANO	FC
E677	LONGOBARDI	CS
E678	LONGOBUCCO	CS
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO
E680	PORTO AZZURRO	LI
E681	LONGONE SABINO	RI
E682	LONIGO	VI
E683	LORANZE'	TO
E684	LOREGGIA	PD
E685	LOREGLIA	VB
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL
E689	LOREO	RO
E690	LORETO	AN
E691	LORETO APRUTINO	PE
E692	LORIA	TV
E693	LORO CIUFFENNA	AR
E694	LORO PICENO	MC
E695	LORSICA	GE
E698	LOSINE	BS
E700	LOTZORAI	NU
E704	LOVERE	BG
E705	LOVERO	SO
E706	LOZIO	BS
E707	LOZZA	VA
E708	LOZZO DI CADORE	BL
E709	LOZZO ATESTINO	PD
E711	LOZZOLO	VC
E713	LUBRIANO	VT
E714	LUCCA SICULA	AG
E715	LUCCA	LU
E716	LUCERA	FG
E718	LUCIGNANO	AR
E719	LUCINASCO	IM
E722	LUCITO	CB
E723	LUCO DEI MARSI	AQ
E724	LUCOLI	AQ
E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC
E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR
E730	LUGO	RA
E731	LUGO DI VICENZA	VI
E734	LUINO	VA
E735	LUISAGO	CO
E736	LULA	NU
E737	LUMARZO	GE
E738	LUMEZZANE	BS
E742	LUNAMATRONA	SU
E743	LUNANO	PU
E745	LUNGRO	CS
E746	LUOGOSANO	AV
E747	LUOGOSANTO	SS
E748	LUPARA	CB
E749	LURAGO D'ERBA	CO
E750	LURAGO MARINONE	CO
E751	LURANO	BG
E752	LURAS	SS
E753	LURATE CACCIVIO	CO
E754	LUSCIANO	CE
E757	LUSERNA	TN
E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO
E759	LUSERNETTA	TO
E760	LUSEVERA	UD
E761	LUSIA	RO
E763	LUSIGLIE'	TO
E764	LUSON .LUESEN.	BZ
E767	LUSTRA	SA
E769	LUVINATE	VA
E770	LUZZANA	BG
E772	LUZZARA	RE
E773	LUZZI	CS
E777	MACCASTORNA	LO
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS
E779	MACCHIAGODENA	IS
E780	MACCHIA VALFORTORE	CB
E782	MACELLO	TO
E783	MACERATA	MC
E784	MACERATA CAMPANIA	CE
E785	MACERATA FELTRIA	PU
E786	MACHERIO	MB
E787	MACLODIO	BS
E788	MACOMER	NU
E789	MACRA	CN
E790	MACUGNAGA	VB
E791	MADDALONI	CE
E793	MADIGNANO	CR
E794	MADONE	BG
E795	MADONNA DEL SASSO	VB
E798	MAENZA	LT
E799	MAFALDA	CB
E800	MAGASA	BS
E801	MAGENTA	MI
E803	MAGGIORA	NO
E804	MAGHERNO	PV
E805	MAGIONE	PG
E806	MAGISANO	CZ
E807	MAGLIANO DI TENNA	FM
E808	MAGLIANO ALPI	CN
E809	MAGLIANO ALFIERI	CN
E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR
E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ
E812	MAGLIANO SABINA	RI
E813	MAGLIANO ROMANO	RM
E814	MAGLIANO VETERE	SA
E815	MAGLIE	LE
E816	MAGLIOLO	SV
E817	MAGLIONE	TO
E818	MAGNACAVALLO	MN
E819	MAGNAGO	MI
E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD
E821	MAGNANO	BI
E825	MAGOMADAS	OR
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	
	.MARGREID AN DE.	BZ
E830	MAGREGLIO	CO
E833	MAJANO	UD
E834	MAIDA	CZ
E835	MAIERA'	CS
E836	MAIERATO	VV
E837	MAIOLATI SPONTINI	AN
E838	MAIOLO	RN
E839	MAIORI	SA
E840	MAIRAGO	LO
E841	MAIRANO	BS
E842	MAISSANA	SP
E843	MALAGNINO	CR
E844	MALALBERGO	BO
E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD
E848	MALCESINE	VR
E850	MALE'	TN
E851	MALEGNO	BS
E852	MALEO	LO
E853	MALESCO	VB
E854	MALETTO	CT
E855	MALFA	ME
E856	MALGESSO	VA
E858	MALGRATE	LC
E859	MALITO	CS
E860	MALLARE	SV
E862	MALLES VENOSTA .MALS.	BZ
E863	MALNATE	VA
E864	MALO	VI
E865	MALONNO	BS
E868	MALTIGNANO	AP
E869	MALVAGNA	ME
E870	MALVICINO	AL
E872	MALVITO	CS
E873	MAMMOLA	RC
E874	MAMOIADA	NU
E875	MANCIANO	GR
E876	MANDANICI	ME
E877	MANDAS	SU
E878	MANDATORICCIO	CS
E879	MANDELLO DEL LARIO	LC
E880	MANDELLO VITTA	NO
E882	MANDURIA	TA
E883	MANERBA DEL GARDA	BS
E884	MANERBIO	BS
E885	MANFREDONIA	FG
E887	MANGO	CN
E888	MANGONE	CS
E889	MANIAGO	PN
E891	MANOCALZATI	AV
E892	MANOPPELLO	PE
E893	MANSUE'	TV
E894	MANTA	CN
E896	MANTELLO	SO
E897	MANTOVA	MN
E899	MANZANO	UD
E900	MANZIANA	RM
E901	MAPELLO	BG
E902	MARA	SS
E903	MARACALAGONIS	CA
E904	MARANELLO	MO
E905	MARANO SUL PANARO	MO
E906	MARANO DI NAPOLI	NA
E907	MARANO TICINO	NO
E908	MARANO EQUO	RM
E910	MARANO LAGUNARE	UD
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR
E912	MARANO VICENTINO	VI
E914	MARANO MARCHESATO	CS
E915	MARANO PRINCIPATO	CS
E917	MARANZANA	AT
E919	MARATEA	PZ
E921	MARCALLO CON CASONE	MI
E922	MARCARIA	MN
E923	MARCEDUSA	CZ
E924	MARCELLINA	RM
E925	MARCELLINARA	CZ
E927	MARCETELLI	RI
E928	MARCHENO	BS
E929	MARCHIROLO	VA
E930	MARCIANA	LI
E931	MARCIANA MARINA	LI
E932	MARCIANISE	CE
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR
E934	MARCIGNAGO	PV
E936	MARCON	VE
E938	MAREBBE .ENNEBERG.	BZ
E939	MARENE	CN
E940	MARENO DI PIAVE	TV
E941	MARENTINO	TO
E944	MARETTO	AT
E945	MARGARITA	CN
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	BT
E947	MARGNO	LC
E949	MARIANA MANTOVANA	MN
E951	MARIANO COMENSE	CO
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO
E953	MARIANOPOLI	CL
E954	MARIGLIANELLA	NA
E955	MARIGLIANO	NA
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC
E957	MARINEO	PA
E958	MARINO	RM
E959	MARLENGO .MARLING.	BZ
E960	MARLIANA	PT
E961	MARMENTINO	BS
E962	MARMIROLO	MN
E963	MARMORA	CN
E965	MARNATE	VA
E967	MARONE	BS
E968	MAROPATI	RC
E970	MAROSTICA	VI
E971	MARRADI	FI
E972	MARRUBIU	OR
E973	MARSAGLIA	CN
E974	MARSALA	TP
E975	MARSCIANO	PG
E976	MARSICO NUOVO	PZ
E977	MARSICOVETERE	PZ
E978	MARTA	VT
E979	MARTANO	LE
E980	MARTELLAGO	VE
E981	MARTELLO .MARTELL.	BZ
E982	MARTIGNACCO	UD
E983	MARTIGNANA DI PO	CR
E984	MARTIGNANO	LE
E986	MARTINA FRANCA	TA
E987	MARTINENGO	BG
E988	MARTINIANA PO	CN
E989	MARTINSICURO	TE
E990	MARTIRANO	CZ
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ
E992	MARTIS	SS
E993	MARTONE	RC
E994	MARUDO	LO
E995	MARUGGIO	TA
E997	MARZANO DI NOLA	AV
E998	MARZANO APPIO	CE
E999	MARZANO	PV
F001	MARZI	CS
F002	MARZIO	VA
F003	MASATE	MI
F004	MASCALI	CT
F005	MASCALUCIA	CT
F006	MASCHITO	PZ
F007	MASCIAGO PRIMO	VA
F009	MASER	TV
F010	MASERA	VB
F011	MASERA' DI PADOVA	PD
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV
F013	MASI	PD
F015	MASIO	AL
F016	MASI TORELLO	FE
F017	MASLIANICO	CO
F020	MASONE	GE
F021	MASSA FERMANA	FM
F022	MASSA D'ALBE	AQ
F023	MASSA	MS
F024	MASSA MARTANA	PG
F025	MASSA E COZZILE	PT
F027	MASSAFRA	TA
F028	MASSALENGO	LO
F029	MASSA LOMBARDA	RA
F030	MASSA LUBRENSE	NA
F032	MASSA MARITTIMA	GR
F033	MASSANZAGO	PD
F035	MASSAROSA	LU
F037	MASSAZZA	BI
F041	MASSELLO	TO
F042	MASSERANO	BI
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE
F044	MASSIGNANO	AP
F045	MASSIMENO	TN
F046	MASSIMINO	SV

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F047	MASSINO VISCONTI	NO
F048	MASSIOLA	VB
F050	MASULLAS	OR
F051	MATELICA	MC
F052	MATERA	MT
F053	MATHI	TO
F054	MATINO	LE
F055	MATRICE	CB
F058	MATTIE	TO
F059	MATTINATA	FG
F061	MAZARA DEL VALLO	TP
F063	MAZZANO	BS
F064	MAZZANO ROMANO	RM
F065	MAZZARINO	CL
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME
F067	MAZZE'	TO
F068	MAZZIN	TN
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO
F073	MEANA SARDO	NU
F074	MEANA DI SUSA	TO
F078	MEDA	MB
F080	MEDE	PV
F081	MEDEA	GO
F082	MEDESANO	PR
F083	MEDICINA	BO
F084	MEDIGLIA	MI
F085	MEDOLAGO	BG
F086	MEDOLE	MN
F087	MEDOLLA	MO
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV
F089	MEDUNO	PN
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD
F093	MEINA	NO
F095	MELARA	RO
F096	MELAZZO	AL
F097	MELDOLA	FC
F098	MELE	GE
F100	MELEGNANO	MI
F101	MELENDUGNO	LE
F102	MELETI	LO
F104	MELFI	PZ
F105	MELICUCCA'	RC
F106	MELICUCCO	RC
F107	MELILLI	SR
F108	MELISSA	KR
F109	MELISSANO	LE
F110	MELITO IRPINO	AV
F111	MELITO DI NAPOLI	NA
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC
F113	MELIZZANO	BN
F114	MELLE	CN
F115	MELLO	SO
F116	SILEA	TV
F117	MELPIGNANO	LE
F118	MELTINA .MOELTEN.	BZ
F119	MELZO	MI
F120	MENAGGIO	CO
F122	MENCONICO	PV
F123	MENDATICA	IM
F125	MENDICINO	CS
F126	MENFI	AG
F127	MENTANA	RM
F130	MEOLO	VE
F131	MERANA	AL
F132	MERANO .MERAN.	BZ
F133	MERATE	LC
F134	MERCALLO	VA
F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU
F136	MERCATINO CONCA	PU
F137	NOVAFELTRIA	RN
F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA
F139	MERCATO SARACENO	FC
F140	MERCENASCO	TO
F141	MERCOGLIANO	AV
F144	MERETO DI TOMBA	UD
F145	MERGO	AN
F146	MERGOZZO	VB
F147	MERI'	ME
F148	MERLARA	PD
F149	MERLINO	LO
F151	MERONE	CO
F152	MESAGNE	BR
F153	MESE	SO
F154	MESENZANA	VA
F155	MESERO	MI
F156	MESOLA	FE
F157	MESORACA	KR
F158	MESSINA	ME
F161	MESTRINO	PD
F162	META	NA
F165	MEZZAGO	MB
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI
F168	MEZZANA	TN
F170	MEZZANA BIGLI	PV
F171	MEZZANA RABATTONE	PV
F172	MEZZANE DI SOTTO	VR
F173	MEZZANEGO	GE
F175	MEZZANINO	PV
F176	MEZZANO	TN
F182	MEZZENILE	TO
F183	MEZZOCORONA	TN
F184	MEZZOJUSO	PA
F186	MEZZOLDO	BG
F187	MEZZOLOMBARDO	TN
F188	MEZZOMERICO	NO
F189	MIAGLIANO	BI
F190	MIANE	TV
F191	MIASINO	NO
F192	MIAZZINA	VB
F193	MICIGLIANO	RI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F194	MIGGIANO	LE
F196	MIGLIANICO	CH
F200	MIGLIERINA	CZ
F201	MIGLIONICO	MT
F202	MIGNANEGO	GE
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE
F205	MILANO	MI
F206	MILAZZO	ME
F207	MILETO	VV
F208	MILIS	OR
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME
F213	MILLESIMO	SV
F214	MILO	CT
F216	MILZANO	BS
F217	MINEO	CT
F218	MINERBE	VR
F219	MINERBIO	BO
F220	MINERVINO MURGE	BT
F221	MINERVINO DI LECCE	LE
F223	MINORI	SA
F224	MINTURNO	LT
F225	MINUCCIANO	LU
F226	MIOGLIA	SV
F229	MIRA	VE
F230	MIRABELLA ECLANO	AV
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL
F233	MIRABELLO SANNITICO	CB
F238	MIRADOLO TERME	PV
F239	MIRANDA	IS
F240	MIRANDOLA	MO
F241	MIRANO	VE
F242	MIRTO	ME
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG
F244	MISANO ADRIATICO	RN
F246	MISILMERI	PA
F247	MISINTO	MB
F248	MISSAGLIA	LC
F249	MISSANELLO	PZ
F250	MISTERBIANCO	CT
F251	MISTRETTA	ME
F254	MOASCA	AT
F256	MOCONESI	GE
F257	MODENA	MO
F258	MODICA	RG
F259	MODIGLIANA	FC
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO
F261	MODOLO	OR
F262	MODUGNO	BA
F263	MOENA	TN
F265	MOGGIO	LC
F266	MOGGIO UDINESE	UD
F267	MOGLIA	MN
F268	MOGLIANO	MC
F269	MOGLIANO VENETO	TV
F270	MOGORELLA	OR
F271	RUINAS	OR
F272	MOGORO	OR
F274	MOIANO	BN
F275	MOIMACCO	UD
F276	MOIO DE' CALVI	BG
F277	MOIO ALCANTARA	ME
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA
F279	MOIOLA	CN
F280	MOLA DI BARI	BA
F281	MOLARE	AL
F283	MOLAZZANA	LU
F284	MOLFETTA	BA
F287	MOLINARA	BN
F288	MOLINELLA	BO
F290	MOLINI DI TRIORA	IM
F293	MOLINO DEI TORTI	AL
F294	MOLISE	CB
F295	MOLITERNO	PZ
F297	MOLLIA	VC
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG
F301	MOLOCHIO	RC
F304	MOLTENO	LC
F305	MOLTRASIO	CO
F307	MOLVENO	TN
F308	MOMBALDONE	AT
F309	MOMBARCARO	CN
F310	MOMBAROCCIO	PU
F311	MOMBARUZZO	AT
F312	MOMBASIGLIO	CN
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO
F316	MOMBERCELLI	AT
F317	MOMO	NO
F318	MOMPANTERO	TO
F319	MOMPEO	RI
F320	MOMPERONE	AL
F322	MONACILIONI	CB
F323	MONALE	AT
F324	MONASTERACE	RC
F325	MONASTERO BORMIDA	AT
F326	MONASTERO DI VASCO	CN
F327	MONASTERO DI LANZO	TO
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV
F333	MONASTIR	SU
F335	MONCALIERI	TO
F336	MONCALVO	AT
F337	MONCESTINO	AL
F338	MONCHIERO	CN
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR
F342	MONCRIVELLO	VC

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F343	MONCUCCO TORINESE	AT
F346	MONDAINO	RN
F347	MONDAVIO	PU
F348	MONDOLFO	PU
F351	MONDOVI'	CN
F352	MONDRAGONE	CE
F354	MONEGLIA	GE
F355	MONESIGLIO	CN
F356	MONFALCONE	GO
F357	SERRAMAZZONI	MO
F358	MONFORTE D'ALBA	CN
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME
F360	MONFUMO	TV
F361	MONGARDINO	AT
F363	MONGHIDORO	BO
F364	MONGIANA	VV
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL
F367	MONTJOVET	AO
F368	MONGIUFFI MELIA	ME
F369	MONGRANDO	BI
F370	MONGRASSANO	CS
F371	MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG-TAISTEN.	BZ
F372	MONGUZZO	CO
F373	MONIGA DEL GARDA	BS
F374	MONLEALE	AL
F375	MONNO	BS
F376	MONOPOLI	BA
F377	MONREALE	PA
F378	MONRUPINO	TS
F379	MONSAMPIETRO MORICO	FM
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP
F381	MONSANO	AN
F382	MONSELICE	PD
F383	MONSERRATO	CA
F384	MONSUMMANO TERME	PT
F385	MONTA'	CN
F386	MONTABONE	AT
F387	MONTACUTO	AL
F390	MONTAFIA	AT
F391	MONTAGANO	CB
F392	MONTAGNA .MONTAN.	BZ
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO
F394	MONTAGNANA	PD
F395	MONTAGNAREALE	ME
F397	MONTAGUTO	AV
F398	MONTAIONE	FI
F399	MONTALBANO JONICO	MT
F400	MONTALBANO ELICONA	ME
F401	OSTRA	AN
F403	MONTALDEO	AL
F404	MONTALDO BORMIDA	AL
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN
F407	MONTALDO TORINESE	TO
F408	MONTALDO ROERO	CN
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT
F410	MONTALE	PT
F411	MONTALENGHE	TO
F414	MONTALLEGRO	AG
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP
F416	MONTALTO UFFUGO	CS
F417	MONTALTO PAVESE	PV
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT
F420	MONTALTO DORA	TO
F422	MONTANARO	TO
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO
F424	MONTANERA	CN
F426	MONTANO ANTILIA	SA
F427	MONTANO LUCINO	CO
F428	MONTAPPONE	FM
F429	MONTAQUILA	IS
F430	MONTASOLA	RI
F432	MONTAURO	CZ
F433	MONTAZZOLI	CH
F434	MONTE CREMASCO	CR
F437	MONTE ARGENTARIO	GR
F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI
F443	MONTEBELLUNA	TV
F445	MONTEBRUNO	GE
F446	MONTEBUONO	RI
F448	MONTECALVO IRPINO	AV
F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU
F452	MONTECARLO	LU
F453	MONTECAROTTO	AN
F454	MONTECASSIANO	MC
F455	MONTECASTELLO	AL
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG
F457	MONTECASTRILLI	TR
F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI
F460	MONTE CAVALLO	MC
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR
F462	MONTECCHIO	TR
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI
F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI
F467	MONTE CERIGNONE	PU
F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL
F471	MONTICHIARI	BS
F473	MONTECHIARUGOLO	PR
F475	MONTECILFONE	CB
F477	MONTE COMPATRI	RM
F478	MONTECOPIOLO	PU
F479	MONTECORICE	SA
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA
F482	MONTECOSARO	MC

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F483	MONTECRESTESE	VB
F484	MONTECRETO	MO
F486	MONTE DI MALO	VI
F487	MONTEDINOVE	AP
F488	MONTE DI PROCIDA	NA
F489	MONTEDORO	CL
F491	MONTEFALCIONE	AV
F492	MONTEFALCO	PG
F493	MONTEFALCONE APPENNINO	FM
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB
F496	MONTEFANO	MC
F497	MONTEFELCINO	PU
F498	MONTEFERRANTE	CH
F499	MONTEFIASCONE	VT
F500	MONTEFINO	TE
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP
F502	MONTEFIORE CONCA	RN
F503	MONTEFIORINO	MO
F504	MONTEFLAVIO	RM
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR
F509	MONTEFORTINO	FM
F510	MONTEFRANCO	TR
F511	MONTEFREDANE	AV
F512	MONTEFUSCO	AV
F513	MONTEGABBIONE	TR
F514	MONTEGALDA	VI
F515	MONTEGALDELLA	VI
F516	MONTEGALLO	AP
F517	MONTE GIBERTO	FM
F518	MONTEGIOCO	AL
F519	MONTEGIORDANO	CS
F520	MONTEGIORGIO	FM
F522	MONTEGRANARO	FM
F523	MONTEGRIDOLFO	RN
F524	MONTE GRIMANO TERME	PU
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT
F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM
F529	MONTEGROTTO TERME	PD
F531	MONTEIASI	TA
F532	MONTE ISOLA	BS
F533	MONTELABBATE	PU
F534	MONTELANICO	RM
F535	MONTELAPIANO	CH
F536	MONTELEONE DI FERMO	FM
F537	VIBO VALENTIA	VV
F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG
F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG
F541	MONTELEONE SABINO	RI
F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS
F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR
F544	MONTELEPRE	PA
F545	MONTELIBRETTI	RM
F546	MONTELLA	AV
F547	MONTELLO	BG
F548	MONTELONGO	CB
F549	MONTELPARO	FM
F550	MONTELUPO ALBESE	CN
F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI
F552	MONTELUPONE	MC
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA
F556	MONTEMAGNO	AT
F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN
F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN
F559	MONTEMARANO	AV
F560	MONTEMARCIANO	AN
F561	MONTE MARENZO	LC
F562	MONTEMARZINO	AL
F563	MONTEMESOLA	TA
F564	MONTEMEZZO	CO
F565	MONTEMIGNAIO	AR
F566	MONTEMILETTO	AV
F567	POLLENZA	MC
F568	MONTEMILONE	PZ
F569	MONTEMITRO	CB
F570	MONTEMONACO	AP
F572	MONTEMURLO	PO
F573	MONTEMURRO	PZ
F574	MONTENARS	UD
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB
F578	MONTENERODOMO	CH
F579	MONTENERO SABINO	RI
F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS
F581	OSTRA VETERE	AN
F582	MONTEODORISIO	CH
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE
F586	MONTEPAONE	CZ
F587	MONTEPARANO	TA
F589	MONTE PORZIO	PU
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM
F591	MONTEPRANDONE	AP
F592	MONTEPULCIANO	SI
F594	MONTERCHI	AR
F595	MONTEREALE	AQ
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN
F597	MONTERENZIO	BO
F598	MONTERIGGIONI	SI
F599	MONTE RINALDO	FM
F600	MONTE ROBERTO	AN
F601	MONTERODUNI	IS
F603	MONTE ROMANO	VT
F604	MONTERONI DI LECCE	LE
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI
F606	MONTEROSI	VT
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV
F608	MONTEROSSO GRANA	CN
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F610	MONTEROSSO ALMO	RG
F611	MONTEROTONDO	RM
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR
F614	MONTERUBBIANO	FM
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC
F622	MONTE SAN MARTINO	MC
F623	MONTESANO SALENTINO	LE
F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	FM
F627	MONTE SAN PIETRO	BO
F628	MONTE SAN SAVINO	AR
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG
F631	MONTE SANT'ANGELO	FG
F632	POTENZA PICENA	MC
F634	MONTE SAN VITO	AN
F636	MONTESARCHIO	BN
F637	MONTESCAGLIOSO	MT
F638	MONTESCANO	PV
F639	MONTESCHENO	VB
F640	MONTESCUDAIO	PI
F642	MONTESE	MO
F644	MONTESEGALE	PV
F646	MONTESILVANO	PE
F648	MONTESPERTOLI	FI
F651	MONTEU DA PO	TO
F653	MONTE URANO	FM
F654	MONTEU ROERO	CN
F655	MONTEVAGO	AG
F656	MONTEVARCHI	AR
F657	MONTEVECCHIA	LC
F660	MONTEVERDE	AV
F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI
F662	MONTEVIALE	VI
F664	MONTE VIDON COMBATTE	FM
F665	MONTE VIDON CORRADO	FM
F666	MONTEZEMOLO	CN
F667	MONTI	SS
F668	MONTIANO	FC
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN
F670	MONTICELLI PAVESE	PV
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC
F672	MONTICELLI BRUSATI	BS
F674	MONTICELLO BRIANZA	LC
F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI
F676	MONTICIANO	SI
F677	MONTIERI	GR
F679	MONTIGNOSO	MS
F680	MONTIRONE	BS
F681	MONTODINE	CR
F682	MONTOGGIO	GE
F685	MONTONE	PG
F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI
F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI
F688	MONTORFANO	CO
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB
F690	MONTORIO AL VOMANO	TE
F692	MONTORIO ROMANO	RM
F696	MONTORSO VICENTINO	VI
F697	MONTOTTONE	FM
F698	MONTRESTA	OR
F701	MONTU' BECCARIA	PV
F703	MONVALLE	VA
F704	MONZA	MB
F705	MONZAMBANO	MN
F706	MONZUNO	BO
F707	MORANO SUL PO	AL
F708	MORANO CALABRO	CS
F709	MORANSENGO	AT
F710	MORARO	GO
F711	MORAZZONE	VA
F712	MORBEGNO	SO
F713	MORBELLO	AL
F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN
F716	MORCIANO DI LEUCA	LE
F717	MORCONE	BN
F718	MORDANO	BO
F720	MORENGO	BG
F721	MORES	SS
F722	MORESCO	FM
F723	MORETTA	CN
F724	MORFASSO	PC
F725	MORGANO	TV
F726	MORGEX	AO
F727	MORGONGIORI	OR
F728	MORI	TN
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV
F730	MORICONE	RM
F731	MORIGERATI	SA
F732	MORINO	AQ
F733	MORIONDO TORINESE	TO
F734	MORLUPO	RM
F735	MORMANNO	CS
F736	MORNAGO	VA
F737	MORNESE	AL
F738	MORNICO AL SERIO	BG
F739	MORNICO LOSANA	PV
F740	MOROLO	FR
F743	MOROZZO	CN
F744	MORRA DE SANCTIS	AV
F745	MORRO D'ALBA	AN
F746	MORRO REATINO	RI
F747	MORRO D'ORO	TE
F748	MORRONE DEL SANNIO	CB
F749	MORROVALLE	MC
F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN
F751	MORSASCO	AL

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F754	MORTARA	PV
F756	MORTEGLIANO	UD
F758	MORTERONE	LC
F760	MORUZZO	UD
F761	MOSCAZZANO	CR
F762	MOSCHIANO	AV
F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
F765	MOSCUFO	PE
F766	MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER.	BZ
F767	MOSSA	GO
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV
F771	MOTTA BALUFFI	CR
F772	MOTTA CAMASTRA	ME
F773	MOTTA D'AFFERMO	ME
F774	MOTTA DE' CONTI	VC
F775	MOTTAFOLLONE	CS
F776	MOTTALCIATA	BI
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG
F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC
F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ
F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT
F783	MOTTA VISCONTI	MI
F784	MOTTOLA	TA
F785	MOZZAGROGNA	CH
F786	MOZZANICA	BG
F788	MOZZATE	CO
F789	MOZZECANE	VR
F791	MOZZO	BG
F793	MUCCIA	MC
F795	MUGGIA	TS
F797	MUGGIO'	MB
F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA
F801	MULAZZANO	LO
F802	MULAZZO	MS
F806	MURA	BS
F808	MURAVERA	SU
F809	MURAZZANO	CN
F810	SALCEDO	VI
F811	MURELLO	CN
F813	MURIALDO	SV
F814	MURISENGO	AL
F815	MURLO	SI
F816	MURO LECCESE	LE
F817	MURO LUCANO	PZ
F818	MUROS	SS
F820	MUSCOLINE	BS
F822	MUSEI	SU
F826	MUSILE DI PIAVE	VE
F828	MUSSO	CO
F829	MUSSOLENTE	VI
F830	MUSSOMELI	CL
F831	PINETO	TE
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD
F833	MUZZANO	BI
F835	NAGO-TORBOLE	TN
F836	NALLES .NALS.	BZ
F838	NANTO	VI
F839	NAPOLI	NA
F840	NARBOLIA	OR
F841	NARCAO	SU
F842	NARDO'	LE
F843	NARDODIPACE	VV
F844	NARNI	TR
F845	NARO	AG
F846	NARZOLE	CN
F847	NASINO	SV
F848	NASO	ME
F849	NATURNO .NATURNS.	BZ
F851	NAVE	BS
F852	NAVELLI	AQ
F856	NAZ-SCIAVES .NATZ-SCHABS.	BZ
F857	NAZZANO	RM
F858	NE	GE
F859	NEBBIUNO	NO
F861	NEGRAR DI VALPOLICELLA	VR
F862	NEIRONE	GE
F863	NEIVE	CN
F864	NEMBRO	BG
F865	NEMI	RM
F866	NEMOLI	PZ
F867	NEONELI	OR
F868	NEPI	VT
F870	NERETO	TE
F871	NEROLA	RM
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV
F874	NERVIANO	MI
F876	NESPOLO	RI
F877	NESSO	CO
F878	NETRO	BI
F880	NETTUNO	RM
F881	NEVIANO	LE
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR
F883	NEVIGLIE	CN
F884	NIARDO	BS
F886	NIBBIOLA	NO
F887	NIBIONNO	LC
F889	NICHELINO	TO
F890	NICOLOSI	CT
F891	NICORVO	PV
F892	NICOSIA	EN
F893	NICOTERA	VV
F894	NIELLA BELBO	CN
F895	NIELLA TANARO	CN
F898	NIMIS	UD
F899	NISCEMI	CL
F900	NISSORIA	EN
F901	NIZZA DI SICILIA	ME
F902	NIZZA MONFERRATO	AT
F904	NOALE	VE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
F906	NOASCA	TO
F907	NOCARA	CS
F908	NOCCIANO	PE
F910	NOCERA TERINESE	CZ
F911	NOCERA UMBRA	PG
F912	NOCERA INFERIORE	SA
F913	NOCERA SUPERIORE	SA
F914	NOCETO	PR
F915	NOCI	BA
F916	NOCIGLIA	LE
F917	NOEPOLI	PZ
F918	NOGARA	VR
F920	NOGAREDO	TN
F921	NOGAROLE ROCCA	VR
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI
F923	NOICATTARO	BA
F924	NOLA	NA
F925	NOLE	TO
F926	NOLI	SV
F927	NOMAGLIO	TO
F929	NOMI	TN
F930	NONANTOLA	MO
F931	NONE	TO
F932	NONIO	VB
F933	NORAGUGUME	NU
F934	NORBELLO	OR
F935	NORCIA	PG
F937	NORMA	LT
F939	NOSATE	MI
F941	PONTE NOSSA	BG
F942	NOTARESCO	TE
F943	NOTO	SR
F944	NOVA MILANESE	MB
F947	NOVALEDO	TN
F948	NOVALESA	TO
F949	NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.	BZ
F950	NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.	BZ
F951	NOVARA DI SICILIA	ME
F952	NOVARA	NO
F955	NOVATE MILANESE	MI
F956	NOVATE MEZZOLA	SO
F957	NOVE	VI
F958	NOVEDRATE	CO
F960	NOVELLARA	RE
F961	NOVELLO	CN
F962	NOVENTA PADOVANA	PD
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE
F964	NOVENTA VICENTINA	VI
F965	NOVI LIGURE	AL
F966	NOVI DI MODENA	MO
F967	NOVI VELIA	SA
F968	NOVIGLIO	MI
F970	NOVOLI	LE
F972	NUCETTO	CN
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS
F976	NULE	SS
F977	NULVI	SS
F978	NUMANA	AN
F979	NUORO	NU
F980	NURACHI	OR
F981	NURAGUS	SU
F982	NURALLAO	SU
F983	NURAMINIS	SU
F985	NURECI	OR
F986	NURRI	SU
F987	NUS	AO
F988	NUSCO	AV
F989	NUVOLENTO	BS
F990	NUVOLERA	BS
F991	NUXIS	SU
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI
F994	OCCHIOBELLO	RO
F995	OCCIMIANO	AL
F996	OCRE	AQ
F997	ODALENGO GRANDE	AL
F998	ODALENGO PICCOLO	AL
F999	ODERZO	TV
G001	ODOLO	BS
G002	OFENA	AQ
G003	OFFAGNA	AN
G004	OFFANENGO	CR
G005	OFFIDA	AP
G006	OFFLAGA	BS
G007	OGGEBBIO	VB
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA
G009	OGGIONO	LC
G010	OGLIANICO	TO
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA
G012	OYACE	AO
G015	OLBIA	SS
G016	OLCENENGO	VC
G018	OLDENICO	VC
G019	OLEGGIO	NO
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV
G022	OLEVANO ROMANO	RM
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA
G025	OLGIATE COMASCO	CO
G026	OLGIATE MOLGORA	LC
G028	OLGIATE OLONA	VA
G030	OLGINATE	LC
G031	OLIENA	NU
G032	OLIVA GESSI	PV
G034	OLIVADI	CZ
G036	OLIVERI	ME
G037	OLIVETO LUCANO	MT
G039	OLIVETO CITRA	SA
G040	OLIVETO LARIO	LC

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM
G042	OLIVOLA	AL
G043	OLLASTRA	OR
G044	OLLOLAI	NU
G045	OLLOMONT	AO
G046	OLMEDO	SS
G047	OLMENETA	CR
G048	OLMO GENTILE	AT
G049	OLMO AL BREMBO	BG
G050	OLTRE IL COLLE	BG
G054	OLTRESSENDA ALTA	BG
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO
G058	OLZAI	NU
G061	OME	BS
G062	OMEGNA	VB
G063	OMIGNANO	SA
G064	ONANI'	NU
G065	ONANO	VT
G066	ONCINO	CN
G068	ONETA	BG
G070	ONIFAI	NU
G071	ONIFERI	NU
G074	ONO SAN PIETRO	BS
G075	ONORE	BG
G076	ONZO	SV
G078	OPERA	MI
G079	OPI	AQ
G080	OPPEANO	VR
G081	OPPIDO LUCANO	PZ
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC
G083	ORA .AUER.	BZ
G084	ORANI	NU
G086	ORATINO	CB
G087	ORBASSANO	TO
G088	ORBETELLO	GR
G090	ORCIANO PISANO	PI
G093	ORERO	GE
G095	ORGIANO	VI
G096	PIEVE FISSIRAGA	LO
G097	ORGOSOLO	NU
G098	ORIA	BR
G102	ORICOLA	AQ
G103	ORIGGIO	VA
G105	ORINO	VA
G107	ORIO LITTA	LO
G108	ORIO AL SERIO	BG
G109	ORIO CANAVESE	TO
G110	ORIOLO	CS
G111	ORIOLO ROMANO	VT
G113	ORISTANO	OR
G114	ORMEA	CN
G115	ORMELLE	TV
G116	ORNAGO	MB
G117	ORNAVASSO	VB
G118	ORNICA	BG
G119	OROSEI	NU
G120	OROTELLI	NU
G121	ORRIA	SA
G122	ORROLI	SU
G123	ORSAGO	TV
G124	ORSARA BORMIDA	AL
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG
G126	ORSENIGO	CO
G128	ORSOGNA	CH
G129	ORSOMARSO	CS
G130	ORTA DI ATELLA	CE
G131	ORTA NOVA	FG
G133	ORTACESUS	SU
G134	ORTA SAN GIULIO	NO
G135	ORTE	VT
G136	ORTELLE	LE
G137	ORTEZZANO	FM
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR
G140	ORTISEI .ST ULRICH.	BZ
G141	ORTONA	CH
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ
G143	LUNI	SP
G144	ORTOVERO	SV
G145	ORTUCCHIO	AQ
G146	ORTUERI	NU
G147	ORUNE	NU
G148	ORVIETO	TR
G149	ORZINUOVI	BS
G150	ORZIVECCHI	BS
G151	OSASCO	TO
G152	OSASIO	TO
G153	OSCHIRI	SS
G154	OSIDDA	NU
G155	OSIGLIA	SV
G156	OSILO	SS
G157	OSIMO	AN
G158	OSINI	NU
G159	OSIO SOPRA	BG
G160	OSIO SOTTO	BG
G161	OSNAGO	LC
G163	OSOPPO	UD
G164	OSPEDALETTI	IM
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD
G168	OSPEDALETTO	TN
G169	OSPITALE DI CADORE	BL
G170	OSPITALETTO	BS
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO
G173	OSSANA	TN
G178	OSSI	SS
G179	OSSIMO	BS
G181	OSSONA	MI
G183	OSTANA	CN
G184	OSTELLATO	FE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G185	OSTIANO	CR
G186	OSTIGLIA	MN
G187	OSTUNI	BR
G188	OTRANTO	LE
G189	OTRICOLI	TR
G190	OTTAVIANO	NA
G191	OTTANA	NU
G192	OTTATI	SA
G193	OTTIGLIO	AL
G194	OTTOBIANO	PV
G195	OTTONE	PC
G196	OULX	TO
G197	OVADA	AL
G198	OVARO	UD
G199	OVIGLIO	AL
G200	OVINDOLI	AQ
G201	OVODDA	NU
G202	OZEGNA	TO
G203	OZIERI	SS
G204	OZZANO MONFERRATO	AL
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO
G206	OZZERO	MI
G207	PABILLONIS	SU
G208	PACECO	TP
G209	PACE DEL MELA	ME
G210	PACENTRO	AQ
G211	PACHINO	SR
G212	PACIANO	PG
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS
G215	PADERNA	AL
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS
G218	PADERNO D'ADDA	LC
G220	PADERNO DUGNANO	MI
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR
G223	ROBBIATE	LC
G224	PADOVA	PD
G225	PADRIA	SS
G226	PADULA	SA
G227	PADULI	BN
G228	PAESANA	CN
G229	PAESE	TV
G230	PAGANI	SA
G232	PAGANICO SABINO	RI
G233	PAGAZZANO	BG
G234	PAGLIARA	ME
G237	PAGLIETA	CH
G238	PAGNACCO	UD
G240	PAGNO	CN
G241	PAGNONA	LC
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV
G243	PAGO VEIANO	BN
G247	PAISCO LOVENO	BS
G248	PAITONE	BS
G249	PALADINA	BG
G250	PALAGANO	MO
G251	PALAGIANELLO	TA
G252	PALAGIANO	TA
G253	PALAGONIA	CT
G254	PALAIA	PI
G255	PALANZANO	PR
G257	PALATA	CB
G258	PALAU	SS
G259	PALAZZAGO	BG
G260	PALAZZO PIGNANO	CR
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ
G262	PALAZZO CANAVESE	TO
G263	PALAZZO ADRIANO	PA
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI
G271	PALENA	CH
G272	PALERMITI	CZ
G273	PALERMO	PA
G274	PALESTRINA	RM
G275	PALESTRO	PV
G276	PALIANO	FR
G277	PALIZZI	RC
G278	PALLAGORIO	KR
G280	PALLANZENO	VB
G281	PALLARE	SV
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG
G283	PALMA CAMPANIA	NA
G284	PALMANOVA	UD
G285	PALMARIGGI	LE
G286	PALMAS ARBOREA	OR
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	SU
G288	PALMI	RC
G289	PALMIANO	AP
G290	PALMOLI	CH
G291	PALO DEL COLLE	BA
G292	PALOMONTE	SA
G293	PALOMBARA SABINA	RM
G294	PALOMBARO	CH
G295	PALOSCO	BG
G296	PALU' DEL FERSINA	TN
G297	PALU'	VR
G298	PALUDI	CS
G299	PLAUS .PLAUS.	BZ
G300	PALUZZA	UD
G302	PAMPARATO	CN
G303	PANCALIERI	TO
G304	PANCARANA	PV
G305	PANCHIA'	TN
G306	PANDINO	CR
G307	PANETTIERI	CS
G308	PANICALE	PG
G309	VILLARICCA	NA
G311	PANNARANO	BN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G312	PANNI	FG
G315	PANTELLERIA	TP
G316	PANTIGLIATE	MI
G317	PAOLA	CS
G318	PAOLISI	BN
G319	VALDERICE	TP
G320	PAPASIDERO	CS
G323	PAPOZZE	RO
G324	PARABIAGO	MI
G325	PARABITA	LE
G327	PARATICO	BS
G328	PARCINES .PARTSCHINS.	BZ
G330	PARELLA	TO
G331	PARENTI	CS
G333	PARETE	CE
G334	PARETO	AL
G335	PARGHELIA	VV
G336	PARLASCO	LC
G337	PARMA	PR
G338	PARODI LIGURE	AL
G339	PAROLDO	CN
G340	PAROLISE	AV
G342	PARONA	PV
G344	PARRANO	TR
G346	PARRE	BG
G347	PARTANNA	TP
G348	PARTINICO	PA
G349	PARUZZARO	NO
G350	PARZANICA	BG
G352	PASIAN DI PRATO	UD
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN
G354	PASPARDO	BS
G358	PASSERANO MARMORITO	AT
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG
G361	PASSIRANO	BS
G362	PASTENA	FR
G364	PASTORANO	CE
G365	PASTRENGO	VR
G367	PASTURANA	AL
G368	PASTURO	LC
G370	PATERNOPOLI	AV
G371	PATERNO'	CT
G372	PATERNO CALABRO	CS
G374	PATRICA	FR
G376	PATTADA	SS
G377	PATTI	ME
G378	PATU'	LE
G379	PAU	OR
G381	PAULARO	UD
G382	PAULI ARBAREI	SU
G383	SAN NICOLO' GERREI	SU
G384	PAULILATINO	OR
G385	PAULLO	MI
G386	PAUPISI	BN
G387	PAVAROLO	TO
G388	PAVIA	PV
G389	PAVIA DI UDINE	UD
G391	PAVONE DEL MELLA	BS
G392	PAVONE CANAVESE	TO
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO
G394	PAZZANO	RC
G395	PECCIOLI	PI
G397	PECETTO DI VALENZA	AL
G398	PECETTO TORINESE	TO
G402	PEDARA	CT
G403	PEDASO	FM
G404	PEDAVENA	BL
G406	PEDEMONTE	VI
G407	SAN PAOLO	BS
G408	PEDEROBBA	TV
G410	PEDESINA	SO
G411	PEDIVIGLIANO	CS
G412	PEDRENGO	BG
G415	PEGLIO	CO
G416	PEGLIO	PU
G417	PEGOGNAGA	MN
G418	PEIA	BG
G419	PEIO	TN
G420	PELAGO	FI
G421	PELLA	NO
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR
G426	PELLEZZANO	SA
G428	PELLIZZANO	TN
G429	PELUGO	TN
G430	PENANGO	AT
G431	POGGIRIDENTI	SO
G432	PENNA IN TEVERINA	TR
G433	PENNABILLI	RN
G434	PENNADOMO	CH
G435	PENNAPIEDIMONTE	CH
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE
G438	PENNE	PE
G439	PENTONE	CZ
G441	PERANO	CH
G442	PERAROLO DI CADORE	BL
G443	PERCA .PERCHA.	BZ
G444	PERCILE	RM
G445	PERDASDEFOGU	NU
G446	PERDAXIUS	SU
G447	PERDIFUMO	SA
G449	PERETO	AQ
G450	PERFUGAS	SS
G452	PERGINE VALSUGANA	TN
G453	PERGOLA	PU
G454	PERINALDO	IM
G455	PERITO	SA
G456	PERLEDO	LC
G457	PERLETTO	CN
G458	PERLO	CN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G459	PERLOZ	AO
G461	PERNUMIA	PD
G462	PEROSA CANAVESE	TO
G463	PEROSA ARGENTINA	TO
G465	PERRERO	TO
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO
G469	PERSICO DOSIMO	CR
G471	PERTENGO	VC
G474	PERTICA ALTA	BS
G475	PERTICA BASSA	BS
G476	PERTOSA	SA
G477	PERTUSIO	TO
G478	PERUGIA	PG
G479	PESARO	PU
G480	PESCAGLIA	LU
G481	PESCANTINA	VR
G482	PESCARA	PE
G483	PESCAROLO ED UNITI	CR
G484	PESCASSEROLI	AQ
G485	PESCATE	LC
G486	PESCHE	IS
G487	PESCHICI	FG
G488	PESCHIERA BORROMEO	MI
G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR
G491	PESCIA	PT
G492	PESCINA	AQ
G493	PESCOCOSTANZO	AQ
G494	PESCO SANNITA	BN
G495	PESCOLANCIANO	IS
G496	PESCOPAGANO	PZ
G497	PESCOPENNATARO	IS
G498	PESCOROCCHIANO	RI
G499	PESCOSANSONESCO	PE
G500	PESCOSOLIDO	FR
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI
G504	PESSINA CREMONESE	CR
G505	PESSINETTO	TO
G506	PETACCIATO	CB
G507	TURANIA	RI
G508	PETILIA POLICASTRO	KR
G509	PETINA	SA
G510	PETRALIA SOPRANA	PA
G511	PETRALIA SOTTANA	PA
G512	PETRELLA TIFERNINA	CB
G513	PETRELLA SALTO	RI
G514	PETRIANO	PU
G515	PETRIOLO	MC
G516	PETRITOLI	FM
G517	PETRIZZI	CZ
G518	PETRONA'	CZ
G519	PETRURO IRPINO	AV
G520	PETTENASCO	NO
G521	PETTINENGO	BI
G522	PETTINEO	ME
G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS
G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ
G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO
G526	PEVERAGNO	CN
G528	PEZZANA	VC
G529	PEZZAZE	BS
G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD
G535	PIACENZA	PC
G538	PIAGGINE	SA
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE
G542	PIANA CRIXIA	SV
G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA
G545	PONTBOSET	AO
G546	PIAN CAMUNO	BS
G547	PIANCASTAGNAIO	SI
G549	PIANCOGNO	BS
G551	PIANDIMELETO	PU
G553	PIANE CRATI	CS
G555	PIANELLA	PE
G556	PIANELLO DEL LARIO	CO
G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC
G558	PIANENGO	CR
G559	PIANEZZA	TO
G560	PIANEZZE	VI
G561	PIANFEI	CN
G564	PIANICO	BG
G565	PIANIGA	VE
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO
G568	PIANO DI SORRENTO	NA
G570	PIANORO	BO
G571	PIANSANO	VT
G572	PIANTEDO	SO
G574	PIARIO	BG
G575	PIASCO	CN
G576	PIATEDA	SO
G577	PIATTO	BI
G579	PIAZZA BREMBANA	BG
G580	PIAZZA ARMERINA	EN
G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU
G583	PIAZZATORRE	BG
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD
G588	PIAZZOLO	BG
G589	PICCIANO	PE
G590	PICERNO	PZ
G591	PICINISCO	FR
G592	PICO	FR
G593	PIEA	AT
G594	PIEDICAVALLO	BI
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR
G600	PIEDIMULERA	VB
G601	PIEGARO	PG
G602	PIENZA	SI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G603	PIERANICA	CR
G604	PIETRAMONTECORVINO	FG
G605	PIETRA LIGURE	SV
G606	PIETRABBONDANTE	IS
G607	PIETRABRUNA	IM
G608	PIETRACAMELA	TE
G609	PIETRACATELLA	CB
G610	PIETRACUPA	CB
G611	PIETRADEFUSI	AV
G612	PIETRA DE' GIORGI	PV
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH
G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ
G615	PIETRAFITTA	CS
G616	PIETRAGALLA	PZ
G618	PIETRALUNGA	PG
G619	PIETRA MARAZZI	AL
G620	PIETRAMELARA	CE
G621	PIETRANICO	PE
G622	PIETRAPAOLA	CS
G623	PIETRAPERTOSA	PZ
G624	PIETRAPERZIA	EN
G625	PIETRAPORZIO	CN
G626	PIETRAROJA	BN
G627	PIETRARUBBIA	PU
G628	PIETRASANTA	LU
G629	PIETRASTORNINA	AV
G630	PIETRAVAIRANO	CE
G631	PIETRELCINA	BN
G632	PIEVE DI TECO	IM
G634	PIEVE EMANUELE	MI
G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV
G636	PIEVE A NIEVOLE	PT
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV
G642	PIEVE DI CADORE	BL
G643	PIEVE DI CENTO	BO
G645	PIEVE DI SOLIGO	TV
G646	PIEVE LIGURE	GE
G647	PIEVE D'OLMI	CR
G648	PIEVE FOSCIANA	LU
G649	PIEVEPELAGO	MO
G650	PIEVE PORTO MORONE	PV
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR
G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR
G656	PIEVE TESINO	TN
G657	PIEVE TORINA	MC
G658	PIEVE VERGONTE	VB
G659	PIGLIO	FR
G660	PIGNA	IM
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE
G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR
G663	PIGNOLA	PZ
G664	PIGNONE	SP
G665	PIGRA	CO
G666	PILA	VC
G669	PIMENTEL	SU
G670	PIMONTE	NA
G671	PINAROLO PO	PV
G672	PINASCA	TO
G673	PINCARA	RO
G674	PINEROLO	TO
G676	PINO D'ASTI	AT
G678	PINO TORINESE	TO
G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN
G681	PINZOLO	TN
G682	PIOBBICO	PU
G683	PIOBESI D'ALBA	CN
G684	PIOBESI TORINESE	TO
G685	PIODE	VC
G686	PIOLTELLO	MI
G687	PIOMBINO	LI
G688	PIOMBINO DESE	PD
G690	PIORACO	MC
G691	PIOSSASCO	TO
G692	PIOVA' MASSAIA	AT
G693	PIOVE DI SACCO	PD
G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI
G696	PIOZZANO	PC
G697	PIOZZO	CN
G698	PRIVERNO	LT
G699	PIRAINO	ME
G702	PISA	PI
G703	PISANO	NO
G704	PISONIANO	RM
G705	PISCINA	TO
G707	PISCIOTTA	SA
G710	PISOGNE	BS
G712	PISTICCI	MT
G713	PISTOIA	PT
G716	PITIGLIANO	GR
G717	PIUBEGA	MN
G718	PIURO	SO
G719	PIVERONE	TO
G720	PIZZALE	PV
G721	PIZZIGHETTONE	CR
G722	PIZZO	VV
G724	PIZZOFERRATO	CH
G726	PIZZOLI	AQ
G727	PIZZONE	IS
G728	PIZZONI	VV
G729	PLACANICA	RC
G733	PLATACI	CS
G734	PLATANIA	CZ
G735	PLATI'	RC
G736	TAIPANA	UD
G737	PLESIO	CO
G740	PLOAGHE	SS
G741	PLODIO	SV
G742	POCAPAGLIA	CN
G743	POCENIA	UD
G746	PODENZANA	MS

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G747	PODENZANO	PC
G749	POFI	FR
G751	POGGIARDO	LE
G752	POGGIBONSI	SI
G753	POGGIO RUSCO	MN
G754	POGGIO A CAIANO	PO
G756	POGGIO BUSTONE	RI
G757	POGGIO CATINO	RI
G758	POGGIODOMO	PG
G760	POGGIOFIORITO	CH
G761	POGGIO IMPERIALE	FG
G762	POGGIOMARINO	NA
G763	POGGIO MIRTETO	RI
G764	POGGIO MOIANO	RI
G765	POGGIO NATIVO	RI
G766	POGGIO PICENZE	AQ
G767	POGGIOREALE	TP
G768	POGGIO RENATICO	FE
G769	POGGIORSINI	BA
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN
G772	POGLIANO MILANESE	MI
G773	POGNANA LARIO	CO
G774	POGNANO	BG
G775	POGNO	NO
G776	POJANA MAGGIORE	VI
G777	POIRINO	TO
G779	POLAVENO	BS
G780	POLCENIGO	PN
G782	POLESELLA	RO
G784	POLI	RM
G785	POLIA	VV
G786	POLICORO	MT
G787	POLIGNANO A MARE	BA
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC
G789	POLINAGO	MO
G790	POLINO	TR
G791	POLISTENA	RC
G792	POLIZZI GENEROSA	PA
G793	POLLA	SA
G794	POLLEIN	AO
G795	POLLENA TROCCHIA	NA
G796	POLLICA	SA
G797	POLLINA	PA
G798	POLLONE	BI
G799	POLLUTRI	CH
G800	POLONGHERA	CN
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS
G802	POLVERARA	PD
G803	POLVERIGI	AN
G804	POMARANCE	PI
G805	POMARETTO	TO
G806	POMARICO	MT
G807	POMARO MONFERRATO	AL
G808	POMAROLO	TN
G809	POMBIA	NO
G811	POMEZIA	RM
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA
G813	POMPEI	NA
G814	POMPEIANA	IM
G815	POMPIANO	BS
G816	POMPONESCO	MN
G817	POMPU	OR
G818	PONCARALE	BS
G820	PONDERANO	BI
G821	PONNA	CO
G822	PONSACCO	PI
G823	PONSO	PD
G825	PONTASSIEVE	FI
G826	PONT CANAVESE	TO
G827	PONTE	BN
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO
G830	PONTE GARDENA .WAIDBRUCK.	BZ
G831	PONTEBBA	UD
G833	PONTE BUGGIANESE	PT
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO
G837	PONTECHIANALE	CN
G838	PONTECORVO	FR
G839	PONTECURONE	AL
G840	PONTEDASSIO	IM
G842	PONTE DELL'OLIO	PC
G843	PONTEDERA	PI
G844	PONTE DI LEGNO	BS
G846	PONTE DI PIAVE	TV
G847	PONTE LAMBRO	CO
G848	PONTELANDOLFO	BN
G849	PONTELATONE	CE
G850	PONTELONGO	PD
G851	PONTE NIZZA	PV
G852	PONTENURE	PC
G853	PONTERANICA	BG
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD
G856	PONTE SAN PIETRO	BG
G858	PONTESTURA	AL
G859	PONTEVICO	BS
G860	PONTEY	AO
G861	PONTI	AL
G862	PONTI SUL MINCIO	MN
G864	PONTIDA	BG
G865	PONTINIA	LT
G866	PONTINVREA	SV
G867	PONTIROLO NUOVO	BG
G869	PONTOGLIO	BS
G870	PONTREMOLI	MS
G871	PONZA	LT
G872	PONZANO MONFERRATO	AL
G873	PONZANO DI FERMO	FM
G874	PONZANO ROMANO	RM

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G875	PONZANO VENETO	TV
G877	PONZONE	AL
G878	POPOLI	PE
G879	POPPI	AR
G881	PORANO	TR
G882	PORCARI	LU
G886	PORCIA	PN
G887	STELLA CILENTO	SA
G888	PORDENONE	PN
G889	PORLEZZA	CO
G890	PORNASSIO	IM
G891	PORPETTO	UD
G894	PORTACOMARO	AT
G895	PORTALBERA	PV
G900	PORTE	TO
G902	PORTICI	NA
G903	PORTICO DI CASERTA	CE
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC
G905	PORTIGLIOLA	RC
G906	PORTO CERESIO	VA
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA
G909	PORTOBUFFOLE'	TV
G910	PORTOCANNONE	CB
G912	PORTOFERRAIO	LI
G913	PORTOFINO	GE
G914	PORTOGRUARO	VE
G916	PORTOMAGGIORE	FE
G917	PORTO MANTOVANO	MN
G919	PORTO RECANATI	MC
G920	PORTO SAN GIORGIO	FM
G921	PORTO SANT'ELPIDIO	FM
G922	PORTOSCUSO	SU
G923	PORTO TOLLE	RO
G924	PORTO TORRES	SS
G925	PORTOVENERE	SP
G926	PORTO VIRO	RO
G927	PORTULA	BI
G929	POSADA	NU
G931	POSINA	VI
G932	POSITANO	SA
G933	POSSAGNO	TV
G934	POSTA	RI
G935	POSTA FIBRENO	FR
G936	POSTAL .BURGSTALL.	BZ
G937	POSTALESIO	SO
G939	POSTIGLIONE	SA
G940	POSTUA	VC
G942	POTENZA	PZ
G943	POVE DEL GRAPPA	VI
G944	POVEGLIANO	TV
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR
G947	POVIGLIO	RE
G949	POVOLETTO	UD
G951	POZZAGLIA SABINA	RI
G953	POZZALLO	RG
G954	POZZILLI	IS
G955	POZZO D'ADDA	MI
G957	POZZOLEONE	VI
G959	POZZOLENGO	BS
G960	POZZOL GROPPO	AL
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL
G962	POZZOMAGGIORE	SS
G963	POZZONOVO	PD
G964	POZZUOLI	NA
G965	POZZUOLO MARTESANA	MI
G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD
G968	PRADALUNGA	BG
G969	PRADAMANO	UD
G970	PRADLEVES	CN
G972	SASSO MARCONI	BO
G973	PRAGELATO	TO
G974	PRAY	BI
G975	PRAIA A MARE	CS
G976	PRAIANO	SA
G977	PRALBOINO	BS
G978	PRALI	TO
G979	PRALORMO	TO
G980	PRALUNGO	BI
G981	PRAMAGGIORE	VE
G982	PRAMOLLO	TO
G985	PRAROLO	VC
G986	PRAROSTINO	TO
G987	PRASCO	AL
G988	PRASCORSANO	TO
G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV
G991	PRATA SANNITA	CE
G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ
G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO
G994	PRATA DI PORDENONE	PN
G995	PRATELLA	CE
G997	PRATIGLIONE	TO
G999	PRATO	PO
H001	PRATO SESIA	NO
H002	PRATO CARNICO	UD
H004	PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSER-JOCH.	BZ
H006	PRATOLA SERRA	AV
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ
H010	PRAVISDOMINI	PN
H011	PRAZZO	CN
H013	SAMO	RC
H014	PRECENICCO	UD
H015	PRECI	PG
H017	PREDAPPIO	FC
H018	PREDAZZO	TN
H019	PREDOI .PRETTAU.	BZ
H020	PREDORE	BG
H021	PREDOSA	AL
H022	PREGANZIOL	TV
H026	PREGNANA MILANESE	MI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H027	PRELA'	IM
H028	PREMANA	LC
H029	PREMARIACCO	UD
H030	PREMENO	VB
H033	PREMIA	VB
H034	PREMILCUORE	FC
H036	PREMOLO	BG
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB
H038	PREONE	UD
H040	PREPOTTO	UD
H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO
H043	PRESEGLIE	BS
H045	PRESENZANO	CE
H046	PRESEZZO	BG
H048	PRESSANA	VR
H052	PRETORO	CH
H055	PREVALLE	BS
H056	PREZZA	AQ
H059	PRIERO	CN
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO
H062	PRIGNANO CILENTO	SA
H063	PRIMALUNA	LC
H068	PRIOCCA	CN
H069	PRIOLA	CN
H070	PRIZZI	PA
H071	PROCENO	VT
H072	PROCIDA	NA
H073	PROPATA	GE
H074	PROSERPIO	CO
H076	PROSSEDI	LT
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS
H081	PROVES .PROVEIS.	BZ
H083	PROVVIDENTI	CB
H085	PRUNETTO	CN
H086	PUEGNAGO DEL GARDA	BS
H087	PUGLIANELLO	BN
H088	PULA	CA
H089	PULFERO	UD
H090	PULSANO	TA
H091	PUMENENGO	BG
H094	PUSIANO	CO
H095	PUTIFIGARI	SS
H096	PUTIGNANO	BA
H097	QUADRELLE	AV
H098	QUADRI	CH
H100	QUAGLIUZZO	TO
H101	QUALIANO	NA
H102	QUARANTI	AT
H104	QUARGNENTO	AL
H106	QUARNA SOPRA	VB
H107	QUARNA SOTTO	VB
H108	QUARONA	VC
H109	QUARRATA	PT
H110	QUART	AO
H114	QUARTO	NA
H117	QUARTO D'ALTINO	VE
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA
H119	QUARTUCCIU	CA
H120	QUASSOLO	TO
H121	QUATTORDIO	AL
H122	QUATTRO CASTELLA	RE
H126	QUILIANO	SV
H127	QUINCINETTO	TO
H128	QUINDICI	AV
H129	QUINGENTOLE	MN
H130	QUINTANO	CR
H131	QUINTO DI TREVISO	TV
H132	QUINTO VERCELLESE	VC
H134	QUINTO VICENTINO	VI
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS
H143	QUISTELLO	MN
H146	RABBI	TN
H147	RACALE	LE
H148	RACALMUTO	AG
H150	RACCONIGI	CN
H151	RACCUJA	ME
H152	RACINES .RATSCHINGS.	BZ
H153	RADDA IN CHIANTI	SI
H154	RADDUSA	CT
H156	RADICOFANI	SI
H157	RADICONDOLI	SI
H159	RAFFADALI	AG
H161	RAGOGNA	UD
H163	RAGUSA	RG
H165	RUVIANO	CE
H166	RAIANO	AQ
H168	RAMACCA	CT
H173	RANCIO VALCUVIA	VA
H174	RANCO	VA
H175	RANDAZZO	CT
H176	RANICA	BG
H177	RANZANICO	BG
H180	RANZO	IM
H182	RAPAGNANO	FM
H183	RAPALLO	GE
H184	RAPINO	CH
H185	RAPOLANO TERME	SI
H186	RAPOLLA	PZ
H187	RAPONE	PZ
H188	RASSA	VC
H189	RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ.	BZ
H192	RASURA	SO
H194	RAVANUSA	AG
H195	RAVARINO	MO
H196	RAVASCLETTO	UD
H198	RAVELLO	SA
H199	RAVENNA	RA
H200	RAVEO	UD
H202	RAVISCANINA	CE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H203	RE	VB
H204	REA	PV
H205	REALMONTE	AG
H206	REANA DEL ROJALE	UD
H207	REANO	TO
H210	RECALE	CE
H211	RECANATI	MC
H212	RECCO	GE
H213	RECETTO	NO
H214	RECOARO TERME	VI
H216	REDAVALLE	PV
H218	REDONDESCO	MN
H219	REFRANCORE	AT
H220	REFRONTOLO	TV
H221	REGALBUTO	EN
H222	REGGELLO	FI
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC
H225	REGGIOLO	RE
H227	REINO	BN
H228	REITANO	ME
H229	REMANZACCO	UD
H230	REMEDELLO	BS
H233	RENATE	MB
H235	RENDE	CS
H236	RENON .RITTEN.	BZ
H238	RESANA	TV
H240	RESCALDINA	MI
H242	RESIA	UD
H243	ERCOLANO	NA
H244	RESIUTTA	UD
H245	RESUTTANO	CL
H246	RETORBIDO	PV
H247	REVELLO	CN
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT
H253	REVINE LAGO	TV
H255	REZZAGO	CO
H256	REZZATO	BS
H257	REZZO	IM
H258	REZZOAGLIO	GE
H259	VAL REZZO	CO
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO
H264	RHO	MI
H265	RIACE	RC
H266	RIALTO	SV
H267	RIANO	RM
H268	RIARDO	CE
H269	RIBERA	AG
H270	RIBORDONE	TO
H271	RICADI	VV
H272	RICALDONE	AL
H273	RICCIA	CB
H274	RICCIONE	RN
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP
H276	RICENGO	CR
H277	RICIGLIANO	SA
H280	RIESE PIO X	TV
H281	RIESI	CL
H282	RIETI	RI
H284	RIFIANO .RIFFIAN.	BZ
H285	RIFREDDO	CN
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI
H287	RIGNANO GARGANICO	FG
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM
H289	RIGOLATO	UD
H293	RIMELLA	VC
H294	RIMINI	RN
H298	RIO SALICETO	RE
H299	RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH.	BZ
H300	RIOFREDDO	RM
H301	RIOLA SARDO	OR
H302	RIOLO TERME	RA
H303	RIOLUNATO	MO
H304	RIOMAGGIORE	SP
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ
H308	RIONERO SANNITICO	IS
H311	RIPABOTTONI	CB
H312	RIPACANDIDA	PZ
H313	RIPALIMOSANI	CB
H314	RIPALTA ARPINA	CR
H315	RIPALTA CREMASCA	CR
H316	RIPALTA GUERINA	CR
H319	RIPARBELLA	PI
H320	RIPA TEATINA	CH
H321	RIPATRANSONE	AP
H323	RIPE SAN GINESIO	MC
H324	RIPI	FR
H325	RIPOSTO	CT
H326	RITTANA	CN
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL
H328	RIVA LIGURE	IM
H330	RIVA DEL GARDA	TN
H331	RIVA DI SOLTO	BG
H333	RIVALBA	TO
H334	RIVALTA BORMIDA	AL
H335	RIVALTA DI TORINO	TO
H336	RIVANAZZANO TERME	PV
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO
H338	RIVARA	TO
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN
H343	RIVARONE	AL
H344	RIVAROSSA	TO
H346	RIVE	VC
H347	RIVE D'ARCANO	UD
H348	RIVELLO	PZ
H350	RIVERGARO	PC
H353	RIVISONDOLI	AQ

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H354	RIVODUTRI	RI
H355	RIVOLI	TO
H356	RIVOLI VERONESE	VR
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR
H359	RIZZICONI	RC
H361	ROANA	VI
H362	ROASCHIA	CN
H363	ROASCIO	CN
H364	ROVASENDA	VC
H365	ROASIO	VC
H366	ROATTO	AT
H367	ROBASSOMERO	TO
H369	ROBBIO	PV
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI
H375	ROBECCO PAVESE	PV
H376	ROBELLA	AT
H377	ROBILANTE	CN
H378	ROBURENT	CN
H379	ROCCA PIETORE	BL
H380	ROCCAVALDINA	ME
H382	ROCCABASCERANA	AV
H383	ROCCABERNARDA	KR
H384	ROCCABIANCA	PR
H385	ROCCABRUNA	CN
H386	ROCCA CANAVESE	TO
H387	ROCCA CANTERANO	RM
H389	ROCCACASALE	AQ
H390	ROCCAFLUVIONE	AP
H391	ROCCA CIGLIE'	CN
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT
H393	ROCCADARCE	FR
H394	ROCCADASPIDE	SA
H395	ROCCA DE' BALDI	CN
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ
H401	ROCCA DI CAVE	RM
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ
H403	ROCCA DI NETO	KR
H404	ROCCA DI PAPA	RM
H405	ROCCAFIORITA	ME
H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC
H409	ROCCAFORZATA	TA
H410	ROCCAFRANCA	BS
H411	ROCCAGIOVINE	RM
H412	ROCCAGLORIOSA	SA
H413	ROCCAGORGA	LT
H414	ROCCA GRIMALDA	AL
H416	ROCCA IMPERIALE	CS
H417	ROCCALBEGNA	GR
H418	ROCCALUMERA	ME
H420	ROCCAMANDOLFI	IS
H421	ROCCA MASSIMA	LT
H422	ROCCAMENA	PA
H423	ROCCAMONFINA	CE
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH
H425	ROCCAMORICE	PE
H426	ROCCANOVA	PZ
H427	ROCCANTICA	RI
H428	ROCCAPALUMBA	PA
H429	ROCCA PIA	AQ
H431	ROCCAPIEMONTE	SA
H432	ROCCA PRIORA	RM
H433	ROCCARAINOLA	NA
H434	ROCCARASO	AQ
H436	ROCCAROMANA	CE
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC
H438	ROCCA SAN FELICE	AV
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM
H442	ROCCASCALEGNA	CH
H443	ROCCASECCA	FR
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT
H445	ROCCASICURA	IS
H446	ROCCA SINIBALDA	RI
H447	ROCCASPARVERA	CN
H448	ROCCASPINALVETI	CH
H449	ROCCASTRADA	GR
H450	ROCCA SUSELLA	PV
H451	ROCCAVERANO	AT
H452	ROCCAVIGNALE	SV
H453	ROCCAVIONE	CN
H454	ROCCAVIVARA	CB
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME
H456	ROCCELLA IONICA	RC
H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS
H459	ROCCHETTA E CROCE	CE
H460	ROCCHETTA NERVINA	IM
H461	ROCCHETTA DI VARA	SP
H462	ROCCHETTA BELBO	CN
H465	ROCCHETTA LIGURE	AL
H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT
H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG
H468	ROCCHETTA TANARO	AT
H470	RODANO	MI
H472	RODDI	CN
H473	RODDINO	CN
H474	RODELLO	CN
H475	RODENGO .RODENECK.	BZ
H477	RODENGO SAIANO	BS
H478	RODERO	CO
H479	RODI' MILICI	ME
H480	RODI GARGANICO	FG
H481	RODIGO	MN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H484	ROE' VOLCIANO	BS
H485	ROFRANO	SA
H486	ROGENO	LC
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS
H489	ROGHUDI	RC
H490	ROGLIANO	CS
H491	ROGNANO	PV
H492	ROGNO	BG
H493	ROGOLO	SO
H494	ROIATE	RM
H495	ROIO DEL SANGRO	CH
H497	ROISAN	AO
H498	ROLETTO	TO
H500	ROLO	RE
H501	ROMA	RM
H502	ROMAGNANO SESIA	NO
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA
H505	ROMAGNESE	PV
H507	ROMANA	SS
H508	ROMANENGO	CR
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG
H511	ROMANO CANAVESE	TO
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI
H514	ROMANS D'ISONZO	GO
H516	ROMBIOLO	VV
H517	ROMENO	TN
H518	ROMENTINO	NO
H519	ROMETTA	ME
H521	RONAGO	CO
H522	RONCA'	VR
H523	RONCADE	TV
H525	RONCADELLE	BS
H527	RONCARO	PV
H528	RONCEGNO TERME	TN
H529	RONCELLO	MB
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO
H532	RONCHI VALSUGANA	TN
H533	RONCHIS	UD
H534	RONCIGLIONE	VT
H535	RONCOBELLO	BG
H536	RONCO SCRIVIA	GE
H537	RONCO BRIANTINO	MB
H538	RONCO BIELLESE	BI
H539	RONCO CANAVESE	TO
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR
H541	RONCOFERRARO	MN
H542	RONCOFREDDO	FC
H544	RONCOLA	BG
H546	RONDANINA	GE
H547	RONDISSONE	TO
H549	RONSECCO	VC
H552	RONZONE	TN
H553	ROPPOLO	BI
H554	RORA'	TO
H555	ROURE	TO
H556	ROSA'	VI
H558	ROSARNO	RC
H559	ROSASCO	PV
H560	ROSATE	MI
H561	ROSAZZA	BI
H562	ROSCIANO	PE
H564	ROSCIGNO	SA
H565	ROSE	CS
H566	ROSELLO	CH
H568	ROSETO VALFORTORE	FG
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS
H573	ROSOLINA	RO
H574	ROSOLINI	SR
H575	ROSORA	AN
H577	ROSSA	VC
H578	ROSSANA	CN
H580	ROSSANO VENETO	VI
H581	ROSSIGLIONE	GE
H583	ROSTA	TO
H584	ROTA D'IMAGNA	BG
H585	ROTA GRECA	CS
H588	ROTELLA	AP
H589	ROTELLO	CB
H590	ROTONDA	PZ
H591	ROTONDELLA	MT
H592	ROTONDI	AV
H593	ROTTOFRENO	PC
H594	ROTZO	VI
H598	ROVATO	BS
H599	ROVEGNO	GE
H601	ROVELLASCA	CO
H602	ROVELLO PORRO	CO
H604	ROVERBELLA	MN
H606	ROVERCHIARA	VR
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN
H608	ROVERE' VERONESE	VR
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR
H612	ROVERETO	TN
H614	ROVESCALA	PV
H615	ROVETTA	BG
H618	ROVIANO	RM
H620	ROVIGO	RO
H621	ROVITO	CS
H622	ROVOLON	PD
H623	ROZZANO	MI
H625	RUBANO	PD
H627	RUBIANA	TO
H628	RUBIERA	RE
H629	RUDA	UD
H630	RUDIANO	BS
H631	RUEGLIO	TO
H632	RUFFANO	LE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H633	RUFFIA	CN
H634	RUFFRE'-MENDOLA	TN
H635	RUFINA	FI
H639	RUMO	TN
H641	RUOTI	PZ
H642	RUSSI	RA
H643	RUTIGLIANO	BA
H644	RUTINO	SA
H645	RUVO DI PUGLIA	BA
H646	RUVO DEL MONTE	PZ
H647	SABAUDIA	LT
H650	SABBIO CHIESE	BS
H652	SABBIONETA	MN
H654	SACCO	SA
H655	SACCOLONGO	PD
H657	SACILE	PN
H658	SACROFANO	RM
H659	SADALI	SU
H661	SAGAMA	OR
H662	SAGLIANO MICCA	BI
H665	SAGRADO	GO
H666	SAGRON MIS	TN
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO
H670	SAINT-DENIS	AO
H671	SAINT-MARCEL	AO
H672	SAINT-NICOLAS	AO
H673	SAINT-OYEN	AO
H674	SAINT-PIERRE	AO
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO
H676	SAINT-VINCENT	AO
H677	SALA MONFERRATO	AL
H678	SALA BOLOGNESE	BO
H679	SALA COMACINA	CO
H681	SALA BIELLESE	BI
H682	SALA BAGANZA	PR
H683	SALA CONSILINA	SA
H684	SALBERTRAND	TO
H686	SALENTO	SA
H687	SALANDRA	MT
H688	SALAPARUTA	TP
H689	SALARA	RO
H690	SALASCO	VC
H691	SALASSA	TO
H693	SALCITO	CB
H694	SALE	AL
H695	SALE DELLE LANGHE	CN
H699	SALE MARASINO	BS
H700	SALEMI	TP
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO
H702	SALERANO CANAVESE	TO
H703	SALERNO	SA
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN
H706	SALGAREDA	TV
H707	SALI VERCELLESE	VC
H708	SALICE SALENTINO	LE
H710	SALICETO	CN
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR
H713	SALISANO	RI
H714	SALIZZOLE	VR
H715	SALLE	PE
H716	SALMOUR	CN
H717	SALO'	BS
H719	SALORNO SULLA STRADA DEL VINO .SALURN AN DER	BZ
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR
H723	SALTRIO	VA
H724	SALUDECIO	RN
H725	SALUGGIA	VC
H726	SALUSSOLA	BI
H727	SALUZZO	CN
H729	SALVE	LE
H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ
H731	SALVIROLA	CR
H732	SALVITELLE	SA
H733	SALZA IRPINA	AV
H734	SALZA DI PINEROLO	TO
H735	SALZANO	VE
H736	SAMARATE	VA
H738	SAMASSI	SU
H739	SAMATZAI	SU
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT
H745	SAMBUCI	RM
H746	SAMBUCO	CN
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA
H752	SAMOLACO	SO
H753	SAMONE	TO
H754	SAMONE	TN
H755	SAMPEYRE	CN
H756	SAMUGHEO	OR
H757	SANARICA	LE
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN
H765	SAN BASILE	CS
H766	SAN BASILIO	SU
H767	SAN BASSANO	CR
H768	SAN BELLINO	RO
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN
H771	SAN BENEDETTO PO	MN
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H782	SAN BIASE	CB
H783	SAN BONIFACIO	VR
H784	SAN BUONO	CH
H785	SAN CALOGERO	VV
H786	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI
H792	SAN CATALDO	CL
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ
H797	SAN CIPIRELLO	PA
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE
H799	SAN CIPRIANO PO	PV
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA
H801	SAN CLEMENTE	RN
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO
H805	SAN CONO	CT
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ
H809	SAN COSTANZO	PU
H810	SAN CRISTOFORO	AL
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV
H815	SAN DANIELE PO	CR
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ
H820	SAN DIDERO	TO
H821	SANDIGLIANO	BI
H822	SAN DONACI	BR
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR
H825	SAN DONATO DI NINEA	CS
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE
H827	SAN DONATO MILANESE	MI
H829	SANDRIGO	VI
H831	SAN FELE	PZ
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO
H841	SAN FILI	CS
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME
H843	SAN FIOR	TV
H844	SAN FIORANO	LO
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO
H846	SAN FLORO	CZ
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO
H848	AGLIENTU	SS
H850	SAN FRATELLO	ME
H851	SANFRE'	CN
H852	SANFRONT	CN
H855	SANGANO	TO
H856	SAN GAVINO MONREALE	SU
H857	SAN GEMINI	TR
H858	SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.	BZ
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC
H862	SAN GERMANO CHISONE	TO
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN
H872	SANGIANO	VA
H873	SAN GILLIO	TO
H875	SAN GIMIGNANO	SI
H876	SAN GINESIO	MC
H877	SANGINETO	CS
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA
H883	SAN GIORGIO BIGARELLO	MN
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI
H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV
H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT
H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO
H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA
H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN
H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO
H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD
H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN
H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT
H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC
H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD
H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA
H935	SAN GIUSTINO	PG
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO
H937	SAN GODENZO	FI
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA
H944	SANGUINETTO	VR
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO
H949	SAN LEO	RN
H951	SAN LEONARDO	UD
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	
	.ST LEONHARD IN PAS.	BZ
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN
H955	SAN LORENZELLO	BN
H956	SAN LORENZO DI SEBATO	
	.ST LORENZEN.	BZ
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU
H959	SAN LORENZO	RC
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT
H970	SAN LUCA	RC
H971	SAN LUCIDO	CS
H973	SAN LUPO	BN
H974	SANLURI	SU
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA
H978	SAN MARCELLINO	CE
H979	SAN MARCELLO	AN
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT
H988	SAN MARTINO IN BADIA	
	.ST MARTIN IN THURN.	BZ
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA	
	.ST MARTIN IN PASSEI.	BZ
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA
I023	SAN MASSIMO	CB
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA
I029	SAN MAURO FORTE	MT
I030	SAN MAURO TORINESE	TO
I031	SAN MAURO CILENTO	SA
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR
I046	SAN MINIATO	PI
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV
I049	SAN NAZZARO	BN
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA
I054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV
I059	SANNICOLA	LE
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV
I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL

COD. COM.	COMUNE	PROV.
I065	SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ.	BZ
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO
I084	SAN PIER NICETO	ME
I086	SAN PIERO PATTI	ME
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
I107	SAN PIETRO IN GU	PD
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO
I113	SAN PIETRO INFINE	CE
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI
I118	VILLA SAN PIETRO	CA
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ
I122	SAN POLO MATESE	CB
I123	SAN POLO D'ENZA	RE
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM
I126	SAN PONSO	TO
I128	SAN POSSIDONIO	MO
I129	SAN POTITO ULTRA	AV
I130	SAN POTITO SANNITICO	CE
I131	SAN PRISCO	CE
I132	SAN PROCOPIO	RC
I133	SAN PROSPERO	MO
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI
I136	SAN QUIRINO	PN
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO
I138	SANREMO	IM
I139	SAN ROBERTO	RC
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU
I143	SAN RUFO	SA
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME
I148	SAN SALVO	CH
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO
I155	SANSEPOLCRO	AR
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ
I158	SAN SEVERO	FG
I162	SAN SIRO	CO
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV
I164	SAN SOSTENE	CZ
I165	SAN SOSTI	CS
I166	SAN SPERATE	SU
I168	SANTA BRIGIDA	BG
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS
I172	SANTA CESAREA TERME	LE
I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA	
	.ST CHRISTINA IN G.	BZ
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC
I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI
I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN
I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB
I182	SANTADI	SU
I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS
I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME
I185	SANTA ELISABETTA	AG
I187	SANTA FIORA	GR
I188	SANTA FLAVIA	PA
I189	SANT'AGAPITO	IS
I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL
I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG
I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN
I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME
I201	SANT'AGATA FELTRIA	RN
I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT
I203	SANTA GIULETTA	PV
I205	SANTA GIUSTA	OR
I206	SANTA GIUSTINA	BL
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD
I208	SANT'AGNELLO	NA
I210	SANT'ALBANO STURA	CN
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV
I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC

COD. COM.	COMUNE	PROV.
I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME
I216	SANT'ALFIO	CT
I217	SANTA LUCE	PI
I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG
I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE
I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI
I233	SANTA MARIA A VICO	CE
I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV
I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV
I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE
I243	SANTA MARIA HOE'	LC
I244	SANTA MARIA IMBARO	CH
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE
I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD
I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB
I251	SANTA MARIA NUOVA	AN
I253	SANTA MARINA	SA
I254	SANTA MARINA SALINA	ME
I255	SANTA MARINELLA	RM
I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR
I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO
I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR
I260	SANTOMENNA	SA
I261	SAN TAMMARO	CE
I262	SANT'ANASTASIA	NA
I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG
I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR
I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ
I271	SANT'ANDREA FRIUS	SU
I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV
I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV
I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME
I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM
I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU
I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ
I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG
I291	SANTA NINFA	TP
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR
I293	SANT'ANTIMO	NA
I294	SANT'ANTIOCO	SU
I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR
I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA
I301	SANTA PAOLINA	AV
I302	SANT'APOLLINARE	FR
I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN
I305	SANT'ARCANGELO	PZ
I306	SANT'ARPINO	CE
I307	SANT'ARSENIO	SA
I308	SANTA SEVERINA	KR
I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS
I310	SANTA SOFIA	FC
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME
I312	SANTA TERESA GALLURA	SS
I314	SANTA VENERINA	CT
I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM
I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA
I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE
I319	SANT'ELENA	PD
I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB
I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR
I322	VALLEFIORITA	CZ
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM
I326	SANTE MARIE	AQ
I327	SANTENA	TO
I328	SAN TEODORO	ME
I329	SAN TEODORO	SS
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA
I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE
I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC
I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH
I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ
I337	SANTHIA'	VC
I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT
I341	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC
I342	SANT'ILARIO D'ENZA	RE
I344	SANT'IPPOLITO	PU
I346	SANT'OLCESE	GE
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL
I348	SANT'OMERO	TE
I350	SANT'ONOFRIO	VV
I351	SANTOPADRE	FR
I352	SANT'ORESTE	RM
I353	SANTORSO	VI
I354	SANT'ORSOLA TERME	TN
I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG
I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV
I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ
I361	SANTO STEFANO TICINO	MI
I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO

COD. COM.	COMUNE	PROV.
I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR
I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN
I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC
I372	SANTO STEFANO ROERO	CN
I373	SAN STINO DI LIVENZA	VE
I374	SANTU LUSSURGIU	OR
I375	SANT'URBANO	PD
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA
I381	SAN VENANZO	TR
I382	SAN VENDEMIANO	TV
I384	SAN VERO MILIS	OR
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ
I390	SAN VINCENZO	LI
I391	SAN VITALIANO	NA
I392	SAN VITO DI CADORE	BL
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ
I394	SAN VITO CHIETINO	CH
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR
I400	SAN VITO ROMANO	RM
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI
I402	SAN VITO	SU
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
I404	SAN VITO AL TORRE	UD
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD
I407	SAN VITO LO CAPO	TP
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR
I409	SAN VITTORE OLONA	MI
I410	SANZA	SA
I411	SANZENO	TN
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI
I416	SAN ZENONE AL PO	PV
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV
I418	SAONARA	PD
I420	SAPONARA	ME
I421	SAPPADA	UD
I422	SAPRI	SA
I423	SARACENA	CS
I424	SARACINESCO	RM
I425	SARCEDO	VI
I426	SARCONI	PZ
I428	SARDARA	SU
I429	SARDIGLIANO	AL
I430	SAREGO	VI
I431	SARENTINO .SARNTAL.	BZ
I432	SAREZZANO	AL
I433	SAREZZO	BS
I434	SARMATO	PC
I435	SARMEDE	TV
I436	SARNANO	MC
I437	SARNICO	BG
I438	SARNO	SA
I439	SARNONICO	TN
I441	SARONNO	VA
I442	SARRE	AO
I443	SARROCH	CA
I444	SARSINA	FC
I445	SARTEANO	SI
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV
I448	SARULE	NU
I449	SARZANA	SP
I451	SASSANO	SA
I452	SASSARI	SS
I453	SASSELLO	SV
I454	SASSETTA	LI
I455	SASSINORO	BN
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ
I460	SASSOFELTRIO	PU
I461	SASSOFERRATO	AN
I462	SASSUOLO	MO
I463	SATRIANO	CZ
I464	SAURIS	UD
I465	SAUZE DI CESANA	TO
I466	SAUZE D'OULX	TO
I467	SAVA	TA
I468	SAVELLI	KR
I469	SAVIANO	NA
I470	SAVIGLIANO	CN
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV
I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC
I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO
I475	SAVIGNONE	GE
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS
I477	SAVOCA	ME
I478	SAVOGNA	UD
I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO
I480	SAVONA	SV
I482	SCAFA	PE
I483	SCAFATI	SA
I484	SCAGNELLO	CN
I485	SCALA COELI	CS
I486	SCALA	SA
I487	SCALDASOLE	PV
I489	SCALEA	CS
I490	SCALENGHE	TO
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME
I493	SCAMPITELLA	AV
I494	SCANDALE	KR
I496	SCANDIANO	RE
I497	SCANDOLARA RAVARA	CR
I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR
I499	SCANDRIGLIA	RI
I501	SCANNO	AQ

COD. COM.	COMUNE	PROV.
I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR
I504	SCANSANO	GR
I506	SCANZOROSCIATE	BG
I507	SCAPOLI	IS
I510	SCARLINO	GR
I511	SCARMAGNO	TO
I512	SCARNAFIGI	CN
I519	SCENA .SCHENNA.	BZ
I520	SCERNI	CH
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG
I523	SCHEGGINO	PG
I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH
I527	SCHIAVON	VI
I529	SCHIGNANO	CO
I530	SCHILPARIO	BG
I531	SCHIO	VI
I532	SCHIVENOGLIA	MN
I533	SCIACCA	AG
I534	SCIARA	PA
I535	SCICLI	RG
I536	SCIDO	RC
I537	SCILLA	RC
I538	SCILLATO	PA
I539	SCIOLZE	TO
I540	SCISCIANO	NA
I541	SCLAFANI BAGNI	PA
I543	SCONTRONE	AQ
I544	SCOPA	VC
I545	SCOPELLO	VC
I546	SCOPPITO	AQ
I548	SCORDIA	CT
I549	SCORRANO	LE
I551	SCORZE'	VE
I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ
I554	SCURELLE	TN
I555	SCURZOLENGO	AT
I556	SEBORGA	IM
I558	SECINARO	AQ
I559	SECLI'	LE
I561	SECUGNAGO	LO
I562	SEDEGLIANO	UD
I563	SEDICO	BL
I564	SEDILO	OR
I565	SEDINI	SS
I566	SEDRIANO	MI
I567	SEDRINA	BG
I569	SEFRO	MC
I570	SEGARIU	SU
I571	SEGGIANO	GR
I573	SEGNI	RM
I576	SEGONZANO	TN
I577	SEGRATE	MI
I578	SEGUSINO	TV
I580	SELARGIUS	CA
I581	SELCI	RI
I582	SELEGAS	SU
I585	SELLANO	PG
I588	SELLERO	BS
I589	SELLIA	CZ
I590	SELLIA MARINA	CZ
I591	SELVA DI VAL GARDENA	
	.WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ
I592	SELVA DI CADORE	BL
I593	SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD.	BZ
I594	SELVA DI PROGNO	VR
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD
I597	SELVINO	BG
I598	SEMESTENE	SS
I599	SEMIANA	PV
I600	SEMINARA	RC
I601	SEMPRONIANO	GR
I602	SENAGO	MI
I603	SENALE-SAN FELICE	
	.UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ
I604	SENALES .SCHNALS.	BZ
I605	SENEGHE	OR
I606	SENERCHIA	AV
I607	SENIGA	BS
I608	SENIGALLIA	AN
I609	SENIS	OR
I610	SENISE	PZ
I611	SENNA COMASCO	CO
I612	SENNA LODIGIANA	LO
I613	SENNARIOLO	OR
I614	SENNORI	SS
I615	SENORBI'	SU
I618	SEPINO	CB
I621	SEQUALS	PN
I622	SERAVEZZA	LU
I624	SERDIANA	SU
I625	SEREGNO	MB
I626	SEREN DEL GRAPPA	BL
I627	SERGNANO	CR
I628	SERIATE	BG
I629	SERINA	BG
I630	SERINO	AV
I631	SERLE	BS
I632	SERMIDE E FELONICA	MN
I633	SIRMIONE	BS
I634	SERMONETA	LT
I635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV
I636	SERNIO	SO
I637	SEROLE	AT
I639	SERRA SAN BRUNO	VV
I640	SERRA RICCO'	GE
I641	SERRACAPRIOLA	FG
I642	SERRA D'AIELLO	CS
I643	SERRA DE' CONTI	AN
I644	SERRADIFALCO	CL
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL

COD. COM.	COMUNE	PROV.
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN
I647	SERRAMANNA	SU
I648	SERRAMEZZANA	SA
I649	SERRAMONACESCA	PE
I651	SERRAPETRONA	MC
I652	SERRARA FONTANA	NA
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN
I654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU
I655	SERRASTRETTA	CZ
I656	SERRATA	RC
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT
I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC
I662	SERRAVALLE A PO	MN
I663	SERRAVALLE SESIA	VC
I666	SERRE	SA
I667	SERRENTI	SU
I668	SERRI	SU
I669	SERRONE	FR
I671	SERSALE	CZ
I673	SOVRAMONTE	BL
I676	SESSA AURUNCA	CE
I677	SESSA CILENTO	SA
I678	SESSAME	AT
I679	SESSANO DEL MOLISE	IS
I681	SESTINO	AR
I682	SESTO CAMPANO	IS
I683	SESTO ED UNITI	CR
I684	SESTO FIORENTINO	FI
I686	SESTO AL REGHENA	PN
I687	SESTO .SEXTEN.	BZ
I688	SESTO CALENDE	VA
I689	SESTOLA	MO
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI
I692	SESTRIERE	TO
I693	SESTRI LEVANTE	GE
I695	SESTU	CA
I696	SETTALA	MI
I697	SETTEFRATI	FR
I698	SETTIME	AT
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA
I700	SETTIMO MILANESE	MI
I701	SETTIMO ROTTARO	TO
I702	SETTIMO VITTONE	TO
I703	SETTIMO TORINESE	TO
I704	SETTINGIANO	CZ
I705	SETZU	SU
I706	SEUI	SU
I707	SEULO	SU
I709	SEVESO	MB
I711	SEZZADIO	AL
I712	SEZZE	LT
I714	SFRUZ	TN
I715	SGONICO	TS
I716	SGURGOLA	FR
I717	SIAMAGGIORE	OR
I718	SIAMANNA	OR
I720	SIANO	SA
I721	SIAPICCIA	OR
I723	SICULIANA	AG
I724	SIDDI	SU
I725	SIDERNO	RC
I726	SIENA	SI
I727	SIGILLO	PG
I728	SIGNA	FI
I729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ
I730	SILANUS	NU
I732	SILIGO	SS
I734	SILIQUA	SU
I735	SILIUS	SU
I736	SILLAVENGO	NO
I738	SILVANO D'ORBA	AL
I739	SILVANO PIETRA	PV
I741	SILVI	TE
I742	SIMALA	OR
I743	SIMAXIS	OR
I744	SIMBARIO	VV
I745	SIMERI CRICHI	CZ
I747	SINAGRA	ME
I748	SINDIA	NU
I749	SINI	OR
I750	SINIO	CN
I751	SINISCOLA	NU
I752	SINNAI	CA
I753	SINOPOLI	RC
I754	SIRACUSA	SR
I756	SIRIGNANO	AV
I757	SIRIS	OR
I758	SIROLO	AN
I759	SIRONE	LC
I761	SIRTORI	LC
I765	SIURGUS DONIGALA	SU
I767	SIZZANO	NO
I771	SLUDERNO .SCHLUDERNS.	BZ
I774	SMERILLO	FM
I775	SOAVE	VR
I777	SOCCHIEVE	UD
I778	SODDI'	OR
I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE
I781	SOGLIO	AT
I782	SOIANO DEL LAGO	BS
I783	SOLAGNA	VI
I785	SOLARINO	SR
I786	SOLARO	MI
I787	SOLAROLO	RA
I790	SOLAROLO RAINERIO	CR
I791	SOLARUSSA	OR
I793	SOLBIATE ARNO	VA
I794	SOLBIATE OLONA	VA
I796	SOLDANO	IM
I797	SOLEMINIS	SU
I798	SOLERO	AL
I799	SOLESINO	PD
I800	SOLETO	LE
I801	SOLFERINO	MN
I802	SOLIERA	MO
I803	SOLIGNANO	PR
I804	SULMONA	AQ
I805	SOLOFRA	AV
I808	SOLONGHELLO	AL
I809	SOLOPACA	BN
I812	SOLTO COLLINA	BG
I813	SOLZA	BG
I815	SOMAGLIA	LO
I817	SOMANO	CN
I819	SOMMA LOMBARDO	VA
I820	SOMMA VESUVIANA	NA
I821	SOMMACAMPAGNA	VR
I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN
I823	SOMMARIVA PERNO	CN
I824	SOMMATINO	CL
I825	SOMMO	PV
I826	SONA	VR
I827	SONCINO	CR
I828	SONDALO	SO
I829	SONDRIO	SO
I830	SONGAVAZZO	BG
I831	SONICO	BS
I832	SONNINO	LT
I838	SORA	FR
I839	SORAGA DI FASSA	TN
I840	SORAGNA	PR
I841	SORANO	GR
I843	SORBO SERPICO	AV
I844	SORBO SAN BASILE	CZ
I847	SORDEVOLO	BI
I848	SORDIO	LO
I849	SORESINA	CR
I850	SORGA'	VR
I851	SORGONO	NU
I852	SORI	GE
I853	SORIANELLO	VV
I854	SORIANO CALABRO	VV
I855	SORIANO NEL CIMINO	VT
I856	SORICO	CO
I857	SORISO	NO
I858	SORISOLE	BG
I860	SORMANO	CO
I861	SORRADILE	OR
I862	SORRENTO	NA
I863	SORSO	SS
I864	SORTINO	SR
I865	SOSPIRO	CR
I866	SOSPIROLO	BL
I867	SOSSANO	VI
I868	SOSTEGNO	BI
I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG
I871	SOVER	TN
I872	SOVERATO	CZ
I873	SOVERE	BG
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ
I875	SOVERIA SIMERI	CZ
I876	SOVERZENE	BL
I877	SOVICILLE	SI
I878	SOVICO	MB
I880	SOZZAGO	NO
I881	SPADAFORA	ME
I884	SPADOLA	VV
I885	SPARANISE	CE
I886	SPARONE	TO
I887	SPECCHIA	LE
I888	SPELLO	PG
I891	SPERLINGA	EN
I892	SPERLONGA	LT
I893	SPERONE	AV
I894	SPESSA	PV
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS
I899	SPIAZZO	TN
I901	SPIGNO MONFERRATO	AL
I902	SPIGNO SATURNIA	LT
I903	SPILAMBERTO	MO
I904	SPILIMBERGO	PN
I905	SPILINGA	VV
I906	SPINADESCO	CR
I907	SPINAZZOLA	BT
I908	SPINEA	VE
I909	SPINEDA	CR
I910	SPINETE	CB
I911	SPINETO SCRIVIA	AL
I912	SPINETOLI	AP
I914	SPINO D'ADDA	CR
I916	SPINONE AL LAGO	BG
I917	SPINOSO	PZ
I919	SPIRANO	BG
I921	SPOLETO	PG
I922	SPOLTORE	PE
I923	SPONGANO	LE
I924	SPORMAGGIORE	TN
I925	SPORMINORE	TN
I926	SPOTORNO	SV
I927	SPRESIANO	TV
I928	SPRIANA	SO
I929	SQUILLACE	CZ
I930	SQUINZANO	LE
I932	STAFFOLO	AN
I935	STAGNO LOMBARDO	CR
I936	STAITI	RC
I937	STALETTI'	CZ
I938	STANGHELLA	PD
I939	STARANZANO	GO
I941	STAZZANO	AL
I942	STAZZEMA	LU
I943	STAZZONA	CO
I945	STEFANACONI	VV
I946	STELLA	SV
I947	STELLANELLO	SV
I948	STELVIO .STILFS.	BZ
I949	STENICO	TN
I950	STERNATIA	LE
I951	STEZZANO	BG
I953	STIENTA	RO
I954	STIGLIANO	MT
I955	STIGNANO	RC
I956	STILO	RC
I959	STIMIGLIANO	RI
I960	STIO	SA
I962	STORNARA	FG
I963	STORNARELLA	FG
I964	STORO	TN
I965	STRA	VE
I968	STRADELLA	PV
I969	STRAMBINELLO	TO
I970	STRAMBINO	TO
I973	STRANGOLAGALLI	FR
I974	STREGNA	UD
I975	STREMBO	TN
I976	STRESA	VB
I977	STREVI	AL
I978	STRIANO	NA
I980	STRONA	BI
I981	STRONCONE	TR
I982	STRONGOLI	KR
I984	STROPPIANA	VC
I985	STROPPO	CN
I986	STROZZA	BG
I990	STURNO	AV
I991	SUBBIANO	AR
I992	SUBIACO	RM
I993	SUCCIVO	CE
I994	SUEGLIO	LC
I995	SUELLI	SU
I996	SUELLO	LC
I997	SUISIO	BG
I998	SULBIATE	MB
L002	SULZANO	BS
L003	SUMIRAGO	VA
L004	SUMMONTE	AV
L006	SUNI	OR
L007	SUNO	NO
L008	SUPERSANO	LE
L009	SUPINO	FR
L010	SURANO	LE
L011	SURBO	LE
L013	SUSA	TO
L014	SUSEGANA	TV
L015	SUSTINENTE	MN
L016	SUTERA	CL
L017	SUTRI	VT
L018	SUTRIO	UD
L019	SUVERETO	LI
L020	SUZZARA	MN
L022	TACENO	LC
L023	TADASUNI	OR
L024	TAGGIA	IM
L025	TAGLIACOZZO	AQ
L026	TAGLIO DI PO	RO
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL
L030	TAIBON AGORDINO	BL
L032	TAINO	VA
L034	TALAMELLO	RN
L035	TALAMONA	SO
L036	TALANA	NU
L037	TALEGGIO	BG
L038	TALLA	AR
L039	TALMASSONS	UD
L040	TAMBRE	BL
L042	TAORMINA	ME
L046	TARANO	RI
L047	TARANTA PELIGNA	CH
L048	TARANTASCA	CN
L049	TARANTO	TA
L050	TARCENTO	UD
L055	TARSIA	CS
L056	TARTANO	SO
L057	TARVISIO	UD
L058	TARZO	TV
L059	TASSAROLO	AL
L061	TAURANO	AV
L062	TAURASI	AV
L063	TAURIANOVA	RC
L064	TAURISANO	LE
L065	TAVAGNACCO	UD
L066	TAVAGNASCO	TO
L069	TAVENNA	CB
L070	TAVERNA	CZ
L071	TAVERNERIO	CO
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG
L074	TAVIANO	LE
L075	TAVIGLIANO	BI
L078	TAVOLETO	PU
L081	TAVULLIA	PU
L082	TEANA	PZ
L083	TEANO	CE
L084	TEGLIO	SO
L085	TEGLIO VENETO	VE
L086	TELESE TERME	BN
L087	TELGATE	BG
L088	TELTI	SS
L089	TELVE	TN
L090	TELVE DI SOPRA	TN
L093	TEMPIO PAUSANIA	SS
L094	TEMU'	BS
L096	TENNA	TN
L097	TENNO	TN
L100	TEOLO	PD
L102	TEORA	AV
L103	TERAMO	TE
L104	TERDOBBIATE	NO
L105	TERELLE	FR
L106	TERENTO .TERENTEN.	BZ
L108	TERLANO .TERLAN.	BZ
L109	TERLIZZI	BA
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO .TRAMIN AN DER.	BZ
L112	TERMINI IMERESE	PA
L113	TERMOLI	CB
L115	TERNATE	VA
L116	TERNENGO	BI
L117	TERNI	TR
L118	TERNO D'ISOLA	BG
L120	TERRACINA	LT
L121	TERRAGNOLO	TN
L122	TERRALBA	OR
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC
L131	TERRASINI	PA
L132	TERRASSA PADOVANA	PD
L134	TERRAVECCHIA	CS
L136	TERRAZZO	VR
L138	TERRICCIOLA	PI
L139	TERRUGGIA	AL
L140	TERTENIA	NU
L142	TERZIGNO	NA
L143	TERZO	AL
L144	TERZO DI AQUILEIA	UD
L145	TERZOLAS	TN
L146	TERZORIO	IM
L147	TESERO	TN
L149	TESIMO .TISENS.	BZ
L150	TESSENNANO	VT
L152	TESTICO	SV
L153	TETI	NU
L154	TEULADA	SU
L155	TEVEROLA	CE
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI
L157	THIENE	VI
L158	THIESI	SS
L160	TIANA	NU
L164	TICENGO	CR
L165	TICINETO	AL
L166	TIGGIANO	LE
L167	TIGLIETO	GE
L168	TIGLIOLE	AT
L169	TIGNALE	BS
L172	TINNURA	OR
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ
L174	TIONE DI TRENTO	TN
L175	TIRANO	SO
L176	TIRES .TIERS.	BZ
L177	TIRIOLO	CZ
L178	TIROLO .TIROL.	BZ
L180	TISSI	SS
L181	TITO	PZ
L182	TIVOLI	RM
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR
L184	TOANO	RE
L185	TOCCO CAUDIO	BN
L186	TOCCO DA CASAURIA	PE
L187	TOCENO	VB
L188	TODI	PG
L189	TOFFIA	RI
L190	TOIRANO	SV
L191	TOLENTINO	MC
L192	TOLFA	RM
L193	TOLLEGNO	BI
L194	TOLLO	CH
L195	TOLMEZZO	UD
L197	TOLVE	PZ
L199	TOMBOLO	PD
L200	TON	TN
L202	TONARA	NU
L203	TONCO	AT
L204	TONENGO	AT
L205	TORA E PICCILLI	CE
L206	TORANO CASTELLO	CS
L207	TORANO NUOVO	TE
L210	TORBOLE CASAGLIA	BS
L211	TORCEGNO	TN
L212	TORCHIARA	SA
L213	TORCHIAROLO	BR
L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB
L216	TORGIANO	PG
L217	TORGNON	AO
L218	TORINO DI SANGRO	CH
L219	TORINO	TO
L220	TORITTO	BA
L221	TORLINO VIMERCATI	CR
L223	TORNACO	NO
L224	TORNARECCIO	CH
L225	TORNATA	CR
L227	TORNIMPARTE	AQ
L228	TORNO	CO
L229	TORNOLO	PR
L230	TORO	CB
L231	TORPE'	NU
L233	TORRACA	SA
L235	TORRALBA	SS
L237	TORRAZZA COSTE	PV
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO
L239	TORRAZZO	BI
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ
L241	TORRE MONDOVI'	CN
L243	TORRE CAJETANI	FR
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA
L246	TORREANO	UD
L247	TORRE CANAVESE	TO
L248	TORREBELVICINO	VI
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV
L251	TORRE BOLDONE	BG
L252	TORRE BORMIDA	CN
L253	TORREBRUNA	CH
L254	TORRECUSO	BN
L256	TORRE D'ARESE	PV
L257	TORRE DE' BUSI	BG
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR
L259	TORRE DEL GRECO	NA
L262	TORRE DE' NEGRI	PV
L263	TORRE DE' PASSERI	PE
L265	TORRE DE' ROVERI	BG
L267	TORRE DI MOSTO	VE
L269	TORRE D'ISOLA	PV
L270	TORREGLIA	PD
L271	TORREGROTTA	ME
L272	TORRE LE NOCELLE	AV
L273	TORREMAGGIORE	FG
L274	TORRE ORSAIA	SA
L276	TORRE PALLAVICINA	BG
L277	TORRE PELLICE	TO
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN
L279	TORRE SAN PATRIZIO	FM
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR
L281	TORRESINA	CN
L282	TORRETTA	PA
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH
L285	TORREVECCHIA PIA	PV
L286	TORRI IN SABINA	RI
L287	TORRI DEL BENACO	VR
L290	TORRICE	FR
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH
L292	TORRICELLA VERZATE	PV
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI
L294	TORRICELLA	TA
L295	TORRICELLA SICURA	TE
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI
L298	TORRIGLIA	GE
L299	TORRILE	PR
L301	TORRIONI	AV
L302	TORRITA TIBERINA	RM
L303	TORRITA DI SIENA	SI
L304	TORTONA	AL
L305	TORTORA	CS
L306	TORTORELLA	SA
L307	TORTORETO	TE
L308	TORTORICI	ME
L309	TORVISCOSA	UD
L310	TUSCANIA	VT
L312	TOSCOLANO MADERNO	BS
L314	TOSSICIA	TE
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO
L317	TRABIA	PA
L319	TRADATE	VA
L321	TRAMATZA	OR
L322	TRAMBILENO	TN
L323	TRAMONTI	SA
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN
L326	TRAMUTOLA	PZ
L327	TRANA	TO
L328	TRANI	BT
L330	TRAONA	SO
L331	TRAPANI	TP
L332	TRAPPETO	PA
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB
L334	TRASACCO	AQ
L335	TRASAGHIS	UD
L336	TRASQUERA	VB
L337	TRATALIAS	SU
L339	TRAVAGLIATO	BS
L340	TRAVES	TO
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA
L345	TRAVERSELLA	TO
L346	TRAVERSETOLO	PR
L347	TRAVESIO	PN
L348	TRAVO	PC
L349	TREBASELEGHE	PD
L353	TREBISACCE	CS
L355	TRECASTAGNI	CT
L356	TRECATE	NO
L357	TRECCHINA	PZ
L359	TRECENTA	RO
L361	TREDOZIO	FC
L363	TREGLIO	CH
L364	TREGNAGO	VR
L366	TREIA	MC
L367	TREISO	CN
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT
L372	TREMOSINE SUL GARDA	BS
L377	TRENTINARA	SA
L378	TRENTO	TN
L379	TRENTOLA DUCENTA	CE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L380	TRENZANO	BS
L382	TREPPO GRANDE	UD
L383	TREPUZZI	LE
L384	TREQUANDA	SI
L386	TRESANA	MS
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG
L389	TRESCORE CREMASCO	CR
L392	TRESIVIO	SO
L393	TRESNURAGHES	OR
L396	TREVENZUOLO	VR
L397	TREVI	PG
L398	TREVI NEL LAZIO	FR
L399	TREVICO	AV
L400	TREVIGLIO	BG
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM
L402	TREVIGNANO	TV
L403	TREVILLE	AL
L404	TREVIOLO	BG
L406	TREVISO BRESCIANO	BS
L407	TREVISO	TV
L408	TREZZANO ROSA	MI
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI
L410	TREZZO TINELLA	CN
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI
L413	TREZZONE	CO
L414	TRIBANO	PD
L415	TRIBIANO	MI
L416	TRIBOGNA	GE
L418	TRICARICO	MT
L419	TRICASE	LE
L420	TRICERRO	VC
L421	TRICESIMO	UD
L423	TRIEI	NU
L424	TRIESTE	TS
L425	TRIGGIANO	BA
L426	TRIGOLO	CR
L427	TRINITA'	CN
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS
L429	TRINO	VC
L430	TRIORA	IM
L431	TRIPI	ME
L432	TRISOBBIO	AL
L433	TRISSINO	VI
L434	TRIUGGIO	MB
L435	TRIVENTO	CB
L437	TRIVIGLIANO	FR
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD
L439	TRIVIGNO	PZ
L440	TRIVOLZIO	PV
L444	TRODENA NEL PARCO NATURALE .TRUDEN IM NATURPA	BZ
L445	TROFARELLO	TO
L447	TROIA	FG
L448	TROINA	EN
L449	TROMELLO	PV
L450	TRONTANO	VB
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC
L452	TROPEA	VV
L453	TROVO	PV
L454	TRUCCAZZANO	MI
L455	TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL.	BZ
L458	TUFARA	CB
L459	TUFILLO	CH
L460	TUFINO	NA
L461	TUFO	AV
L462	TUGLIE	LE
L463	TUILI	SU
L464	TULA	SS
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG
L468	VALVESTINO	BS
L469	TURANO LODIGIANO	LO
L470	TURATE	CO
L471	TURBIGO	MI
L472	TURI	BA
L473	TURRI	SU
L474	TURRIACO	GO
L475	TURRIVALIGNANI	PE
L477	TURSI	MT
L478	TUSA	ME
L480	UBOLDO	VA
L482	UCRIA	ME
L483	UDINE	UD
L484	UGENTO	LE
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE
L487	UGGIATE-TREVANO	CO
L488	ULA' TIRSO	OR
L489	ULASSAI	NU
L490	ULTIMO .ULTEN.	BZ
L492	UMBRIATICO	KR
L494	URAGO D'OGLIO	BS
L496	URAS	OR
L497	URBANA	PD
L498	URBANIA	PU
L499	URBE	SV
L500	URBINO	PU
L501	URBISAGLIA	MC
L502	URGNANO	BG
L503	URI	SS
L505	URURI	CB
L506	URZULEI	NU
L507	USCIO	GE
L508	USELLUS	OR
L509	USINI	SS
L511	USMATE VELATE	MB
L512	USSANA	SU
L513	USSARAMANNA	SU
L514	USSASSAI	NU
L515	USSEAUX	TO
L516	USSEGLIO	TO
L517	USSITA	MC
L519	USTICA	PA
L521	UTA	CA
L522	UZZANO	PT
L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS
L525	VACONE	RI
L526	VACRI	CH
L527	VADENA .PFATTEN.	BZ
L528	VADO LIGURE	SV
L529	VAGLIA	FI
L531	VAGLIO SERRA	AT
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ
L533	VAGLI SOTTO	LU
L535	VAIANO CREMASCO	CR
L537	VAIANO	PO
L538	VAIE	TO
L539	VAILATE	CR
L540	VAIRANO PATENORA	CE
L544	VALBONDIONE	BG
L545	VALBREMBO	BG
L546	VALBREVENNA	GE
L547	VALBRONA	CO
L551	VALDAGNO	VI
L552	VALDAORA .OLANG.	BZ
L554	VALDASTICO	VI
L555	VAL DELLA TORRE	TO
L556	VALDENGO	BI
L557	VALDIDENTRO	SO
L558	VALDIERI	CN
L561	VALDINA	ME
L562	VAL DI NIZZA	PV
L563	VALDISOTTO	SO
L564	VAL DI VIZZE .PFITSCH.	BZ
L565	VALDOBBIADENE	TV
L566	VALDUGGIA	VC
L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
L568	VALEGGIO	PV
L569	VALENTANO	VT
L570	VALENZA	AL
L571	VALENZANO	BA
L572	VALERA FRATTA	LO
L573	VALFABBRICA	PG
L574	VALFENERA	AT
L575	VALFLORIANA	TN
L576	VALFURVA	SO
L577	VALGANNA	VA
L578	VALGIOIE	TO
L579	VALGOGLIO	BG
L580	VALGRANA	CN
L581	VALGREGHENTINO	LC
L582	VALGRISENCHE	AO
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN
L584	VALLADA AGORDINA	BL
L586	VALLANZENGO	BI
L588	VALLARSA	TN
L589	VALLATA	AV
L590	VALLE DI CADORE	BL
L591	VALLE DI MADDALONI	CE
L593	VALLE LOMELLINA	PV
L594	VALLE AGRICOLA	CE
L595	VALLE AURINA .AHRNTAL.	BZ
L596	VALLEBONA	IM
L597	VALLE CASTELLANA	TE
L598	VALLECORSA	FR
L599	VALLECROSIA	IM
L601	VALLE DI CASIES .GSIES.	BZ
L603	VALLEDOLMO	PA
L604	VALLEDORIA	SS
L605	VALLEMAIO	FR
L607	VALLELONGA	VV
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL
L611	VALLEPIETRA	RM
L612	VALLERANO	VT
L613	VALLERMOSA	SU
L614	VALLEROTONDA	FR
L616	VALLESACCARDA	AV
L617	VALLE SALIMBENE	PV
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI
L623	VALLEVE	BG
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI
L625	VALLINFREDA	RM
L626	VALLIO TERME	BS
L627	VALLO DI NERA	PG
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA
L629	VALLO TORINESE	TO
L631	VALLORIATE	CN
L633	VALMACCA	AL
L634	VALMADRERA	LC
L638	VAL MASINO	SO
L639	VALMONTONE	RM
L640	VALMOREA	CO
L641	VALMOZZOLA	PR
L642	VALNEGRA	BG
L643	VALPELLINE	AO
L644	VALPERGA	TO
L647	VALSAVARENCHE	AO
L651	VALSTRONA	VB
L653	VALTOPINA	PG
L654	VALTOURNENCHE	AO
L655	VALTORTA	BG
L656	VALVA	SA
L658	VALVERDE	CT
L660	VANDOIES .VINTL.	BZ
L664	VANZAGHELLO	MI
L665	VANZAGO	MI
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB
L667	VAPRIO D'ADDA	MI
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO
L669	VARALLO	VC
L670	VARALLO POMBIA	NO
L671	VARANO BORGHI	VA
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR
L673	VARAPODIO	RC
L675	VARAZZE	SV
L676	VARCO SABINO	RI
L677	VAREDO	MB
L680	VARENNA	LC
L681	VARESE LIGURE	SP
L682	VARESE	VA
L685	VARISELLA	TO
L686	VARMO	UD
L687	VARNA .VAHRN.	BZ
L689	VARSI	PR
L690	VARZI	PV
L691	VARZO	VB
L693	VASIA	IM
L696	VASTOGIRARDI	IS
L698	VAUDA CANAVESE	TO
L699	VAZZANO	VV
L700	VAZZOLA	TV
L702	VECCHIANO	PI
L703	VEDANO OLONA	VA
L704	VEDANO AL LAMBRO	MB
L706	VEDELAGO	TV
L707	VEDESETA	BG
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB
L710	VEGGIANO	PD
L711	VEGLIE	LE
L712	VEGLIO	BI
L713	VEJANO	VT
L715	VELESO	CO
L716	VELEZZO LOMELLINA	PV
L719	VELLETRI	RM
L720	VELLEZZO BELLINI	PV
L722	VELO VERONESE	VR
L723	VELO D'ASTICO	VI
L724	VELTURNO .FELDTHURNS.	BZ
L725	VENAFRO	IS
L726	VENAUS	TO
L727	VENARIA REALE	TO
L728	VENAROTTA	AP
L729	VENASCA	CN
L730	VENDONE	SV
L733	VENEGONO INFERIORE	VA
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA
L735	VENETICO	ME
L736	VENEZIA	VE
L737	VENIANO	CO
L738	VENOSA	PZ
L739	VENTICANO	AV
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA
L741	VENTIMIGLIA	IM
L742	VENTOTENE	LT
L743	VENZONE	UD
L744	VERANO BRIANZA	MB
L745	VERANO .VOERAN.	BZ
L746	VERBANIA	VB
L747	VERBICARO	CS
L748	VERCANA	CO
L749	VERCEIA	SO
L750	VERCELLI	VC
L751	VERCURAGO	LC
L752	VERDELLINO	BG
L753	VERDELLO	BG
L758	VERDUNO	CN
L762	VERGATO	BO
L764	VERGHERETO	FC
L765	VERGIATE	VA
L769	VERMIGLIO	TN
L771	VERNANTE	CN
L772	VERNASCA	PC
L773	VERNATE	MI
L774	VERNAZZA	SP
L775	VERNIO	PO
L776	VERNOLE	LE
L777	VEROLANUOVA	BS
L778	VEROLAVECCHIA	BS
L779	VEROLENGO	TO
L780	VEROLI	FR
L781	VERONA	VR
L783	VERRAYES	AO
L784	VERRETTO	PV
L785	VERRONE	BI
L787	VERRUA SAVOIA	TO
L788	VERRUA PO	PV
L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO
L795	VERTOVA	BG
L797	VERUCCHIO	RN
L799	VERVIO	SO
L801	VERZEGNIS	UD
L802	VERZINO	KR
L804	VERZUOLO	CN
L805	VESCOVANA	PD
L806	VESCOVATO	CR
L807	VESIME	AT
L808	VESPOLATE	NO
L809	VESSALICO	IM
L810	VESTENANOVA	VR
L811	VESTIGNE'	TO
L812	VESTONE	BS
L814	VETRALLA	VT
L815	VETTO	RE
L816	VEZZA D'OGLIO	BS
L817	VEZZA D'ALBA	CN
L819	VEZZANO LIGURE	SP
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE
L823	VEZZI PORTIO	SV
L826	VIADANA	MN
L827	VIADANICA	BG
L828	VIAGRANDE	CT
L829	VIALE	AT
L830	VIALFRE'	TO
L831	VIANO	RE
L833	VIAREGGIO	LU
L834	VIARIGI	AT
L835	VIBONATI	SA
L836	VICALVI	FR
L837	VICARI	PA
L838	VICCHIO	FI
L840	VICENZA	VI
L841	VICOFORTE	CN
L842	VICO DEL GARGANO	FG
L843	VICO NEL LAZIO	FR
L844	VILLA LITERNO	CE
L845	VICO EQUENSE	NA
L846	VICOLI	PE
L847	VICOLUNGO	NO
L848	ZIANO PIACENTINO	PC
L850	VICOPISANO	PI
L851	VICOVARO	RM
L854	VIDIGULFO	PV
L856	VIDOR	TV
L857	VIDRACCO	TO
L858	VIESTE	FG
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ
L860	VIETRI SUL MARE	SA
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG
L866	VIGANO'	LC
L868	VIGARANO MAINARDA	FE
L869	VIGASIO	VR
L872	VIGEVANO	PV
L873	VIGGIANELLO	PZ
L874	VIGGIANO	PZ
L876	VIGGIU'	VA
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL
L882	VIGNANELLO	VT
L883	VIGNATE	MI
L885	VIGNOLA	MO
L886	VIGNOLA FALESINA	TN
L887	VIGNOLE BORBERA	AL
L888	VIGNOLO	CN
L889	VIGNONE	VB
L890	VIGO DI CADORE	BL
L892	VIGODARZERE	PD
L894	VIGOLO	BG
L897	VIGOLZONE	PC
L898	VIGONE	TO
L899	VIGONOVO	VE
L900	VIGONZA	PD
L904	VIGUZZOLO	AL
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR
L906	VILLADOSSOLA	VB
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO
L908	VILLA DI TIRANO	SO
L909	VILLA SANTINA	UD
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR
L913	VILLA BASILICA	LU
L915	VILLABASSA .NIEDERDORF.	BZ
L916	VILLABATE	PA
L917	VILLA BISCOSSI	PV
L919	VILLA CARCINA	BS
L920	VILLA CASTELLI	BR
L922	VILLA CELIERA	PE
L923	VILLACHIARA	BS
L924	VILLACIDRO	SU
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU
L928	VILLA CORTESE	MI
L929	VILLA D'ADDA	BG
L931	VILLADEATI	AL
L933	VILLA DEL BOSCO	BI
L934	VILLA DEL CONTE	PD
L936	VILLA DI SERIO	BG
L937	VILLA ESTENSE	PD
L938	VILLA D'OGNA	BG
L939	VILLADOSE	RO
L942	VILLAFALLETTO	CN
L943	VILLA FARALDI	IM
L944	VILLAFRANCA SICULA	AG
L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS
L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD
L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO
L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME
L951	VILLAFRATI	PA
L952	VILLAGA	VI
L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU
L956	VILLA GUARDIA	CO
L957	VILLA LAGARINA	TN
L958	VILLALAGO	AQ
L959	VILLALBA	CL
L961	VILLALFONSINA	CH
L963	VILLALVERNIA	AL
L964	VILLAMAGNA	CH
L965	VILLAMAINA	AV
L966	VILLAMAR	SU
L967	VILLAMARZANA	RO
L968	VILLAMASSARGIA	SU
L969	VILLA MINOZZO	RE
L970	VILLAMIROGLIO	AL
L971	VILLANDRO .VILLANDERS.	BZ
L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV
L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN
L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV
L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO
L978	VILLANOVA BIELLESE	BI
L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD
L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC
L981	VILLENEUVE	AO
L982	VILLANOVA CANAVESE	TO
L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV
L984	VILLANOVA D'ASTI	AT
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO
L986	VILLANOVAFORRU	SU
L987	VILLANOVAFRANCA	SU
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO
L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS
L990	VILLANOVA SOLARO	CN
L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR
L992	VILLANOVA TULO	SU
L994	VILLANTERIO	PV
L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS
L998	VILLAPUTZU	SU
L999	VILLAR DORA	TO
M002	VILLARBASSE	TO
M003	VILLARBOIT	VC
M004	VILLAREGGIA	TO
M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO
M009	VILLAROMAGNANO	AL
M011	VILLAROSA	EN
M013	VILLAR PELLICE	TO
M014	VILLAR PEROSA	TO
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN
M016	VILLASALTO	SU
M017	VILLASANTA	MB
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC
M019	VILLA SAN SECONDO	AT
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ
M022	VILLA SANTA MARIA	CH
M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ
M025	VILLASOR	SU
M026	VILLASPECIOSA	SU
M027	VILLASTELLONE	TO
M028	VILLATA	VC
M030	VILLAURBANA	OR
M031	VILLAVALLELONGA	AQ
M032	VILLAVERLA	VI
M041	VILLETTA BARREA	AQ
M042	VILLETTE	VB
M043	VILLESSE	GO
M044	VILLIMPENTA	MN
M045	VILLONGO	BG
M048	VILLORBA	TV
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG
M052	VIMERCATE	MB
M053	VIMODRONE	MI
M055	VINADIO	CN
M057	VINCHIATURO	CB
M058	VINCHIO	AT
M059	VINCI	FI
M060	VINOVO	TO
M062	VINZAGLIO	NO
M063	VIOLA	CN
M065	VIONE	BS
M067	VIPITENO .STERZING.	BZ
M069	VIRLE PIEMONTE	TO
M070	VISANO	BS
M071	VISCHE	TO
M072	VISCIANO	NA
M073	VISCO	UD
M077	VISONE	AL
M078	VISSO	MC
M079	VISTARINO	PV
M080	VISTRORIO	TO
M081	VITA	TP
M082	VITERBO	VT
M083	VITICUSO	FR
M085	VITO D'ASIO	PN
M086	VITORCHIANO	VT
M088	VITTORIA	RG
M089	VITTORIO VENETO	TV
M090	VITTORITO	AQ
M091	VITTUONE	MI
M092	VITULAZIO	CE
M093	VITULANO	BN
M094	VIU'	TO
M095	VIVARO ROMANO	RM
M096	VIVARO	PN
M098	VIVERONE	BI
M100	VIZZINI	CT
M101	VIZZOLA TICINO	VA
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI
M103	VO'	PD
M104	VOBARNO	BS
M105	VOBBIA	GE
M106	VOCCA	VC
M108	VODO CADORE	BL
M109	VOGHERA	PV
M110	VOGHIERA	FE
M111	VOGOGNA	VB
M113	VOLANO	TN
M115	VOLLA	NA
M116	VOLONGO	CR
M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
M119	VOLPARA	PV
M120	VOLPEDO	AL
M121	VOLPEGLINO	AL
M122	VOLPIANO	TO
M123	VOLTAGGIO	AL
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL
M125	VOLTA MANTOVANA	MN
M126	VOLTERRA	PI
M127	VOLTIDO	CR
M130	VOLTURARA IRPINA	AV
M131	VOLTURARA APPULA	FG
M132	VOLTURINO	FG
M133	VOLVERA	TO
M136	VOTTIGNASCO	CN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
M138	ZACCANOPOLI	VV
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT
M140	ZAGARISE	CZ
M141	ZAGAROLO	RM
M143	ZAMBRONE	VV
M144	ZANDOBBIO	BG
M145	ZANE'	VI
M147	ZANICA	BG
M150	ZAVATTARELLO	PV
M152	ZECCONE	PV
M153	ZEDDIANI	OR
M156	ZELBIO	CO
M158	ZELO BUON PERSICO	LO
M161	ZEME	PV
M162	ZENEVREDO	PV
M163	ZENSON DI PIAVE	TV
M165	ZERBA	PC
M166	ZERBO	PV
M167	ZERBOLO'	PV
M168	ZERFALIU	OR
M169	ZERI	MS
M170	ZERMEGHEDO	VI
M171	ZERO BRANCO	TV
M172	ZEVIO	VR
M173	ZIANO DI FIEMME	TN
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
M177	ZIGNAGO	SP
M178	ZIMELLA	VR
M179	ZIMONE	BI
M180	ZINASCO	PV
M182	ZOAGLI	GE
M183	ZOCCA	MO
M184	ZOGNO	BG
M185	ZOLA PREDOSA	BO
M187	ZOLLINO	LE
M188	ZONE	BS
M189	ZOPPE' DI CADORE	BL
M190	ZOPPOLA	PN
M194	ZOVENCEDO	VI
M196	ZUBIENA	BI
M197	ZUCCARELLO	SV
M199	ZUGLIANO	VI
M200	ZUGLIO	UD
M201	ZUMAGLIA	BI
M202	ZUMPANO	CS
M203	ZUNGOLI	AV
M204	ZUNGRI	VV

COD. COM.	COMUNE	PROV.
M207	LARIANO	RM
M208	LAMEZIA TERME	CZ
M209	SANT'ANNA ARRESI	SU
M210	TERME VIGLIATORE	ME
M211	ACQUEDOLCI	ME
M212	LADISPOLI	RM
M213	ARDEA	RM
M214	BADESI	SS
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA
M255	MOLINA ATERNO	AQ
M256	SCANZANO JONICO	MT
M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR
M259	VIDDALBA	SS
M260	CASAPESENNA	CE
M261	CASTRO	LE
M262	CELLOLE	CE
M263	PORTO CESAREO	LE
M264	SAN CASSIANO	LE
M265	VAJONT	PN
M266	ORDONA	FG
M267	ZAPPONETA	FG
M268	BLUFI	PA
M269	PATERNO	PZ
M270	MASAINAS	SU
M271	MAZZARRONE	CT
M272	CIAMPINO	RM
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA
M274	GOLFO ARANCI	SS
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS
M277	SAN FERDINANDO	RC
M278	VILLAPERUCCIO	SU
M279	PRIOLO GARGALLO	SR
M280	TRECASE	NA
M281	PETROSINO	TP
M282	TERGU	SS
M283	MANIACE	CT
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS
M285	CARDEDU	NU
M286	TORRENOVA	ME
M287	RAGALNA	CT
M288	CASTIADAS	SU
M289	MASSA DI SOMMA	NA
M290	STINTINO	SS
M291	PISCINAS	SU
M292	ERULA	SS

COD. COM.	COMUNE	PROV.
M294	BELLIZZI	SA
M295	SAN CESAREO	RM
M297	FIUMICINO	RM
M298	STATTE	TA
M300	DUE CARRARE	PD
M301	PADRU	SS
M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT
M303	RONZO-CHIENIS	TN
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE
M309	FONTE NUOVA	RM
M311	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	UD
M312	LONATO DEL GARDA	BS
M313	LEDRO	TN
M314	COMANO TERME	TN
M315	GRAVEDONA ED UNITI	CO
M316	MAPPANO	TO
M317	RIVIGNANO TEOR	UD
M318	TRECASTELLI	AN
M319	FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU
M320	VALSAMOGGIA	BO
M321	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI
M322	CASTELFRANCO PIANDISCO'	AR
M323	FISCAGLIA	FE
M324	POGGIO TORRIANA	RN
M325	SISSA TRECASALI	PR
M326	SCARPERIA E SAN PIERO	FI
M327	CASCIANA TERME LARI	PI
M328	CRESPINA LORENZANA	PI
M329	PRATOVECCHIO STIA	AR
M330	MONTORO	AV
M331	VALLEFOGLIA	PU
M333	SANT'OMOBONO TERME	BG
M334	VAL BREMBILLA	BG
M335	BELLAGIO	CO
M336	COLVERDE	CO
M337	VERDERIO	LC
M338	CORNALE E BASTIDA	PV
M339	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	VA
M340	BORGO VIRGILIO	MN
M341	TREMEZZINA	CO
M342	LONGARONE	BL
M343	VALDAONE	TN
M344	PREDAIA	TN
M345	SAN LORENZO DORSINO	TN
M346	VALVASONE ARZENE	PN
M347	SILLANO GIUNCUGNANO	LU
M348	LA VALLETTA BRIANZA	LC

COD. COM.	COMUNE	PROV.
M349	ALTAVALLE	TN
M350	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	TN
M351	AMBLAR-DON	TN
M352	BORGO CHIESE	TN
M353	BORGO LARES	TN
M354	CASTEL IVANO	TN
M355	CEMBRA LISIGNAGO	TN
M356	CONTA'	TN
M357	MADRUZZO	TN
M358	PORTE DI RENDENA	TN
M359	PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	TN
M360	SELLA GIUDICARIE	TN
M361	TRE VILLE	TN
M362	VALLELAGHI	TN
M363	VILLE D'ANAUNIA	TN
M364	VENTASSO	RE
M365	PIEVE DI BONO-PREZZO	TN
M366	DIMARO FOLGARIDA	TN
M367	POLESINE ZIBELLO	PR
M368	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	RN
M369	ALTO RENO TERME	BO
M370	BORGOMEZZAVALLE	VB
M371	LESSONA	BI
M372	CORTEOLONA E GENZONE	PV
M373	CAMPIGLIA CERVO	BI
M374	VAL DI ZOLDO	BL
M375	ALPAGO	BL
M376	ABETONE CUTIGLIANO	PT
M377	SAN MARCELLO PITEGLIO	PT
M378	MONTALCINO	SI
M379	TERRE ROVERESCHE	PU
M380	COLLI AL METAURO	PU
M381	TERRE DEL RENO	FE
M382	VALFORNACE	MC
M383	ALTA VALLE INTELVI	CO
M384	VAL LIONA	VI
M385	CASALI DEL MANCO	CS
M386	ALTA VAL TIDONE	PC
M387	MONTALTO CARPASIO	IM
M388	CASSANO SPINOLA	AL
M389	ALTO SERMENZA	VC
M390	SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN	TN
M391	RIO	LI
M392	LATERINA PERGINE VALDARNO	AR
M393	CASTELGERUNDO	LO
M394	CENTRO VALLE INTELVI	CO
M395	VALVARRONE	LC

COD. COM.	COMUNE	PROV.
M396	BORGO MANTOVANO	MN
M397	ALLUVIONI PIOVERA	AL
M398	CELLIO CON BREIA	VC
M399	TREPPO LIGOSULLO	UD
M400	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	UD
M401	BARBARANO MOSSANO	VI
M402	BORGO VENETO	PD
M403	CORIGLIANO-ROSSANO	CS
M404	VALLE CANNOBINA	VB
M405	VAL DI CHY	TO
M406	BORGOCARBONARA	MN
M407	TERRE D'ADIGE	TN
M408	BARBERINO TAVARNELLE	FI
M409	TRESIGNANA	FE
M410	RIVA DEL PO	FE
M411	SORBOLO MEZZANI	PR
M412	SOLBIATE CON CAGNO	CO
M413	SASSOCORVARO AUDITORE	PU
M414	QUAREGNA CERRETO	BI
M415	VALCHIUSA	TO
M416	GATTICO-VERUNO	NO
M417	VALDILANA	BI
M418	PIADENA DRIZZONA	CR
M419	COLLI VERDI	PV
M420	LU E CUCCARO MONFERRATO	AL
M421	BORGO VALBELLUNA	BL
M422	PIEVE DEL GRAPPA	TV
M423	VALBRENTA	VI
M424	VERMEZZO CON ZELO	MI
M425	CADREZZATE CON OSMATE	VA
M426	COLCERESA	VI
M427	LUSIANA CONCO	VI
M428	PRESICCE-ACQUARICA	LE
M429	BORGO D'ANAUNIA	TN
M430	NOVELLA	TN
M431	VILLE DI FIEMME	TN
M432	MISILISCEMI	TP
M433	BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO	VA
M434	MORANSENGO-TONENGO	AT
M435	UGGIATE CON RONAGO	CO
M436	SOVIZZO	VI
M437	SETTEVILLE	BL
M438	SANTA CATERINA D'ESTE	PD

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

PARTITO POLITICO	CODICE
Azione	S48
Campobase	S56
Centro Democratico	A10
Coraggio Italia	A52
Democrazia Cristiana con Rotondi	A58
Democrazia Solidale – Demo. S	A41
Europa Verde – Verdi	B30
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
Italia dei Valori	C31
Italia Viva	C46
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
L'Italia c'è	D57
Movimento Associativo Italiani all'Estero – MAIE	E14
Movimento 5 Stelle	E54
Movimento politico Forza Italia	F15
Noi Moderati	E50
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Radicali italiani	S47
Sinistra Italiana	T44
Stella Alpina	U37
Sud chiama Nord	U55
Südtiroler Volkspartei	W26
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38
Union Valdôtaine	Y27
Volt Italia	Y59

SCADENZE*	SOSTITUTO DI IMPOSTA
ENTRO IL 16 MARZO	**Invia** all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate. **Consegna** al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
ENTRO IL 15 GIUGNO	**Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **entro il 31 maggio**. **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio. **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate **entro il 31 maggio**.
ENTRO IL 29 GIUGNO	**Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 20 giugno**. **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 20 giugno**. **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 20 giugno**.
A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
ENTRO IL 23 LUGLIO	**Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**. **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**. **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
ENTRO IL 15 SETTEMBRE	**Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**. **Controlla** la **regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 16 luglio al 31 agosto**. **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	**Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre**. **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 1° al 30 settembre**. **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre**.
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.

*** I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.**

SCADENZE*	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 15 GIUGNO	**Rilascia** ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **entro il 31 maggio**. **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente **entro il 31 maggio**. **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate **entro il 31 maggio**.
ENTRO IL 29 GIUGNO	**Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 20 giugno**. **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 20 giugno**. **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 20 giugno**.
ENTRO IL 23 LUGLIO	**Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**. **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**. **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
ENTRO IL 15 SETTEMBRE	**Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**. **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 16 luglio al 31 agosto**. **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	**Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre**. **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 1° al 30 settembre**. **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre**.
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	**Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

*** I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.**

SCADENZE*	CONTRIBUENTE
ENTRO IL 16 MARZO	**Riceve** dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A PARTIRE DAL 30 APRILE	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, **accedere** alla dichiarazione **precompilata**.
ENTRO IL 15 GIUGNO	**Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la **ricevuta dell'avvenuta presentazione** della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. **Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato **copia della dichiarazione** Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il **31 maggio**.
ENTRO IL 29 GIUGNO	**Riceve ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. **Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate **dal 1° al 20 giugno**.
A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE	**Riceve** la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. **Le ulteriori rate**, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
ENTRO IL 23 LUGLIO	**Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**.
ENTRO IL 15 SETTEMBRE	**Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate **dal 16 luglio al 31 agosto**.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	**Presenta** telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione. **Presenta** al proprio **sostituto d'imposta, al Caf o professionista abilitato** la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. **Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate **dal 1° al 30 settembre**.
ENTRO IL 10 OTTOBRE	**Comunica** al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
ENTRO IL 25 OTTOBRE	**Può presentare** al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 **integrativa.**
A NOVEMBRE	**Riceve** la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	**Riceve** dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

*** I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.**